

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 16 novembre 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento delegato (UE) 2017/1575 della Commissione, del 23 giugno 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/242 che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell'ambito della politica comune della pesca (17CE2268).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/1576 della Commissione, del 26 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative ai sistemi di allarme acustico per l'omologazione UE dei veicoli (17CE2269).....</u>	Pag. 3
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1577 della Commissione, del 5 settembre 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Acciughe sotto sale del mar Ligure (IGP)] (17CE2270).....</u>	Pag. 8
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 della Commissione, del 18 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (17CE2271).....</u>	Pag. 9
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1579 della Commissione, del 18 settembre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 settembre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame (17CE2272).....</u>	Pag. 25
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1580 della Commissione, del 18 settembre 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine (17CE2273).....</u>	Pag. 28
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1581 della Commissione, del 18 settembre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 settembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame (17CE2274).....</u>	Pag. 30




<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1582 della Commissione, del 18 settembre 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America (17CE2275).....</u>	Pag. 32
<u>Decisione (UE) 2017/1583 della Commissione, del 1° settembre 2017, che designa, in conformità della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la norma EN ISO 17994:2014 quale norma sull'equivalenza dei metodi microbiologici [notificata con il numero C(2017) 5843] (17CE2276).....</u>	Pag. 34
<u>Raccomandazione (UE) 2017/1584 della Commissione, del 13 settembre 2017, relativa alla risposta coordinata agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala (17CE2277).....</u>	Pag. 36
<i>Publicati nel n. L 239 del 19 settembre 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1585 della Commissione, del 19 settembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per le carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada e recante modifica del regolamento (CE) n. 442/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 481/2012 e (UE) n. 593/2013 (17CE2278).....</u>	Pag. 59
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1586 della Commissione, del 19 settembre 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 1067/2008 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (17CE2279).....</u>	Pag. 70
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1587 della Commissione, del 19 settembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (17CE2280).....</u>	Pag. 73
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1588 della Commissione, del 19 settembre 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda le concessioni sui prodotti lattiero-caseari originari del Canada (17CE2281).....</u>	Pag. 76
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1589 della Commissione, del 19 settembre 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (17CE2282).....</u>	Pag. 79
<i>Publicati nel n. L 241 del 20 settembre 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1590 della Commissione, del 20 settembre 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine (17CE2283).....</u>	Pag. 94
<u>Decisione (UE) 2017/1591 del Consiglio, del 14 settembre 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria (17CE2284).....</u>	Pag. 97
<u>Decisione (UE) 2017/1592 della Commissione, del 15 maggio 2017, relativa alla misura SA.35429 — 2017/C (ex 2013/NN) alla quale il Portogallo ha dato esecuzione per l'estensione dell'uso di risorse idriche pubbliche per la produzione di energia idroelettrica [notificata con il numero C(2017) 3110] (17CE2285).....</u>	Pag. 98
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1593 della Commissione, del 20 settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 6458] (17CE2286).....</u>	Pag. 107
<i>Publicati nel n. L 243 del 21 settembre 2017</i>	



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1594 della Commissione, del 25 settembre 2017, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2017 alcuni quantitativi riportati nel 2016 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (17CE2287)</u>	Pag. 116
<i>Publicato nel n. L 247 del 26 settembre 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1595 della Commissione, del 21 settembre 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gorgonzola (DOP)] (17CE2288).....</u>	Pag. 144
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1596 della Commissione, del 21 settembre 2017, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la dodicesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 (17CE2289).....</u>	Pag. 151
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1597 della Commissione, del 21 settembre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 settembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina (17CE2290).....</u>	Pag. 152
<i>Publicati nel n. L 244 del 22 settembre 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1598 della Commissione, del 22 settembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (17CE2291).....</u>	Pag. 154
<u>Decisione (UE) 2017/1599 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza all'Italia (17CE2292).....</u>	Pag. 156
<u>Decisione (UE) 2017/1600 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Finlandia — EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (17CE2293).....</u>	Pag. 158
<i>Publicati nel n. L 245 del 23 settembre 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (17CE2294).....</u>	Pag. 160
<i>Publicato nel n. L 249 del 27 settembre 2017</i>	

RETTIFICHE

<u> Rettifica della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio (GU L 314 del 1° dicembre 2015) (17CE2295).....</u>	Pag. 176
<u> Rettifica della decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (GU L 138 del 25 maggio 2017) (17CE2296).....</u>	Pag. 177
<i>Publicati nel n. L 244 del 22 settembre 2017</i>	



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1575 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2017

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/242 che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell'ambito della politica comune della pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'istituzione di consigli consultivi intesi a promuovere una rappresentanza equilibrata di tutte le parti interessate nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.
- (2) In conformità dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2015/242 che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾.
- (3) L'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/242 definisce, in particolare, i termini «organizzazioni del settore» e «altri gruppi di interesse», che fanno riferimento alle due categorie di parti interessate rappresentate nei consigli consultivi conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (4) È necessario allineare maggiormente la definizione del termine «organizzazioni del settore» alla formulazione dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di evitare possibili difficoltà di interpretazione.
- (5) Poiché possono esistere organizzazioni miste, che rappresentano sia il settore della pesca che altri interessi, è necessario specificare che l'assemblea generale decide in merito alla classificazione dei membri dei consigli consultivi in una delle due categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (6) L'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/242 disciplina la struttura e l'organizzazione dei consigli consultivi e in particolare la nomina del comitato esecutivo da parte dell'assemblea generale.
- (7) Tenuto conto della composizione dei consigli consultivi quale definita nell'allegato III, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, in cui il 60 % dei seggi nell'assemblea generale e nel comitato esecutivo è attribuito a organizzazioni del settore e il 40 % agli altri gruppi di interesse, è necessario concedere a queste due categorie il diritto di decidere in modo autonomo in merito alla loro rappresentanza nel comitato esecutivo e garantire in questo modo una rappresentanza equilibrata di tutte le parti interessate nei consigli consultivi,

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/242 della Commissione, del 9 ottobre 2014, che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell'ambito della politica comune della pesca (GUL 41 del 17.2.2015, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/242 è così modificato:

1) All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. “organizzazioni del settore”, le organizzazioni che rappresentano il settore della pesca (compresi i pescatori dipendenti) e, ove del caso, gli acquacoltori e i rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione.»;

2) L'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera c):

«c) decide in merito alla classificazione dei membri dei consigli consultivi nelle categorie “organizzazioni del settore” o “altri gruppi di interesse”. La decisione è basata su criteri oggettivi e verificabili, quali le disposizioni dello statuto, l'elenco dei membri e la natura delle attività svolte dall'organizzazione in questione.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sulla base delle designazioni effettuate dalle organizzazioni del settore e dagli altri gruppi di interesse per i seggi ad essi rispettivamente attribuiti, l'assemblea generale nomina un comitato esecutivo comprendente fino a 25 membri. Previa consultazione della Commissione, l'assemblea generale può decidere di nominare un comitato esecutivo composto da un massimo di 30 membri per garantire un'adeguata rappresentanza delle flotte artigianali.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE2268



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1576 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative ai sistemi di allarme acustico per l'omologazione UE dei veicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga la direttiva 70/157/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, e l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 540/2014 stabilisce le prescrizioni relative all'omologazione UE di tutti i veicoli nuovi delle categorie M (veicoli impiegati per il trasporto di passeggeri) e N (veicoli utilizzati per il trasporto di merci) per quanto riguarda il loro livello sonoro. Tale regolamento reca inoltre disposizioni riguardanti i sistemi di allarme acustico (AVAS) dei veicoli ibridi elettrici ed esclusivamente elettrici, affinché gli utenti della strada vulnerabili siano avvertiti della presenza di tali veicoli.
- (2) A seguito dell'adozione, in occasione della 168ª sessione del Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), svoltasi fra l'8 e l'11 marzo 2016, del regolamento UN 138 relativo all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada, andrebbe rivisto l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 540/2014 al fine di precisare meglio le prescrizioni relative agli AVAS riguardo al tipo e al volume del suono emesso, al metodo di generazione del suono, all'interuttore di pausa e al livello sonoro a veicolo fermo.
- (3) La scheda informativa a norma dell'allegato I della direttiva n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ riguardante l'omologazione UE dei veicoli relativamente al livello sonoro ammissibile e l'addendum al certificato di omologazione UE dovrebbero essere aggiornati in modo da rispecchiare le prescrizioni dettagliate in materia di AVAS.
- (4) Inoltre, per consentire l'omologazione dei veicoli ibridi elettrici ed esclusivamente elettrici dotati di AVAS, è opportuno introdurre prescrizioni per le prove dei livelli minimi delle emissioni sonore degli AVAS a marcia in avanti e a marcia indietro, nonché sullo spostamento della frequenza sonora.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 540/2014.
- (6) Dato che il regolamento (UE) n. 540/2014, divenuto applicabile il 1º luglio 2016, non può essere pienamente applicato senza le modifiche dell'allegato VIII di cui al presente atto, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


*Articolo 1***Modifiche del regolamento (UE) n. 540/2014**

Il regolamento (UE) n. 540/2014 è così modificato:

1) l'allegato I è così modificato:

a) nell'appendice 1 è aggiunto il seguente punto 12.8:

«12.8. AVAS

12.8.1. Numero di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le sue emissioni sonore ai sensi del regolamento UNECE n. 138⁽¹⁾»⁽¹⁾ GUL 158 del 27.5.2014, pag. 131.⁽²⁾ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GUL 263 del 9.10.2007, pag. 1).

oppure

12.8.2. Riferimento completo ai risultati delle prove dei livelli di emissione sonora dell'AVAS, misurati in conformità al regolamento (UE) n. 540/2014 ⁽¹⁾»;

b) nell'appendice 2, l'addendum è modificato come segue:

i) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. AVAS installato: sì/no ⁽¹⁾»;

ii) è aggiunto il seguente punto 4:

«4. Osservazioni»;

2) l'allegato VIII è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO VIII

MISURE RELATIVE AL SISTEMA DI ALLARME ACUSTICO PER VEICOLI (ACOUSTIC VEHICLE ALERTING SYSTEM — AVAS)

SEZIONE I

Il presente allegato contiene disposizioni riguardanti i sistemi di allarme acustico (AVAS) per i veicoli ibridi elettrici ed esclusivamente elettrici.

- I.1. In deroga al punto 2, lettere a) e b), le disposizioni della sezione II si applicano agli AVAS installati:
- a) su qualsiasi tipo di veicolo omologato prima del 1° luglio 2019;
 - b) su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui al punto a) omologato prima del 1° luglio 2021.
- I.2. Le disposizioni della sezione III si applicano agli AVAS installati:
- a) su qualsiasi tipo di veicolo omologato prima del 1° luglio 2019, se il costruttore opta per questa possibilità;
 - b) su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui al punto a);
 - c) su qualsiasi tipo di veicolo omologato il 1° luglio 2019 o successivamente a tale data;
 - d) su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui al punto c);
 - e) su qualsiasi veicolo nuovo omologato il 1° luglio 2021 o successivamente a tale data.

SEZIONE II

II.1. Prestazioni del sistema

L'AVAS installato su un veicolo deve essere conforme alle prescrizioni di cui ai punti II.2 e II.3.

II.2. Condizioni di funzionamento

a) Metodo di generazione del suono

L'AVAS deve generare automaticamente un suono quando il veicolo si mette in moto e si muove a una velocità fino a 20 km/h circa, anche in retromarcia. Se il veicolo ha un motore a combustione interna che funziona entro l'intervallo di velocità del veicolo di cui sopra, l'AVAS non deve produrre suoni.

Nel caso dei veicoli muniti di dispositivo di allarme sonoro in retromarcia, non è necessario che l'AVAS produca un suono durante la retromarcia.

b) Interruttore


L'AVAS deve essere munito di un interruttore, facilmente accessibile al conducente del veicolo, che ne consenta l'attivazione e la disattivazione. Al riavvio del veicolo, l'AVAS deve ritornare automaticamente alla posizione di attivazione.

c) Attenuazione

Il livello sonoro dell'AVAS deve poter essere attenuato quando il veicolo è in funzione.

II.3. Tipo e volume del suono

- a) Il suono prodotto dall'AVAS deve essere continuo e segnalare ai pedoni e agli altri utenti della strada la presenza di un veicolo in movimento. Il suono dovrebbe dare un'indicazione intuitiva del comportamento del veicolo ed essere simile al suono di un veicolo appartenente alla stessa categoria dotato di motore a combustione interna.
- b) Il suono prodotto dall'AVAS deve dare un'indicazione intuitiva del comportamento del veicolo, per esempio modificando automaticamente il livello sonoro o le sue caratteristiche a seconda della velocità del veicolo.
- c) Il livello sonoro prodotto dall'AVAS non deve superare il livello sonoro approssimativo di un veicolo appartenente alla categoria M1 dotato di motore a combustione interna che funzioni alle stesse condizioni.



SEZIONE III

III.1. Prestazioni del sistema

L'AVAS deve essere conforme alle prescrizioni di cui ai punti da III.2 a III.6.

III.2. Condizioni di funzionamento

a) Metodo di generazione del suono

L'AVAS deve generare automaticamente un suono quando il veicolo si mette in moto e si muove a una velocità fino 20 km/h circa, anche in retromarcia. Se il veicolo ha un motore a combustione interna che funziona entro tale intervallo di velocità del veicolo, l'AVAS non deve produrre suoni.

Per i veicoli con livelli sonori complessivi conformi alle prescrizioni di cui al punto 6.2.8 del regolamento UNECE n. 138 ⁽¹⁾, con una tolleranza di + 3 dB(A), l'installazione di un AVAS non è obbligatoria. Le prescrizioni di cui al punto 6.2.8 del regolamento UNECE n. 138 per le bande in terzi di ottava e quelle di cui al punto 6.2.3 del regolamento UNECE n. 138 per la variazione di frequenza, quale definita al punto 2.4 ("variazione di frequenza") del medesimo regolamento UNECE, non si applicano a tali veicoli.

Nel caso dei veicoli che dispongono di un dispositivo di allarme sonoro in retromarcia non occorre che l'AVAS produca un suono quando il veicolo si muove in retromarcia, a condizione che il suono prodotto in retromarcia dal dispositivo di allarme sia conforme alle prescrizioni di cui al punto 6.2, secondo sottopunto, e al punto 6.2.2 del regolamento UNECE n. 138.

Il suono prodotto dal tipo di veicolo presentato per l'omologazione deve essere misurato con i metodi indicati nell'allegato 3 e ai sottopunti 6.2.1.3 e 6.2.2.2 del regolamento UNECE n. 138.

b) Interruttore

L'AVAS può disporre di un interruttore munito di un meccanismo in grado di consentire al conducente di interrompere il funzionamento ("funzione pausa"). Tale interruttore deve essere facilmente accessibile al conducente del veicolo, in modo da permettergli di attivare e disattivare il dispositivo. Se dispone della "funzione pausa", l'AVAS deve ritornare automaticamente alla posizione di attivazione una volta che il veicolo viene riavviato.

La "funzione pausa" deve inoltre essere conforme alle prescrizioni di cui al punto 6.2.6 del regolamento UNECE n. 138.

c) Attenuazione

Il livello sonoro dell'AVAS deve poter essere attenuato quando il veicolo è in funzione. In tali casi, il livello sonoro dell'AVAS deve essere conforme alle prescrizioni di cui al punto 6.2.8 del regolamento UNECE n. 138.

III.3. Tipo e volume del suono

- a) Il suono prodotto dall'AVAS deve essere continuo e segnalare ai pedoni e agli altri utenti della strada la presenza di un veicolo in movimento. Il suono deve dare un'indicazione intuitiva del comportamento del veicolo, per esempio modificando automaticamente il livello sonoro o le sue caratteristiche a seconda della velocità del veicolo. Il suono deve essere simile a quello di un veicolo appartenente alla stessa categoria dotato di motore a combustione interna.

Si applicano le seguenti disposizioni:

- i) quando è prodotto a veicolo in movimento, il suono dell'AVAS deve essere conforme alle prescrizioni di cui ai punti 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.2.1, 6.2.2.2 e 6.2.3 del regolamento UNECE n. 138, a seconda del caso;
 - ii) il veicolo può emettere un suono quando è fermo, come indicato al punto 6.2.4 del regolamento UNECE n. 138.
- b) Il costruttore del veicolo può prevedere la possibilità per il conducente di scegliere fra vari suoni, che devono essere conformi alle prescrizioni di cui al punto 6.2.5 del regolamento UNECE n. 138.
- c) Il livello sonoro prodotto dall'AVAS non deve superare il livello sonoro approssimativo di un veicolo appartenente alla categoria M₁ dotato di motore a combustione interna che funzioni alle stesse condizioni. Si applicano inoltre le prescrizioni di cui al punto 6.2.7 del regolamento UNECE n. 138.
- d) Il livello sonoro complessivo emesso da un veicolo conforme alle prescrizioni del punto 2, lettera a), secondo sottopunto, non deve superare il livello sonoro approssimativo di un veicolo appartenente alla categoria M₁ dotato di motore a combustione interna che funzioni alle stesse condizioni.

⁽¹⁾ GUL 9 del 13.1.2017, pag. 33.



III.4. Prescrizioni relative alla pista di prova

Fino al 30 giugno 2019 può essere applicata la norma ISO 10844:1994 in alternativa alla norma ISO 10844:2014 per la verifica della conformità della pista di prova secondo la descrizione di cui all'allegato 3, punto 2.1.2, del regolamento UNECE n. 138.

III.5. Scheda di omologazione

Il costruttore del veicolo deve allegare alla scheda di omologazione UE uno dei seguenti documenti:

- a) la notifica di cui al punto 5.3 del regolamento UNECE n. 138 mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato 1 di tale regolamento;
- b) i risultati delle prove dei livelli di emissione sonora dell'AVAS misurati in conformità al presente regolamento.


III.6. Marcature

Ciascun componente dell'AVAS deve recare le seguenti marcature:

- a) il marchio di fabbrica o la denominazione commerciale del fabbricante;
- b) uno o più numeri di identificazione appositi.

Le marcature devono essere indelebili e ben leggibili.»

17CE2269



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1577 DELLA COMMISSIONE**del 5 settembre 2017****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Acciughe sotto sale del mar Ligure (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Acciughe sotto sale del mar Ligure», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 776/2008 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento ⁽³⁾.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Acciughe sotto sale del mar Ligure» (IGP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 776/2008 della Commissione, del 4 agosto 2008, recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Acciughe sotto sale del Mar Ligure (IGP), Brussels grondwitloof (IGP), Ceufs de Loué (IGP)] (GU L 207 del 5.8.2008, pag. 7).⁽³⁾ GU C 146 dell'11.5.2017, pag. 10.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1578 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni ⁽¹⁾ («il regolamento di abilitazione dell'OMC»), in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

1. MISURE IN VIGORE

- (1) Il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, del 19 novembre 2013, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia («il regolamento definitivo») ⁽²⁾.

2. RELAZIONI ADOTTATE DALL'ORGANO DI CONCILIAZIONE DELL'OMC

- (2) Il 26 ottobre 2016 l'organo di conciliazione («DSB») dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») ha adottato la relazione dell'organo di appello ⁽³⁾ e la relazione del panel ⁽⁴⁾, come modificata dalla relazione dell'organo di appello («le relazioni»), nella controversia «Unione europea — misure antidumping sul biodiesel originario dell'Argentina» (WT/DS473/15). Il DSB ha affermato che la relazione del panel doveva essere letta in combinato disposto con la relazione dell'organo di appello. Nella relazione dell'organo di appello è stato rilevato, tra l'altro, che l'Unione europea aveva agito in contrasto con:

— l'articolo 2, paragrafo 2, comma 1.1, dell'accordo antidumping dell'OMC («AAD»), in quanto il costo di produzione del prodotto in esame non era stato calcolato sulla base dei documenti contabili tenuti dai produttori,

— l'articolo 2, paragrafo 2, dell'AAD e l'articolo VI, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del GATT 1994, in quanto ai fini della costruzione del valore normale del biodiesel non era stato utilizzato il costo di produzione in Argentina, e

— l'articolo 9, paragrafo 3, dell'AAD e l'articolo VI, paragrafo 2, del GATT 1994, in quanto erano stati istituiti dazi antidumping superiori rispetto al margine di dumping che avrebbe dovuto essere stabilito a norma dell'articolo 2 dell'AAD e dell'articolo VI, paragrafo 1, del GATT 1994.

- (3) Nella relazione del panel è stato inoltre rilevato, tra l'altro, che l'Unione europea aveva agito in contrasto con:

— l'articolo 3, paragrafi 1 e 4, dell'AAD nell'esaminare l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria nazionale, nella misura in cui detto esame aveva riguardato la capacità di produzione e l'utilizzazione degli impianti.


- (4) L'organo di appello ha raccomandato al DSB di chiedere all'Unione europea di allineare le sue misure all'AAD e al GATT 1994.

⁽¹⁾ G.U.L. 83 del 27.3.2015, pag. 6.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (G.U.L. 315 del 26.11.2013, pag. 2).

⁽³⁾ WT/DS473/AB/R e WT/DS473/AB/R/Add.1.

⁽⁴⁾ WT/DS473/R e WT/DS473/R/Add.1.



3. PROCEDURA

- (5) Il 20 dicembre 2016, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di abilitazione dell'OMC, la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un riesame («il riesame») mediante la pubblicazione di un avviso ⁽¹⁾ nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («l'avviso di apertura»). La Commissione ha informato le parti interessate nel quadro dell'inchiesta sfociata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 («l'inchiesta iniziale») in merito al riesame e al modo in cui la Commissione intendeva tener conto delle conclusioni delle relazioni.
- (6) Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di formulare osservazioni riguardo all'apertura dell'inchiesta di riesame e di chiedere un'audizione presso la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
- (7) La Commissione ha inviato un questionario concernente i dati relativi alla produzione e alla capacità di produzione dell'industria dell'Unione allo European Biodiesel Board («EBB») e successivamente ha effettuato visite di verifica presso la sua sede.

4. PRODOTTO IN ESAME

- (8) Il prodotto in esame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, originari di Argentina e Indonesia, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92, 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 («prodotto in esame», comunemente noto come «biodiesel»).
- (9) Riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, le relazioni non modificano le conclusioni esposte ai considerando da 16 a 27 del regolamento definitivo.

5. NUOVE CONCLUSIONI RELATIVE AL DUMPING BASATE SULLE RELAZIONI


- (10) Come indicato nell'avviso di apertura, la Commissione ha riesaminato le conclusioni definitive dell'inchiesta iniziale tenendo conto delle raccomandazioni e delle decisioni del DSB. L'esame si è basato sulle informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta iniziale e su quelle trasmesse dalle parti interessate dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura.
- (11) L'inchiesta iniziale relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° luglio 2011 e il 30 giugno 2012 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). In relazione ai parametri attinenti alla valutazione del pregiudizio, sono stati analizzati i dati relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).
- (12) Il presente regolamento mira a correggere gli aspetti del regolamento definitivo ritenuti incompatibili con le norme dell'OMC e a renderlo conforme alle relazioni.

5.1. Inclusione dell'Indonesia

- (13) Nell'avviso di apertura, la Commissione ha fatto riferimento alle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia istituite con il medesimo regolamento definitivo. Tali misure sono attualmente oggetto di una controversia contro l'Unione aperta dall'Indonesia dinanzi all'OMC ⁽²⁾ («misure dell'UE riguardanti l'Indonesia»). In tale controversia l'Indonesia ha sollevato obiezioni simili a quelle esaminate nelle relazioni. Dato che le interpretazioni giuridiche formulate dall'organo di appello nelle relazioni sembrano pertinenti anche ai fini dell'inchiesta riguardante l'Indonesia, la Commissione ha ritenuto opportuno che fossero esaminate anche le misure antidumping sulle importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia in un riesame parallelo a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di abilitazione dell'OMC, in particolare considerato che il regolamento definitivo è stato considerato in contrasto con l'articolo 2, paragrafo 2, comma 1.1, dell'AAD.
- (14) Nei considerando da 12 a 20 del documento di divulgazione delle conclusioni generali, la Commissione ha esposto la propria analisi preliminare dell'applicazione dell'interpretazione data dall'organo di appello all'articolo 2, paragrafo 2, comma 1.1, dell'AAD nell'inchiesta riguardante l'Indonesia.


⁽¹⁾ GU C 476 del 20.12.2016, pag. 3. Avviso di apertura relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina e dell'Indonesia, a seguito delle raccomandazioni e delle decisioni adottate dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio nella controversia UE — misure antidumping sul biodiesel (DS473), 2016/C 476/04.

⁽²⁾ *Unione europea — Misure antidumping sul biodiesel originario dell'Indonesia*, DS480.




- (15) Dopo la divulgazione delle conclusioni, le parti interessate hanno presentato osservazioni che mettevano in dubbio l'analisi della Commissione, contestando tra l'altro l'applicabilità dell'interpretazione dell'organo di appello e l'autorità della Commissione di agire d'ufficio sulla scorta di tale interpretazione a norma del regolamento di abilitazione dell'OMC.
- (16) Dato che tale analisi richiede ulteriore tempo, la Commissione ha deciso di non portare a termine per il momento il riesame riguardante l'Indonesia, continuando invece la propria analisi alla luce delle osservazioni ricevute. Il riesame aperto a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di abilitazione dell'OMC è pertanto ancora in corso e rimane aperto per quanto concerne l'Indonesia. Tutte le parti interessate sono state informate di ciò con un documento riveduto di divulgazione del 31 luglio 2017 e hanno potuto presentare osservazioni.
- (17) Il governo dell'Indonesia ha affermato che la Commissione aveva violato principi generali della normativa dell'Unione europea divulgando in un primo tempo la propria intenzione di modificare il regolamento definitivo per quanto riguarda l'Indonesia e successivamente ritornando sulla propria intenzione al fine di continuare l'inchiesta riguardante l'Indonesia.
- (18) Il governo dell'Indonesia ha ritenuto in primo luogo che tale comportamento configuri un trattamento impari e discriminatorio dei produttori dell'Indonesia rispetto ai produttori esportatori dell'Argentina, in quanto la Commissione aveva asseritamente riconosciuto, come dichiarato nell'avviso di apertura, che le importazioni di biodiesel dall'Indonesia erano in una situazione analoga a quella delle importazioni dall'Argentina. Il prolungamento dell'inchiesta riguardante l'Indonesia sembra chiaramente mettere i produttori esportatori dell'Indonesia in svantaggio rispetto agli esportatori dell'Argentina.
- (19) In secondo luogo, poiché la Commissione ha aperto il riesame delle importazioni di biodiesel originario sia dell'Indonesia sia dell'Argentina, gli esportatori dell'Indonesia potevano ragionevolmente e legittimamente fare affidamento sul fatto che il riesame riguardante l'Indonesia terminasse nello stesso periodo di quello dell'Argentina. Tale aspettativa era stata rafforzata dal primo documento di divulgazione delle conclusioni, nel quale la Commissione proponeva di modificare il regolamento definitivo anche per quanto riguarda l'Indonesia. Di conseguenza, modificando la propria posizione con un documento riveduto di divulgazione delle conclusioni, la Commissione avrebbe asseritamente violato il principio del legittimo affidamento.
- (20) In terzo luogo il governo dell'Indonesia ha obiettato che la Commissione avrebbe violato il principio di buona fede escludendo le importazioni dall'Indonesia dal riesame in una fase avanzata del procedimento, pur avendole incluse nell'inchiesta durante il suo intero svolgimento.
- (21) Per prima cosa la Commissione ha ricordato che l'organo di conciliazione dell'OMC ha già emanato conclusioni definitive in merito alle misure dell'UE contro le importazioni di biodiesel dall'Argentina, mentre la controversia separata concernente le misure antidumping sul biodiesel dall'Indonesia è ancora aperta presso l'OMC. Queste ultime rientrano quindi nella definizione di «misura non contestata» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di abilitazione dell'OMC. Concorda con questa interpretazione, tra l'altro, anche l'uso del termine «relazione» all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di abilitazione dell'OMC per descrivere una misura contestata di cui l'organo di conciliazione dell'OMC si è occupato e sulla quale ha emesso una conclusione.
- (22) La Commissione ha inoltre ricordato che ai sensi della normativa dell'Unione europea i concetti di «parità di trattamento» e di «non discriminazione» vietano di trattare in modo diverso situazioni simili, o nello stesso modo situazioni differenti, senza che vi sia alcun obiettivo fondamento per la diversità di trattamento⁽¹⁾. Ai fini dell'attuazione delle relazioni dell'OMC, i produttori esportatori dell'Indonesia e dell'Argentina non si trovano obiettivamente nella stessa situazione: le attività di attuazione a seguito dell'inchiesta sul dumping pregiudizievole del prodotto in esame originario dell'Argentina sono avvenute a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di abilitazione dell'OMC e hanno fine con il presente regolamento, mentre le attività di attuazione a seguito dell'inchiesta sulle stesse pratiche per il prodotto originario dell'Indonesia sono avvenute a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di abilitazione dell'OMC e sono tuttora in corso. Una situazione di discriminazione può presentarsi solo se si verifica un diverso trattamento giuridico di operatori nella stessa situazione.
- (23) Poiché però il riesame dell'attuazione delle conclusioni dell'organo di conciliazione dell'OMC nei confronti di Argentina e Indonesia era stato avviato su basi giuridiche differenti, il fatto che il riesame dell'inchiesta sul dumping pregiudizievole dell'Argentina sia stato completato prima di quello sul dumping pregiudizievole dell'Indonesia non costituisce un trattamento diverso di situazioni analoghe. Ciò in quanto gli operatori si trovano in situazioni differenti.

(1) Cfr. ad esempio le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 29 aprile 2004 nella causa C-422/02 P *Europe Chemi-Con (Deutschland)/Consiglio*, ECLI:EU:C:2004:277, punto 36.



- (24) Contrariamente a quanto sostenuto dal governo dell'Indonesia non esiste quindi alcuna violazione del principio di «parità di trattamento» o di «non discriminazione» ai fini della normativa dell'Unione europea. In ogni caso, utilizzando espressioni che implicano una facoltà («può» e «qualora lo ritenga opportuno») nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di abilitazione dell'OMC, i legislatori dell'UE hanno conferito alla Commissione un notevole potere discrezionale per quanto riguarda l'eventuale attuazione di una raccomandazione dell'OMC relativa a una misura non contestata.
- (25) Come già osservato nel considerando 16 la Commissione, previa analisi delle osservazioni pervenute dopo la divulgazione delle conclusioni, ha ritenuto opportuno non chiudere l'inchiesta di riesame per quanto riguarda l'Indonesia per il momento, bensì continuare l'esame dell'eventuale applicabilità di tali conclusioni anche nei confronti dell'Indonesia alla luce delle osservazioni pervenute.
- (26) La Commissione non può inoltre accettare l'argomentazione che un documento di divulgazione delle conclusioni dia adito a un legittimo affidamento quanto alla conclusione definitiva di un'inchiesta. Lo scopo della divulgazione delle conclusioni è al contrario informare le parti interessate in merito alle conclusioni preliminari della Commissione per concedere loro l'opportunità di esercitare effettivamente il proprio diritto alla difesa. È quindi insito nella divulgazione delle conclusioni che la Commissione prenda in considerazione le argomentazioni e i fatti avanzati dalle parti interessate.
- (27) Per tale motivo la lettera di accompagnamento rivolta a tutte le parti interessate affermava esplicitamente che «il presente documento di divulgazione non pregiudica qualsiasi ulteriore decisione che potrà essere adottata dalla Commissione, ma qualora tale decisione si basi su fatti e considerazioni diverse queste ultime saranno portate a conoscenza della vostra società appena possibile». In questo caso particolare, tale esercizio ha indotto la Commissione a ritenere che sia necessario ulteriore tempo per l'analisi dell'applicabilità delle conclusioni dell'organo di conciliazione dell'OMC per quanto riguarda l'Indonesia. La decisione è di natura propedeutica e non pregiudica necessariamente le conclusioni definitive della Commissione. La stessa decisione è inoltre una manifestazione dell'ampio potere discrezionale della Commissione nello svolgimento del tipo di riesami, avviati a norma del regolamento di abilitazione dell'OMC, che ricadono nell'ambito della politica commerciale comune.
- (28) Una parte interessata non può quindi invocare un legittimo affidamento prima che la Commissione abbia concluso la procedura di riesame in corso, se la Commissione decide di agire avvalendosi dei poteri conferitile dai legislatori dell'Unione (¹). Anche tale argomentazione va pertanto respinta.
- (29) Da ultimo, non si può invocare alcuna violazione della buona fede in base al fatto che l'assunzione di una diversa posizione abbia avuto luogo dopo la divulgazione iniziale della posizione preliminare della Commissione, né il governo dell'Indonesia ha presentato prove in tal senso. La Commissione ha svolto coscienziosamente tutte le fasi dell'inchiesta di riesame nel pieno rispetto dei diritti procedurali di tutte le parti interessate.
- (30) La Commissione pertanto respinge l'addebito di aver violato principi fondamentali della normativa UE esercitando il proprio diritto discrezionale di non modificare, in questa fase dell'inchiesta, le misure antidumping per quanto riguarda l'Indonesia, nel pieno rispetto dei diritti procedurali di tutte le parti interessate.
- (31) Dopo il documento riveduto di divulgazione delle conclusioni, un produttore esportatore dell'Indonesia («Wilmar») ha contestato l'affermazione che la Commissione avesse bisogno di altro tempo per concludere il riesame nei confronti dell'Indonesia, date le conclusioni univoche delle relazioni dell'OMC. Esso ha sostenuto inoltre che si sarebbero dovute modificare le misure nei confronti dell'Indonesia. A suo parere la Commissione è in diritto, a norma del regolamento di abilitazione dell'OMC, di modificare una misura non contestata e la sua autorità di agire d'ufficio non può pertanto essere messa in dubbio. Da ultimo Wilmar ha sostenuto che se le conclusioni della Commissione nei confronti dell'Indonesia sono rinviate, dovrebbero esserlo anche le conclusioni nei confronti dell'Argentina. Esso ritiene che vi sono questioni giuridiche ancora aperte nel procedimento davanti all'OMC riguardante l'Indonesia che potrebbero divenire pertinenti e applicabili anche alle misure concernenti le importazioni di biodiesel dall'Argentina, soprattutto in relazione al margine di profitto.
- (32) La Commissione concorda con Wilmar che essa ha in via di principio il diritto di esprimere conclusioni in relazione ad una misura non contestata a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di abilitazione dell'OMC. La Commissione però, come spiegato nel considerando 16, esaminate le osservazioni ricevute, non ha ritenuto opportuno in questa fase concludere l'inchiesta di riesame per quanto riguarda l'Indonesia, esercitando legittimamente il proprio potere discrezionale previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di abilitazione dell'OMC.

(¹) Cfr. sentenza del 7 maggio 1991 nella causa C-69/89 *Nakajima All Precision/Consiglio*, ECLI:EU:C:1991:186, punto 120. Cfr. anche più recentemente le conclusioni dell'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona del 20 luglio 2017 nella causa C-256/16 *Deichmann*, ECLI:EU:C:2017:580, punto 49.




- (33) In riferimento invece all'asserzione di Wilmar che andrebbero rinviate anche le conclusioni concernenti l'Argentina, la Commissione ricorda che le relazioni dell'OMC hanno confermato la metodologia applicata nel regolamento definitivo per stabilire il margine di profitto. La questione dibattuta nella controversia in corso relativa all'Indonesia non era stata sollevata nella causa dell'Argentina. In ogni caso l'Unione e l'Argentina hanno concordato un lasso di tempo ragionevole per attuare le conclusioni delle relazioni, che va rispettato.


5.2. Determinazione del valore normale e calcolo dei margini di dumping

- (34) Questa sezione illustra le conclusioni riviste dell'inchiesta iniziale con riferimento alle raccomandazioni e alle decisioni delle relazioni secondo cui l'Unione avrebbe agito in contrasto con:
- l'articolo 2, paragrafo 2, comma 1.1, in quanto il costo di produzione del prodotto in esame non era stato calcolato sulla base dei documenti contabili tenuti dai produttori,
 - l'articolo 2, paragrafo 2, dell'AAD e l'articolo VI, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del GATT 1994, in quanto ai fini della costruzione del valore normale del biodiesel non era stato utilizzato il costo di produzione in Argentina,
 - l'articolo 9, paragrafo 3, dell'AAD e l'articolo VI, paragrafo 2, del GATT 1994, in quanto erano stati istituiti dazi antidumping superiori rispetto al margine di dumping che avrebbe dovuto essere stabilito a norma dell'articolo 2 dell'AAD e dell'articolo VI, paragrafo 1, del GATT 1994.
- (35) Come precisato al considerando 28 del regolamento definitivo, la Commissione ha ritenuto necessario costruire il valore normale del prodotto perché le vendite sul mercato interno non sono state considerate eseguite nel corso di normali operazioni commerciali. Questa risultanza non è stata confutata e rimane valida.
- (36) Nei considerando da 29 a 34 del regolamento definitivo, la Commissione ha appurato che la differenza tra le tasse all'esportazione imposte dall'Argentina sulla principale materia prima (olio e semi di soia in Argentina) e le tasse imposte sul prodotto finito (biodiesel) aveva fatto scendere i prezzi interni in Argentina, effetto di cui si doveva pertanto tener conto nella costruzione del valore normale.
- (37) Di conseguenza, nella costruzione del valore normale, la Commissione ha sostituito ai costi della principale materia prima iscritti nei documenti contabili dei produttori esportatori i prezzi di riferimento pubblicati dalle autorità competenti dei paesi interessati.
- (38) La Commissione ha inoltre basato le proprie conclusioni nell'inchiesta iniziale sull'interpretazione che l'articolo 2, paragrafo 2, comma 1.1, dell'AAD permette all'autorità incaricata dell'inchiesta di non utilizzare i documenti contabili dei produttori esportatori qualora constati che i) non sono conformi ai principi contabili generalmente accettati (GAAP) o ii) non diano una visione corretta dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame (considerando 42 del regolamento definitivo).
- (39) Sia il panel che l'organo di appello erano del parere che la determinazione della Commissione secondo cui i prezzi della soia sul mercato interno in Argentina erano inferiori ai prezzi internazionali a causa del sistema argentino di tasse all'esportazione non fosse, di per sé, un elemento sufficiente per concludere che i documenti contabili dei produttori non dessero una visione corretta dei costi della soia associati alla produzione e alla vendita del biodiesel, né per non considerare i relativi costi riportati in tali documenti nel calcolo del valore normale del biodiesel.
- (40) Alla luce delle relazioni, la Commissione ha ricalcolato il valore normale per i produttori esportatori in Argentina. La metodologia usata a tal fine era identica alla metodologia descritta ai considerando da 40 a 49 per l'Argentina del regolamento (UE) n. 490/2013 della Commissione ⁽¹⁾.
- (41) Per i motivi esposti nel considerando 45 del regolamento provvisorio, le vendite sul mercato interno non erano state considerate eseguite nel corso di normali operazioni commerciali e si era dovuto costruire il valore normale del prodotto simile in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, sommando cioè ai costi di produzione durante il periodo dell'inchiesta, adeguati, le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) sostenute e un congruo margine di profitto.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 490/2013 della Commissione, del 27 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia («il regolamento provvisorio») (GUL 141 del 28.5.2013, pag. 6).




- (42) Come precisato al considerando 46 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto che l'importo dei profitti non potesse essere calcolato in base ai dati disponibili delle società incluse nel campione in Argentina. Pertanto, il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale era stato determinato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, ossia in base al margine di profitto ragionevole che può realizzare un'industria giovane e innovativa di questo tipo a forte intensità di capitale operante in condizioni normali di concorrenza in un mercato libero e aperto, vale a dire il 15 % sul fatturato.
- (43) In varie osservazioni presentate nel corso del presente riesame l'EBB ha dichiarato che le relazioni non impediscono alla Commissione di adeguare i costi delle materie prime per calcolare il valore normale, purché ciò sia opportunamente giustificato. Esso ha affermato che, considerato il drastico impatto sul mercato dell'Unione del meccanismo delle tasse differenziate all'esportazione («DET») e le varie possibilità giuridiche contemplate da queste relazioni come base di tale adeguamento, le misure attivate nei confronti dell'Argentina dovrebbero essere mantenute al livello attuale, sia pur fornendo una diversa motivazione.
- (44) L'EBB ha fatto riferimento in particolare all'affermazione contenuta nella relazione dell'organo di appello, ove si afferma che la determinazione delle autorità dell'UE secondo cui i prezzi della soia sul mercato interno in Argentina erano inferiori ai prezzi internazionali a causa del sistema argentino di tasse all'esportazione non era, di per sé, un elemento sufficiente per concludere che i documenti contabili dei produttori non dessero una visione corretta dei costi della soia (paragrafo 6.55 della relazione dell'organo di appello), e ha sostenuto che le relazioni dell'OMC contemplavano la possibilità di non considerare i costi delle materie prime e di adeguare tali costi nell'eventualità in cui fossero giudicati inattendibili.
- (45) A detta dell'EBB, il sistema DET falsa il mercato delle materie prime nel senso che le normali condizioni di domanda e offerta non rappresentano più i fattori determinanti di una transazione, e di fatto genera un trasferimento di valore dai produttori di materie prime ai produttori di biodiesel che è privo di giustificazioni di mercato. Questa situazione, secondo l'EBB, sarebbe simile a un trattamento preferenziale e/o ad «altre pratiche» che potrebbero compromettere l'attendibilità dei costi nei documenti contabili di un produttore esportatore e che rappresentano motivi giustificati per non considerare tali costi, ancorché si tratti di spese effettivamente sostenute.
- (46) A sostegno dell'affermazione che il DET falsi il mercato delle materie prime, l'EBB fa valere, in particolare, un'analisi fornita dai suoi esperti oltre che uno studio, commissionato da questi, intitolato «Measuring the Distortion to Biodiesel Costs in Argentina Caused by Differential Export Taxes on Soybean Products» (*Misurare la distorsione dei costi del biodiesel in Argentina dovuta alle tasse differenziate all'esportazione sui prodotti a base di soia*, il cosiddetto «studio Heffley»), i quali dimostrerebbero entrambi che il sistema di tasse differenziate all'esportazione comprime in modo artificiale e sensibile i prezzi interni della materia prima in questione, che pertanto non sono attendibili.
- (47) Lo «studio Heffley» ha raccolto dati durante il periodo 2010-2016 in Argentina e negli Stati Uniti sul costo di produzione del biodiesel in tali due paesi, e contiene inoltre un'analisi di mercato specificamente dedicata al periodo dall'ottobre 2011 al settembre 2012. Esso ha rilevato che il costo di produzione del biodiesel a base di soia (SME) in Argentina era inferiore al costo di produzione dello stesso prodotto negli Stati Uniti. La differenza del 27 % è stata ritenuta dallo studio «interamente dovuta al DET».
- (48) In una seconda fase lo studio ha messo a confronto il prezzo all'esportazione dello SME originario dell'Argentina (senza specificare la destinazione) e il prezzo medio di mercato dello SME negli Stati Uniti. Il prezzo medio all'esportazione dell'Argentina, pari a 875 USD/MT, era inferiore al prezzo interno sul mercato USA pari a 1 198 USD/MT. Tale situazione avrebbe costituito un forte incentivo all'importazione di biodiesel dall'Argentina. La conclusione dello studio è che tale distorsione «scaturisce direttamente» dal DET.
- (49) L'EBB ha sottolineato inoltre che correggere tali distorsioni rientrerebbe chiaramente nella logica della procedura antidumping. Esso ha ribadito che tali distorsioni vadano corrette tramite opportuni adeguamenti dei costi, con particolare riguardo per i costi delle materie prime, che dovrebbero essere portati al livello delle spese che sarebbero state sostenute se non ci fossero state distorsioni. Così facendo, la Commissione ristabilirebbe i costi che effettivamente si osserverebbero nel mercato delle esportazioni per la produzione e la vendita del prodotto in questione in condizioni di mercato normali.
- (50) Vari produttori di biodiesel hanno contestato l'opinione dell'EBB secondo la quale la Commissione non dovrebbe considerare i costi delle materie prime contenuti nei documenti contabili per il fatto che il sistema DET avrebbe reso tali costi inattendibili. Essi hanno ribadito che il panel e l'organo di appello hanno espressamente respinto l'argomentazione che il DET può costituire, di per sé, un motivo per non considerare i costi contenuti nei documenti contabili e che, in ogni caso, un'autorità incaricata dell'inchiesta non può ignorare i costi ivi registrati se i documenti contabili riflettono accuratamente e fedelmente le spese effettivamente sostenute.



- (51) La Commissione ha riconosciuto che l'organo di appello non ha escluso, di per sé, la possibilità che un'autorità incaricata dell'inchiesta ignori, in talune circostanze specifiche, i costi registrati nei documenti contabili qualora dall'inchiesta emerga che i costi sono stati, per esempio, sovrastimati o sottostimati, o se un trattamento preferenziale o altre pratiche hanno compromesso l'attendibilità dei costi registrati (paragrafo 6.41 della relazione dell'organo di appello).
- (52) Tuttavia, l'organo di appello ha anche affermato che il sistema argentino di tasse all'esportazione non era, di per sé, un elemento sufficiente per concludere che i documenti contabili dei produttori non dessero una visione corretta dei costi delle materie prime associati alla produzione e alla vendita del biodiesel, né per non considerare i costi riportati in tali documenti nel costruire il valore normale del biodiesel (paragrafo 6.55 della relazione dell'organo di appello).
- (53) Le argomentazioni dell'EBB poggiano sul presupposto che il presunto effetto distorsivo del sistema DET renderebbe inattendibile il costo delle materie prime in questione, cosicché esso non dovrebbe essere considerato. L'EBB sostiene che i prezzi della soia sul mercato interno in Argentina erano inferiori ai prezzi sul mercato internazionale a causa del sistema argentino di tasse all'esportazione. Tuttavia, accettare questa argomentazione equivarrebbe ad ammettere, in contrasto con le conclusioni dell'organo di appello, che il sistema DET, di per sé, ha prodotto effetti tali da rendere necessario evitare di tener conto delle spese di fatto sostenute dalle società e riportate nei loro documenti contabili, e ciò per il mero fatto che tali prezzi erano inferiori ai prezzi sul mercato internazionale. A tale proposito, la Commissione rammenta altresì che l'inchiesta iniziale aveva confermato che i costi effettivamente sostenuti per le materie prime erano stati adeguatamente e fedelmente iscritti nei documenti contabili delle società.
- (54) La Commissione pertanto respinge l'affermazione dell'EBB, in quanto considerarla fondata sarebbe in contraddizione con le conclusioni esposte nelle relazioni.
- (55) Pertanto, per rendere le misure conformi alle relazioni e compatibili con gli accordi dell'OMC, la Commissione ha ritenuto necessario costruire il valore normale sulla base dei costi effettivamente sostenuti, così come riportati nei documenti contabili delle rispettive società.
- (56) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni, l'EBB ha reiterato che la decisione dell'OMC permetteva alla Commissione di ricorrere all'adeguamento dei costi nel caso di specie, sostenendo che la Commissione aveva male interpretato la decisione dell'OMC e l'argomentazione dell'EBB.
- (57) A parere di tale organizzazione la Commissione ha ignorato le affermazioni, contenute nelle relazioni, che i prezzi della soia sul mercato interno in Argentina erano inferiori ai prezzi sul mercato internazionale a causa del sistema argentino di tasse all'esportazione. L'EBB ha affermato che la decisione non sosteneva, a differenza di quanto affermato dalla Commissione, che gli effetti distorsivi del DET non fossero di per sé una motivazione sufficiente per procedere a un adeguamento.
- (58) L'EBB ha inoltre ribadito e sottolineato che l'inattendibilità dei prezzi sul mercato interno a causa del DET costituiva una motivazione sufficiente per concludere che i documenti contabili dei produttori non dessero una visione corretta dei costi della soia in relazione alla produzione e alla vendita di biodiesel. L'inattendibilità dei prezzi interni permetteva di non prendere in considerazione i costi iscritti nei documenti contabili e l'EBB aveva fornito alla Commissione tutte le informazioni necessarie per procedere all'adeguamento dei costi.
- (59) L'EBB ha sottolineato che, a quanto dichiarato dal panel e dall'organo di appello, le autorità incaricate dell'inchiesta potevano a propria discrezione esaminare l'attendibilità dei costi iscritti nei documenti contabili dei produttori esportatori, e in particolare se tutti i costi sostenuti fossero stati registrati, verificare se i costi sostenuti fossero stati iscritti a valore superiore o inferiore a quello effettivo, e se transazioni di tipo preferenziale o altre pratiche avessero compromesso l'attendibilità dei costi registrati. Secondo l'organizzazione l'effetto del DET era simile all'esistenza di transazioni preferenziali e/o equivaleva ad altre pratiche tali da compromettere «l'attendibilità dei costi registrati»⁽¹⁾.
- (60) La Commissione ha nuovamente valutato tale asserzione alla luce anche dell'audizione presso il consigliere auditore del 20 luglio 2017; essa ha indicato nei considerando da 51 a 55 che i costi effettivi sostenuti per le materie prime erano stati registrati correttamente e fedelmente nei documenti contabili delle società argentine e che l'adeguamento dei costi operato in precedenza era risultato incompatibile con gli obblighi assunti dall'UE nell'OMC.

(1) Relazione del panel, UE — Biodiesel, par. 7.242, nota 400; relazione dell'organo di appello, UE — Biodiesel, par. 6.41.



- (61) La Commissione non ha condiviso l'interpretazione data dall'EBB alle conclusioni del panel e dell'organo di appello. Ad esempio, la nota 400 della relazione del panel ha una formulazione più sfumata di quanto suggeriscano le osservazioni dell'EBB. Secondo il panel, l'esame delle registrazioni che discende dall'espressione «dare una visione corretta» dell'articolo 2, paragrafo 2, comma 1.1, non include un esame della «correttezza» dei costi registrati, se i costi effettivi iscritti nei documenti contabili del produttore o dell'esportatore risultano per altri versi accurati e fedeli entro limiti ragionevoli.
- (62) Invece l'EBB, sostenendo che l'effetto del sistema DET fosse equivalente a transazioni preferenziali e/o altre pratiche, ribadiva precisamente la necessità di verificare la correttezza dei costi registrati.
- (63) Inoltre gli effetti del sistema DET i) non erano simili a transazioni preferenziali, ii) né erano equivalenti ad altre pratiche tali da compromettere l'attendibilità dei costi nei documenti contabili di un produttore esportatore. Quale che sia la portata esatta di tali concetti, il panel e l'organo di appello hanno respinto esplicitamente l'argomentazione di base della Commissione, vale a dire che la distorsione dei prezzi causata dal sistema argentino di tasse all'esportazione (DET) costituisca da sola una motivazione sufficiente per non accettare i costi iscritti nei documenti contabili di un produttore esportatore ⁽¹⁾.
- (64) Dopo il documento riveduto di divulgazione delle conclusioni, l'EBB ha ribadito il proprio convincimento che la Commissione avesse mal interpretato l'affermazione dell'organo di appello nel paragrafo 6.55 della relazione e avesse trascurato la possibilità, concessa dal paragrafo 6.41 della stessa relazione, di esaminare l'attendibilità dei costi delle materie prime registrati e di ignorarli se ritenuti non attendibili, fornendo alcune argomentazioni supplementari al riguardo.
- (65) Per quanto riguarda la prima asserzione, secondo l'EBB l'affermazione dell'organo di appello nel paragrafo 6.55 che «...la determinazione delle autorità della Commissione che i prezzi della soia sul mercato interno in Argentina fossero inferiori ai prezzi internazionali a causa del sistema argentino di tasse all'esportazione non era, di per sé, un elemento sufficiente per concludere che i documenti contabili dei produttori non dessero una visione corretta dei costi della soia associati alla produzione e alla vendita del biodiesel, né per non considerare i relativi costi riportati in tali documenti nel calcolo del valore normale del biodiesel» non costituisce una valutazione giuridica effettuata dall'organo di appello, come affermato dalla Commissione, bensì una pura e semplice citazione della conclusione della Commissione stessa esposta nel regolamento definitivo. L'EBB ha inoltre affermato che la formulazione «non era, di per sé, un elemento sufficiente» implica che il sistema argentino di tasse all'esportazione avrebbe potuto costituire un elemento sufficiente per non considerare i costi, ma che la Commissione ha omesso di svolgere la necessaria analisi. Da ultimo, l'interpretazione data dalla Commissione al paragrafo 6.55 non ha preso in considerazione il fatto che l'organo di appello aveva ritenuto necessario esaminare anche la successiva questione del parametro di riferimento. Ciò non sarebbe stato necessario se l'organo di appello avesse escluso categoricamente che il sistema argentino di tasse all'esportazione potesse giustificare l'adeguamento dei costi.
- (66) La Commissione non ha accolto l'interpretazione suggerita dall'EBB.
- (67) In primo luogo quanto affermato dall'organo di appello nel paragrafo 6.55 non è una pura e semplice citazione delle conclusioni della Commissione stessa. Esso è al contrario parte integrante dell'interpretazione data dall'organo di appello, nel paragrafo 6.56, all'articolo 2, paragrafo 2, comma 1.1, dell'AAD. L'organo di appello ha esplicitamente condiviso il parere del panel che tale disposizione non costituiva un elemento sufficiente a sostegno della conclusione della Commissione di ignorare i costi registrati dei produttori di biodiesel dell'Argentina in quanto i prezzi della soia sul mercato nazionale argentino erano inferiori a quelli internazionali a causa del sistema argentino di tasse all'esportazione. L'organo di appello ha ripetuto questa risultanza normativa alla lettera nel paragrafo successivo 6.56 recante il titolo «conclusioni».
- (68) In secondo luogo, la formulazione «non era, di per sé, un elemento sufficiente» implica, a parere della Commissione, che la semplice esistenza del sistema di tasse all'esportazione non era un elemento sufficiente a giustificare l'adeguamento dei costi così come effettuato nell'inchiesta iniziale. Se invece, come sostenuto dall'EBB, il motivo principale per cui l'organo di appello aveva ritenuto le misure dell'UE incompatibili con l'OMC fosse stato un difetto di motivazione della Commissione nel regolamento iniziale, ciò sarebbe stato indicato esplicitamente, mentre nulla è stato dichiarato in tal senso dall'organo di appello e dal panel. La formulazione «di per sé» è stata invece probabilmente adottata per esplicitare che il funzionamento del sistema di tasse all'esportazione in Argentina non può «in quanto tale» giustificare un adeguamento dei costi a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, comma 1.1, dell'AAD, per quanto ben argomentati o documentati siano i relativi effetti distorsivi.


(1) Relazione dell'organo di appello, UE — Biodiesel, par. da 6.54 a 6.55, relazione del panel, UE — Biodiesel, par. da 7.248 a 7.249.



- (69) In terzo luogo la Commissione è in disaccordo con la conclusione dell'EBB secondo cui il fatto che l'organo di appello abbia trattato la questione dei parametri di riferimento nei paragrafi da 6.58 a 6.83 indicherebbe che il sistema argentino di tasse all'esportazione avrebbe potuto effettivamente costituire un elemento sufficiente per non tenere conto dei costi registrati delle materie prime. Come si può dedurre dal titolo che precede il paragrafo 6.58, l'organo di appello ha trattato in tale punto una diversa obiezione dell'Argentina basata sull'articolo 2, paragrafo 2, dell'AAD.
- (70) La Commissione ha quindi esaminato la seconda obiezione dell'EBB, vale a dire che il paragrafo 6.41 della relazione dell'organo di appello suggerirebbe chiaramente che i costi registrati nei documenti contabili di una società possono non essere tenuti presenti se sono basati su pratiche che ne compromettono l'attendibilità. L'EBB ha anche sottolineato il fatto che, mentre il panel aveva riportato tale considerazione solo in una nota a piè di pagina, l'organo di appello aveva ritenuto necessario presentarla nel corpo della relazione. Ciò indicherebbe a parere dell'EBB che l'organo di appello intendeva evitare un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'articolo 2, paragrafo 2, comma 1.1, dell'AAD e manifestare chiaramente che un adeguamento dei costi rimane possibile nel contesto dato.
- (71) Nel paragrafo 6.41 l'organo di appello ha trattato l'argomentazione avanzata dall'UE secondo cui la relazione del panel sembra suggerire che un'autorità incaricata dell'inchiesta debba accettare tutti i costi registrati nei documenti contabili di una società purché essi riflettano accuratamente i costi sostenuti a prescindere da quanto tali costi sembrino irragionevoli se confrontati con un elemento analogo o con un parametro di riferimento compatibile con normali condizioni di mercato. L'organo di appello ha rigettato tale interpretazione e ha ricordato che il panel ha in effetti ammesso che l'autorità incaricata dell'inchiesta può esaminare l'attendibilità e l'accuratezza di quanto registrato nei documenti contabili dei produttori. L'autorità incaricata dell'inchiesta può di conseguenza accertare se tutti i costi sostenuti sono stati registrati, se i costi sostenuti sono stati iscritti a valore superiore o inferiore a quello effettivo, e se transazioni di tipo preferenziale o altre pratiche hanno compromesso l'attendibilità dei costi registrati.
- (72) La Commissione concorda con l'EBB nel ritenere che l'organo di appello ha confermato la decisione del panel secondo cui i costi registrati possono essere ignorati se l'autorità incaricata dell'inchiesta ha riscontrato transazioni di tipo preferenziale o altre pratiche che ne hanno compromesso l'attendibilità. Essa ritiene inoltre normale che l'organo di appello abbia trattato un'obiezione nel corpo della decisione invece che in una nota a piè di pagina come fatto dal panel. Tuttavia né il panel né l'organo di appello hanno espresso nelle decisioni, né suggerito, che il sistema argentino di tasse all'esportazione possa ricadere nella fattispecie di eccezione di una pratica che compromette l'attendibilità. Se il panel o l'organo di appello avessero ritenuto il sistema argentino di tasse all'esportazione qualificabile come pratica che compromette l'attendibilità, essi avrebbero indicato tale questione con chiarezza e non avrebbero giudicato le misure dell'UE non compatibili con gli accordi dell'OMC.
- (73) La Commissione ribadisce pertanto la propria interpretazione delle relazioni, vale a dire che nel costruire il valore normale del biodiesel in Argentina l'UE non poteva, invocando distorsioni dovute alla pura e semplice esistenza del sistema argentino di tasse all'esportazione, non tenere conto dei costi sostenuti e registrati accuratamente.
- (74) In ogni caso la Commissione ha poi esaminato le argomentazioni avanzate dall'EBB — e avanzate dopo la divulgazione delle conclusioni anche da FEDIOL, un fornitore dell'industria del biodiesel dell'Unione — nel senso che la Commissione dovrebbe esaminare prove alternative a sostegno dell'adeguamento dei costi per controbattere gli effetti distorsivi del DET sul costo di produzione del biodiesel in Argentina. È stato osservato al riguardo che la ricerca di prove alternative a sostegno dell'adeguamento dei costi per controbattere gli effetti distorsivi del DET non era l'obiettivo della presente inchiesta di riesame.

In ogni caso, la Commissione ha osservato che gli elementi contenuti nello studio Heffley non possono essere considerati una base sufficientemente solida per procedere ad un nuovo adeguamento dei costi per i motivi seguenti.

- (75) In primo luogo il PI ha compreso il periodo da luglio 2011 a giugno 2012, laddove l'analisi specifica dello studio Heffley riguarda il periodo da ottobre 2011 a settembre 2012. Si verifica quindi una coincidenza solo parziale dei periodi presi in esame, per cui si pone il dubbio se le risultanze dello studio possano essere adottate senza ulteriori modifiche nell'inchiesta sottostante. La Commissione non ha potuto, in mancanza di informazioni per il periodo da luglio 2011 a settembre 2011, rimediare a tale differenza temporale.
- (76) In secondo luogo lo studio ha valutato il costo di produzione negli Stati Uniti a partire dal prezzo della soia sul mercato statunitense. Tale metodo economico si basa su ipotesi e non fornisce però informazioni attendibili sul costo di produzione effettivo del biodiesel negli Stati Uniti. Anche qualora si possa fare affidamento su mere ipotesi, mancano prove a sostegno dell'idea che il costo di produzione del biodiesel a partire da olio di soia greggio debba essere identico negli USA e in Argentina. In terzo luogo l'uso di un prezzo «medio» all'esportazione




dall'Argentina trascura il fatto che il prezzo di esportazione nell'Unione avrebbe potuto essere in realtà superiore alla media. Infatti durante il PI dell'inchiesta iniziale il prezzo all'esportazione del biodiesel argentino nell'UE era stato pari a 967 EUR/MT, equivalenti a 1 294 USD/MT applicando il tasso di cambio dell'epoca, indicato nel dossier. Lo studio ha però utilizzato per tale periodo un prezzo medio all'esportazione di 1 071 USD/MT. Ciò dimostra che il presunto beneficio causato dal DET non poteva derivare direttamente dai prezzi di esportazione nell'Unione.

- (77) In quarto luogo lo studio ipotizza semplicemente, senza prove concrete a sostegno, che il (basso) costo di produzione sul mercato interno dell'Argentina durante il periodo in esame fosse dovuto esclusivamente al DET. Lo studio non prende infatti in considerazione altri fattori di vantaggio comparativo che avrebbero potuto rendere la produzione di biodiesel in Argentina più economica che negli Stati Uniti.
- (78) La Commissione conclude pertanto che non ha potuto sostituire con precisione i costi iscritti nei documenti contabili dei produttori argentini di biodiesel applicando il parametro di riferimento suggerito nello studio Heffley.
- (79) Dopo il documento riveduto di divulgazione delle conclusioni l'EBB ha chiarito che lo scopo dello studio era unicamente dimostrare che la Commissione poteva, a titolo di esempio, valutare e quantificare la misura della distorsione (inattendibilità) causata dal sistema argentino di tasse all'esportazione; esso non era inteso a sostituire o fare le veci di un'analisi svolta dalla Commissione sulla scorta dei propri dati verificati, raccolti nel corso dell'inchiesta iniziale.
- (80) L'EBB ha inoltre presentato una versione riveduta dello studio, con dati di riferimento che corrispondono pienamente al periodo dell'inchiesta iniziale e che mostrano un risultato molto simile, ovvero una distorsione dei prezzi della soia sul mercato nazionale nella misura circa del 27 %. L'EBB ha inoltre contestato l'affermazione della Commissione che lo studio si fosse basato sui costi di produzione negli Stati Uniti; al contrario, lo studio si era basato su un costo stimato della produzione di biodiesel in Argentina. Inoltre la critica dello studio avanzata dalla Commissione per aver utilizzato un prezzo medio all'esportazione è fuori luogo, in quanto il prezzo sarebbe di per sé irrilevante per calcolare la distorsione dei costi di produzione del biodiesel in Argentina causata dal sistema di tasse all'esportazione. Da ultimo l'EBB sostiene che nessun asserito vantaggio comparativo può spiegare una differenza di prezzo di circa il 30 % e che, in assenza di prove del contrario, l'unica spiegazione ragionevole di tale differenza è il sistema di tasse all'esportazione dell'Argentina.
- (81) La Commissione ha esaminato le spiegazioni e i chiarimenti presentati dall'EBB. Essa ha accettato il fatto che la versione riveduta dello studio indicava una distorsione dei prezzi della soia sul mercato nazionale pari a circa il 27 % durante il periodo dell'inchiesta. Non ha però giudicato convincenti gli altri tre punti.
- (82) Come riconosciuto anche dall'EBB il costo stimato della trasformazione per un produttore in Argentina era basato su tre analisi: una basata sulle medie di sei anni di costi e prezzi per gli Stati Uniti e l'Argentina; una basata sugli stessi dati, per un anno, per gli Stati Uniti e l'Argentina; e una basata su un anno di dati per l'Argentina, con il prezzo di esportazione dell'Argentina usato come sostituto del prezzo sul mercato mondiale. È evidente che la situazione degli Stati Uniti costituisce un parametro esterno al paese in esame, adottato per calcolare quale sarebbe stato il costo in Argentina in assenza delle distorsioni dovute alla tassa all'esportazione.
- (83) Non vi erano inoltre buoni motivi per ignorare i prezzi di esportazione dall'Argentina in Europa al momento di determinare quale vantaggio avrebbe avuto un produttore di biodiesel in Argentina a causa del DET.
- (84) La Commissione peraltro non ha mai contestato che il DET riducesse artificialmente i costi dei fattori produttivi dei produttori di biodiesel in Argentina, ma ha semplicemente rigettato l'argomentazione che il DET fosse l'unica causa di un vantaggio addirittura pari al 30 %.

5.3. Margini di dumping ricalcolati

- (85) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni, alcuni produttori esportatori dell'Argentina hanno espresso osservazioni riguardanti specifiche società in merito a supposti errori nel calcolo del dumping. Ove opportuno la Commissione ha corretto tali errori e ha riveduto di conseguenza i margini di dumping e le aliquote del dazio.



- (86) Le aliquote del dazio riviste per tutti gli esportatori dell'Argentina alla luce delle conclusioni e della raccomandazione contenute nelle relazioni dell'OMC, espresse in percentuale sul prezzo CIF alla frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti:


Paese	Società	Margine di dumping
Argentina	Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina S. A., Buenos Aires	8,1 %
	Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires	4,5 %
	Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires; Oleaginoso Moreno Hermanos S. A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda	6,6 %
	Altre società che hanno collaborato	6,5 %
	Tutte le altre società	8,1 %

6. NUOVE CONCLUSIONI RELATIVE AL PREGIUDIZIO BASATE SULLE RELAZIONI

- (87) Dalle relazioni è emerso, tra l'altro, che l'UE ha agito in contrasto con l'articolo 3, paragrafi 1 e 4, dell'AAD nell'esaminare l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria nazionale, nella misura in cui detto esame riguardava la capacità di produzione e l'utilizzazione degli impianti. Le relazioni, tuttavia, non hanno inficiato la conclusione che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame.
- (88) Il panel ha appurato che le autorità dell'UE hanno agito in contrasto con l'articolo 3, paragrafi 1 e 4 dell'AAD accettando i dati rivisti trasmessi dall'industria nazionale dell'UE in una fase avanzata dell'inchiesta, senza verificarne l'accuratezza e attendibilità (paragrafo 7.395 della relazione del panel). I dati rivisti riguardavano la «capacità inutilizzata». Al tempo stesso, il panel ha affermato che, nella conclusione delle autorità dell'UE nel regolamento definitivo concernente la sovraccapacità come «altro fattore» responsabile del pregiudizio, i dati rivisti non hanno avuto un ruolo significativo (come confermato nel paragrafo 6.174 della relazione dell'organo di appello).
- (89) Alcuni produttori esportatori e CARBIO, l'associazione argentina degli esportatori di biodiesel, hanno asserito che la nozione di «capacità inutilizzata» così come spiegata nel regolamento definitivo è perlopiù priva di senso per questo settore. La capacità o esisteva o non esisteva.
- (90) Per l'importatore Gunvor e CARBIO, la causa del pregiudizio subito dall'industria nazionale va ricercata nella sovraccapacità strutturale dell'industria dovuta a incrementi immotivati della capacità di produzione nonostante lo scarso tasso di utilizzo degli impianti, e non già nel tasso di utilizzo degli impianti in sé.
- (91) CARBIO e i produttori esportatori argentini e indonesiani hanno inoltre dichiarato che la Commissione era tenuta a riesaminare la capacità di produzione e il tasso di utilizzo degli impianti sulla base di «prove certe». L'esame dovrebbe consistere in una «analisi obiettiva» di tali fattori.
- (92) La Commissione affronta questa problematica nei paragrafi da 6.1. a 6.4.


6.1. Risposta al questionario e verifica

- (93) La Commissione ha inviato all'EBB un questionario per chiedere chiarimenti in merito ai seguenti aspetti: i) quale metodologia è stata utilizzata per calcolare la capacità di produzione e il tasso di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione nel periodo in esame e ii) per quale motivo, nel corso dell'inchiesta iniziale, questi dati sono stati rivisti e sulla base di quali criteri sono stati generati i nuovi dati.
- (94) La Commissione ha altresì chiesto all'EBB di spiegare la sua definizione di «capacità inutilizzata», di spiegare le ragioni per cui è stato necessario escluderla dalla capacità di produzione complessiva dell'industria dell'Unione nel periodo in esame e in che modo la capacità inutilizzata è stata calcolata per i soggetti non membri dell'EBB.



- (95) La Commissione ha ricevuto la risposta al questionario e, dopo averla analizzata, ha effettuato una visita di verifica presso la sede dell'EBB in data 26 aprile 2017. Su richiesta della Commissione, l'EBB aveva preparato per la visita di verifica tutti i documenti giustificativi e i fogli di lavoro usati per rispondere al questionario, in particolare i materiali che mettevano in relazione le informazioni fornite con i documenti gestionali e quelli contabili per la verifica sul posto da parte della Commissione.
- (96) La Commissione ha esaminato i documenti giustificativi, ha svolto controlli incrociati tra i dati trasmessi per il periodo in esame e le rispettive fonti ed è riuscita a riconciliare le informazioni presentate nei documenti gestionali e in quelli contabili con i dati rivisti forniti nell'inchiesta iniziale e concernenti la capacità di produzione e l'utilizzo degli impianti, riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la fine del periodo dell'inchiesta. I documenti non possono essere divulgati poiché contengono dati riservati riguardanti società specifiche.
- (97) Gunvor e CARBIO hanno presentato osservazioni asserendo che il questionario inviato dalla Commissione all'EBB non era sufficiente a soddisfare i requisiti imposti dall'articolo 3, paragrafi 1 e 4, dell'AAD. L'EBB avrebbe dovuto spiegare in che modo i dati rivisti erano suffragati da fonti pubbliche e la Commissione non avrebbe dovuto semplicemente accettare le informazioni fornite dall'EBB.
- (98) Inoltre, Gunvor e CARBIO hanno affermato che le risposte dell'EBB al questionario erano state significativamente oscurate e, di conseguenza, le parti interessate non riuscivano a capire in che modo i dati erano stati raccolti e valutati e come erano stati verificati alla luce di altre fonti, e pertanto non erano in grado di stabilire se si dovesse dar credito alle informazioni pertinenti fornite dall'EBB.
- (99) Entrambe le parti hanno trasmesso dati raccolti da Eurostat e riferiti alla produzione, alla capacità e al consumo di biodiesel nell'UE, e hanno notato la somiglianza tra questi dati e quelli pubblicati nel regolamento provvisorio, che erano stati raccolti e trasmessi alla Commissione dall'EBB. A loro dire, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i dati di Eurostat anziché i dati dell'EBB aggiustati per tener conto della capacità inutilizzata.
- (100) Essi hanno altresì affermato che la definizione di capacità inutilizzata fornita dall'EBB era troppo vaga e che il suggerimento di ridurre la capacità di produzione escludendo la «capacità inutilizzata» era stato formulato soltanto dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, una volta acclarato che le cifre riportate nel regolamento provvisorio avrebbero reso più difficile stabilire validamente un nesso di causalità tra le importazioni in presunto regime di dumping e il presunto pregiudizio subito dall'industria dell'UE.
- (101) La Commissione ha respinto tali obiezioni come specificato nei paragrafi da 6.2. a 6.4. Essa ha valutato attentamente la risposta al questionario e verificato successivamente i dati in una visita di verifica presso la sede dell'EBB, accertando l'accuratezza e l'attendibilità dei dati presentati e stabilendo che non vi era necessità di modificare le cifre riviste usate per il regolamento definitivo (cfr. anche i considerando da 53 a 58).
- (102) La Commissione osserva altresì che i dati raccolti dall'EBB sono in linea con i dati di Eurostat, che pertanto rappresentano una fonte indipendente a conferma dell'accuratezza e dell'attendibilità dei dati dell'EBB. Tuttavia, poiché i dati di Eurostat sono stati pubblicati soltanto nel 2014, non sarebbe stato possibile usarli nell'inchiesta iniziale.
- (103) Pertanto, i dati rivisti utilizzati nel regolamento definitivo (considerando 131) (cfr. la tabella seguente) erano corretti e sono stati confermati dopo la visita di verifica.

	2009	2010	2011	PI
Capacità di produzione (in tonnellate)	18 856 000	18 583 000	16 017 000	16 329 500
<i>Indice: 2009 = 100</i>	100	99	85	87
Volume di produzione (in tonnellate)	8 729 493	9 367 183	8 536 884	9 052 871
<i>Indice: 2009 = 100</i>	100	107	98	104
Utilizzo degli impianti	46 %	50 %	53 %	55 %
<i>Indice: 2009 = 100</i>	100	109	115	120



6.2. Produzione totale dell'Unione europea: chiarimenti relativi alla procedura di raccolta da parte dell'EBB dei dati riferiti alla produzione

- (104) Nel marzo 2013, prima della pubblicazione delle misure provvisorie, l'EBB ha trasmesso alla Commissione i dati concernenti la produzione dell'industria dell'Unione, riferiti sia ai membri dell'EBB sia ai non membri.
- (105) I dati relativi alla produzione sono stati forniti per società, indipendentemente dal fatto che si trattasse o meno di membri dell'EBB. Questo approccio dal basso ha permesso di disporre di dati sufficienti a fornire un quadro accurato della produzione dell'UE.
- (106) I membri dell'EBB trasmettono a quest'ultima i dati relativi alla produzione con cadenza trimestrale, tramite un modulo inviato dall'EBB; i dati sono quindi confrontati e verificati con le fonti delle informazioni di mercato. L'EBB attribuisce particolare importanza ai dati relativi alla produzione, poiché essi sono usati per calcolare il contributo finanziario dei membri dell'EBB all'associazione.
- (107) I dati relativi alla produzione provenienti dalle società non appartenenti all'EBB sono raccolti tramite contatti diretti. Essi sono successivamente sottoposti a controlli incrociati con altre fonti di informazioni di mercato tra cui associazioni nazionali, altri produttori e pubblicazioni specialistiche.
- (108) I dati forniti dall'EBB rappresentano pertanto le migliori informazioni disponibili sulla produzione di biodiesel in tutta l'Unione, anche ad opera delle società non appartenenti all'EBB, grazie alla qualità uniforme della comunicazione da parte dell'EBB della produzione effettiva di ciascuna società produttrice di biodiesel dell'UE.
- (109) L'EBB ha utilizzato queste informazioni per calcolare la produzione totale dell'Unione su cui si basano le sue dichiarazioni.

6.3. Capacità di produzione totale dell'UE: chiarimenti relativi alla procedura di raccolta da parte dell'EBB dei dati riferiti alla capacità di produzione

- (110) Nel marzo 2013, prima della pubblicazione delle misure provvisorie, l'EBB ha trasmesso alla Commissione i dati concernenti la capacità di produzione dell'industria dell'Unione, riferiti sia ai membri dell'EBB sia ai non membri.
- (111) Analogamente a quanto specificato in merito ai dati relativi alla produzione, queste informazioni sono state fornite a livello di singola società, comprese le società non appartenenti all'EBB.
- (112) I membri dell'EBB trasmettono a quest'ultima i dati relativi alla capacità di produzione due volte all'anno, tramite un modulo inviato dall'EBB; i dati sono quindi confrontati e verificati con le fonti delle informazioni di mercato. Per garantire l'uniformità dei dati l'EBB chiede ai suoi membri di fornire informazioni relative alla capacità riferite a 330 giorni lavorativi l'anno, per impianto, in modo da tener conto delle giornate di inattività degli impianti dovuta agli inevitabili interventi di manutenzione.
- (113) I dati relativi alla capacità di produzione provenienti dalle società non appartenenti all'EBB sono raccolti tramite contatti diretti e sono sottoposti a verifiche incrociate, come i dati relativi alla produzione.
- (114) Poiché l'EBB chiede soltanto un'«istantanea» della capacità di produzione della società in una determinata giornata e non tutte le società hanno la stessa nozione di capacità, i dati relativi alla capacità di produzione forniti dall'EBB devono essere considerati meno accurati rispetto ai dati relativi alla produzione.
- (115) Nonostante ciò, i dati forniti dall'EBB rappresentano le migliori informazioni disponibili sulla capacità di produzione in tutta l'Unione, anche ad opera delle società non appartenenti all'EBB, grazie alla qualità uniforme della comunicazione da parte dell'EBB della capacità di produzione effettiva di ciascuna società produttrice di biodiesel dell'UE.

6.4. Chiarimenti sull'individuazione da parte dell'EBB della «capacità inutilizzata»

- (116) All'indomani della pubblicazione del regolamento provvisorio, e come descritto nel regolamento definitivo, è stato presto evidente che i dati pubblicati relativi alla capacità di produzione non rappresentavano accuratamente la situazione reale dell'industria dell'Unione. La Commissione ha quindi chiesto all'EBB di chiarire i dati relativi alla capacità di produzione.
- (117) L'EBB ha fornito alla Commissione informazioni aggiornate, anche per le società non appartenenti all'EBB; tali informazioni individuavano una capacità di produzione non disponibile cosiddetta «fuori servizio», o «capacità inutilizzata», che inizialmente era stata accorpata ai dati relativi alla capacità di produzione totale dell'UE.




- (118) La capacità inutilizzata è determinata dall'EBB nell'ambito del calcolo della produzione e della capacità di produzione a partire dai dati trasmessi dalle singole società. Data la natura del processo di raccolta dei dati descritto sopra, è stato necessario riesaminare i dati forniti dalle società non appartenenti all'EBB per garantire che le informazioni relative alla capacità di produzione rispecchiassero in maniera il più possibile accurata la realtà dell'industria dell'UE.
- (119) I dati messi a disposizione dall'EBB nell'intervallo di tempo compreso tra la pubblicazione del regolamento provvisorio e quello definitivo rappresentavano le migliori informazioni disponibili sulla capacità di produzione in tutta l'Unione, anche per le società non appartenenti all'EBB, grazie alla qualità uniforme della comunicazione da parte dell'EBB della capacità di produzione effettiva di ciascuna società produttrice di biodiesel dell'UE.

6.5. Osservazioni dopo la divulgazione delle conclusioni

- (120) Dopo la divulgazione delle conclusioni della Commissione sul pregiudizio diverse parti interessate hanno presentato osservazioni al riguardo.
- (121) CARBIO, l'associazione argentina degli esportatori di biodiesel, ha ribadito il proprio parere, espresso durante l'inchiesta di riesame, che nell'analisi attuale del pregiudizio e del nesso causale andrebbero impiegati i dati attuali di Eurostat sulla produzione e sulla capacità produttiva di biodiesel invece dei dati impiegati nell'inchiesta iniziale.
- (122) La Commissione ha respinto tale obiezione. I dati di Eurostat sono risultati identici ai dati originali forniti dall'EBB. Quest'ultima organizzazione ha però successivamente corretto i dati per rispecchiare più precisamente la capacità inutilizzata durante l'inchiesta iniziale. Come riferito nella sezione 6.4 la Commissione ha verificato tali aggiornamenti durante l'inchiesta di riesame in corso. Di conseguenza i dati iniziali di Eurostat non forniscono il quadro più accurato della produzione di biodiesel, quadro che nel presente caso è stato specificamente verificato e adottato dalla Commissione.
- (123) CARBIO ha inoltre dichiarato che la Commissione dovrebbe definire meglio la «capacità inutilizzata». La Commissione ha ribadito di aver definito la capacità inutilizzata nei considerando 131 e 132 del regolamento definitivo. Poiché la relazione dell'OMC non ha contestato il concetto di «capacità inutilizzata» della Commissione non vi era motivo di modificarlo per il presente riesame.

7. DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI

- (124) Tutte le parti sono state informate delle conclusioni della Commissione ed è stato fissato un termine entro il quale esse avrebbero potuto presentare osservazioni.
- (125) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni, il produttore esportatore Molinos de la Plata ha informato la Commissione di aver effettuato esportazioni nell'Unione sotto il nome di «Molinos Agro S.A.» anziché «Molinos Río de la Plata S.A.» e ha addotto le relative prove.
- (126) La Commissione ha esaminato le prove presentate e concluso che il cambiamento di denominazione era sufficientemente provato, accettando quindi l'osservazione.
- (127) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni, all'esportatore indonesiano che ha collaborato Wilmar è stata concessa un'audizione. La società ha avanzato obiezioni specifiche alla sua posizione in merito al calcolo del dumping e del pregiudizio e ha chiesto in particolare la riduzione del margine di profitto.
- (128) La Commissione ha respinto tali asserzioni in quanto esse non riguardavano l'attuazione delle relazioni dell'OMC in Argentina. Oltre a ciò la maggior parte delle asserzioni suddette è attualmente al vaglio dell'OMC nell'ambito della controversia aperta dall'Indonesia.
- (129) Dopo il documento riveduto di divulgazione delle conclusioni, Wilmar ha ribadito che la richiesta di revisione del margine di profitto in sede di costruzione del valore normale non è al vaglio dell'OMC ma costituisce una questione autonoma e che tale richiesta si fonda unicamente sulle disposizioni del regolamento antidumping di base, e dovrebbe quindi essere trattata nell'ambito del presente riesame. Wilmar ha inoltre sostenuto che mantenere le misure non è nell'interesse dell'Unione e che esse andrebbero quindi abrogate.
- (130) La Commissione ricorda che il presente riesame è stato aperto in base al regolamento di abilitazione dell'OMC al fine di attuare le conclusioni e le raccomandazioni del panel e dell'organo di appello nella controversia «Unione europea — misure antidumping sul biodiesel originario dell'Argentina» (WT/DS473/15). Il riesame si limita quindi alle questioni al vaglio dell'OMC e alle eventuali modifiche derivate da questo, anche di carattere tecnico. Pertanto nessuna delle richieste di Wilmar è ammissibile. La Commissione fa osservare inoltre che una richiesta simile



relativa al margine di profitto era stata avanzata da Wilmar già durante l'inchiesta iniziale ed era stata respinta [cfr. considerando da 43 a 46 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013]. Successivamente alla divulgazione delle conclusioni il produttore esportatore argentino che ha collaborato COFCO Argentina S.A. (precedentemente denominato Noble Argentina S.A.) ha richiesto il trattamento riservato alle nuove società e l'inserimento nell'elenco delle società con un'aliquota individuale di dazio in quanto «altre società che hanno collaborato».

- (131) La Commissione ha informato la società che avrebbe dovuto seguire la procedura per i nuovi produttori esportatori indicata all'articolo 3 del regolamento definitivo.
- (132) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni l'EBB ha richiesto un'audizione con il consigliere auditore, motivata dal fatto che la posizione della Commissione sarebbe stata dovuta non a obiettivi ragionamenti giuridici ma ad interesse politico.
- (133) Durante l'audizione del 20 luglio 2017 il consigliere auditore non ha riscontrato alcuna violazione del diritto alla difesa dell'EBB in quanto parte interessata. Il consigliere ha però esortato la Commissione ad addurre prove a sostegno dell'opinione che non si dovesse tenere conto dei prezzi della soia in Argentina in quanto inattendibili. La Commissione ha aggiunto tale considerazione nella valutazione delle osservazioni ricevute dopo la divulgazione delle conclusioni, come indicato nei considerando da 60 a 63.

8. MISURE DEFINITIVE

- (134) Sulla base del riesame di cui sopra, la Commissione conclude che il dumping pregiudizievole accertato nell'inchiesta iniziale è confermato.
- (135) Le misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina e dell'Indonesia istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 dovrebbero quindi essere mantenute e i margini di dumping riveduti per l'Argentina ricalcolati come specificato in precedenza.
- (136) Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto interessato sono le seguenti:

Paese	Società	Margine di dumping	Margine di pregiudizio	Aliquota del dazio antidumping
Argentina	Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina S.A., Buenos Aires	8,1 %	22,0 %	8,1 %
	Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires	4,5 %	24,9 %	4,5 %
	Molinos Agro S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A., Bahía Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda	6,6 %	25,7 %	6,6 %
	Altre società che hanno collaborato	6,5 %	24,6 %	6,5 %
	Tutte le altre società	8,1 %	25,7 %	8,1 %

- (137) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento definitivo dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
- (138) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ non ha espresso alcun parere,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella contenente le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non pagato, sui prodotti fabbricati dalle società elencate all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 è sostituita dalla seguente:

«Paese	Società	Aliquota del dazio EUR per tonnellata netta	Codice addizionale TARIC
Argentina	Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina S.A., Buenos Aires	79,56	B782
	Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires	43,18	B783
	Molinos Agro S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda	62,91	B784
	Altre società che hanno collaborato: Cargill S.A.C.I., Buenos Aires; Unitec Bio S.A., Buenos Aires; Viluco S.A., Tucuman	62,52	B785
	Tutte le altre società	79,56	B999
Indonesia	PT Ciliandra Perkasa, Giacarta	76,94	B786
	PT Musim Mas, Medan	151,32	B787
	PT Pelita Agung Agrindustri, Medan	145,14	B788
	PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan	174,91	B789
	Altre società che hanno collaborato: PT Cermerlang Energi Perkasa, Giacarta	166,95	B790
	Tutte le altre società	178,85	B999»

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE2271



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1579 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 settembre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 settembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 settembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 533/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018, figurano nell'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2017


*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


—



ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 (in kg)
09.4067	1,838508	—
09.4068	0,162074	—
09.4069	0,134791	—
09.4070	—	890 500

17CE2272



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1580 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2017

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 settembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 539/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente,

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (GUL 128 del 16.5.2007, pag. 19).



ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 (in kg equivalente uova in guscio)
09.4015	67 500 000
09.4401	377 061
09.4402	6 820 000

17CE2273



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1581 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 settembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 settembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente

Jerzy PLEWA


Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (GUL 309 del 27.11.2007, pag. 47).


⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2017 (in %)
09.4410	0,122017
09.4411	0,147890
09.4412	0,124570
09.4420	0,138450
09.4421	—
09.4422	0,138449

17CE2274



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1582 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2017

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originari degli Stati Uniti d'America.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 settembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 536/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2017


*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America (GUL 128 del 16.5.2007, pag. 6).



ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativi non richiesti da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 (in kg)
09.4169	10 453 692

17CE2275



DECISIONE (UE) 2017/1583 DELLA COMMISSIONE**del 1° settembre 2017****che designa, in conformità della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la norma EN ISO 17994:2014 quale norma sull'equivalenza dei metodi microbiologici***[notificata con il numero C(2017) 5843]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/64/CE della Commissione ⁽²⁾ designa, ai fini della direttiva 2006/7/CE, la norma internazionale ISO 17994:2004(E) «Qualità dell'acqua — Criteri per definire una equivalenza tra metodi microbiologici» quale norma sull'equivalenza dei metodi microbiologici.
- (2) La norma ISO 17994:2004(E) è obsoleta ed è stata aggiornata da un punto di vista tecnico (ad esempio: terminologia aggiornata, specifiche più chiare e aggiunta di un nuovo allegato sui calcoli tecnici).
- (3) La norma ISO 17994:2004(E) è stata pertanto sostituita da una versione più recente, vale a dire la norma ISO 17994:2014 «Qualità dell'acqua — Requisiti per il confronto del recupero relativo di microrganismi da due metodi quantitativi». Questa norma internazionale è stata recepita dal Comitato europeo di normazione nella norma europea EN ISO 17994:2014. È pertanto opportuno specificare la norma EN ISO 17994:2014 quale norma sull'equivalenza dei metodi microbiologici ai fini della direttiva 2006/7/CE.
- (4) La decisione 2009/64/CE deve pertanto essere abrogata.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2006/7/CE,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2006/7/CE, la norma EN ISO 17994:2014 «Qualità dell'acqua — Requisiti per il confronto del recupero relativo di microrganismi da due metodi quantitativi» è designata quale norma sull'equivalenza dei metodi microbiologici.

Articolo 2

La decisione 2009/64/CE è abrogata.

⁽¹⁾ GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37.⁽²⁾ Decisione 2009/64/CE della Commissione, del 21 gennaio 2009, che designa, in conformità della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la norma ISO 17994:2004(E) quale norma sull'equivalenza dei metodi microbiologici (GU L 23 del 27.1.2009, pag. 32).


Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 2017

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

17CE2276



RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/1584 DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 2017
relativa alla risposta coordinata agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) L'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la dipendenza dalle stesse sono diventati fondamentali in tutti i settori di attività economica, dato che imprese e cittadini dell'Unione sono più che mai interconnessi e interdipendenti a livello transettoriale e transfrontaliero. Un incidente di cibersicurezza che interessa le organizzazioni di più Stati membri o addirittura l'intera Unione, con potenziali gravi perturbazioni del mercato interno e più in generale delle reti e dei sistemi informativi dai quali dipendono l'economia, la democrazia e la società dell'Unione, è uno scenario per il quale gli Stati membri e le istituzioni dell'UE devono essere ben preparati.
- (2) Un incidente di cibersicurezza può essere considerato una crisi a livello di Unione quando le conseguenti perturbazioni sono talmente ampie da non poter essere gestite autonomamente dallo Stato membro interessato o quando interessa due o più Stati membri e ha un impatto di rilevanza tecnica o politica di così vasta portata da richiedere un coordinamento e una risposta tempestivi a livello politico dell'Unione.
- (3) Gli incidenti di cibersicurezza possono innescare crisi più ampie, con ripercussioni su altri settori di attività al di là delle reti e dei sistemi informativi e delle reti di comunicazione; per reagire adeguatamente è necessario intervenire con attività di attenuazione concernenti sia l'ambito informatico che altri ambiti.
- (4) Gli incidenti di cibersicurezza sono imprevedibili e spesso si verificano ed evolvono in tempi molto ridotti, pertanto i soggetti colpiti e coloro che hanno la responsabilità di reagire e di attenuare gli effetti conseguenti devono coordinare la loro risposta rapidamente. Inoltre, spesso tali incidenti non sono circoscritti a una determinata area geografica e possono verificarsi simultaneamente o diffondersi all'istante in molti paesi.
- (5) Una risposta efficace agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala a livello dell'UE richiede una cooperazione rapida ed efficace tra tutti i portatori di interesse e dipende dalla preparazione e dalle capacità dei singoli Stati membri, come pure da un'azione comune coordinata sostenuta dalle capacità dell'Unione. Per rispondere in modo tempestivo ed efficace agli incidenti sono pertanto necessari procedure e meccanismi di cooperazione stabiliti in precedenza e, per quanto possibile, ben collaudati che definiscano con chiarezza i ruoli e le responsabilità dei principali attori a livello nazionale e di Unione.
- (6) Nelle sue conclusioni ⁽¹⁾ sulla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate del 27 maggio 2011 il Consiglio ha invitato gli Stati membri dell'UE a «rafforzare la collaborazione tra gli Stati membri e contribuire, sulla base di esperienze e risultati nazionali in materia di gestione delle crisi e in collaborazione con l'ENISA, a sviluppare i meccanismi di una cooperazione europea in materia di incidenti informatici, da saggiare nel contesto della prossima esercitazione "Europa informatica" nel 2012».
- (7) Nella sua comunicazione del 2016 dal titolo «Rafforzare il sistema di resilienza informatica dell'Europa e promuovere la competitività e l'innovazione nel settore della cibersicurezza» ⁽²⁾ la Commissione ha incoraggiato gli Stati membri a sfruttare al massimo i meccanismi di cooperazione della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione (direttiva NIS) ⁽³⁾, come pure a rafforzare la cooperazione transfrontaliera per poter fronteggiare

⁽¹⁾ Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione dal titolo «Protezione delle infrastrutture critiche informatizzate — Realizzazioni e prossime tappe: verso una sicurezza informatica mondiale», documento 10299/11, Bruxelles, 27 maggio 2011.

⁽²⁾ COM(2016) 410 final del 5 luglio 2016.

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GUL 194 del 19.7.2016, pag. 1).



un incidente cibernetico su vasta scala. Ha inoltre aggiunto che la capacità di fronteggiare gli incidenti informatici su vasta scala trarrebbe vantaggio da un approccio coordinato alla cooperazione tra i vari elementi dell'ecosistema cibernetico nelle situazioni di crisi; tale approccio dovrebbe essere definito in un «programma» e dovrebbe anche garantire sinergie e coerenza con i meccanismi esistenti di gestione delle crisi.


- (8) Nelle conclusioni del Consiglio ⁽¹⁾ sulla comunicazione di cui sopra gli Stati membri hanno invitato la Commissione a presentare un tale programma da sottoporre alla valutazione degli organismi e delle altre parti interessate. La direttiva NIS tuttavia non prevede un quadro di cooperazione dell'Unione in caso di incidenti e crisi di cibersicurezza su vasta scala.
- (9) La Commissione ha consultato gli Stati membri in due distinti seminari di consultazione, svoltisi a Bruxelles il 5 aprile e il 4 luglio 2017, ai quali hanno partecipato rappresentanti degli Stati membri dei gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), del gruppo di cooperazione istituito dalla direttiva NIS e del gruppo orizzontale del Consiglio per le questioni riguardanti il ciberspazio, nonché rappresentanti del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), dell'ENISA, di Europol/EC3 e del segretario generale del Consiglio (SGC).
- (10) Il programma per una risposta coordinata agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala a livello dell'Unione, riportato nell'allegato della presente raccomandazione, è il risultato delle consultazioni di cui sopra e integra la comunicazione «Rafforzare il sistema di resilienza informatica dell'Europa e promuovere la competitività e l'innovazione nel settore della cibersicurezza».
- (11) Il programma descrive e definisce gli obiettivi e le modalità della cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'UE (di seguito «istituzioni dell'UE») in risposta agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala, indicando altresì in che modo i meccanismi esistenti di gestione delle crisi possono fare pieno ricorso ai soggetti esistenti a livello dell'UE incaricati della cibersicurezza.
- (12) Nel rispondere a una crisi di cibersicurezza ai sensi del considerando 2, il coordinamento della risposta a livello politico dell'Unione in seno al Consiglio si avvarrà dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR) ⁽²⁾; la Commissione farà ricorso al processo di coordinamento delle crisi transettoriale ad alto livello del sistema ARGUS ⁽³⁾. Per le crisi che presentano un'importante dimensione esterna o una forte correlazione con la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) sarà attivato il meccanismo di risposta alle crisi ⁽⁴⁾ del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).
- (13) In alcuni settori i meccanismi di gestione delle crisi settoriali a livello di UE prevedono la cooperazione in caso di incidenti o crisi di cibersicurezza. Ad esempio, nel quadro del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), la decisione 2014/496/PESC del Consiglio ⁽⁵⁾, già definisce i rispettivi ruoli del Consiglio, dell'Alto rappresentante, della Commissione, dell'Agenzia del GNSS europeo e degli Stati membri nell'ambito della catena di responsabilità operative definite per reagire a una minaccia per l'Unione, gli Stati membri o il GNSS, anche in caso di attacchi cibernetici. La presente raccomandazione pertanto non dovrebbe lasciare impregiudicati tali meccanismi.
- (14) Gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di reagire in caso di incidenti o crisi di cibersicurezza su vasta scala che li riguardino. La Commissione, l'Alto rappresentante e le altre istituzioni o gli altri servizi dell'UE hanno tuttavia un ruolo importante, derivante dal diritto dell'Unione o dal fatto che gli incidenti e le crisi di cibersicurezza possono avere ripercussioni su tutti i settori dell'attività economica nell'ambito del mercato unico, sulla sicurezza e sulle relazioni internazionali dell'Unione e sulle istituzioni stesse.
- (15) A livello di Unione, i principali soggetti coinvolti nella risposta alle crisi di cibersicurezza comprendono le strutture e i meccanismi previsti dalla direttiva NIS recentemente istituiti, vale a dire la rete dei gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), come pure le agenzie e gli organismi competenti, ossia l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol (Europol/EC3), il Centro dell'UE di analisi dell'intelligence (INTCEN), la direzione di intelligence dello Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS INT) e la sala situazione (SITROOM) che collaborano come capacità unica di analisi dell'intelligence (SIAC), la cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride (presso l'INTCEN), la squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni dell'UE (CERT-UE) e il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione europea.
- (16) La cooperazione tra gli Stati membri per reagire agli incidenti di cibersicurezza a livello tecnico è assicurata dalla rete dei CSIRT istituita dalla direttiva NIS. L'ENISA svolge la funzione di segretario della rete e sostiene

⁽¹⁾ Documento 14540/16, 15 novembre 2016.

⁽²⁾ Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione 3.1. dell'appendice sulla gestione delle crisi, sui meccanismi di cooperazione e sugli attori a livello di UE.

⁽³⁾ Ibidem.

⁽⁴⁾ Decisione 2014/496/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, sugli aspetti del dispiegamento, del funzionamento e dell'utilizzo del sistema globale di navigazione via satellite europeo che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea e che abroga l'azione comune 2004/552/PESC (GUL 219 del 25.7.2014, pag. 53).



attivamente la cooperazione fra i CSIRT. I CSIRT nazionali e il CERT-UE collaborano e si scambiano informazioni su base volontaria, se necessario anche in risposta a incidenti di cibersicurezza che interessano uno o più Stati membri. Su richiesta di un rappresentante del CSIRT di uno Stato membro, possono discutere e, ove possibile, individuare un intervento coordinato per un incidente rilevato nella giurisdizione dello Stato membro in questione. Le procedure pertinenti saranno definite nell'ambito delle procedure operative standard (POS) della rete dei CSIRT ⁽¹⁾.

- (17) La rete dei CSIRT ha inoltre il compito di discutere, esaminare e individuare ulteriori forme di cooperazione operativa, anche in relazione alle categorie di rischi e di incidenti, all'allerta precoce, all'assistenza reciproca, ai principi e alle modalità di coordinamento, quando gli Stati membri intervengono a proposito di rischi e incidenti transfrontalieri.
- (18) Il gruppo di cooperazione istituito dall'articolo 11 della direttiva NIS ha il compito di fornire orientamenti strategici per le attività della rete dei CSIRT, di discutere della capacità e dello stato di preparazione degli Stati membri e, su base volontaria, di valutare le strategie nazionali in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informativi e l'efficacia dei CSIRT e di individuare le migliori pratiche.
- (19) Un *workstream* dedicato all'interno del gruppo di cooperazione sta elaborando orientamenti in materia di notifica degli incidenti, a norma dell'articolo 14, paragrafo 7, della direttiva NIS, concernenti i casi in cui gli operatori di servizi essenziali sono tenuti a notificare gli incidenti a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e il formato e la procedura di tali notifiche ⁽²⁾.
- (20) La conoscenza e la comprensione della situazione in tempo reale, della posizione di rischio e delle minacce, acquisite attraverso relazioni, valutazioni, ricerche, indagini e analisi, sono fondamentali per poter prendere decisioni con cognizione di causa. La «conoscenza situazionale» da parte di tutte le parti interessate è essenziale per l'efficacia della risposta coordinata. La conoscenza situazionale comprende gli elementi relativi alle cause, all'impatto e all'origine dell'incidente. È risaputo che essa dipende dallo scambio e dalla condivisione di informazioni tra le parti interessate in un formato idoneo, mediante il ricorso a una tassonomia comune per la descrizione dell'incidente e secondo modalità sicure.
- (21) La risposta agli incidenti di cibersicurezza può assumere molte forme, che vanno dall'individuazione di misure tecniche che possono comportare la ricerca congiunta — da parte di due o più soggetti — delle cause tecniche dell'incidente (ad esempio, analisi dei programmi malevoli, noti anche come *malware*) o l'identificazione dei modi in cui le organizzazioni possono valutare se sono state colpite (ad esempio, indicatori di compromissione) alle decisioni operative sull'applicazione di tali misure e, a livello politico, sulla scelta di ricorrere ad altri strumenti, ad esempio al quadro relativo a una risposta comune alle attività informatiche dolose ⁽³⁾ o al protocollo operativo dell'UE per contrastare le minacce ibride ⁽⁴⁾, in funzione dell'incidente.
- (22) La fiducia dei cittadini e delle imprese europei nei servizi digitali è essenziale per un mercato unico digitale fiorente. Pertanto, la comunicazione in caso di crisi riveste un ruolo particolarmente importante nell'attenuazione degli effetti negativi degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza. La comunicazione può essere utilizzata anche nell'ambito del quadro relativo a una risposta diplomatica comune come strumento per influenzare il comportamento dei (potenziali) aggressori che agiscono da paesi terzi. L'allineamento della comunicazione pubblica per attenuare gli effetti negativi degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza e l'uso della comunicazione pubblica per influenzare un aggressore sono essenziali per dare efficacia alla risposta politica.
- (23) Informare la popolazione su come attenuare, a livello di utente e di organizzazione, gli effetti di un incidente (ad esempio mediante l'applicazione di aggiornamenti di sicurezza o il ricorso ad azioni complementari per evitare la minaccia) potrebbe essere una misura efficace per ridurre l'impatto di un incidente o di una crisi di cibersicurezza su vasta scala.
- (24) La Commissione, attraverso l'infrastruttura di servizi digitali per la cibersicurezza del Meccanismo per collegare l'Europa (MCE), sta sviluppando un meccanismo di cooperazione basato su una piattaforma di servizi essenziali (noto come MeliCERTes) tra i CSIRT degli Stati membri partecipanti per migliorare il loro livello di preparazione, cooperazione e reazione alle minacce e agli incidenti cibernetici emergenti. La Commissione, mediante inviti a presentare proposte su base concorrenziale per la concessione di sovvenzioni nell'ambito dell'MCE cofinanzia i CSIRT negli Stati membri al fine di migliorare le loro capacità operative a livello nazionale.

⁽¹⁾ In corso di elaborazione; dovrebbero essere adottate entro la fine del 2017.

⁽²⁾ Gli orientamenti dovrebbero essere completati entro la fine del 2017.

⁽³⁾ Conclusioni del Consiglio su un quadro relativo ad una risposta diplomatica comune dell'UE alle attività informatiche dolose («pacchetto di strumenti della diplomazia informatica»), documento 9916/17.

⁽⁴⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione: «EU operational protocol for countering hybrid threats "EU Playbook"», SWD(2016) 227 final del 5 luglio 2016.




- (25) Per promuovere e migliorare la collaborazione tra Stati membri e settore privato è fondamentale organizzare esercitazioni sugli incidenti cibernetici a livello dell'UE. A tal fine, dal 2010 l'ENISA organizza regolarmente esercitazioni paneuropee sugli incidenti cibernetici («Cyber Europe»).
- (26) Nelle sue conclusioni ⁽¹⁾ sull'attuazione della dichiarazione congiunta del presidente del Consiglio europeo, del presidente della Commissione europea e del segretario generale dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, il Consiglio chiede il rafforzamento della cooperazione nelle esercitazioni di cibersicurezza attraverso la reciproca partecipazione del personale alle rispettive esercitazioni, comprese in particolare Cyber Coalition e Cyber Europe.
- (27) Il panorama delle minacce in costante evoluzione e i recenti incidenti di cibersicurezza sono un'indicazione del rischio crescente cui deve far fronte l'Unione; gli Stati membri dovrebbero dar seguito alla presente raccomandazione senza ulteriore indugio e in ogni caso entro la fine del 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

- (1) Gli Stati membri e le istituzioni dell'UE dovrebbero istituire un quadro di risposta alle crisi di cibersicurezza dell'UE che integri gli obiettivi e le modalità di cooperazione descritti nel programma attenendosi ai principi guida ivi riportati.
- (2) Il quadro di risposta alle crisi di cibersicurezza dell'UE dovrebbe in particolare individuare i soggetti interessati, le istituzioni dell'UE e le autorità degli Stati membri competenti a tutti i livelli necessari — tecnico, operativo, strategico/politico — ed elaborare, ove necessario, procedure operative standard che definiscano le modalità di cooperazione dei soggetti di cui sopra nell'ambito dei meccanismi UE di gestione delle crisi. L'accento dovrebbe essere posto sulla necessità di consentire lo scambio di informazioni senza indebiti ritardi e sul coordinamento della risposta durante gli incidenti e le crisi di cibersicurezza su vasta scala.
- (3) A tal fine, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero collaborare per specificare ulteriormente i protocolli per la condivisione delle informazioni e la cooperazione. Il gruppo di cooperazione dovrebbe procedere allo scambio delle esperienze acquisite in materia con le competenti istituzioni dell'UE.
- (4) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i meccanismi nazionali di gestione delle crisi reagiscano in modo adeguato agli incidenti di cibersicurezza e creare le procedure necessarie per la cooperazione a livello dell'UE nell'ambito del quadro dell'UE.
- (5) In linea con il programma, gli Stati membri dovrebbero, in collaborazione con i servizi della Commissione e il SEAE, stabilire orientamenti per l'attuazione pratica per quanto riguarda l'integrazione delle loro procedure e dei soggetti nazionali incaricati della gestione delle crisi e della cibersicurezza nei vigenti meccanismi dell'UE di gestione delle crisi, vale a dire l'IPCR e il CRM del SEAE. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che vengano predisposte le strutture appropriate per consentire un flusso di informazioni efficiente tra le rispettive autorità nazionali di gestione delle crisi e i loro rappresentanti a livello dell'UE nell'ambito dei meccanismi UE di gestione delle crisi.
- (6) Gli Stati membri dovrebbero avvalersi pienamente delle opportunità offerte dal programma delle infrastrutture di servizi digitali del Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) e collaborare con la Commissione per garantire che il meccanismo di cooperazione della piattaforma di servizi essenziali, attualmente in corso di sviluppo, fornisca le funzionalità necessarie e soddisfi i requisiti per la cooperazione anche durante le crisi di cibersicurezza.
- (7) Gli Stati membri, con l'assistenza dell'ENISA e sulla base del lavoro già svolto in questo ambito, dovrebbero cooperare all'elaborazione e all'adozione di una tassonomia e di un modello comuni per la descrizione delle cause tecniche e delle ripercussioni degli incidenti di cibersicurezza nelle relazioni sulla situazione, al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione tecnica e operativa durante le crisi. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei lavori in corso nell'ambito del gruppo di cooperazione sugli orientamenti in materia di notifica degli incidenti, in particolare, degli aspetti relativi al formato delle notifiche nazionali.
- (8) Le procedure stabilite nel quadro dovrebbero essere provate e, se necessario, rivedute a seguito degli insegnamenti tratti dalla partecipazione degli Stati membri alle esercitazioni di cibersicurezza a livello nazionale, regionali, dell'Unione e della NATO, nonché nell'ambito della diplomazia cibernetica. Dovrebbero essere provate in particolare nel quadro delle esercitazioni Cyber Europe organizzate dall'ENISA. Cyber Europe 2018 offre per la prima volta questa opportunità.


⁽¹⁾ ST 15283/16, 6 dicembre 2016.



- (9) Gli Stati membri e le istituzioni dell'UE dovrebbero organizzare regolarmente esercitazioni per verificare la loro risposta agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala a livello nazionale ed europeo, anche per quanto riguarda la risposta politica, se del caso coinvolgendo soggetti del settore privato.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2017

Per la Commissione
Mariya GABRIEL
Membro della Commissione



ALLEGATO

Programma per una risposta coordinata agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza transfrontalieri su vasta scala

INTRODUZIONE

Il presente programma si applica agli incidenti di cibersicurezza che causano perturbazioni talmente ampie da non poter essere gestite autonomamente dallo Stato membro interessato o che interessano due o più Stati membri o istituzioni dell'UE e hanno un impatto di rilevanza tecnica o politica di così vasta portata da richiedere un coordinamento politico e una risposta tempestiva a livello di Unione.

Gli incidenti di cibersicurezza su vasta scala sono da considerarsi al pari di una «crisi» di cibersicurezza.

In caso di crisi a livello di UE che presenti elementi di cibersicurezza, il coordinamento della risposta a livello politico dell'Unione deve essere effettuato dal Consiglio mediante i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR).

All'interno della Commissione il coordinamento avviene conformemente al sistema di allarme rapido ARGUS.

Per le crisi che presentano un'importante dimensione esterna o una forte correlazione con la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) viene attivato il meccanismo di risposta alle crisi del SEAE.

Il programma descrive il modo in cui tali meccanismi ben consolidati per la gestione delle crisi devono fare pieno ricorso ai soggetti esistenti a livello dell'UE incaricati della cibersicurezza, nonché ai meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri.

A tal fine, il programma tiene conto di una serie di principi guida (proporzionalità, sussidiarietà, complementarità e riservatezza delle informazioni) e indica gli obiettivi principali della cooperazione (risposta efficace, conoscenza situazionale condivisa, messaggi di comunicazione pubblica) a tre livelli (strategico/politico, operativo e tecnico), i meccanismi, i soggetti coinvolti e le attività da svolgere per conseguire gli obiettivi principali di cui sopra.

Il programma non copre l'intero ciclo di gestione delle crisi (prevenzione/attenuazione, preparazione, risposta, ripristino) ma si concentra sulla risposta. Ciononostante contempla alcune attività, in particolare quelle correlate al conseguimento di una conoscenza situazionale condivisa.

È altresì importante osservare che gli incidenti di cibersicurezza possono scatenare una crisi più ampia, o essere parte di una tale crisi, e avere quindi ripercussioni in altri ambiti. Dato che si presume che la maggior parte delle crisi di cibersicurezza abbiano un impatto sul mondo fisico, qualsiasi risposta adeguata deve basarsi su attività di attenuazione concernenti sia l'ambito informatico che altri ambiti. L'attività di risposta alle crisi cibernetiche dovrebbero essere coordinate con altri meccanismi di gestione delle crisi a livello UE, nazionale o settoriale.

Infine, il programma non sostituisce, e lascia pertanto impregiudicati, i meccanismi, le disposizioni o gli strumenti specifici per determinati settori o politiche, come lo strumento istituito per il programma del sistema globale europeo di navigazione satellitare (GNSS) ⁽¹⁾.


Principi guida

Nello svolgimento delle attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi, nell'individuazione delle attività necessarie e nell'attribuzione dei ruoli e delle responsabilità ai soggetti o ai meccanismi, sono stati applicati i seguenti principi guida, che devono essere rispettati anche nell'elaborazione delle future linee guida di attuazione.

Proporzionalità: la stragrande maggioranza degli incidenti di cibersicurezza che colpiscono gli Stati membri hanno una portata di gran lunga inferiore a quella che permetterebbe di considerarli alla stregua di una «crisi» nazionale, tanto meno una crisi europea. La base della cooperazione tra gli Stati membri nel reagire a tali incidenti è fornita dalla rete dei gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) istituita dalla direttiva NIS ⁽²⁾. I CSIRT nazionali collaborano e si scambiano informazioni su base volontaria e giornaliera, se necessario anche in risposta a incidenti di cibersicurezza che interessano uno o più Stati membri, in linea con le procedure operative standard (POS) della rete dei CSIRT. Il programma dovrebbe pertanto prevedere il pieno ricorso alle POS, che dovrebbero contemplare ulteriori compiti specifici per le crisi di cibersicurezza.

⁽¹⁾ Decisione 2014/496/PESC.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2016/1148.



Sussidiarietà: il principio di sussidiarietà è fondamentale. Gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di reagire in caso di incidenti o crisi di cibersicurezza su vasta scala che li riguardano. La Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna e le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'UE hanno tuttavia un ruolo importante. Tale ruolo è definito chiaramente nei dispositivi IPCC, ma deriva anche dal diritto dell'Unione o semplicemente dal fatto che gli incidenti e le crisi di cibersicurezza possono avere ripercussioni su tutti i settori dell'attività economica nel mercato unico, sulla sicurezza e sulle relazioni internazionali dell'Unione, nonché sulle istituzioni stesse.

Complementarità: il programma prende pienamente in considerazione i meccanismi di gestione delle crisi esistenti a livello UE, vale a dire i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), ARGUS e il meccanismo di risposta alle crisi del SEAE, vi integra le nuove strutture e i nuovi meccanismi previsti dalla direttiva NIS, ossia la rete dei CSIRT, come pure le agenzie e gli organismi competenti, ossia l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol (Europol/EC3), il Centro dell'UE di analisi dell'intelligence (INTCEN), la direzione di intelligence dello Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS INT) e la sala situazione (SITROOM) presso l'INTCEN, che collaborano come capacità unica di analisi dell'intelligence (SIAC); la cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride (presso l'INTCEN); e la squadra di pronto intervento informatico per le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE (CERT-UE). A tal fine, il programma dovrebbe anche garantire che la loro interazione e cooperazione avvengano all'insegna della massima complementarità e della minima sovrapposizione.

Riservatezza delle informazioni: Tutti gli scambi di informazioni nel contesto del programma devono essere conformi alle norme applicabili in materia di sicurezza⁽¹⁾ e di protezione dei dati personali e al protocollo TLP (Traffic Light Protocol)⁽²⁾. Per lo scambio di informazioni classificate, indipendentemente dal sistema di classificazione utilizzato, dovrebbero essere utilizzati strumenti accreditati⁽³⁾. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme UE applicabili, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati⁽⁴⁾, la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche⁽⁵⁾ e il regolamento⁽⁶⁾ concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati.

Obiettivi principali

La cooperazione nell'ambito del programma segue l'approccio a tre livelli di cui sopra: politico, operativo e tecnico. A ciascun livello la cooperazione, che può comprendere sia scambio di informazioni che azioni comuni, mira a conseguire gli obiettivi principali che si indicano di seguito.

- *Consentire una risposta efficace.* La risposta può assumere molte forme, che vanno dall'individuazione di misure tecniche che possono comportare la ricerca congiunta — da parte di due o più soggetti — delle cause tecniche dell'incidente (ad esempio analisi dei programmi malevoli (*malware*) o l'identificazione dei modi in cui le organizzazioni possono valutare se sono state colpite (ad esempio indicatori di compromissione) alle decisioni operative sull'applicazione di tali misure tecniche e, a livello politico, sulla scelta di ricorrere ad altri strumenti quali la risposta diplomatica dell'UE alle attività informatiche dolose («pacchetto di strumenti della diplomazia informatica») o il protocollo operativo dell'UE per contrastare le minacce ibride, in funzione dell'incidente.
- *Condividere la conoscenza situazionale.* Per una risposta coordinata è fondamentale una buona comprensione degli eventi a mano a mano che si verificano da parte di tutti i portatori di interessi a tutti e tre i livelli (tecnico, operativo, politico). La conoscenza situazionale può comprendere gli elementi tecnologici relativi alle cause, all'impatto e all'origine dell'incidente. Dato che gli incidenti di cibersicurezza possono interessare numerosi settori (finanza, energia, trasporti, assistenza sanitaria ecc.), è indispensabile che le informazioni appropriate giungano a tutti i portatori di interessi in modo tempestivo e nel formato adeguato.

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41) e decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53); decisione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, del 19 aprile 2013, relativa alle norme di sicurezza del Servizio europeo per l'azione esterna (GU C 190 del 29.6.2013, pag. 1); decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


⁽²⁾ <https://www.first.org/ttp/>

⁽³⁾ A giugno 2016 questi canali di trasmissione comprendevano CIMS (sistema di gestione delle informazioni classificate), ACID (algoritmo di crittografia), RUE (sistema protetto per la creazione, lo scambio e l'archiviazione di documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED) e SOLAN. Tra gli altri mezzi, ad esempio per la trasmissione delle informazioni classificate, figurano PGP e S/MIME.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



- *Concordare i principali messaggi di comunicazione pubblica* ⁽¹⁾. Le comunicazioni in caso di crisi svolgono un ruolo importante nel limitare gli effetti negativi degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza, ma possono anche essere utilizzate come strumento per influenzare il comportamento dei (potenziali) aggressori. Un messaggio appropriato che segnala chiaramente le possibili conseguenze di una risposta diplomatica può anche servire a influenzare il comportamento degli aggressori. L'allineamento della comunicazione pubblica per attenuare gli effetti negativi degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza e la comunicazione pubblica intesa a influenzare gli aggressori sono essenziali per dare efficacia alla risposta politica. Di particolare importanza nella cibersicurezza è la diffusione ai cittadini di informazioni accurate e utilizzabili su come attenuare le conseguenze di un incidente (ad esempio applicando aggiornamenti di sicurezza, effettuando azioni complementari per evitare la minaccia ecc.).

COOPERAZIONE A LIVELLO TECNICO, OPERATIVO E STRATEGICO/POLITICO TRA STATI MEMBRI E TRA STATI MEMBRI E SOGGETTI DELL'UE

Una risposta efficace agli incidenti o alle crisi di cibersicurezza su vasta scala a livello dell'UE dipende dall'efficacia della cooperazione tecnica, operativa e strategica/politica.

A ciascun livello i soggetti coinvolti dovrebbero svolgere attività specifiche per il raggiungimento di tre obiettivi principali:

- risposta coordinata,
- condivisione della conoscenza situazionale,
- comunicazioni pubbliche.

Per tutta la durata dell'incidente o della crisi, i livelli inferiori della cooperazione allertano, informano e sostengono i livelli superiori, mentre i livelli superiori forniscono orientamenti ⁽²⁾ e prendono decisioni per i livelli inferiori, a seconda dei casi.

Cooperazione a livello tecnico

Ambito delle attività:

- trattamento dell'incidente ⁽³⁾ durante una crisi di cibersicurezza,
- monitoraggio e sorveglianza dell'incidente, compresa l'analisi continua delle minacce e dei rischi.

Soggetti potenziali


A livello tecnico, il programma individua il meccanismo centrale di cooperazione nella rete dei CSIRT, presieduta dalla presidenza e il cui segretariato è fornito dall'ENISA.

- Stati membri:
 - autorità competenti e punti di contatto unici istituiti dalla direttiva NIS
 - CSIRT
- Organismi/uffici/agenzie dell'UE:
 - ENISA
 - Europol/EC3
 - CERT-UE

⁽¹⁾ È importante notare che per comunicazione pubblica si può intendere sia la comunicazione dell'incidente al pubblico in generale sia la comunicazione di ulteriori informazioni tecniche od operative ai settori critici e/o a coloro che sono stati colpiti. Ciò può richiedere l'utilizzo di canali di diffusione riservati e l'uso di specifici strumenti tecnici/piattaforme. In entrambi i casi la comunicazione con gli operatori e il pubblico in generale all'interno degli Stati membri è di competenza e responsabilità di ciascuno Stato membro. Pertanto, in linea con il principio di sussidiarietà di cui sopra, gli Stati membri e i CSIRT nazionali hanno la responsabilità finale delle informazioni diffuse rispettivamente all'interno del loro territorio e presso le comunità di loro competenza.

⁽²⁾ «Autorizzazione ad agire»: in una crisi di cibersicurezza è di vitale importanza che i tempi di reazione siano rapidi, per definire le opportune azioni di attenuazione. Al fine di garantire questi tempi di reazione rapidi, uno Stato membro può emanare un'«autorizzazione ad agire» volontaria nei confronti di un altro Stato membro, dandogli il permesso di agire immediatamente, senza doversi consultare con i livelli superiori o con le istituzioni dell'UE e passare attraverso tutti i canali ufficiali normalmente richiesti, se ciò non richiesto in un determinato incidente (ad esempio, un CSIRT non dovrebbe consultarsi con i livelli superiori per trasmettere informazioni utili a un CSIRT in un altro Stato membro).

⁽³⁾ Per «trattamento dell'incidente» si intendono tutte le procedure necessarie per l'identificazione, l'analisi e il contenimento di un incidente e l'intervento in caso di incidente.



- Commissione europea:
 - il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) (servizio operativo attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 presso la DG ECHO) e il servizio capofila designato (da scegliere tra la DG CNECT e la DG HOME in funzione della natura specifica dell'incidente), il segretariato generale (segretariato ARGUS), la DG HR (direzione Sicurezza), la DG DIGIT (Aspetti operativi della sicurezza informatica)
 - per le altre agenzie dell'UE ⁽¹⁾ la rispettiva DG di riferimento della Commissione o del SEAE (primo punto di contatto)
- SEAE:
 - capacità unica di analisi dell'intelligence (SIAC: INTCEN dell'UE e EUMS INT)
 - sala situazione dell'UE e servizi geografici o tematici designati
 - cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride (parte dell'INTCEN dell'UE: cibersicurezza in un contesto ibrido).

Condivisione della conoscenza situazionale

- Nell'ambito della costante cooperazione a livello tecnico per sostenere la conoscenza situazionale dell'Unione, l'ENISA dovrebbe elaborare periodicamente la relazione sulla situazione tecnica della cibersicurezza nell'UE in merito alle minacce e agli incidenti, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, della propria analisi e delle relazioni condivise di CSIRT degli Stati membri (su base volontaria) o dai punti di contatto unici istituiti dalla direttiva NIS, dal Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (EC3) presso Europol, dal CERT-UE e, ove necessario, dal Centro dell'UE di analisi dell'intelligence (INTCEN) presso il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). La relazione dovrebbe essere messa a disposizione delle istanze competenti del Consiglio, della Commissione, dell'AR/VP e della rete dei CSIRT.
- In caso di incidente grave il presidente della rete dei CSIRT, assistito dall'ENISA, elabora una relazione sulla situazione degli incidenti di cibersicurezza nell'UE ⁽²⁾, che viene presentata alla presidenza, alla Commissione e all'AR/VP attraverso il CSIRT della presidenza di turno.
- *Tutte le altre agenzie dell'UE* riferiscono alle loro rispettive DG di riferimento, che a loro volta riferiscono al servizio capofila della Commissione.
- CERT-UE fornisce relazioni tecniche alla rete dei CSIRT, alle istituzioni e alle agenzie dell'UE (se necessario) e ad ARGUS (se attivato).
- Europol/EC3 ⁽³⁾ e CERT-UE forniscono l'analisi forense effettuata da esperti degli artefatti tecnici e altre informazioni tecniche alla rete dei CSIRT.
- SEAE SIAC: la cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride riferisce, per conto dell'INTCEN, ai pertinenti dipartimenti del SEAE.

Risposta

- La rete dei CSIRT scambia informazioni e analisi tecniche sull'incidente, quali indirizzi IP, indicatori di compromissione ⁽⁴⁾ ecc. Tali informazioni devono essere fornite all'ENISA senza indebito ritardo ed entro 24 ore dal momento in cui l'incidente viene individuato.
- Secondo le procedure operative standard della rete dei CSIRT, i membri collaborano negli sforzi volti ad analizzare gli artefatti tecnici disponibili e altre informazioni tecniche relative all'incidente, al fine di stabilirne le cause e le possibili misure tecniche di attenuazione.
- L'ENISA assiste i CSIRT nelle loro attività tecniche, basandosi sulla propria competenza e conformemente al suo mandato ⁽⁵⁾.


⁽¹⁾ In base alla natura e all'impatto dell'incidente nei diversi settori di attività (finanza, trasporti, energia, assistenza sanitaria ecc.) saranno coinvolte le agenzie o gli organi pertinenti dell'Unione.

⁽²⁾ La relazione sulla situazione degli incidenti di cibersicurezza nell'UE è elaborata aggregando le relazioni nazionali fornite dai CSIRT nazionali. Il formato della relazione dovrebbe essere descritto nelle procedure operative standard (POS) della rete dei CSIRT.

⁽³⁾ In conformità alle condizioni e alle procedure stabilite nel quadro giuridico dell'EC3.

⁽⁴⁾ Indicatore di compromissione (IOC): nell'informatica legale è un artefatto osservato in una rete o in un sistema operativo che indica con elevato livello di attendibilità l'intrusione in un computer. Tipici indicatori di compromissione sono le firme e gli indirizzi IP del virus, gli hash MD5 dei file di programmi malevoli o gli URL o i nomi di dominio dei server di comando e controllo delle botnet.

⁽⁵⁾ Proposta di regolamento relativo all'ENISA, l'agenzia dell'UE per la sicurezza informatica, che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013, e alla certificazione di cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione («regolamento sulla cibersicurezza»), 13 settembre 2017.



- I CSIRT degli Stati membri coordinano le loro attività tecniche di risposta con l'assistenza dell'ENISA e della Commissione.
- SEAE SIAC: la cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride lancia, per conto dell'INTCEN, la procedura per raccogliere gli elementi di prova iniziali.

Comunicazioni pubbliche

- I CSIRT elaborano consigli tecnici ⁽¹⁾ e allarmi sulla vulnerabilità ⁽²⁾ e li diffondono alle rispettive comunità e al pubblico in base alle procedure di autorizzazione applicabili in ciascun caso.
- L'ENISA facilita la produzione e la diffusione delle comunicazioni comuni della rete dei CSIRT.
- L'ENISA coordina le proprie attività di comunicazione pubblica con la rete dei CSIRT e il servizio del portavoce della Commissione.
- L'ENISA e l'EC3 coordinano le loro attività di comunicazione pubblica in base alla conoscenza situazionale condivisa concordata tra gli Stati membri. Entrambi coordinano le loro attività di comunicazione pubblica con il servizio del portavoce della Commissione.
- Se la crisi comporta una dimensione esterna o di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), la comunicazione pubblica dovrebbe essere coordinata con il SEAE e il servizio del portavoce dell'AR/VP.

Cooperazione a livello operativo

Ambito delle attività:

- preparare il processo decisionale a livello politico,
- coordinare la gestione delle crisi di cibersicurezza (se necessario)
- valutare le conseguenze e l'impatto a livello dell'UE e proporre eventuali misure di attenuazione

Soggetti potenziali

- Stati membri:
 - autorità competenti e punti di contatto unici istituiti dalla direttiva NIS
 - CSIRT, agenzie per la sicurezza informatica
 - altre autorità settoriali nazionali (in caso di incidenti o crisi multisettoriali).
- Organismi/uffici/agenzie dell'UE:
 - ENISA
 - Europol/EC3
 - CERT-UE
- Commissione europea:
 - il segretario generale (aggiunto) SG (procedura ARGUS),
 - DG CNECT/HOME
 - l'autorità di sicurezza della Commissione
 - altre DG (in caso di incidenti o crisi multisettoriali)

⁽¹⁾ Consulenza di natura tecnica sulle cause dell'incidente e sulle possibili misure di attenuazione.

⁽²⁾ Informazioni sulla vulnerabilità tecnica che viene sfruttata per incidere negativamente sui sistemi informatici.



- SEAE:
 - Segretario generale (aggiunto) per la risposta alle crisi e la SIAC (INTCEN dell'UE ed EUMS INT)
 - cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride
- Consiglio:
 - presidenza (presidente del gruppo orizzontale per le questioni riguardanti il ciber spazio o del Coreper ⁽¹⁾) con l'assistenza del segretario generale del Consiglio o del CPS ⁽²⁾ e, se attivati, con il sostegno dei dispositivi IPCR.

Conoscenza situazionale

- Assistenza all'elaborazione di relazioni sulla situazione politica/strategica (ad esempio le relazioni ISAA in caso di attivazione dei dispositivi IPCR).
- Il gruppo orizzontale del Consiglio per le questioni riguardanti il ciber spazio prepara le riunioni del Coreper o del CPS, laddove opportuno.
- In caso di attivazione dei dispositivi IPCR,
 - la presidenza può convocare tavole rotonde a sostegno della preparazione delle riunioni del Coreper o del CPS, con la partecipazione dei portatori di interessi negli Stati membri, delle istituzioni, delle agenzie e dei terzi, quali i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. Si tratta di riunioni di crisi per individuare le strozzature e presentare proposte di azione per le questioni trasversali,
 - il servizio *capofila della Commissione* o il SEAE in qualità di servizio capofila per l'ISAA elabora la relazione ISAA con i contributi dell'ENISA, della rete dei CSIRT, di Europol/EC3, dell'EUMS INT, dell'INTCEN e di tutti gli altri soggetti coinvolti. La relazione ISAA rappresenta una valutazione che abbraccia l'intera UE, basata sulla correlazione degli incidenti tecnici e della valutazione delle crisi (analisi delle minacce, valutazione dei rischi, conseguenze ed effetti non tecnici, aspetti dell'incidente o della crisi non legati alla ciber sicurezza ecc.), adeguata alle esigenze del livello politico e del livello operativo.
- In caso di attivazione dei dispositivi ARGUS,
 - il CERT-UE e l'EC3 ⁽³⁾ contribuiscono direttamente allo scambio di informazioni all'interno della Commissione.
- In caso di attivazione del meccanismo di risposta alle crisi del SEAE,
 - la SIAC intensifica la sua raccolta di informazioni, aggrega le informazioni di tutte le fonti ed elabora l'analisi e la valutazione dell'incidente.


Risposta (su richiesta del livello politico)

- Cooperazione transfrontaliera con il punto di contatto unico e le autorità nazionali competenti (direttiva NIS) per attenuare le conseguenze e gli effetti.
- Attivazione di tutte le misure tecniche di attenuazione e coordinamento delle capacità tecniche necessarie per arrestare o ridurre l'impatto degli attacchi sui sistemi informatici bersaglio.
- Cooperazione e, se stabilito, coordinamento delle capacità tecniche verso una risposta comune o collaborativa secondo le **POS della rete dei CSIRT**.
- Valutazione della necessità di collaborare con terzi pertinenti.
- Processo decisionale nell'ambito della procedura ARGUS (se attivata).
- (se attivati) coordinamento nell'ambito dei dispositivi IPCR (se attivati).
- Sostegno al processo decisionale del SEAE (se attivato), attraverso il meccanismo di risposta alle crisi del SEAE, anche per quanto riguarda i contatti con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, nonché qualsiasi misura volta a tutelare le missioni e le operazioni della PSDC e le delegazioni dell'UE.

⁽¹⁾ Il Comitato dei rappresentanti permanenti o Coreper (articolo 240 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea — TFUE) è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio dell'Unione europea.

⁽²⁾ Il comitato politico e di sicurezza è un comitato del Consiglio dell'Unione europea che si occupa della politica estera e di sicurezza comune (PESC) di cui all'articolo 38 del trattato sull'Unione europea.

⁽³⁾ In conformità alle condizioni e alle procedure stabilite nel quadro giuridico dell'EC3.



Comunicazioni pubbliche

- Concordare i messaggi pubblici relativi all'incidente.
- Se la crisi comporta una dimensione esterna o di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), la comunicazione pubblica dovrebbe essere coordinata con il SEAE e il servizio del portavoce dell'AR/VP.

Cooperazione a livello strategico/politico*Soggetti potenziali*

- Per gli Stati membri, i ministri responsabili della cibersicurezza
- Per il Consiglio europeo, il presidente
- Per il Consiglio, la presidenza di turno
- In caso di misure nell'ambito del «pacchetto di strumenti della diplomazia informatica», il CPS e il gruppo orizzontale
- Per la Commissione europea, il presidente o il vicepresidente/commissario delegato
- L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione.

Ambito delle attività: gestione strategica e politica degli aspetti informatici e non della crisi, comprese le misure nell'ambito del quadro relativo a una risposta diplomatica comune dell'UE alle attività informatiche dolose.

Condivisione della conoscenza situazionale

- Individuare le conseguenze delle perturbazioni causate dalla crisi sul funzionamento dell'Unione.

Risposta

- Attivare meccanismi/strumenti supplementari per la gestione delle crisi a seconda della natura e dell'impatto dell'incidente, ad esempio, il meccanismo di protezione civile.
- Adottare misure nell'ambito del quadro per una risposta diplomatica comune dell'UE alle attività informatiche dolose.
- Mettere a disposizione degli Stati membri coinvolti l'assistenza di emergenza, ad esempio attivando il Fondo di risposta alle emergenze cibernetiche ⁽¹⁾, quando sarà operativo.
- Cooperare e coordinarsi con le organizzazioni internazionali, laddove appropriato, quali le Nazioni Unite (ONU), l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e soprattutto la NATO.
- Valutare le implicazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale.

Comunicazioni pubbliche

Decidere una strategia di comunicazione comune destinata al pubblico.

RISPOSTA COORDINATA CON GLI STATI MEMBRI A LIVELLO DELL'UE NELL'AMBITO DEI DISPOSITIVI IPCR

Secondo il principio di complementarità a livello dell'UE, la presente sezione introduce ed esamina nello specifico l'obiettivo, le responsabilità e le attività principali delle autorità degli Stati membri, della rete dei CSIRT, dell'ENISA, di CERT-UE, di Europol/EC3, dell'INTCEN, della cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride e del gruppo orizzontale del Consiglio per le questioni riguardanti il ciber spazio nell'ambito della procedura IPCR. Si presume che i soggetti agiscano nel rispetto delle procedure stabilite a livello nazionale o dell'UE.


È essenziale notare che, come si evince dalla figura 1, indipendentemente dall'attivazione dei meccanismi di gestione della crisi dell'UE, le attività a livello nazionale e la cooperazione all'interno della rete dei CSIRT (se necessario) durante qualsiasi incidente/crisi si svolgono secondo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

⁽¹⁾ Il Fondo di risposta alle emergenze cibernetiche è un'azione proposta nell'ambito della comunicazione congiunta «Resilience, Deterrence and Defence: Building strong cybersecurity for the EU», JOIN(2017) 450/1



Figura 1

Risposta a livello dell'UE in caso di incidente/crisi di cibersicurezza



Tutte le attività descritte di seguito devono essere svolte in conformità e secondo le procedure/norme operative standard dei meccanismi di cooperazione coinvolti e in linea con i mandati e le competenze stabiliti dei singoli soggetti e istituzioni. Tali procedure/norme potrebbero necessitare di alcune integrazioni o modifiche per conseguire la cooperazione migliore possibile e una risposta efficace agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala.

Non è sempre necessario che tutti i soggetti indicati di seguito debbano agire in tutti gli incidenti specifici. Tuttavia il programma e le pertinenti procedure operative standard dei meccanismi di cooperazione dovrebbero prevedere il loro eventuale coinvolgimento.

Considerato il diverso grado di impatto che un incidente o una crisi di cibersicurezza possono avere sulla società, occorrerà assicurare un elevato grado di flessibilità per quanto riguarda il coinvolgimento di soggetti settoriali a tutti i livelli e risposte appropriate mediante attività di attenuazione informatiche e non.

Gestione delle crisi di cibersicurezza — Integrare la cibersicurezza nella procedura IPCR

I dispositivi IPCR, descritti nelle POS dell'IPCR ⁽¹⁾, seguono in ordine di sequenza le fasi descritte di seguito (l'uso di alcune di queste misure dipenderà dalla situazione).

In ciascuna fase sono indicati i soggetti e le attività specifiche per la cibersicurezza. Per facilità di lettura, in ciascuna fase è riportato il testo delle POS dell'IPCR, seguito dalle attività specifiche del programma. Questo approccio fase per fase consente anche una chiara identificazione delle **lacune** esistenti, nelle capacità e nelle procedure necessarie, che ostacolano una risposta efficace alle crisi di cibersicurezza.

La figura 2 (in basso ⁽²⁾) è una rappresentazione grafica della procedura dell'IPCR; i nuovi elementi introdotti sono evidenziati in blu.


⁽¹⁾ Dal documento 12607/15 sulle procedure operative standard dell'IPCR, approvato dal gruppo degli amici della presidenza, di cui il Coreper ha preso nota nell'ottobre 2015.

⁽²⁾ Una versione più ampia della figura è riportata in appendice.



Figura 2

Elementi specifici di cibersicurezza nella procedura IPCR



Nota: data la natura delle minacce ibride in ambito cibernetico, che sono destinate a restare al di sotto della soglia di crisi riconoscibile, l'UE deve adottare misure di prevenzione e preparazione. La cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride è incaricata di analizzare rapidamente gli incidenti rilevanti e di informare le appropriate strutture di coordinamento. Le relazioni periodiche presentate dalla cellula possono contribuire con informazioni utili al processo decisionale settoriale per migliorare la preparazione.

— **Fase 1 — Monitoraggio settoriale periodico e allarmi.** Le relazioni settoriali periodiche sulla situazione e gli allarmi forniscono indicazioni alla presidenza del Consiglio dell'UE sullo sviluppo di una crisi e sulle sue possibili evoluzioni.


— **Lacuna individuata:** attualmente non sono previsti relazioni periodiche e coordinate sulla situazione e allarmi sugli incidenti (e le minacce) cibernetiche a livello dell'UE.

— **Programma: monitoraggio/presentazione di relazioni sulla situazione della cibersicurezza nell'UE**

— L'ENISA elaborerà **una relazione periodica sulla situazione tecnica della cibersicurezza nell'UE** in merito agli incidenti e alle minacce cibernetiche, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, della propria analisi e delle relazioni condivise di CSIRT degli Stati membri (su base volontaria) o dai punti di contatto unici istituiti dalla direttiva NIS, dal Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (EC3) presso Europol, dal CERT-UE e dal Centro dell'UE di analisi dell'intelligence (INTCEN) presso il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). La relazione dovrebbe essere messa a disposizione delle istanze competenti del Consiglio, della Commissione e della rete dei CSIRT.

— La cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride dovrebbe redigere una **relazione sulla situazione operativa della cibersicurezza nell'UE** per conto della SIAC. La relazione è di ausilio anche il quadro per una risposta diplomatica comune dell'UE alle attività informatiche dolose.

— Entrambe le relazioni sono trasmesse ai portatori di interessi nazionali e dell'UE per contribuire alla loro conoscenza situazionale, informare il processo decisionale e facilitare la cooperazione regionale transfrontaliera.



Dopo l'individuazione di un incidente

— **Fase 2 — Analisi e consulenza.** In base ai dati di monitoraggio e agli allarmi disponibili, i servizi della Commissione, il SEAE e l'SGC si tengono reciprocamente informati sui possibili sviluppi, per essere pronti a fornire una consulenza alla presidenza sull'eventuale attivazione (integrale o in modalità di condivisione delle informazioni) dell'IPCR.

— **Programma**

— Per la Commissione, DG CNECT, DG HOME, DG HR.DS e DG DIGIT con l'assistenza dell'ENISA, dell'EC3 e del CERT-UE.

— SEAE: sulla base del lavoro della SITROOM e delle fonti di intelligence, la cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride fornisce una conoscenza situazionale delle minacce ibride effettive e potenziali che interessano l'UE e i suoi partner, comprese le minacce cibernetiche. Pertanto, se l'analisi e la valutazione della cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride indica l'esistenza di possibili minacce contro uno Stato membro, i paesi o le organizzazioni partner, l'INTCEN informerà (in prima istanza) il livello operativo, secondo le procedure stabilite. Il livello operativo elaborerà quindi le raccomandazioni per il livello strategico/politico, tra cui l'eventuale attivazione dei dispositivi di gestione delle crisi in modalità di monitoraggio (ad esempio il meccanismo di risposta alle crisi del SEAE o la pagina di monitoraggio dell'IPCR).

— Il presidente della rete dei CSIRT, assistito dall'ENISA, elabora una relazione sulla situazione degli incidenti di cibersicurezza nell'UE⁽¹⁾, che viene presentata alla presidenza, alla Commissione e all'AR/VP attraverso il CSIRT della presidenza di turno.

— **Fase 3 — Valutazione/Decisione in merito all'attivazione dell'IPCR.** La presidenza valuta la necessità di un coordinamento politico, di uno scambio di informazioni o di un processo decisionale a livello dell'UE. A tal fine, la presidenza può convocare una tavola rotonda informale. La presidenza effettua una prima individuazione dei settori che richiedono il coinvolgimento del Coreper o del Consiglio. Ciò costituirà la base degli orientamenti per l'elaborazione delle relazioni sull'analisi e la conoscenza situazionale integrate (Integrated Situational Awareness and Analysis — ISAA). In base alle caratteristiche della crisi, alle sue possibili conseguenze e alle relative esigenze politiche, la presidenza deciderà in merito all'opportunità di convocare riunioni dei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio e/o del Coreper e/o del CPS.

— **Programma**

— Partecipanti alla tavola rotonda:

— i servizi della Commissione e il SEAE forniranno consulenza alla presidenza sui rispettivi settori di competenza;

— i rappresentanti degli Stati membri nel gruppo orizzontale per le questioni riguardanti il ciberspazio, coadiuvati da esperti delle capitali (CSIRT, autorità competenti per la cibersicurezza ecc.);

— orientamento politico/strategico per le relazioni ISAA, in base alla più recente relazione sulla situazione degli incidenti di cibersicurezza nell'UE e alle informazioni aggiuntive fornite dai partecipanti alla tavola rotonda;

— gruppi di lavoro e comitati pertinenti:


— Gruppo orizzontale per le questioni riguardanti il ciberspazio.

La Commissione, il SEAE e l'SGC, in pieno accordo e associandosi alla presidenza, possono inoltre decidere di attivare l'IPCR nella modalità di condivisione delle informazioni mediante la creazione di una pagina di crisi, per preparare il terreno per un'eventuale attivazione completa.

— **Fase 4 — Attivazione dell'IPCR/Raccolta e scambio di informazioni.** In seguito all'attivazione (sia in modalità di condivisione delle informazioni sia completa) viene creata una pagina di crisi sulla piattaforma web dell'IPCR, che consente lo scambio di informazioni specifiche incentrate sugli aspetti che contribuiranno ad alimentare l'ISAA e a preparare la discussione a livello politico. La scelta del servizio capofila per l'ISAA (uno dei servizi della Commissione o il SEAE) dipenderà dalle circostanze del caso.

— **Fase 5 — Elaborazione di relazioni ISAA.** Sarà avviata l'elaborazione di relazioni ISAA. La Commissione/il SEAE pubblicherà relazioni ISAA, come indicato nelle POS ISAA, e potrà favorire ulteriormente lo scambio di

(1) La relazione sulla situazione degli incidenti di cibersicurezza nell'UE è elaborata aggregando le relazioni nazionali fornite dai CSIRT nazionali. Il formato della relazione dovrebbe essere descritto nelle procedure operative standard (POS) della rete dei CSIRT.



informazioni sulla piattaforma web dell'IPCR o formulare specifiche richieste di informazione. Le relazioni ISAA saranno elaborate per soddisfare le esigenze del livello politico (ossia Coreper o Consiglio), come stabilito dalla presidenza e come indicato nei suoi orientamenti, consentendo in tal modo una visione d'insieme strategica della situazione e un dibattito informato sui punti all'ordine del giorno definiti dalla presidenza. Secondo le POS ISAA, la natura della crisi di cibersicurezza determinerà se la relazione ISAA sarà preparata da uno dei servizi della Commissione (DG CNECT, DG HOME) o dal SEAE.

A seguito dell'attivazione dell'IPCR, la presidenza delinea gli specifici settori di interesse per l'ISAA al fine di sostenere il coordinamento politico e/o il processo decisionale in seno al Consiglio. La presidenza preciserà anche la data di presentazione della relazione, previa consultazione dei servizi della Commissione e del SEAE.

— **Programma**

- La relazione ISAA comprende contributi dei servizi pertinenti, tra cui:
 - la rete dei CSIRT, sotto forma di relazione sulla situazione degli incidenti di cibersicurezza nell'UE;
 - l'EC3, la SITROOM, la cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride e il CERT-UE. La cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride fornirà sostegno e contributi al servizio capofila per l'ISAA e alla tavola rotonda dell'IPCR, a seconda del caso;
 - le agenzie e gli organismi settoriali dell'UE in funzione dei settori colpiti;
 - le autorità degli Stati membri (diverse dai CSIRT).
- Raccolta di contributi ISAA ⁽¹⁾:
 - *per la Commissione e le agenzie dell'UE*: il sistema informatico ARGUS costituirà la rete nevralgica interna per l'ISAA. Le agenzie dell'UE invieranno i loro contributi alle rispettive direzioni generali responsabili che, a loro volta, alimenteranno il sistema ARGUS con le informazioni pertinenti. I servizi della Commissione e le agenzie raccoglieranno informazioni dalle reti settoriali già in essere con gli Stati membri e le organizzazioni internazionali e da altre fonti pertinenti;
 - *per il SEAE*: la sala situazione dell'UE, con il sostegno degli altri uffici competenti del SEAE, costituirà la rete nevralgica interna e il punto di contatto unico per l'ISAA. Il SEAE raccoglierà informazioni presso i paesi terzi e le organizzazioni internazionali pertinenti.
- **Fase 6 — Preparazione della tavola rotonda informale della presidenza.** La presidenza, assistita dal segretariato generale del Consiglio, definirà la tempistica, l'ordine del giorno, i partecipanti e gli esiti attesi (eventuali risultati tangibili) della tavola rotonda informale della presidenza. Il segretariato generale del Consiglio trasmetterà le informazioni pertinenti alla piattaforma web dell'IPCR a nome della presidenza e, in particolare, pubblicherà la convocazione della riunione.
- **Fase 7 — Tavola rotonda della presidenza/misure preparatorie per il coordinamento politico/il processo decisionale dell'UE.** La presidenza convocherà una tavola rotonda informale per valutare la situazione, nonché preparare ed esaminare gli elementi che devono essere portati all'attenzione del Coreper o del Consiglio. La tavola rotonda informale della presidenza sarà anche la sede per sviluppare, esaminare e discutere tutte le proposte di azione da sottoporre al Coreper/Consiglio.

— **Programma**

- Il gruppo orizzontale del Consiglio per le questioni riguardanti il ciberspazio dovrebbe preparare il comitato politico e di sicurezza (CPS) o il Coreper.
- **Fase 8 — Coordinamento politico e processo decisionale in seno al Coreper/Consiglio.** I risultati delle riunioni del Coreper/delle sessioni del Consiglio riguardano il coordinamento delle attività di risposta a tutti i livelli, le decisioni sulle misure straordinarie, le dichiarazioni politiche ecc. Tali decisioni costituiscono altresì orientamenti politici/strategici aggiornati per l'ulteriore elaborazione di relazioni ISAA.


— **Programma**

- La decisione politica di coordinare la risposta alla crisi di cibersicurezza è attuata mediante le attività (svolte dai soggetti pertinenti), descritte nella precedente sezione 1 «Cooperazione a livello politico/strategico, operativo e tecnico» per quanto riguarda la **risposta** e la **comunicazione pubblica**.
- L'elaborazione di relazioni ISAA continua sulla base della cooperazione a livello tecnico, operativo e politico/strategico per quanto riguarda la **conoscenza situazionale**, anch'essa descritta nella precedente sezione 1.

⁽¹⁾ POS ISAA



- **Fase 9 — Monitoraggio dell'impatto.** Il servizio capofila per l'ISAA fornirà, con il sostegno di coloro che contribuiscono all'ISAA, informazioni sull'evoluzione della crisi e sull'impatto delle decisioni politiche adottate. Tale ritorno di informazioni sarà alla base di un processo in costante evoluzione, al fine di corroborare la decisione della presidenza di perseverare nel coinvolgimento del livello politico dell'UE o di ridurre il livello di attivazione dell'IPCR.
- **Fase 10 — Graduale cessazione.** Seguendo la stessa procedura già adottata per l'attivazione, la presidenza può convocare una tavola rotonda informale per valutare l'opportunità di mantenere o no attiva l'IPCR. La presidenza può decidere di cessare l'attivazione o di ridurre il livello.
- **Programma**
 - L'ENISA potrebbe essere invitata a contribuire o a svolgere un'indagine tecnica ex post dell'incidente in conformità alle disposizioni del suo mandato.



APPENDICE

1. GESTIONE DELLE CRISI, MECCANISMI DI COOPERAZIONE E SOGGETTI A LIVELLO DELL'UE

Meccanismi di gestione delle crisi

Dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR): i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), approvati dal Consiglio il 25 giugno 2013 ⁽¹⁾, sono intesi a facilitare un coordinamento e una risposta tempestiva a livello politico dell'UE in caso di grave crisi. L'IPCR sostiene inoltre il coordinamento a livello politico della risposta all'invocazione della clausola di solidarietà (articolo 222 del TFUE), quale definita nella decisione 2014/415/UE del Consiglio relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà, adottata il 24 giugno 2014. Le procedure operative standard (POS) dell'IPCR ⁽²⁾ stabiliscono la procedura di attivazione e le successive azioni da intraprendere.

ARGUS: sistema di coordinamento in caso di crisi istituito dalla Commissione europea nel 2005 per stabilire una specifica procedura di coordinamento in caso di grave crisi multisettoriale. Esso è sostenuto da un omonimo sistema di allarme rapido (strumento informatico). ARGUS si articola in due fasi, e la fase II (in caso di gravi crisi multisettoriali) comporta la convocazione di riunioni del Comitato di coordinamento di crisi (CCC), sotto l'autorità del presidente della Commissione o di un commissario cui è stata attribuita la responsabilità. Il CCC riunisce i rappresentanti delle pertinenti direzioni generali della Commissione, dei gabinetti e di altri servizi dell'UE al fine di guidare e coordinare la risposta della Commissione alla crisi. Presieduto dal segretario generale aggiunto, il CCC valuta la situazione, esamina le diverse opzioni e adotta decisioni pragmatiche per quanto riguarda gli strumenti dell'UE e gli strumenti di cui è responsabile la Commissione, garantendo l'attuazione delle decisioni adottate ⁽³⁾, ⁽⁴⁾.

Meccanismo di risposta alle crisi del SEAE: il meccanismo di risposta alle crisi del SEAE è un sistema strutturato che consente al SEAE di rispondere alle crisi e alle emergenze di natura esterna o con un'importante dimensione esterna, comprese le minacce ibride, che hanno ricadute potenziali o effettive sugli interessi dell'UE o su quelli di qualsiasi Stato membro. Assicurando la partecipazione alle riunioni dei funzionari della Commissione e del segretariato del Consiglio competenti, il meccanismo di risposta alle crisi facilita le sinergie tra gli sforzi diplomatici, di sicurezza e di difesa e gli strumenti finanziari, commerciali e di cooperazione gestiti dalla Commissione. La cellula di crisi può essere attivata per tutta la durata della crisi.

Meccanismi di cooperazione

Rete dei CSIRT: la rete dei CIRST, ossia dei gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente, riunisce tutti i CSIRT nazionali e governativi e il CERT-UE. Lo scopo della rete è quello di consentire e migliorare la condivisione delle informazioni tra i CSIRT sulle minacce e sugli incidenti di cibersicurezza, nonché cooperare nella risposta alle crisi e agli incidenti nel medesimo settore.

Gruppo orizzontale del Consiglio per le questioni riguardanti il ciberspazio: il gruppo di lavoro è stato istituito per garantire il coordinamento strategico e trasversale, in sede di Consiglio, sulle questioni attinenti alla politica in materia di ciberspazio e può essere coinvolto sia in attività legislative che in attività non legislative.

Soggetti

ENISA: l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, istituita nel 2004, lavora a stretto contatto con gli Stati membri e il settore privato per fornire consulenza e soluzioni su questioni quali le esercitazioni paneuropee per la cibersicurezza, lo sviluppo di strategie nazionali per la cibersicurezza, la creazione delle capacità dei CSIRT e la cooperazione tra gli stessi. L'ENISA collabora direttamente con i CSIRT in tutta l'UE e funge da segretariato della rete dei CSIRT.


ERCC: il centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione (nell'ambito della direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee — DG ECHO) sostiene e coordina un'ampia gamma di attività di prevenzione, preparazione e risposta 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inaugurato nel 2013, esso funge da snodo per il sistema di risposta alle crisi della Commissione (in collegamento con le altre cellule di crisi dell'UE) e da punto di contatto centrale dell'IPCR, operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

⁽¹⁾ Documento 10708/13 «Completamento del processo di riesame dei dispositivi di coordinamento nella gestione delle crisi (CCA): dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (IPCR)», approvato dal Consiglio il 24 giugno 2013.

⁽²⁾ Documento 12607/15 sulle procedure operative standard dell'IPCR, approvato dal gruppo degli amici della presidenza, di cui il Coreper ha preso nota nell'ottobre 2015.

⁽³⁾ «Disposizioni della Commissione relative al sistema generale di allarme rapido "ARGUS" [COM(2005) 662 definitivo del 23 dicembre 2005].

⁽⁴⁾ Decisione 2006/25/CE, Euratom della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modifica del suo regolamento interno (GUL 19 del 24 gennaio 2006, pag. 20), sull'istituzione del sistema generale di allarme rapido «ARGUS».



Europol/EC3: il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (EC3), istituito nel 2013 nell'ambito di Europol, sostiene l'intervento delle autorità di contrasto nella lotta alla cibercriminalità nell'UE. L'EC3 fornisce agli Stati membri sostegno a livello operativo e di analisi per le indagini e funge da polo di informazione e di intelligence sulla criminalità, sostenendo le operazioni e le indagini degli Stati membri con analisi, coordinamento e competenze a livello operativo, nonché capacità di sostegno a livello tecnico e digitale forense altamente specializzate.

CERT-UE: il gruppo di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie europee ha il compito di migliorare la protezione delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE dalle minacce cibernetiche. Esso è membro della rete dei CSIRT. Il CERT-UE ha accordi tecnici sulla condivisione delle informazioni in materia di minacce cibernetiche con la CIRC (capacità di reazione agli incidenti informatici) della NATO, con alcuni paesi terzi e con gli operatori commerciali più importanti nel settore della cibersicurezza.

La comunità dell'intelligence dell'UE comprende il Centro dell'UE di analisi dell'intelligence (**INTCEN**) e la direzione «intelligence» dello Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS INT) nel quadro dell'accordo sulla «**capacità unica di analisi dell'intelligence**» (Single Intelligence Analysis Capacity — SIAC). La SIAC ha il compito di fornire analisi d'intelligence, meccanismi di allerta precoce e conoscenza situazionale all'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). La SIAC offre i suoi servizi ai vari organi decisionali dell'UE nei settori della politica estera e di sicurezza comune (PESC), della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e della lotta al terrorismo, nonché agli Stati membri. L'INTCEN e l'EUMS INT non sono agenzie operative e non dispongono di capacità di raccolta. Il livello operativo dell'intelligence è di competenza degli Stati membri. La SIAC si occupa unicamente di analisi strategica.

Cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride: la comunicazione congiunta per contrastare le minacce ibride, dell'aprile 2016, indica la cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride come punto focale per tutte le analisi delle fonti di minacce ibride nell'UE: il suo mandato è stato approvato nel dicembre 2016 dalla Commissione, a seguito di una consultazione interservizi. Istituita presso l'INTCEN, la cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride fa parte della SIAC e, di conseguenza, opera congiuntamente all'EUMS INT, con un militare tra i membri permanenti. Il termine «ibrido» fa riferimento a un uso deliberato da parte di uno Stato o di un soggetto non statale di una combinazione di molteplici leve e strumenti palesi o occulti, militari o civili, quali ad esempio i ciberattacchi, le campagne di disinformazione, lo spionaggio, le pressioni economiche, l'uso di forze sussidiarie o altre attività sovversive. La cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride collabora con un'ampia rete di punti di contatto, sia all'interno della Commissione che negli Stati membri, per fornire la risposta integrata/l'approccio governativo a tutto tondo necessari per rispondere a sfide di varia natura.

SITROOM dell'UE: la sala situazione dell'UE fa parte del Centro dell'UE di analisi dell'intelligence (INTCEN) e fornisce al SEAE la capacità operativa per garantire una risposta immediata ed efficace alle crisi. Si tratta di un organismo permanente civile-militare di pronto intervento, che svolge attività di monitoraggio e di conoscenza situazionale mondiali ed è operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Strumenti pertinenti


Quadro per una risposta diplomatica comune dell'UE alle attività informatiche dolose: approvato nel giugno 2017, il quadro fa parte dell'approccio dell'UE alla diplomazia informatica, che contribuisce a prevenire i conflitti, a ridurre le minacce alla cibersicurezza e a incrementare la stabilità nelle relazioni internazionali. Il quadro si avvale pienamente delle misure della politica estera e di sicurezza comune, anche di misure restrittive, laddove necessario. Il ricorso alle misure nel contesto del quadro dovrebbe incoraggiare la cooperazione, facilitare l'attenuazione delle minacce immediate e a lungo termine e influenzare il comportamento degli autori delle minacce e dei potenziali aggressori nel lungo periodo.

2. COORDINAMENTO DELLE CRISI DI CIBERSICUREZZA NEI DISPOSITIVI IPCR — COORDINAMENTO ORIZZONTALE E ATTIVAZIONE POLITICA

I dispositivi IPCR possono essere (e sono stati) usati per affrontare questioni tecniche e operative, ma sempre da un punto di vista politico/strategico.

In termini di attivazione, l'IPCR può essere utilizzata in funzione del livello della crisi, passando dalla «modalità monitoraggio» alla «modalità condivisione di informazioni», che è il primo livello di attivazione dell'IPCR, fino all'«attivazione completa dell'IPCR».

L'attivazione completa del meccanismo è una decisione della presidenza di turno del Consiglio dell'UE. La «modalità condivisione di informazioni» dell'IPCR può essere attivata dalla Commissione, dal SEAE e dal segretario generale del



Consiglio. Il monitoraggio e la condivisione di informazioni innescano livelli differenti di scambio di informazioni: la «modalità condivisione di informazioni» attiva la richiesta di elaborare relazioni ISAA. L'attivazione completa aggiunge, agli strumenti disponibili, le riunioni della tavola rotonda dell'IPCR, portando al tavolo delle riunioni la presidenza (di norma, il presidente del Coreper II o un esperto della materia a livello di consigliere della rappresentanza permanente ma, in via eccezionale, si sono tenute tavole rotonde a livello ministeriale).

Soggetti

La presidenza di turno (di solito il presidente del Coreper) fa da capofila;

per il Consiglio europeo, il gabinetto del presidente;

per la Commissione europea, funzionari al livello del segretario generale aggiunto/di direttore generale e/o esperti della materia;

per il SEAE, funzionari al livello del segretario generale aggiunto/di direttore esecutivo e/o esperti della materia;

per il segretariato generale del Consiglio, il gabinetto del segretario generale, il gruppo dell'IPCR e le DG responsabili.

Ambito delle attività: tracciare un quadro integrato comune della situazione e attivare la conoscenza delle strozzature e delle carenze a ciascuno dei tre livelli, al fine di affrontarle sul piano politico, produrre decisioni al tavolo delle riunioni, se rientrano nella sfera di competenza dei partecipanti, o produrre proposte d'azione destinate al Coreper II e successivamente al Consiglio.

Condivisione della conoscenza situazionale

(Non attiva): possono essere generate pagine di monitoraggio dell'IPCR per seguire lo sviluppo di situazioni che potrebbero degenerare in una crisi con implicazioni nell'UE;

(modalità condivisione di informazioni dell'IPCR): le relazioni ISAA saranno elaborate dal capofila dell'ISAA sulla base del contributo dei servizi della Commissione, del SEAE e degli Stati membri (tramite i questionari IPCR);

(modalità attivazione completa dell'IPCR): oltre alle relazioni ISAA, tavole rotonde informali dell'IPCR riuniscono i diversi soggetti interessati negli Stati membri, la Commissione, il SEAE, le agenzie pertinenti ecc. al fine di discutere le carenze e le strozzature.

Cooperazione e risposta

Attivare/sincronizzare meccanismi/strumenti supplementari per la gestione delle crisi, a seconda della natura e dell'impatto dell'incidente, che possono comprendere, ad esempio, il meccanismo di protezione civile, il quadro per una risposta diplomatica comune dell'UE alle attività informatiche dolose o il «Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride».

Comunicazioni in caso di crisi

La rete dei comunicatori dell'IPCR in caso di crisi può essere attivata dalla presidenza, previa consultazione dei pertinenti servizi della Commissione, del segretariato generale del Consiglio e del SEAE, al fine di sostenere la creazione di messaggi comuni o di sviluppare gli strumenti di comunicazione più efficaci.

3. GESTIONE DELLE CRISI DI CIBERSICUREZZA NEL SISTEMA ARGUS — CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA COMMISSIONE EUROPEA


Di fronte alle crisi impreviste per le quali è stata necessaria un'azione a livello europeo, ad esempio gli attentati terroristici di Madrid (marzo 2004), lo tsunami in Asia sudorientale (dicembre 2004) e gli attacchi terroristici di Londra (luglio 2005), nel 2005 la Commissione ha istituito il sistema di coordinamento ARGUS che, sostenuto dall'omonimo sistema generale di allarme rapido ⁽¹⁾, ⁽²⁾, è inteso a stabilire una specifica **procedura di coordinamento** in caso di grave crisi multisettoriale, per consentire la condivisione in tempo reale di informazioni riguardanti la crisi e garantire la rapidità del processo decisionale.

ARGUS prevede due fasi, a seconda della gravità dell'evento.

Fase I: è utilizzata per la «condivisione di informazioni» durante una crisi di portata limitata.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Disposizioni della Commissione relative al sistema generale di allarme rapido «ARGUS» [COM(2005) 662 definitivo del 23 dicembre 2005].

⁽²⁾ Decisione 2006/25/CE, Euratom.



Esempi di eventi recenti del tipo «fase I» segnalati comprendono gli incendi boschivi in Portogallo e Israele, l'attacco di Berlino del 2016, le inondazioni in Albania, l'uragano Matthew ad Haiti e la siccità in Bolivia. Qualsiasi DG può aprire un evento del tipo «fase I», nel caso in cui ritenga che la situazione nel suo settore di competenza sia sufficientemente grave da giustificare o trarre beneficio dalla condivisione di informazioni. Ad esempio, la DG CNECT o la DG HOME possono aprire un evento del tipo «fase I» nel caso in cui ritengano che una situazione connessa alla cibersicurezza nei loro rispettivi settori di competenza sia sufficientemente grave da giustificare o trarre beneficio dalla condivisione di informazioni.

Fase II: è attivata in caso di grave crisi multisettoriale ovvero di minaccia prevedibile o imminente per l'Unione.

La fase II comporta una specifica procedura di coordinamento che consente alla Commissione di prendere decisioni e gestire una risposta rapida, coordinata e coerente al più alto livello nel suo settore di competenza e in cooperazione con le altre istituzioni. La fase II è destinata alle situazioni di grave crisi multisettoriale ovvero di minaccia prevedibile o imminente. Tra gli esempi di eventi reali del tipo «fase II» figurano la crisi dei rifugiati/della migrazione (dal 2015 a tutt'oggi), la triplice catastrofe di Fukushima (2011) e l'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull in Islanda (2010).

La fase II è attivata dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro della Commissione. Il presidente può attribuire al commissario responsabile del servizio maggiormente interessato dalla crisi in atto la responsabilità politica dell'intervento della Commissione o assumere egli stesso tale responsabilità.

La fase II prevede riunioni d'urgenza del Comitato di coordinamento di crisi (CCC) che sono indette sotto l'autorità del presidente o del commissario al quale è stata attribuita la responsabilità. Le riunioni sono convocate dal segretario generale mediante lo strumento informatico ARGUS. Il CCC è una struttura operativa specifica per la gestione delle crisi, istituita al fine di dirigere e coordinare l'intervento della Commissione in caso di crisi, che riunisce le DG della Commissione, i gabinetti e gli altri servizi dell'UE competenti. Presieduto dal segretario generale aggiunto, **il CCC valuta la situazione, esamina le diverse opzioni e adotta decisioni, e garantisce l'attuazione delle decisioni e dei provvedimenti** e, nel contempo, la coerenza e l'uniformità dell'intervento. Il sostegno al CCC è fornito dal segretario generale.

4. MECCANISMO DI RISPOSTA ALLE CRISI DEL SEAE

Il meccanismo di risposta alle crisi del SEAE è attivato nel caso di una situazione grave o di emergenza che riguarda o comunque coinvolge la dimensione esterna dell'UE. Il meccanismo è attivato dal segretario generale aggiunto per la risposta alle crisi, previa consultazione dell'AR/VP o del segretario generale. Anche l'AR/VP, l'SG, un altro segretario generale aggiunto o il direttore esecutivo possono chiedere al segretario generale aggiunto di avviare il meccanismo di risposta alle crisi.


Esso contribuisce alla coerenza dell'UE nella risposta alle crisi nel quadro della strategia per la sicurezza. In particolare, tale meccanismo facilita le sinergie tra gli sforzi diplomatici, di sicurezza e di difesa e gli strumenti finanziari, commerciali e di cooperazione gestiti dalla Commissione.

Esso è collegato al sistema generale di risposta alle emergenze della Commissione (ARGUS) e ai dispositivi dell'IPCR, al fine di sfruttare le sinergie in caso di attivazione simultanea. La sala situazione del SEAE funge da polo di comunicazione tra il SEAE e i sistemi di risposta alle emergenze del Consiglio e della Commissione.

Di norma, la prima azione connessa all'attuazione del meccanismo è la convocazione di una **riunione di crisi** tra gli alti dirigenti del SEAE, della Commissione e del Consiglio direttamente interessati dalla crisi in questione. Durante la riunione di crisi si valutano gli effetti a breve termine della crisi e si possono concordare provvedimenti immediati oppure l'attivazione della cellula di crisi o la convocazione di una piattaforma di crisi. Tali azioni possono essere attuate in qualsiasi sequenza temporale.

La **cellula di crisi** è una sala operativa su scala ridotta in cui i rappresentanti dei servizi del SEAE, della Commissione e del Consiglio coinvolti nella risposta alla crisi si riuniscono per monitorare la situazione in modo continuativo al fine di fornire sostegno ai decisori che operano presso la sede centrale del SEAE. Quando viene attivata, la cellula di crisi è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La **piattaforma di crisi** riunisce i servizi pertinenti del SEAE, della Commissione e del Consiglio per valutare a medio e lungo termine gli effetti delle crisi e concordare le azioni da intraprendere. Essa è presieduta dall'AR/VP o dal segretario generale o dal segretario generale aggiunto per la risposta alle crisi. La piattaforma di crisi valuta l'efficacia dell'azione dell'UE nel paese o nella regione in situazione di crisi, decide le modifiche alle misure supplementari e discute le proposte di azione del Consiglio. La piattaforma di crisi è una riunione ad hoc, pertanto non è attivata in modo permanente.




La **task force** è composta da rappresentanti dei servizi coinvolti nell'intervento e può essere attivata per seguire e facilitare l'attuazione dell'intervento dell'UE. Essa valuta l'impatto dell'azione dell'UE, elabora documenti politici e documenti di opzioni, contribuisce alla preparazione del quadro politico per l'approccio alle crisi (PFCA), contribuisce alla strategia di comunicazione e adotta qualsiasi altro dispositivo in grado di agevolare l'attuazione dell'intervento dell'UE.


5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

In appresso figura un elenco dei documenti di riferimento che sono stati presi in considerazione nella preparazione del programma:


- «European Cyber Crises Cooperation Framework», versione 1 del 17 ottobre 2012.
- «Report on Cyber Crisis Cooperation and Management», ENISA, 2014
- «Actionable Information for Security Incident Response», ENISA, 2014
- «Common practices of EU-level crisis management and applicability to cyber crises», ENISA, 2015
- «Strategies for Incident Response and Cyber Crisis Cooperation», ENISA, 2016
- «EU Cyber Standard Operating Procedures», ENISA, 2016
- «A good practice guide of using taxonomies in incident prevention and detection», ENISA, 2017
- Comunicazione della Commissione «Rafforzare il sistema di resilienza informatica dell'Europa e promuovere la competitività e l'innovazione nel settore della cibersecurity» (COM(2016) 410 final del 5.7.2016).
- «Rafforzare il sistema di resilienza informatica dell'Europa e promuovere la competitività e l'innovazione nel settore della cibersecurity» — conclusioni del Consiglio del 15 novembre 2016, documento 14540/16
- Decisione 2014/415/UE del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 53)
- «Completamento del processo di riesame dei dispositivi di coordinamento nella gestione delle crisi (CCA): i dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (IPCR)», documento 10708/13 del 7 giugno 2013.
- «Integrated Situational Awareness and Analysis (ISAA) — Standard Operating Procedures», DS 1570/15 del 22 ottobre 2015.
- «Disposizioni della Commissione relative al sistema generale di allarme rapido "ARGUS"» (COM(2005) 662 definitivo del 23 dicembre 2005).
- Decisione 2006/25/CE, Euratom della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modifica del suo regolamento interno (GU L 19 del 24 gennaio 2006, pag. 20).
- Modus Operandi di ARGUS, Commissione europea, 23 ottobre 2013
- «Progetto di conclusioni del Consiglio su un quadro relativo ad una risposta diplomatica comune dell'UE alle attività informatiche dolose ("pacchetto di strumenti della diplomazia informatica")», documento 9916/17
- «EU operational protocol for countering hybrid threats "EU Playbook"», SWD(2016) 227 final
- Meccanismo di risposta alle crisi del SEAE dell'8 novembre 2016 [Ares(2017)880661]. Documento di lavoro congiunto dei servizi «EU operational protocol for countering hybrid threats EU Playbook» [SWD(2016) 227 final del 5 luglio 2016]
- Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio «Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride — La risposta dell'Unione europea» [JOIN(2016) 18 final del 6 aprile 2016].
- Documento di lavoro del Servizio europeo per l'azione esterna «EU Hybrid Fusion Cell — Terms of Reference» [EEAS(2016) 1674].



6. ELEMENTI SPECIFICI DELLA CIBERSICUREZZA NELLA PROCEDURA IPCR



17CE2277



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1585 DELLA COMMISSIONE**del 19 settembre 2017****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per le carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada e recante modifica del regolamento (CE) n. 442/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 481/2012 e (UE) n. 593/2013**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, lettere a), b), c) e d),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2017/38 del Consiglio ⁽²⁾, il Consiglio ha approvato l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («l'accordo»). L'articolo 2.4 dell'accordo prevede la riduzione o la soppressione dei dazi doganali all'importazione sulle merci originarie dell'altra parte conformemente alle tabelle di soppressione di cui all'allegato 2-A dell'accordo.
- (2) L'allegato 2-A dell'accordo prevede tra l'altro contingenti tariffari dell'Unione per le carni bovine e le carni suine. L'allegato 2-B dell'accordo disciplina aspetti specifici relativi alla gestione dei contingenti tariffari. Il punto 6 dell'allegato 2-A stabilisce disposizioni transitorie per il primo anno.
- (3) L'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 21 settembre 2017. È pertanto necessario aprire periodi contingenti annuali per l'importazione di carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada a partire dal 21 settembre 2017. Per tenere debitamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo, esistente ed emergente, nei settori delle carni bovine e delle carni suine dell'Unione in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento nonché della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato stesso, è opportuno che tali contingenti siano gestiti dalla Commissione conformemente all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione ⁽³⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione ⁽⁴⁾ stabiliscono le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione. Il regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce inoltre le modalità specifiche di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine. È opportuno che i suddetti regolamenti si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, fatte salve le deroghe eventualmente necessarie.
- (5) È inoltre opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽⁶⁾ relative alle domande di titoli, alla situazione dei richiedenti, al rilascio dei titoli d'importazione e alla cauzione da depositare si applichino anche ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, ferme restando le condizioni supplementari previste da quest'ultimo.
- (6) L'allegato 2-B dell'accordo stabilisce inoltre le modalità da seguire quando un titolo viene restituito. È necessario stabilire disposizioni sulla restituzione dei titoli inutilizzati.



- (7) Il protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine, allegato all'accordo, stabilisce le norme da applicare con riguardo alla prova dell'origine. È pertanto opportuno stabilire le disposizioni relative alla presentazione di una prova dell'origine in conformità del suddetto protocollo.
- (8) L'allegato 2-A dell'accordo prevede che, a partire dall'anno 1, i quantitativi stabiliti per il contingente tariffario di carni suine siano maggiorati di 4 624 tonnellate metriche di peso del prodotto (5 549 tonnellate metriche di equivalente peso carcassa) in base al volume di prodotti del settore delle carni suine originari del Canada stabilito dal regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione (⁷). Inoltre, i quantitativi stabiliti per il contingente tariffario di carni bovine fresche o refrigerate devono essere maggiorati, a partire dall'anno 1, di 3 200 tonnellate metriche di peso del prodotto (4 160 tonnellate metriche di equivalente peso carcassa) risultanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio (⁸) e gestiti in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 della Commissione (⁹). Il regolamento (CE) n. 442/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza al fine di detrarre i volumi corrispondenti.
- (9) L'allegato 2-A dell'accordo prevede inoltre che le merci originarie del Canada importate nell'Unione attraverso il contingente tariffario esistente per le carni di animali della specie bovina di alta qualità fresche, refrigerate o congelate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione (¹⁰) debbano essere esenti da dazi doganali alla data di entrata in vigore dell'accordo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013.
- (10) Tenuto conto dell'applicazione provvisoria dell'accordo a partire dal 21 settembre 2017, è opportuno che tutti i quantitativi relativi al periodo contingente 2017 siano messi a disposizione per le domande a partire dal mese di ottobre 2017 per tutti i richiedenti ammissibili.
- (11) Tenuto conto della data di applicazione provvisoria dell'accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il più presto possibile.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Apertura e gestione di contingenti tariffari


1. Il presente regolamento reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari annui per l'importazione dei prodotti di cui all'allegato I, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale applicabile e i numeri d'ordine sono fissati all'allegato I.
3. In deroga al paragrafo 1, per l'anno 2017 il periodo contingente è aperto dalla data di applicazione del presente regolamento fino al 31 dicembre 2017.
4. I contingenti tariffari di importazione di cui al paragrafo 1 sono gestiti secondo il metodo previsto dall'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
5. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 382/2008, il regolamento delegato (UE) 2016/1237 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

Articolo 2

Sottoperiodi contingenti

I quantitativi di prodotti fissati ai fini dei contingenti tariffari annui di importazione per i numeri d'ordine di cui all'allegato I sono suddivisi in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

- a) 25 % dal 1° gennaio al 31 marzo;
- b) 25 % dal 1° aprile al 30 giugno;



- c) 25 % dal 1º luglio al 30 settembre;
- d) 25 % dal 1º ottobre al 31 dicembre.

I quantitativi inutilizzati, comunicati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), sono aggiunti ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo. Nessun saldo inutilizzato al termine del periodo contingente annuo è trasferito al periodo contingente annuo successivo.

Articolo 3


Fattori di conversione

Per i prodotti corrispondenti ai numeri d'ordine di cui all'allegato I, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all'allegato II.

Articolo 4

Domande di titoli di importazione

1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti tariffari di importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione.
2. Ai fini dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti di un titolo di importazione forniscono la prova di avere importato o fatto importare per loro conto, a norma delle disposizioni doganali pertinenti, un quantitativo di prodotti nel periodo di dodici mesi immediatamente precedente la presentazione della domanda di titolo di importazione. Il quantitativo importato riguarda i seguenti prodotti:
 - a) per i contingenti tariffari di carni bovine: i prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 o 0206 29 91;
 - b) per i contingenti tariffari di carni suine: i prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 o 0206 29 91, oppure i prodotti del settore delle carni suine ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera q), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. Le domande di titoli di importazione sono presentate entro i primi sette giorni del secondo mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2.
4. Nel caso in cui il quantitativo per il sottoperiodo non sia esaurito al termine del primo periodo di presentazione delle domande di cui al paragrafo 3, i richiedenti ammissibili possono presentare nuove domande di titoli di importazione nei primi sette giorni dei due mesi successivi. In questi casi, rientrano tra i richiedenti ammissibili anche gli operatori del settore alimentare con stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Tuttavia, non è aperto alcun periodo di presentazione di domande nel mese di dicembre.
5. Una volta esaurito il quantitativo disponibile nell'ambito di un sottoperiodo al termine di un periodo di presentazione delle domande, la Commissione sospende ulteriori domande per tale sottoperiodo.
6. La domanda di titolo di importazione menziona soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso. Il quantitativo totale è convertito in equivalente peso carcassa.
7. Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:
 - a) nella casella 8, il nome «Canada» come paese d'origine e una crocetta nella casella «sì»;
 - b) nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato III.



8. Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande secondo quanto indicato ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli negativi, di tutte le domande, espressi in chilogrammi di equivalente peso carcassa e suddivisi per numero d'ordine.

9. In deroga ai paragrafi 3 e 4, per quanto riguarda il periodo contingente 2017, tutti i richiedenti ammissibili ai sensi del paragrafo 4 presentano le domande di titoli di importazione nei primi sette giorni del mese di ottobre 2017.

Articolo 5

Rilascio dei titoli di importazione

1. I titoli di importazione sono rilasciati nel periodo compreso tra il 23° giorno e la fine del mese in cui sono state presentate le domande secondo quanto indicato all'articolo 4, paragrafi 3 e 4.

2. I titoli di importazione sono validi per un periodo di cinque mesi a decorrere dalla data effettiva del rilascio ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 o dalla data di inizio del sottoperiodo per il quale è rilasciato il titolo di importazione, se quest'ultima data è posteriore. Tuttavia, la validità del titolo di importazione scade il 31 dicembre di ciascun periodo contingente.

3. I titoli di importazione non sono trasferibili.

Articolo 6

Restituzione dei titoli

I detentori di titoli possono restituire i quantitativi di titoli inutilizzati prima della scadenza del titolo e fino a quattro mesi prima della fine del periodo contingente. Ciascun detentore di titoli può restituire fino al 30 % del quantitativo indicato nel titolo.

Articolo 7

Cauzioni

1. Una cauzione di 9,5 EUR per le carni bovine e di 6,5 EUR per le carni suine, per 100 chilogrammi di equivalente peso carcassa, è depositata all'atto della presentazione di una domanda di titolo di importazione.

2. Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 si ottiene un quantitativo inferiore a quello oggetto di domande, la cauzione costituita a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del suddetto regolamento è immediatamente svincolata, in proporzione.


3. Quando, a norma dell'articolo 6, è restituita una parte del quantitativo di titoli, viene svincolato il 60 % della cauzione corrispondente.

4. Una volta effettivamente importato il 95 % del quantitativo oggetto di un titolo individuale, è svincolata l'intera cauzione.

Articolo 8

Comunicazioni

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo al mese in cui vengono presentate le domande, i quantitativi, compresi quelli negativi, oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato durante il mese precedente.



2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli negativi, corrispondenti ai quantitativi di titoli restituiti a norma dell'articolo 6 e i quantitativi che formano oggetto di titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati:

- a) entro il decimo giorno di ogni mese del periodo contingente annuo;
- b) per i quantitativi non ancora comunicati al momento della notifica di cui alla lettera a): al massimo entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingente.

3. Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il quantitativo è espresso in chilogrammi di equivalente peso carcassa e suddiviso per numero d'ordine.

Articolo 9

Prova dell'origine

L'immissione in libera pratica nell'Unione di carni bovine e carni suine fresche e congelate originarie del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ⁽¹²⁾.

Articolo 10

Modifica del regolamento (CE) n. 442/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 481/2012 e (UE) n. 593/2013

1. Il regolamento (CE) n. 442/2009 è così modificato:

a) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi del presente regolamento, fra i prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55 dei contingenti con i numeri d'ordine 09.4038 e 09.0123 sono ricompresi i prosciutti e loro pezzi.»

b) l'articolo 6 è così modificato:

i) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Inoltre, per il contingente 09.4170, la menzione» si «della casella 8 è contrassegnata con una crocetta.»;

ii) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. I titoli comportano l'obbligo di importare dagli Stati Uniti d'America per il contingente n. 09.4170.»;


c) all'articolo 10, il paragrafo 3 è soppresso;

d) la parte B dell'allegato I è sostituita dal testo riportato nell'allegato IV del presente regolamento.

2. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 è sostituito dal testo riportato nell'allegato V del presente regolamento.

3. All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale ad valorem è fissato al 20 %. Tuttavia, per i prodotti originari del Canada il dazio è 0.».



Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 settembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (GU L 129 del 28.5.2009, pag. 13).


⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (GU L 182 del 15.7.2009, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, che stabilisce regole per la gestione di un contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità (GU L 148 dell'8.6.2012, pag. 9).

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione, del 21 giugno 2013, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (GU L 170 del 22.6.2013, pag. 32).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).


⁽¹²⁾ Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23).



ALLEGATO I

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, l'applicabilità del regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione	Periodo d'importazione	Quantitativo in tonnellate (equivalente peso carcassa)	Dazio applicabile (EUR/tonnellata)
09.4280	ex 0201 10 00 ex 0201 20 20 ex 0201 20 30 ex 0201 20 50 ex 0201 20 90 ex 0201 30 00 ex 0206 10 95	Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, fresche o refrigerate	Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Dal 2022	2 584 14 440 19 580 24 720 29 860 35 000	0
09.4281	ex 0202 10 00 ex 0202 20 10 ex 0202 20 30 ex 0202 20 50 ex 0202 20 90 ex 0202 30 10 ex 0202 30 50 ex 0202 30 90 ex 0206 29 91 ex 0210 20 10 ex 0210 20 90 ex 0210 99 51 ex 0210 99 59	Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, congelate o altre	Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Dal 2022	695 5 000 7 500 10 000 12 500 15 000	0
09.4282	0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 0203 19 59 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 0203 29 59 0210 11 11 0210 11 19 0210 11 31 0210 11 39	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, prosciutti, spalle e loro pezzi	Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Dal 2022	5 014 30 549 43 049 55 549 68 049 80 549	0



ALLEGATO II

Fattori di conversione di cui all'articolo 3


Codici NC	Fattore di conversione
0201 10 00	100 %
0201 20 20	100 %
0201 20 30	100 %
0201 20 50	100 %
0201 20 90	100 %
0201 30 00	130 %
0206 10 95	100 %
0202 10 00	100 %
0202 20 10	100 %
0202 20 30	100 %
0202 20 50	100 %
0202 20 90	100 %
0202 30 10	130 %
0202 30 50	130 %
0202 30 90	130 %
0206 29 91	100 %
0210 20 10	100 %
0210 20 90	135 %
0210 99 51	100 %
0210 99 59	100 %
0203 12 11	100 %
0203 12 19	100 %
0203 19 11	100 %
0203 19 13	100 %
0203 19 15	100 %
0203 19 55	120 %
0203 19 59	100 %
0203 22 11	100 %
0203 22 19	100 %
0203 29 11	100 %
0203 29 13	100 %
0203 29 15	100 %
0203 29 55	120 %
0203 29 59	100 %
0210 11 11	100 %
0210 11 19	100 %
0210 11 31	120 %
0210 11 39	120 %



ALLEGATO III

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, lettera b)

- in bulgaro: Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент за изпълнение (ЕС) .../...)
- in spagnolo: Reglamento de Ejecución (UE) .../...
- in ceco: Prováděcí nařízení (EU) .../...
- in danese: Gennemførelsesforordning (EU) .../...
- in tedesco: Durchführungsverordnung (EU) .../...
- in estone: Rakendusmäärus (EL) .../...
- in greco: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) .../...
- in inglese: Implementing Regulation (EU) .../...
- in francese: Règlement d'exécution (UE) .../...
- in croato: Provedbena uredba (EU) .../...
- in italiano: Regolamento di esecuzione (UE) .../...
- in lettone: Īstenošanas regula (ES) .../...
- in lituano: Įgyvendinimo reglamentas (ES) .../...
- in ungherese: (EU) .../... végrehajtási rendelet
- in maltese: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) .../...
- in neerlandese: Uitvoeringsverordening (EU) .../...
- in polacco: Rozporządzenie wykonawcze (UE) .../...
- in portoghese: Regulamento de Execução (UE) .../...
- in rumeno: Regulamentul de punere în aplicare (UE) .../...
- in slovacco: Vykonávacie nariadenie (EÚ) .../...
- in sloveno: Izvedbena uredba (EU) .../...
- in finlandese: Täytäntöönpanoasetus (EU) .../...
- in svedese: Genomförandeförordning (EU) .../...



ALLEGATO IV

«PARTE B

Contingenti gestiti secondo il metodo d'esame simultaneo delle domande

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione delle merci	Quantitativo in tonnellate (peso netto)	Dazio applicabile (EUR/tonnellata)
09.4038	ex 0203 19 55 ex 0203 29 55	Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati	35 265	250
09.4170	ex 0203 19 55 ex 0203 29 55	Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati originari degli Stati Uniti d'America	4 922	250»




ALLEGATO V

«ALLEGATO I

Contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente tariffario (in tonnellate di peso netto)	Dazio applicabile
Periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018					
09.2201 ⁽¹⁾	ex 0201	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, che soddisfano i requisiti stabiliti all'allegato II	Dal 1° luglio al 30 giugno	45 711	Zero
09.2202	ex 0202			di cui:	
09.2202	ex 0206 10 95		Dal 1° luglio al 30 settembre	12 050	
09.2202	ex 0206 29 91		Dal 1° ottobre al 31 dicembre	11 161	
09.2202			Dal 1° gennaio al 31 marzo	11 250	
09.2202			Dal 1° aprile al 30 giugno	11 250	
Periodi dal 1° luglio 2018					
09.2201 ⁽¹⁾	ex 0201	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, che soddisfano i requisiti stabiliti all'allegato II	Dal 1° luglio al 30 giugno	45 000	Zero
09.2202	ex 0202			di cui:	
09.2202	ex 0206 10 95		Dal 1° luglio al 30 settembre	11 250	
09.2202	ex 0206 29 91		Dal 1° ottobre al 31 dicembre	11 250	
09.2202			Dal 1° gennaio al 31 marzo	11 250	
09.2202			Dal 1° aprile al 30 giugno	11 250	
⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, è possibile beneficiare del contingente tariffario soltanto presentando domanda per il numero d'ordine 09.2202 corrispondente ai sottocontingenti tariffari.»					

17CE2278



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1586 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2017

recante modifica del regolamento (CE) n. 1067/2008 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione ⁽²⁾ prevede l'apertura di un contingente tariffario globale per l'importazione di 3 112 030 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 99 00 di qualità diversa dalla qualità alta, soggetto a un dazio di 12 EUR per tonnellata. Il suddetto contingente tariffario globale comprende un sottocontingente di 38 853 tonnellate per le importazioni provenienti dal Canada.
- (2) Conformemente alla decisione (UE) 2017/38 del Consiglio ⁽³⁾, il Consiglio ha approvato l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («l'accordo»).
- (3) L'articolo 2.4 dell'accordo prevede la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'altra parte conformemente alle tabelle di soppressione di cui all'allegato 2-A dell'accordo. Il punto 9 del suddetto allegato prevede un contingente tariffario esente da dazio di 100 000 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, classificato al codice NC 1001 99 00 e originario del Canada, per un periodo di sette anni. Il punto 6 dello stesso allegato prevede disposizioni transitorie per il primo anno.
- (4) Il protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine annesso all'accordo stabilisce le norme da applicare con riguardo alla prova dell'origine. È pertanto opportuno stabilire disposizioni relative alla presentazione di una prova dell'origine in conformità del suddetto protocollo.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1067/2008 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza. Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dal 21 settembre 2017, data di applicazione provvisoria dell'accordo, ed è pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1067/2008 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:


«Articolo 1

1. In deroga alla tariffa doganale comune, il dazio all'importazione per il frumento tenero del codice NC 1001 99 00, di qualità diversa dalla qualità alta definita nell'allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione ^(*), è fissato nel quadro dei contingenti aperti dal presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GUL 290 del 31.10.2008, pag. 3).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GUL 11 del 14.1.2017, pag. 1080).



2. Per i prodotti di cui al presente regolamento, importati in quantità superiore ai quantitativi previsti agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, si applica la tariffa doganale comune.

(*) Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).»;

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È aperto, il 1° gennaio di ogni anno, un contingente tariffario di 3 073 177 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 99 00, di qualità diversa dalla qualità alta.

Il dazio all'importazione nell'ambito del contingente tariffario è di 12 EUR per tonnellata.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dal 2017 al 2023, il 1° gennaio di ogni anno, è aperto un contingente tariffario di 100 000 tonnellate per le importazioni provenienti dal Canada di frumento tenero del codice NC 1001 99 00, di qualità diversa dalla qualità alta (numero d'ordine 09.4124).

In deroga al primo comma, per l'anno 2017, il volume del contingente tariffario è di 27 778 tonnellate.

Le importazioni nell'ambito del contingente tariffario sono esenti da dazio.»;

3) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il contingente tariffario di importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è suddiviso in tre sottocontingenti:

— sottocontingente I (numero d'ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti,

— sottocontingente II (numero d'ordine 09.4125): 2 378 387 tonnellate per i paesi terzi, eccetto il Canada e gli Stati Uniti,

— sottocontingente III (numero d'ordine 09.4133): 122 790 tonnellate per tutti i paesi terzi.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora, nel corso di un anno, si constati una sottoutilizzazione rilevante del sottocontingente I, la Commissione può, con il consenso del paese terzo interessato, adottare disposizioni per il trasferimento dei quantitativi inutilizzati verso gli altri sottocontingenti, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.»;

c) al paragrafo 3, i termini «sottocontingente III» sono sostituiti dai termini «sottocontingente II»;


4) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali, che non può superare:

— nel caso del sottocontingente II di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il quantitativo totale aperto per il sottoperiodo interessato,

— nel caso del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e dei sottocontingenti I e III di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il quantitativo totale aperto per l'anno in causa per il contingente o il sottocontingente interessato.

Nella domanda di titolo d'importazione e nel titolo stesso è indicato un solo paese di origine.»;



5) all'articolo 8 è inserito il comma seguente:

«In deroga al primo comma, l'immissione in libera pratica nell'Unione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta originario del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine è quello che figura nell'allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (*).

(*) GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 21 settembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE2279



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1587 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 180,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme relative al calcolo e alla fissazione del dazio all'importazione di taluni prodotti, inclusi i prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme), 1002 10 00 e 1002 90 00.
- (2) Conformemente alla decisione (UE) 2017/38 del Consiglio ⁽³⁾, il Consiglio ha approvato l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («l'accordo»).
- (3) L'articolo 2.4 dell'accordo prevede la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'altra parte conformemente alle tabelle di soppressione di cui all'allegato 2-A dell'accordo. Il punto 3, lettera d), del suddetto allegato prevede la soppressione dei dazi doganali su talune merci, incluse le merci di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme), 1002 10 00 e 1002 90 00, in otto tappe uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 642/2010. Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dal 21 settembre 2017, data di applicazione provvisoria dell'accordo, ed è pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 642/2010 è così modificato:

1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:


«5. Per quanto riguarda i prodotti originari del Canada che rientrano nei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme), 1002 10 00 e 1002 90 00, il dazio all'importazione è pari ad una percentuale del dazio fissato secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2 e, se del caso, al paragrafo 4. La percentuale da applicare è riportata nell'allegato I bis. Il dazio all'importazione è arrotondato per difetto almeno allo 0,001 EUR più vicino.»;

2) è inserito un nuovo allegato I bis, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GUL 187 del 21.7.2010, pag. 5).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GUL 11 del 14.1.2017, pag. 1080).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 settembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO I bis

Percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 5

Anno	Percentuale
2017	87,5
2018	75
2019	62,5
2020	50
2021	37,5
2022	25
2023	12,5
2024 e ogni anno successivo	0 (esenzione dal dazio)»

17CE2280



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1588 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2017

recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda le concessioni sui prodotti lattiero-caseari originari del Canada

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE) 2017/38 ⁽²⁾ il Consiglio ha autorizzato, a nome dell'Unione europea, l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra (di seguito «l'accordo»).
- (2) L'articolo 2.4 dell'accordo prevede la riduzione e la soppressione dei dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari del Canada in conformità all'allegato 2-A dello stesso. A norma del paragrafo 2 del suddetto allegato, le parti dell'accordo devono sopprimere tutti i dazi doganali su determinati prodotti originari alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tale disposizione dovrebbe applicarsi al latte e ai prodotti lattiero-caseari importati nell'Unione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le norme relative al contingente tariffario di importazione n. 09.4513 per il formaggio Cheddar originario del Canada. Poiché l'accordo prevede la soppressione dei dazi doganali sui prodotti lattiero-caseari, tale contingente tariffario di importazione dovrebbe essere abolito. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2535/2001 relative alla gestione di tale contingente tariffario dovrebbero pertanto essere soppresse. È inoltre opportuno aggiornare alcune disposizioni contemplate nell'allegato XI di detto regolamento.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001. Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria dell'accordo e, pertanto, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

a) all'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:


«2. La casella 3 del certificato IMA 1, relativa all'acquirente, e la casella 6, relativa al paese di destinazione, non sono compilate.»;

b) nell'allegato III, parte III.B, la voce relativa al contingente n. 09.4513 è soppressa;

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).



- c) l'allegato XI è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento;
- d) nell'allegato XII, la voce relativa al Canada è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 settembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

L'allegato XI del regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

- a) la parte A è soppressa;
- b) le parti B, C e D sono sostituite dalle seguenti:
 - «B. Per quanto riguarda i formaggi Cheddar del codice NC ex 0406 90 21 di cui al contingente n. 09.4514 dell'allegato I.K e al contingente n. 09.4521 dell'allegato III.B:
 - 1) la casella n. 7, indicando "formaggi Cheddar in forme intere standard";
 - 2) la casella n. 10, indicando "esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale";
 - 3) la casella n. 11, indicando "almeno il 50 %";
 - 4) la casella n. 14, indicando "almeno 3 mesi";
 - 5) la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.
 - C. Per quanto riguarda i formaggi Cheddar destinati alla trasformazione del codice NC ex 0406 90 01 di cui al contingente n. 09.4515 dell'allegato I.K e al contingente n. 09.4522 dell'allegato III.B:
 - 1) la casella n. 7, indicando "formaggi Cheddar in forme intere standard";
 - 2) la casella n. 10, indicando "esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale";
 - 3) la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.
 - D. Per quanto riguarda i formaggi diversi dal Cheddar destinati alla trasformazione del codice NC ex 0406 90 01 di cui al contingente n. 09.4515 dell'allegato I.K e al contingente n. 09.4522 dell'allegato III.B:
 - 1) la casella n. 10, indicando "esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale";
 - 2) la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.».

17CE2281



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1589 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2017

che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1º marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1º marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (UE) n. 513/2013 ⁽⁷⁾ la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).
- (2) Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Dalle condizioni di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di impegni sui prezzi individuali per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.


⁽³⁾ GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131.

⁽⁵⁾ GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.

⁽⁶⁾ GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.



- (3) Con la decisione 2013/423/UE ⁽¹⁾ la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 ⁽²⁾ la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.
- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame.
- (5) In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») e della CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE ⁽³⁾, l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. Nell'allegato di detta decisione sono elencati i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, tra cui figura:
- Chinaland Solar Energy Co. Ltd, designata con il codice addizionale TARIC B808 («Chinaland»).
- (6) Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE ⁽⁴⁾ la Commissione ha accettato una proposta di chiarimento presentata dai produttori esportatori in collaborazione con la CCCME, riguardante l'attuazione dell'impegno per i prodotti in esame oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle fabbricati dai produttori esportatori e originari o provenienti dalla RPC, attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39) («il prodotto oggetto dell'impegno»). Il dazio antidumping e il dazio compensativo di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono di seguito congiuntamente denominati «le misure».
- (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 ⁽⁵⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori.
- (8) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 ⁽⁶⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (9) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 ⁽⁷⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.
- (10) La Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁸⁾ il 5 dicembre 2015.
- (11) La Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁹⁾ il 5 dicembre 2015.
- (12) La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁰⁾ il 5 dicembre 2015.
- (13) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 ⁽¹¹⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (14) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 ⁽¹²⁾ la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.

⁽¹⁾ GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.

⁽⁴⁾ GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.

⁽⁹⁾ GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.

⁽¹⁰⁾ GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.

⁽¹¹⁾ GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47.

⁽¹²⁾ GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.



- (15) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 ⁽¹⁾ la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.
- (16) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 ⁽²⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (17) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 ⁽³⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.
- (18) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402 ⁽⁴⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri tre produttori esportatori.
- (19) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 ⁽⁵⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.
- (20) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 ⁽⁶⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri due produttori esportatori.
- (21) A seguito del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio di cui ai considerando da 10 a 12, la Commissione ha confermato le misure in vigore con i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367.
- (22) La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale della forma delle misure con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁷⁾ il 3 marzo 2017.
- (23) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/454 ⁽⁸⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per quattro produttori esportatori.
- (24) Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/615 ⁽⁹⁾ la Commissione ha accettato una proposta, presentata da un gruppo di produttori esportatori insieme alla CCCME, relativa all'attuazione dell'impegno.
- (25) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/941 ⁽¹⁰⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.
- (26) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1408 ⁽¹¹⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri due produttori esportatori.
- (27) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1497 ⁽¹²⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore.
- (28) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1524 ⁽¹³⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.

B. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO

- (29) I produttori esportatori hanno accettato, tra l'altro, di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno al primo acquirente indipendente dell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI») nei limiti del corrispondente livello annuale di importazioni nell'Unione («il livello annuale»), fissato nell'impegno. Il PMI è fissato in base a un equivalente in contanti. Se le modalità di pagamento differiscono dall'equivalente in contanti, al valore della fattura si applica una determinata deduzione nel momento in cui viene confrontata la conformità al PMI.

⁽¹⁾ GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 222 del 17.8.2016, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 228 del 23.8.2016, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 308 del 16.11.2016, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU C 67 del 3.3.2017, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU L 71 del 16.3.2017, pag. 5.


⁽⁹⁾ GU L 86 del 31.3.2017, pag. 14.

⁽¹⁰⁾ GU L 142 del 2.6.2017, pag. 43.

⁽¹¹⁾ GU L 201 del 2.8.2017, pag. 3.

⁽¹²⁾ GU L 218 del 24.8.2017, pag. 10.

⁽¹³⁾ GU L 230 del 6.9.2017, pag. 11.



- (30) I produttori esportatori hanno inoltre accettato di vendere il prodotto oggetto dell'impegno solo mediante vendite dirette. Ai fini dell'impegno, la vendita diretta è definita come una vendita o al primo acquirente indipendente dell'Unione o tramite una parte collegata dell'Unione elencata nell'impegno.
- (31) L'impegno definisce, in un elenco non esaustivo, le violazioni dello stesso. L'elenco delle violazioni comprende le vendite indirette all'Unione da parte di società diverse da quelle elencate nell'impegno.
- (32) L'impegno obbliga inoltre i produttori esportatori a fornire alla Commissione, con cadenza trimestrale, informazioni dettagliate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite nell'Unione («relazioni trimestrali»). Ciò implica che i dati trasmessi in dette relazioni trimestrali debbano essere completi e corretti e che le operazioni riportate siano pienamente conformi alle condizioni dell'impegno. La comunicazione delle rivendite nell'Unione costituisce un obbligo particolare nei casi in cui il prodotto oggetto dell'impegno è venduto al primo acquirente indipendente tramite un importatore collegato. Solo tali relazioni consentono alla Commissione di monitorare se il prezzo di rivendita praticato dall'importatore collegato al primo acquirente indipendente è conforme al PMI.
- (33) Il produttore esportatore è responsabile delle violazioni commesse da una delle sue parti collegate, elencata o no nell'impegno.
- (34) L'impegno prevede inoltre che la sua accettazione da parte della Commissione si basi sulla fiducia e che qualsiasi atto che danneggi il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione dovrebbe giustificare la revoca dell'impegno.

C. MONITORAGGIO DEL PRODUTTORE ESPORTATORE

- (35) Nell'ambito del monitoraggio del rispetto dell'impegno, la Commissione ha verificato le informazioni pertinenti presentate da Chinaland e ha inoltre sottoposto a valutazione le informazioni disponibili al pubblico per quanto riguarda la struttura societaria di Chinaland.
- (36) La Commissione ha anche ricevuto elementi di prova dalle autorità doganali di uno Stato membro in base all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base, nonché all'articolo 13, paragrafo 9, e all'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento antisovvenzioni di base.
- (37) I risultati riportati nei considerando da 38 a 40 riguardano i problemi individuati per Chinaland che obbligano la Commissione a revocare l'accettazione dell'impegno per tale produttore esportatore.

D. MOTIVI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO


- (38) Nelle sue relazioni trimestrali Chinaland aveva segnalato le operazioni di vendita del prodotto oggetto dell'impegno effettuate a un importatore dell'Unione presumibilmente non collegato e aveva emesso fatture relative all'impegno. Il valore di tali operazioni ammontava al 20 % circa delle sue vendite totali all'Unione. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, l'importatore coinvolto in tali operazioni era collegato a Chinaland. In particolare, varie operazioni di vendita di tale importatore presumibilmente non collegato sono state effettuate da due persone autorizzate di Chinaland. Nelle comunicazioni intercorse con gli acquirenti finali, tali persone autorizzate hanno affermato che detto acquirente presumibilmente non collegato era una società dell'Unione appartenente a Chinaland. Anche gli account e-mail delle suddette persone autorizzate suggerivano un collegamento con Chinaland. La Commissione ha analizzato tale configurazione degli scambi. Dato che detto importatore non figura come parte collegata nell'impegno, Chinaland ha violato le condizioni dell'impegno descritte al considerando 30.
- (39) Inoltre le vendite di tale importatore al primo acquirente indipendente dell'Unione sono state effettuate a prezzi inferiori al PMI. Pertanto Chinaland ha violato le condizioni dell'impegno descritte ai considerando 29 e 33.
- (40) Nessuna delle rivendite effettuate dall'importatore collegato è stata comunicata alla Commissione. Ne consegue che Chinaland ha violato anche le condizioni dell'impegno descritte ai considerando 32 e 33.
- (41) La Commissione ha analizzato i risultati riportati nei considerando da 38 a 40 ed ha concluso che essi hanno compromesso anche il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione.



E. ANNULLAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALL'IMPEGNO

(42) Le operazioni di vendita indiretta effettuate da Chinaland sono collegate alle seguenti fatture relative all'impegno:

N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto dell'impegno	Data
CHN160765	8.10.2016
CHN160839	18.8.2016
CHN160759	18.8.2016
CHN160739	27.7.2016
CHN160608	25.7.2016
CHN160743	27.7.2016
CHN160815	18.8.2016
CHN160730	9.8.2016
CHN160760	18.8.2016
CHN160833-2	20.8.2016
CHN160648	9.8.2016
CHN160818	18.8.2016
CHN160828	22.8.2016
CHN160834	13.8.2016
CHN160755	13.8.2016
CHN160738	27.7.2016
CHN160737	9.8.2016
CHN160764	16.8.2016
CHN160803	27.9.2016
CHN160804	9.8.2016
CHN160719	22.7.2016
CHN160736	13.7.2016
CHN160631	6.7.2016
CHN160901	20.8.2016
CHN160731	9.8.2016
CHN160822	22.8.2016
CHN160718	13.7.2016
CHN160835	13.8.2016




N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto dell'impegno	Data
CHN160314	7.4.2016
CHN160528	16.6.2016
CHN160628	25.6.2016
CHN160436	27.4.2016
CHN160632	29.6.2016
CHN160513	2.6.2016
CHN160622	12.6.2016
CHN160430	3.5.2016
CHN160405	7.4.2016
CHN160507-1	25.4.2016
CHN160505	29.4.2016
CHN160551	18.6.2016
CHN150739	6.1.2016
CHN151131	15.1.2016
CHN160322	25.3.2016
CHN160337	24.3.2016
CHN160313	28.3.2016

- (43) Pertanto, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, tali fatture sono dichiarate nulle. L'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dovrebbe essere riscossa dalle autorità doganali nazionali a norma dell'articolo 105, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ che istituisce il codice doganale dell'Unione, quando entra in vigore la revoca dell'impegno relativo al produttore esportatore. Le autorità doganali nazionali responsabili della riscossione dei dazi saranno informate di conseguenza.
- (44) In tale contesto la Commissione ricorda che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, le importazioni sono esenti da dazi solo se la fattura indica il prezzo del prodotto oggetto dell'impegno e le eventuali riduzioni. Qualora tali condizioni non vengano rispettate, i dazi dovranno essere riscossi anche nel caso in cui la fattura commerciale che accompagna le merci non sia stata annullata dalla Commissione.

F. VALUTAZIONE DELLA PRATICABILITÀ DELL'IMPEGNO NEL SUO INSIEME

- (45) L'impegno prevede che una violazione commessa da un singolo produttore esportatore non comporti automaticamente la revoca dell'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori. In tale caso la Commissione dovrebbe valutare l'impatto di detta particolare violazione sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.



- (46) La Commissione ha pertanto valutato l'impatto delle violazioni commesse da Chinaland sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME.
- (47) Questo caso è simile a precedenti casi di revoca. In tali occasioni la Commissione aveva già informato la CCCME che, qualora violazioni di questo tipo dovessero persistere in futuro, essa avrebbe potuto rivalutare la praticabilità dell'impegno nel suo insieme⁽¹⁾. La Commissione continua a riservarsi il diritto ad agire in tal senso.

G. OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI


- (48) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base.
- (49) In seguito alla divulgazione delle conclusioni Chinaland ha presentato le sue osservazioni. Essa ha contestato il rapporto con l'importatore dell'Unione.
- (50) Chinaland ha affermato inoltre che l'importatore dell'Unione apparteneva a una persona diversa dal produttore esportatore. Chinaland ha anche sostenuto che le due persone autorizzate (di cui al considerando 38), nel fare riferimento all'affiliazione tra l'importatore e Chinaland, perseguivano i propri interessi personali senza la sua autorizzazione. La Commissione ritiene tuttavia che, in assenza di prove contrarie, le comunicazioni a terzi effettuate da persone autorizzate dall'esportatore nell'ambito delle loro abituali attività commerciali siano da attribuire a Chinaland. Dato che Chinaland non ha confutato tale presunzione, l'argomentazione è respinta.
- (51) Chinaland ha contestato anche l'annullamento delle fatture, sostenendo che la Commissione non può istituire dazi o imporre alle dogane di riscuotere dazi sulle importazioni immesse in libera pratica prima della data di revoca dell'accettazione dell'impegno se le importazioni non sono state registrate. Tale affermazione fa riferimento agli articoli 8 e 13 dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base. Questa interpretazione, tuttavia, non è corretta. A norma dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento antisovvenzioni di base, un dazio provvisorio può essere imposto retroattivamente per un periodo limitato in cui è stata effettuata la registrazione delle importazioni. Tali disposizioni si riferiscono però a un momento diverso nel corso di un'inchiesta antidumping o antisovvenzioni. Gli articoli non si applicano al caso in questione, visto che le inchieste erano già state completate nel 2013 con l'istituzione dei dazi antidumping e antisovvenzioni definitivi e con l'assunzione volontaria, da parte di alcuni produttori esportatori del prodotto in esame tra cui Chinaland, di un impegno sui prezzi in sostituzione del pagamento dei dazi per eliminare il pregiudizio derivante dalle loro pratiche di dumping. In ogni caso, tali disposizioni non prevedono l'annullamento retroattivo delle fatture e non incidono sulla conseguente richiesta di pagamento dei dazi in sospeso. L'argomentazione è pertanto respinta.
- (52) Chinaland ha affermato inoltre che la Commissione non poteva imporre dazi a titolo retroattivo senza incorrere in una violazione del principio di non retroattività, avendo apparentemente riconosciuto essa stessa in un altro caso che non esisteva alcuna base giuridica per una tale revoca retroattiva⁽²⁾. Chinaland cita anche una decisione precedente, secondo la quale avrebbe diritto a un trattamento analogo⁽³⁾. In primo luogo va notato che tutte le decisioni della Commissione che revocano l'accettazione di un impegno vengono adottate caso per caso. Le decisioni prese in ogni singolo caso sono conseguentemente limitate e riguardano specificamente le circostanze particolari e quindi non è possibile applicare una serie di ragionamenti simili a un caso diverso. Ad ogni modo Chinaland non ha presentato alcuna argomentazione sulle similarità del proprio caso rispetto a quello del produttore esportatore oggetto del regolamento di esecuzione (UE) 2015/866. In secondo luogo, è vero che le attività delle istituzioni europee sono soggette a principi giuridici generali, in particolare al principio della certezza giuridica e della non retroattività, tuttavia la Commissione ricorda che la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia riconosce che un operatore economico non può fare legittimo affidamento sulla conservazione di una «situazione in atto» che può essere modificata da decisioni adottate dalle istituzioni dell'Unione nell'ambito del loro potere discrezionale⁽⁴⁾. Il principio del legittimo affidamento non tutela situazioni in cui non esisteva alcun legittimo affidamento, soprattutto se l'operatore economico è stato avvisato sin dall'inizio delle conseguenze della violazione di un impegno tramite particolari transazioni. In considerazione di quanto precede è ovvio che in casi in cui sono state presentate fatture inesatte e incomplete relative all'impegno, il dazio antidumping/antisovvenzioni ordinario normalmente dovuto dal produttore esportatore in questione è applicato come se quest'ultimo non avesse presentato una fattura corrispondente all'impegno e che i dazi non corrisposti a causa della presentazione di tali fatture devono essere versati come se un'esenzione da tali dazi non esistesse. In terzo luogo questo tipo di annullamento delle fatture relative all'impegno e di conseguente assoggettamento ai dazi non pagati non costituisce un'imposizione retroattiva delle misure ai sensi della normativa dell'Unione europea e non

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402, considerando 37.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403, considerando da 30 a 32.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/866, considerando da 88 a 89.

⁽⁴⁾ Sentenza del 17 ottobre 1996, *Konservenfabrik Lubella contro Hauptzollamt Cottbus*, causa C-64/95, EU:1996:388, punto 31. Cfr. la sentenza, più recente, del 10 dicembre 2015, *SIA Veloserviss*, causa C-427/14, EU:C:2015:803, punto 39.



rientra nell'articolo 10, paragrafo 5, e nell'articolo 16, paragrafo 5, dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base. Ciò è confermato dal fatto che Chinaland non offra alcuna definizione di «retroattività» che si discosti dal principio generale consolidato della normativa dell'Unione europea menzionato in riferimento alla suddetta giurisprudenza. Alla luce di quanto precede, le argomentazioni presentate da Chinaland contro la revoca dell'accettazione dell'impegno sono respinte.

H. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI

- (53) In conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base nonché alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha pertanto concluso che è opportuno revocare l'accettazione dell'impegno per Chinaland.
- (54) Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e mantenuto in vigore dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in esame fabbricato da Chinaland, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (55) La Commissione ricorda inoltre che, se le autorità doganali degli Stati membri dispongono di elementi secondo cui il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno non corrisponde al prezzo effettivamente pagato, esse dovrebbero verificare se è stato violato l'obbligo di includere eventuali riduzioni nelle fatture relative all'impegno o se non è stato rispettato il PMI. Se le autorità doganali degli Stati membri concludono che c'è stata una violazione in tal senso o se il PMI non è stato rispettato, esse dovrebbero riscuotere i dazi di conseguenza. Al fine di agevolare, in base all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato, il lavoro delle autorità doganali degli Stati membri, in tali situazioni la Commissione dovrebbe condividere il testo riservato e altre informazioni relative all'impegno unicamente ai fini dei procedimenti nazionali.
- (56) A titolo informativo, nella tabella dell'allegato II del presente regolamento sono elencati i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE resta invariata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È revocata l'accettazione dell'impegno in relazione alla seguente società:


Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD	B808

Articolo 2

- Le fatture relative all'impegno elencate nell'allegato I del presente regolamento sono dichiarate nulle.
- Sono riscossi i dazi antidumping e compensativi dovuti all'atto dell'accettazione della dichiarazione doganale d'immissione in libera pratica a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.

Articolo 3

- Qualora le autorità doganali degli Stati membri dispongano di elementi secondo cui il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE)



n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, emessa da una delle società il cui impegno è stato inizialmente accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, non corrisponde al prezzo pagato e, di conseguenza, tali società possano aver violato l'impegno, le autorità doganali degli Stati membri possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione una copia dell'impegno e altre informazioni allo scopo di verificare il prezzo minimo all'importazione («PMI») applicabile il giorno in cui la fattura relativa all'impegno è stata emessa.

2. Qualora dalla verifica emerga che il prezzo pagato è inferiore al PMI, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.

Qualora dalla verifica emerga che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e riduzioni, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo ai fini dell'applicazione dei dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. In tale contesto le autorità doganali degli Stati membri possono fornire dette informazioni al debitore di tali dazi al solo scopo di salvaguardare i suoi diritti di difesa. Tali informazioni non possono in alcun caso essere comunicate a terzi.


Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2017


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO I

Elenco delle fatture relative all'impegno, emesse da CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD, che sono dichiarate nulle:

N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto dell'impegno	Data
CHN160765	8.10.2016
CHN160839	18.8.2016
CHN160759	18.8.2016
CHN160739	27.7.2016
CHN160608	25.7.2016
CHN160743	27.7.2016
CHN160815	18.8.2016
CHN160730	9.8.2016
CHN160760	18.8.2016
CHN160833-2	20.8.2016
CHN160648	9.8.2016
CHN160818	18.8.2016
CHN160828	22.8.2016
CHN160834	13.8.2016
CHN160755	13.8.2016
CHN160738	27.7.2016
CHN160737	9.8.2016
CHN160764	16.8.2016
CHN160803	27.9.2016
CHN160804	9.8.2016
CHN160719	22.7.2016
CHN160736	13.7.2016
CHN160631	6.7.2016
CHN160901	20.8.2016
CHN160731	9.8.2016
CHN160822	22.8.2016
CHN160718	13.7.2016




N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto dell'impegno	Data
CHN160835	13.8.2016
CHN160314	7.4.2016
CHN160528	16.6.2016
CHN160628	25.6.2016
CHN160436	27.4.2016
CHN160632	29.6.2016
CHN160513	2.6.2016
CHN160622	12.6.2016
CHN160430	3.5.2016
CHN160405	7.4.2016
CHN160507-1	25.4.2016
CHN160505	29.4.2016
CHN160551	18.6.2016
CHN150739	6.1.2016
CHN151131	15.1.2016
CHN160322	25.3.2016
CHN160337	24.3.2016
CHN160313	28.3.2016



ALLEGATO II

Elenco delle società:


Nome della società	Codice addizionale TARIC
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd	B798
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd	B800
Anji DaSol Solar Energy Science Technology Co. Ltd	B802
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd	B801
Anhui Titan PV Co. Ltd	B803
Xian SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT	B804
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd	B806
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd	B807
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd	B811
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD	B812
CSG PVtech Co. Ltd	B814
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd	B809
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd	B816
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT EXPORT CO. LTD	B817
Zhejiang Era Solar Co. Ltd	B818
GD Solar Co. Ltd	B820
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd	B821
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd	B822




Nome della società	Codice addizionale TARIC
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd	B824
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd	B826
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd	B827
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD	B828
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd	B829
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd	B831
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd	B832
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B833
Jiangsu Runda PV Co. Ltd	B834
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd	B835
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd	B837
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd	B838
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd	B839
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd	B840
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd	B841
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd	B793
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd	B843
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd	B795
Juli New Energy Co. Ltd	B846
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd	B847
King-PV Technology Co. Ltd	B848
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)	B849
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd	B851



Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd	B853
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD	B854
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science Technology Co. Ltd	B857
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd	B858
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd	B861
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd	B862
Ningbo Ulica Solar Science Technology Co. Ltd	B863
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd	B864
Perlight Solar Co. Ltd	B865
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD	B870
Shanghai Chaori Solar Energy Science Technology Co. Ltd	B872
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd	B873
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD	B874
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd	B876
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd	B878
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd	B881
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd	B882
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD	B883
TDG Holding Co. Ltd	B884
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd	B885
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd	B886
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd	B877



Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd	B879
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd	B889
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd	B891
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd	B892
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery Equipment Co. Ltd	B893
Xian Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd	B896
Yuhuan Sinosola Science Technology Co. Ltd	B900
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd	B902
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd	B903
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd	B904
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd	B905
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd	B906
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd	B907
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd	B908
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd	B910
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B911
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd	B912
Zhejiang Sunflower Light Energy Science Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science Technology Co. Ltd	B914
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd	B915
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd	B916
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd	B917
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT EXPORT CO LTD	B918
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD	B920



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1590 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2017

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine. I contingenti indicati all'allegato I, parte B, del medesimo regolamento sono gestiti secondo il metodo d'esame simultaneo delle domande.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 settembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 442/2009, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (GUL 129 del 28.5.2009, pag. 13).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2017


*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

—



ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 (in kg)
09.4038	17 007 500
09.4170	2 461 000
09.4204	2 312 000

17CE2283



DECISIONE (UE) 2017/1591 DEL CONSIGLIO
del 14 settembre 2017
relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della
Repubblica d'Austria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾ relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Markus LINHART,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig. Hannes WENINGER, *Gemeinderat (Gießhübl) und Abgeordneter zum Nationalrat*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2017

Per il Consiglio


Il presidente

A. ANVELT

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



DECISIONE (UE) 2017/1592 DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 2017****relativa alla misura SA.35429 — 2017/C (ex 2013/NN) alla quale il Portogallo ha dato esecuzione per l'estensione dell'uso di risorse idriche pubbliche per la produzione di energia idroelettrica***[notificata con il numero C(2017) 3110]***(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato e viste le osservazioni trasmesse,


considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 18 settembre 2012 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata da privati relativa a presunti aiuti di Stato illegali concessi dal Portogallo a EDP — Energias de Portugal, S.A ⁽¹⁾. («EDP») concernente da un lato costi non recuperabili in Portogallo, dall'altro la proroga dell'utilizzo di risorse idriche pubbliche per la produzione di energia idroelettrica.
- (2) Il 30 ottobre 2012, la Commissione ha trasmesso la denuncia al Portogallo accompagnandola con una richiesta di informazioni supplementari, che il Portogallo ha fornito con lettera dell'8 gennaio 2013. Il 25 gennaio 2013 si è tenuta una riunione con le autorità portoghesi. Il 7 marzo 2013 il Portogallo ha fornito ulteriori informazioni.
- (3) Con lettera del 18 settembre 2013, la Commissione europea ha informato il Portogallo della propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale, seguendo la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato unicamente in relazione alla proroga dell'utilizzo delle risorse idriche per la produzione di energia idroelettrica.
- (4) Il 21 ottobre 2013 la Commissione ha ricevuto commenti dal Portogallo e una rettifica è stata conseguentemente adottata il 29 gennaio 2014.
- (5) La decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale («decisione di avvio») è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ il 16 aprile 2014.
- (6) Nel maggio 2014, la Commissione ha ricevuto osservazioni da terzi.
- (7) Il 3 luglio 2014 il Portogallo ha trasmesso la sua risposta a dette osservazioni.
- (8) Con lettera del 15 aprile 2016 la Commissione ha chiesto un complemento di informazione, che il Portogallo ha trasmesso il 19 agosto 2016.
- (9) La presente decisione chiude il procedimento di indagine formale avviato ai sensi dell'articolo 108 TFUE. Non affronta la questione della conformità della misura con altre disposizioni del diritto dell'UE, quali le norme dell'UE in materia di appalti pubblici e le norme antitrust basate sugli articoli 106 e 102 TFUE.

⁽¹⁾ In precedenza, fino al 2004, «Electricidade de Portugal».

⁽²⁾ Aiuto di Stato SA.35429 (2013/C) (ex 2012/CP) — Estensione dell'uso delle risorse idriche pubbliche per la produzione di energia idroelettrica — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 117 del 16.4.2014, pag. 113).



2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1. Il mercato dell'energia in Portogallo

- (10) Prima della liberalizzazione del mercato portoghese dell'energia elettrica, avvenuta nel 2007, l'elettricità prodotta in Portogallo non veniva venduta direttamente sul mercato ma veniva acquistata dal gestore pubblico della rete elettrica, Rede Elétrica Nacional, SA («REN»), in virtù di contratti di acquisto di energia («CAE») a lungo termine. I CAE prevedevano l'obbligo per REN di acquistare una quantità garantita di elettricità da produttori autorizzati, a un prezzo garantito che copriva componenti di costo identificate in modo preciso e per un periodo di tempo garantito, ossia fino al 2027.

2.2. La decisione relativa ai costi non recuperabili

- (11) In seguito all'attuazione della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, il Portogallo ha deciso di procedere alla risoluzione anticipata dei CAE e di sostituirli con il pagamento di una compensazione relativa ai costi non recuperabili (meccanismo dei costi di mantenimento dell'equilibrio contrattuale, «CMEC»). Il decreto legge n. 240/2004, del 27 dicembre 2004, stabilisce i parametri e la metodologia per il calcolo dei CMEC.
- (12) Il Portogallo ha notificato la misura relativa alla compensazione dei costi non recuperabili il 1° aprile 2004, sulla base della comunicazione della Commissione relativa alla metodologia di analisi degli aiuti di Stato in materia di costi non recuperabili ⁽²⁾. Detti costi non recuperabili dovevano essere pagati per la risoluzione anticipata dei CAE tra EDP e REN per 34 centrali elettriche, di cui 27 erano centrali idroelettriche, in considerazione dell'onere atteso degli investimenti passati in un mercato liberalizzato. La decisione relativa ai costi non recuperabili si riferisce anche a Tejo Energia e a Turbogás. Il Portogallo ha notificato la sua intenzione di concedere i costi non recuperabili anche a Tejo Energia e a Turbogás. I piani prevedevano che la misura fosse finanziata attraverso i ricavi derivanti da un tributo applicato ai consumatori finali di elettricità in base alla potenza contrattualmente impegnata.
- (13) La Commissione ha approvato la misura nel 2004 per coprire le perdite potenziali registrate da tre imprese tra cui l'operatore storico ⁽³⁾ nella decisione relativa all'aiuto di Stato N161/2004 — Costi «incagliati» in Portogallo ⁽⁴⁾.
- (14) Come indicato in detta decisione della Commissione, la compensazione dei CMEC corrisposta a EDP ogni anno a partire dal luglio 2007 è composta da due elementi: una componente fissa, costituita da una quota dell'importo annuo massimo calcolato ex ante, e una componente di aggiustamento che tiene conto del valore reale della differenza tra i ricavi effettivi e i costi delle centrali interessate, calcolati al livello del gruppo di società consolidato, che in questo caso è EDP. Un aggiustamento finale dell'importo dei CMEC sarà calcolato all'inizio del 2018, undicesimo anno successivo alla risoluzione anticipata dei CAE, sulla base delle entrate previste fino alla fine del 2027, anno in cui termina l'attuazione del meccanismo CMEC, in conformità con la decisione della Commissione.

2.3. Proroga del periodo di concessione


- (15) L'accordo relativo alla risoluzione dei CAE di EDP per le centrali idroelettriche è stato stipulato nel febbraio 2005, dopo l'adozione del decreto legge n. 240/2004. Tale accordo contiene una clausola con effetto sospensivo sulla risoluzione concordata. La clausola in questione condiziona la risoluzione dei CAE al diritto di utilizzare le risorse idriche pubbliche per un periodo non inferiore alla vita utile degli impianti e delle opere di ingegneria civile. Il diritto di utilizzare le risorse idriche pubbliche doveva essere concesso in ogni caso al produttore di energia, ossia EDP, per il medesimo periodo.
- (16) A norma della legge portoghese sull'acqua n. 58/2005, del 29 dicembre 2005, e del decreto legge n. 226-A/2007, del 31 maggio 2007, relativo al regime di utilizzazione delle risorse idriche, l'uso delle risorse idriche

⁽¹⁾ Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37).

⁽²⁾ Adottata dalla Commissione il 26 luglio 2001 e comunicata agli Stati membri con lettera SG(2001) D/290869 del 6 agosto 2001.

⁽³⁾ EDP, Tejo Energia e Turbogás.

⁽⁴⁾ Decisione C(2004)3468 della Commissione, del 22 settembre 2004, concernente l'aiuto di Stato N 161/2004, Costi «incagliati» in Portogallo (GU C 250 dell'8.10.2005, pag. 9).



pubbliche per la produzione di energia è soggetto a una concessione. La scelta del concessionario deve essere effettuata ricorrendo a una delle procedure specifiche stabilite per legge. Ai sensi del decreto legge n. 240/2004 e del decreto legge n. 226-A/2007, al termine della concessione gli attivi relativi all'attività oggetto di concessione tornano gratuitamente allo Stato. Se, tuttavia, l'entità titolare della concessione ha effettuato investimenti autorizzati dall'amministrazione concedente che non sono stati e non potevano essere ammortizzati, lo Stato può o rimborsare il valore residuo o prorogare il termine della concessione per il periodo di tempo necessario a consentire il recupero degli investimenti, ma in ogni caso non superiore a 75 anni ⁽¹⁾.


2.4. Valore della proroga delle concessioni idroelettriche

- (17) Il Portogallo ha effettuato tre studi che descrivono il calcolo del possibile valore economico risultante dalla proroga nel 2007. I risultati principali degli studi sono riportati di seguito.
- a) REN stima il valore della proroga della concessione in 1 672 milioni di EUR, sulla base di un tasso di attualizzazione unico del 6,6 % corrispondente al valore comunicato da EDP relativamente al costo medio ponderato del capitale («WACC»).
 - b) Caixa Banco de Investimento stima un valore tra 650 milioni di EUR e 750 milioni di EUR basato sull'uso di due tassi di attualizzazione: il valore residuo dei CAE è attualizzato al tasso del 4,57 %, ottenuto maggiorando di 50 punti base il rendimento dei titoli di Stato quindicennali, pari al 4,05 %, mentre i flussi di cassa disponibili sono attualizzati con un WACC del 7,72 %, basato su un modello di valutazione delle attività finanziarie alimentato con dati ricavati indirettamente da stime dei costi di capitale e di rischio di imprese europee simili di servizi di pubblica utilità.
 - c) Credit Suisse First Boston («CSFB») stima un valore di 704 milioni di EUR, basato su un prezzo ipotizzato dell'elettricità di 50 EUR/MWh, e utilizza un tasso di attualizzazione del 7,89 % per il WACC e del 4,55 % per il valore residuo. Come nel caso di Caixa Banco de Investimento, il tasso relativo al WACC si basa su un modello di valutazione delle attività finanziarie alimentato con dati indirettamente ricavati da stime dei costi di capitale e di rischio di imprese europee simili di servizi di pubblica utilità.
- (18) Il decreto legge n. 226-A/2007 ha fornito una base giuridica alle clausole sospensive dei CAE prorogando la durata dei diritti di utilizzo delle risorse idriche pubbliche detenuti dalle centrali idroelettriche esercite da EDP i cui CAE erano stati risolti dal decreto legge n. 240/2004.
- (19) Ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 6, del decreto legge n. 226-A/2007, la trasmissione dei diritti a favore dei produttori di elettricità (di fatto EDP) era soggetta alla corresponsione di un importo che rifletteva un equilibrio economico-finanziario. Come definito nell'articolo 92, paragrafo 1, del decreto legge n. 226-A/2007, tale importo corrisponde, per ogni centrale elettrica, alla differenza tra il valore di mercato del suo esercizio fino al termine del periodo prorogato, espresso in termini di flussi di cassa, e il valore residuo dell'investimento, come stabilito nel CAE e attualizzato con i tassi di attualizzazione appropriati per ognuna di queste due componenti del prezzo. Questa disposizione permetteva di non trattare la transazione come un unico investimento in termini finanziari, dato che si utilizzano tassi di interesse diversi per attualizzare:
- a) il valore residuo (da pagare a EDP);
 - b) i flussi di cassa disponibili per EDP derivanti dalle vendite successive di elettricità prodotta da queste centrali idroelettriche (da pagare al Portogallo da parte di EDP e, in ultima analisi, dei consumatori).
- (20) Conformemente alle disposizioni del decreto legge n. 226-A/2007, EDP ha versato allo Stato portoghese 759 milioni di EUR al fine di assicurare l'equilibrio economico e finanziario della proroga di tutte le 27 concessioni relative alle centrali idroelettriche. Tale importo comprende 55 milioni di EUR corrispondenti alla tassa sulle risorse idriche. Ne risulta che l'ammontare netto del corrispettivo versato da EDP è stato di 704 milioni di EUR.

2.5. La denuncia

- (21) La denuncia pervenuta nel settembre 2012 indicava che il Portogallo avrebbe concesso a EDP aiuti di Stato illegali, incompatibili con il mercato interno, risultanti da due misure distinte:
- a) la compensazione a favore di EDP per i costi non recuperabili anteriori alla liberalizzazione del mercato dell'elettricità, che la Commissione ha approvato nella sua decisione concernente l'aiuto di Stato N 161/2004 —

⁽¹⁾ Le autorità portoghesi hanno spiegato che il principio secondo il quale gli investimenti non ammortizzati sono oggetto di compensazione quando gli attivi in questione tornano allo Stato al termine della concessione era già previsto dalla legislazione portoghese prima della liberalizzazione del settore.



Costi «incagliati» in Portogallo (di cui al considerando 12 ⁽¹⁾): il denunciante sostiene che, essendosi le circostanze modificate successivamente all'adozione della decisione della Commissione ed essendo detta compensazione non conforme alle condizioni stabilite nella comunicazione della Commissione relativa alla metodologia per l'analisi degli aiuti di Stato legati ai costi non recuperabili ⁽²⁾, l'aiuto approvato nel 2004 non sarebbe più compatibile con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato;

- b) il basso prezzo pagato da EDP al Portogallo nel 2007 per la proroga senza gara pubblica della durata delle concessioni per il diritto di utilizzo delle risorse idriche pubbliche per la produzione di energia idroelettrica, da cui risulta una perdita di ricavi per lo Stato a beneficio di EDP.

2.6. La decisione di avvio

- (22) Nella decisione di avvio, la Commissione ha confutato la parte della denuncia relativa alla compensazione dei costi non recuperabili e ha concluso che non vi erano motivi di dichiarare l'aiuto non più compatibile con il mercato interno.
- (23) La Commissione ha invece sollevato dubbi circa il possibile aiuto di Stato a EDP nell'attuazione del regime di utilizzo delle risorse idriche. Nella sua decisione di avvio, la Commissione ha concluso in via preliminare che l'importo asseritamente basso versato da EDP per la proroga del diritto di utilizzare le risorse idriche pubbliche in forza del decreto legge n. 226-A/2007, se confermato, sembrerebbe aver conferito a EDP un vantaggio economico selettivo.
- (24) Quanto alla compatibilità, la Commissione non ha ravvisato, in quella fase, una base giuridica appropriata per la compatibilità con il mercato interno dell'eventuale aiuto di Stato a favore di EDP.

2.6.1. Assenza di gara

- (25) In primo luogo, la Commissione ha osservato che l'aggiudicazione dell'uso delle risorse idriche pubbliche in regime di concessione ai fini della prestazione di un servizio sul mercato può non comportare un vantaggio economico a favore del beneficiario se detta concessione è aggiudicata mediante una gara a procedura aperta non discriminatoria a cui partecipi un numero sufficiente di operatori interessati. Nel presente caso, tuttavia, gli accordi di risoluzione dei CAE hanno di fatto prorogato di circa 25 anni in media il diritto esclusivo di EDP di esercire le centrali elettriche in questione senza alcuna procedura di gara: l'organizzazione di una procedura di gara è stata infatti esclusa dalle clausole sospensive dei 27 accordi di risoluzione dei CAE tra REN e EDP.
- (26) Considerando la quota significativa del mercato portoghese rappresentata dalle centrali elettriche (27 %), la posizione di EDP sul mercato portoghese della produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica (55 %) e l'interesse specifico delle centrali idroelettriche in un portafoglio di produzione di elettricità, la Commissione ha ritenuto che dette clausole sospensive potessero aver causato un'esclusione duratura dal mercato di potenziali concorrenti che avrebbero potuto partecipare a una gara a procedura aperta. Di conseguenza, potrebbe essersi determinato un vantaggio economico indebito a favore di EDP nel caso in cui dalla gara avesse potuto emergere un prezzo più elevato del prezzo pagato da EDP, al netto del valore residuo dovuto a tale impresa.


2.6.2. Studi economici di supporto utilizzati per stimare il prezzo della transazione

- (27) In secondo luogo, nella decisione di avvio la Commissione ha ritenuto che una seconda miglior soluzione in assenza di una gara avrebbe potuto essere una negoziazione in condizioni normali di concorrenza tra le autorità portoghesi e EDP. Agendo come operatore di mercato, il Portogallo avrebbe mirato a ottenere un rendimento elevato sui beni pubblici assegnati in concessione. Con questo approccio, la negoziazione con EDP avrebbe avuto come base la più favorevole per il Portogallo delle valutazioni eseguite nel 2007 ⁽³⁾, ossia la valutazione proposta da REN.
- (28) Come indicato nel punto 44 della decisione di avvio, il Portogallo aveva acconsentito a un prezzo finale pari a quasi la metà del prezzo valutato da REN. Se la valutazione proposta da REN fosse la più precisa, sembra poco plausibile che lo Stato abbia agito come operatore di mercato nei negoziati con EDP.

⁽¹⁾ Decisione C(2004)3468 della Commissione, del 22 settembre 2004, concernente l'aiuto di Stato N 161/2004, *Costi «incagliati» in Portogallo* (GU C 250 dell'8.10.2005, pag. 9).

⁽²⁾ Adottata dalla Commissione il 26 luglio 2001 e comunicata agli Stati membri con lettera SG(2001) D/290869 del 6 agosto 2001.

⁽³⁾ Cfr. il considerando 16 della decisione di avvio.




2.6.3. Metodologia finanziaria utilizzata per determinare il prezzo di transazione

- (29) In terzo luogo, sono stati sollevati ulteriori dubbi riguardo alla metodologia utilizzata per determinare il prezzo di transazione. Il metodo stabilito nel decreto legge n. 226 A/2007 ricalca l'approccio presentato da Caixa Banco da Investimento, che utilizza due tassi di attualizzazione (¹⁾).
- (30) La Commissione ha espresso dubbi ipotizzando che il mancato utilizzo dello stesso tasso di attualizzazione, basato unicamente sul costo del capitale di EDP, come proposto da REN, possa determinare un vantaggio economico per EDP. La Commissione ha osservato che se il tasso utilizzato per attualizzare il valore residuo e i flussi di cassa disponibili fosse stato un tasso unico relativo al WACC basato sul costo tipico del capitale di un produttore di elettricità europeo (7,55 %), EDP avrebbe dovuto corrispondere 1 340 milioni di EUR, ossia 581 milioni di EUR in più rispetto all'importo effettivamente versato.
- (31) Nella sua decisione di avvio, la Commissione ha quindi considerato che tenendo conto della scelta operata dalle autorità portoghesi di prorogare le concessioni a beneficio esclusivo di EDP e non mediante una procedura di gara aperta ad altri concorrenti, avrebbe potuto essere più corretto utilizzare un tasso di sconto basato sul WACC effettivo di EDP per riflettere il suo effettivo costo del capitale. REN ha comunicato che il WACC effettivo di EDP nel 2007 era del 6,6 % e quindi potrebbe essere corretto utilizzare questo tasso anziché il 7,55 %. La Commissione ha quindi concluso che era possibile stabilire l'esistenza di un vantaggio economico che favoriva indebitamente EDP.

3. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (32) Durante l'indagine formale, la Commissione ha ricevuto osservazioni dai denunciati e da EDP.
- (33) Secondo i denunciati, la proroga delle concessioni conferiva un aiuto di Stato a EDP e la misura costituiva una compensazione per i mancati ricavi.
- (34) Nella sua risposta del 19 maggio 2014, EDP ha invece sostenuto che la misura non costituisce un aiuto di Stato. Anzitutto, EDP afferma di non aver tratto alcun vantaggio economico dal riconoscimento, nel 2007, del diritto di utilizzare le risorse idriche pubbliche fino al termine della vita utile degli impianti delle 27 centrali idroelettriche con CAE, poiché il diritto è stato concesso alle normali condizioni di mercato.
- (35) Secondo EDP, l'esistenza di un vantaggio economico può essere esclusa se lo Stato agisce come un venditore privato in una transazione in condizioni normali di concorrenza nel mercato libero e cerca di ottenere il miglior prezzo per un bene.
- (36) EDP sostiene di avere diritto a ricevere il valore residuo delle centrali idroelettriche in caso di risoluzione dei CAE prima del termine della vita utile degli impianti. Di conseguenza, non era economicamente redditizio per lo Stato indire una gara pubblica nel 2007 per assegnare le nuove concessioni per le risorse idriche.
- (37) Stando a EDP, se lo Stato avesse cercato di ottenere un valore più elevato di quello risultante dagli studi indipendenti, EDP avrebbe deciso di non prorogare il diritto di utilizzo delle risorse idriche e di farsi invece corrispondere immediatamente il valore residuo delle centrali elettriche, come era suo diritto fare.
- (38) Inoltre, a parere di EDP lo studio di REN sul valore economico della proroga delle concessioni contiene supposizioni economiche e finanziarie non corrette che riducono notevolmente il valore dei diritti, il che significa che EDP non avrebbe mai accettato le conclusioni di tale studio per una «negoziata bilaterale».
- (39) EDP sostiene quindi che la fissazione unilaterale del valore della proroga delle concessioni, sulla base di una metodologia di valutazione obiettiva, è sufficiente per evitare un vantaggio economico.
- (40) In secondo luogo, EDP sostiene che la metodologia stabilita nel decreto legge n. 226-A/2007 è obiettiva e si basa su principi di calcolo economico generalmente accettati. La sua applicazione consente un calcolo della compensazione coerente, giustificabile e non arbitrario.

(¹) Cfr considerando 16 della decisione di avvio.



- (41) Riguardo ai tassi di attualizzazione appropriati da utilizzare per i flussi finanziari di ogni centrale, sia Caixa Banco de Investimento che CSFB concludono che il tasso di attualizzazione del valore residuo delle centrali dovrebbe riflettere il rischio contrattuale inerente a tale valore. EDP fa notare che, da quando sono entrati in vigore nel 1995, tutti i CAE conferivano già a EDP il diritto di ricevere da REN il valore residuo della centrale in caso di risoluzione dei contratti prima della loro data di scadenza. Se EDP non fosse stata interessata a una proroga del suo diritto di utilizzo delle risorse idriche pubbliche, avrebbe ricevuto il valore residuo da REN alla data di scadenza di ciascun CAE.
- (42) Inoltre, EDP spiega che il valore residuo delle centrali idroelettriche che ha diritto a recuperare è in realtà un credito che EDP vanta nei confronti dello Stato, attraverso REN, dall'entrata in vigore dei CAE nel 1995. REN è un'impresa controllata dallo Stato portoghese. Il rischio di mancato adempimento dei suoi obblighi deve quindi essere associato al rischio del debito dello Stato. EDP conclude che il tasso di sconto pertinente per l'attualizzazione di tale valore dovrebbe tenere conto unicamente del rischio associato all'inosservanza di tale obbligo da parte di REN.

4. COMMENTI E RISPOSTE DEL PORTOGALLO

- (43) Il Portogallo ha trasmesso una risposta alle osservazioni degli interessati, ma si è concentrata sulla questione dei costi non recuperabili, in merito alla quale la Commissione non ha sollevato dubbi.
- (44) Nell'aprile 2016, la Commissione ha chiesto al Portogallo informazioni supplementari. Il Portogallo ha risposto il 16 aprile 2016 e ha fornito precisazioni giuridiche in merito alle disposizioni del decreto legge n. 240/2004 e agli allegati dei contratti di concessione.

5. VALUTAZIONE DELLA MISURA

5.1. Sussistenza dell'aiuto

- (45) In virtù dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (46) Per concludere se sia presente un aiuto di Stato, la Commissione deve valutare se per la misura in esame sono soddisfatti i criteri cumulativi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (trasferimento di risorse statali e imputabilità allo Stato, vantaggio selettivo, potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi all'interno dell'Unione).


5.1.1. Imputabilità

- (47) Per quanto riguarda l'imputabilità, nei casi in cui un'autorità pubblica conceda un vantaggio a un beneficiario, la misura è per definizione imputabile allo Stato.
- (48) La proroga del diritto di utilizzare le risorse idriche pubbliche per la produzione di energia idroelettrica in favore di EDP in qualità di entità sub-titolare della concessione di REN deriva dall'attuazione del decreto legge n. 226-A/2007 concernente il regime di utilizzo delle risorse idriche. Le disposizioni di detto decreto legge stabiliscono anche le regole che lo Stato deve seguire per la determinazione del pagamento effettuato da EDP in considerazione dei benefici economici della proroga. Il decreto legge n. 226-A/2007 è un atto pubblico adottato ed emanato dalle autorità portoghesi. Ne consegue che le misure di aiuto eventualmente contenute nello stesso sarebbero imputabili alla Repubblica portoghese.

5.1.2. Risorse statali

- (49) Per quanto riguarda la classificazione delle risorse statali, la concessione di un accesso al demanio pubblico o alle risorse naturali o la concessione di diritti speciali o esclusivi senza una remunerazione adeguata in linea con i tassi di mercato può costituire una rinuncia a entrate dello Stato ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Cfr. Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4), punto 33, in cui si fa riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 22 maggio 2003, *Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation GmbH/Telekom-Control-Kommission, and Mobilkom Austria AG*, C-462/99, ECLI:EU:C:2003:297, punti 92 e 93; e alla sentenza del Tribunale del 4 luglio 2007, *Bouygues e Bouygues Télécom SA/Commissione*, T 475/04, ECLI:EU:T:2007:196, punti 101, 104, 105 e 111.



- (50) A norma della legge portoghese sull'acqua n. 58/2005 e del decreto legge n. 226-A/2007, le risorse idriche in territorio portoghese appartengono allo Stato portoghese e non possono essere privatizzate né appartenere a persone fisiche o giuridiche. Ne consegue che, in linea di principio, i benefici economici derivanti dall'utilizzo delle risorse idriche pubbliche sono conferiti mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (51) Le risorse naturali con valore intangibile quali l'acqua o l'aria possono essere necessarie e talvolta essenziali per i cittadini. Tuttavia, se il loro sfruttamento non è commerciabile e/o al loro uso non è attribuito nessun valore economico, tali risorse non costituiscono necessariamente un veicolo per l'attribuzione di benefici economici del tipo a cui si riferisce l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e possono non essere qualificabili come risorse statali. Nel presente caso la misura consiste nella concessione di un diritto all'uso delle risorse idriche pubbliche. L'esistenza di un prezzo di transazione indica che a questo diritto è attribuito un valore economico. Di conseguenza, la Commissione conclude che la misura comporta risorse statali.
- (52) L'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ sancisce il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici e prevede un'incentivazione adeguata nelle politiche dei prezzi dell'acqua per l'uso efficiente delle risorse idriche, nonché un contributo adeguato da parte dell'industria, tra gli altri. Queste disposizioni del diritto dell'Unione riconoscono un valore economico ai diversi utilizzi dell'acqua. In più, nel caso del Portogallo le disposizioni dell'articolo 91 del decreto legge n. 226-A/2007 prevedono in ogni caso che l'uso delle risorse idriche pubbliche per la produzione di elettricità implichi un valore economico, quantificabile e commercializzabile, ai sensi della legislazione portoghese.
- (53) Ne consegue che la proroga del diritto di utilizzare le risorse idriche per la produzione di energia idroelettrica in favore di EDP in qualità di entità sub-titolare della concessione di REN, come stabilito nel decreto legge n. 226-A/2007, sembra comportare risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

5.1.3. Assenza di un vantaggio

- (54) Si può stabilire se un'operazione è conforme alle condizioni di mercato sulla base di una metodologia di valutazione standard comunemente accettata ⁽²⁾. Tale metodologia deve fondarsi sui dati obiettivi, verificabili e affidabili a disposizione ⁽³⁾, che dovrebbero essere sufficientemente dettagliati e dovrebbero riflettere la situazione economica nel momento in cui l'operazione è stata decisa, tenendo conto del livello di rischio e delle aspettative future ⁽⁴⁾.
- (55) Nella sua decisione di avvio, la Commissione ha sollevato dubbi quanto al fatto che la valutazione economica della proroga delle concessioni, effettuata nel 2007, fosse sottostimata in ragione dell'utilizzo di diversi tassi di attualizzazione applicati alle due componenti della stessa, ossia il valore residuo degli attivi non ammortizzati e i flussi di cassa generati dall'esercizio delle centrali idroelettriche.
- (56) Il prezzo di proroga stimato nel 2007 è di 704 milioni di EUR (al netto di un prelievo fiscale pari a 55 milioni di EUR) ed è costituito da due componenti: i flussi di cassa disponibili attualizzati risultanti dall'esercizio delle centrali idroelettriche nel periodo 2020-2044 ⁽⁵⁾ (2 115 milioni di EUR attualizzati al 2007) e il valore attuale netto, al 2007, del valore residuo (1 356 milioni di EUR attualizzati al 2007). Occorre rilevare che EDP avrebbe avuto diritto a recuperare il valore di detti attivi, se il Portogallo avesse deciso di non concedere la proroga della concessione a EDP.
- (57) La Commissione si è domandata in che misura l'applicazione di un tasso di attualizzazione più basso al valore residuo degli attivi non ammortizzati fosse accettabile da un punto di vista metodologico ⁽⁶⁾.
- (58) Per riflettere il fatto che il valore di tali attivi non ammortizzati utilizzati per l'esercizio dell'impianto sarà noto nel 2020 e quindi meno incerto, dal momento che è oggetto di un contratto con entità controllate dallo Stato

⁽¹⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (G.U.L. 327 del 22.12.2000, pag. 1).


⁽²⁾ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 29 marzo 2007, *Scott/Commissione*, T-366/00, ECLI:EU:T:2007:99, punto 134, e la sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2010, *Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe*, C-239/09, ECLI:EU:C:2010:778, punto 39.

⁽³⁾ Cfr. la sentenza del Tribunale del 16 settembre 2004, *Valmont Nederland BV/Commissione*, T-274/01, ECLI:EU:T:2004:266, punto 71.

⁽⁴⁾ Cfr. la sentenza del Tribunale del 29 marzo 2007, *Scott/Commissione*, T-366/00, ECLI:EU:T:2007:99, punto 158.

⁽⁵⁾ Il 2020 corrisponde all'ultimo anno medio di applicazione dei CAE e del periodo di compensazione dei costi non recuperabili, per le 27 centrali idroelettriche oggetto della transazione. Il 2044 corrisponde al termine medio del periodo di proroga delle concessioni per le 27 centrali idroelettriche.

⁽⁶⁾ Cfr. punto 51 della decisione di avvio.




portoghese, le banche hanno utilizzato un tasso di sconto inferiore al WACC applicato ai flussi di cassa, ossia il tasso privo di rischio maggiorato di 50-80 punti base (circa 4,6 %, rispetto al 7,8 % del WACC). L'applicazione di un tasso di attualizzazione inferiore aumenta il valore attuale netto del valore residuo e diminuisce il prezzo di proroga. Tenendo conto del fatto che sul valore residuo non pesano le stesse incertezze economiche dei flussi di cassa disponibili, si può concludere che l'applicazione del tasso privo di rischio è giustificata.

- (59) D'altro canto, l'uso del WACC per stimare il valore attuale netto dei flussi di cassa disponibili (generati tra il 2020 e il 2044, in media) corrisponde alla prassi di mercato. È giustificato dal maggior rischio operativo in un contesto di mercato liberalizzato, dalla realizzazione del mercato iberico dell'energia elettrica ⁽¹⁾, dallo sviluppo di un mercato dell'energia più integrato a livello europeo, che comporta nel complesso maggiori incertezze sulla generazione di cassa. Di conseguenza, l'applicazione del WACC ai flussi di cassa attualizzati è giustificato.
- (60) La valutazione del WACC è stata effettuata da Caixa Banco de Investimento e CSFB utilizzando un approccio comparativo (WACC di operatori simili in settori simili) combinato con un approccio *bottom-up* (ricalcolo del WACC utilizzando dati pubblici forniti da Bloomberg). Il WACC è stato stimato a 7,72 % e 7,88 % rispettivamente da Caixa Banco de Investimento e da CSFB. Questo approccio riflette la prassi di mercato ed è conforme ad approcci simili già convalidati dalla Commissione in altri casi ⁽²⁾.
- (61) La Commissione si è domandata anche se la metodologia usata da REN, gestore della rete di trasmissione, per la valutazione del prezzo di proroga, con cui si ottiene un prezzo più elevato (1 672 milioni di EUR), non potesse essere considerata un approccio più soddisfacente delle valutazioni effettuate dai due istituti finanziari ⁽³⁾.
- (62) Tuttavia, la metodologia proposta da REN non rappresenta la prassi di mercato. Il prezzo di proroga proposto non può essere accettato per i seguenti motivi:
- a) REN ha applicato un unico tasso di attualizzazione sia per il valore residuo, sia per i flussi di cassa disponibili. Detto tasso di attualizzazione si basa sul presupposto che il WACC sia dato dal WACC di EDP (6,6 %). Il WACC deve tuttavia riflettere la redditività richiesta da un gruppo rappresentativo di investitori di un determinato settore in un determinato paese per un determinato tipo di progetto. I WACC sono generalmente calcolati sulla base sia di un approccio comparativo (WACC di operatori di mercato comparabili), sia di un approccio *bottom-up* che comporta una stima specifica di ogni componente del WACC (beta, premio di rischio di mercato), che nello studio non è stata effettuata. Il metodo di REN non sembra quindi applicare la metodologia standard generalmente applicata dal mercato.
- b) Inoltre, la valutazione di REN non poteva essere utilizzata dalle autorità portoghesi in quanto non indipendente. Conformemente al quadro giuridico portoghese, il valore della concessione doveva essere determinato sulla base delle valutazioni effettuate da due istituti indipendenti, in questo caso CSFB e Caixa Banco de Investimento, e le loro valutazioni sono state utilizzate per stabilire il valore del prezzo di proroga. Come indicato in precedenza, le valutazioni fornite da CSFB e da Caixa Banco de Investimento usavano una metodologia adeguata. La Commissione non vede motivo di ritenere tali valutazioni inadeguate per stabilire il valore di mercato del periodo di proroga delle concessioni.
- (63) In conclusione, dall'analisi effettuata risulta che la metodologia utilizzata dal Portogallo per valutare il prezzo di proroga può essere considerata soddisfacente.
- (64) In caso di gara, il Portogallo avrebbe dovuto pagare a EDP l'importo dei beni non ammortizzati alla fine del periodo di concessione dei CAE (2020). In secondo luogo, il prezzo di proroga presuppone un prezzo dell'elettricità di 50 EUR/MWh. Occorre rilevare che la compensazione per i costi non recuperabili valutati nello stesso periodo si basava su una stima di 36 EUR/MWh. Se si fosse considerata valida questa stima per il calcolo del prezzo di proroga, il Portogallo avrebbe dovuto sostenere un prezzo negativo (- 15,4 milioni di EUR di valore attuale netto). Pertanto, i presupposti relativi ai prezzi sono certamente più favorevoli per lo Stato portoghese dei presupposti utilizzati nella decisione sui costi non recuperabili e riflettono un approccio conservativo adottato da entrambi gli istituti finanziari nella loro valutazione del prezzo di proroga.

⁽¹⁾ Il mercato iberico dell'energia elettrica, o MIBEL, è stato definito nell'accordo internazionale tra la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna per la costituzione di un mercato iberico dell'elettricità. Il MIBEL è stato attuato attraverso una serie di strumenti legislativi adottati in Spagna (ad esempio, il decreto ITC/2129/2006 del 30 giugno 2006) e in Portogallo (ad esempio Portaria 643/2006, del 26 giugno 2006).

⁽²⁾ Cfr., ad esempio, aiuti di Stato — Ungheria — SA.38454 (2015/C)(ex 2015/N) — Presunto aiuto alla centrale nucleare di Paks — Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 8 del 12.1.2016, pag. 2), nonché T-319/12 e T-321/12 — Spagna e Ciudad de la Luz/Commissione, ECLI:EU:T:2014:604, punto 40, T-233/99 e T-228/99 — Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, ECLI:EU:T:2003:57, punto 245.

⁽³⁾ Cfr. considerando da 48 a 51 della decisione di avvio.



6. CONCLUSIONE

- (65) La Commissione conclude quindi che la misura che conferisce a EDP il diritto di esercire le centrali idroelettriche per un periodo prorogato dietro pagamento di un importo di 704 milioni di EUR non soddisfa tutte le condizioni cumulative dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e quindi non costituisce un aiuto di Stato;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura alla quale il Portogallo ha dato esecuzione a favore di EDP — Energias de Portugal, SA concernente la proroga dell'uso di risorse idriche pubbliche per la produzione di energia idroelettrica non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2017

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

17CE2285



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1593 DELLA COMMISSIONE**del 20 settembre 2017****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri***[notificata con il numero C(2017) 6458]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, debbano essere mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione per quelle zone.
- (3) Dalla data della sua adozione, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tener conto degli sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione relativa all'influenza aviaria. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione ⁽⁵⁾ al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti a base di pollame.
- (4) L'allegato della decisione (UE) 2017/247 è stato inoltre modificato ripetutamente per tener conto delle modifiche nella delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE. Detto allegato è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1519 della Commissione ⁽⁶⁾ in seguito alla notifica da parte dell'Italia della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole nelle regioni Lombardia e Veneto e all'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza da parte di tale Stato membro intorno alle aziende avicole infette in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (5) In seguito all'ultima modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1519, l'Italia ha individuato e notificato alla Commissione nuovi focolai di influenza

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.


⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1519 della Commissione, del 1º settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 228 del 2.9.2017, pag. 1).



aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate anch'esse nelle regioni Lombardia e Veneto. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende avicole infette.

- (6) La Commissione ha esaminato le misure adottate dall'Italia conformemente alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in tale Stato membro e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità italiana competente sono situati a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.
- (7) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in tale Stato membro. Le voci relative all'Italia figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica in tale Stato membro in relazione a detta malattia. Per far fronte a questa nuova situazione è necessario in particolare aggiungere nuove voci relative ad alcune aree della Lombardia e del Veneto.
- (8) È pertanto opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Italia a seguito della comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nelle regioni Lombardia e Veneto, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, nonché la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (9) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) nella parte A, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:


«Stato membro: Italia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR): ad est di via Casari, via Borgo, via Farfusola — Comune di ROVERCHIARA (VR): a sud di via Molaro, a sud-ovest di via Anesi, a ovest di via Borcola, a sud di via Viola, a ovest di via Bussè, a sud della SP3, a sud e a ovest di via Casalino — Comune di CERIA (VR): a nord della SP44c, a est di via Polesella, a nord di via Guanti, a ovest della SP45, a nord di via Cesare Battisti, a est della SP2, di via Isolabella Bassa — Comune di ANGIARI (VR): a nord-ovest della SP44c, a ovest di via Lungo Bussè, a nord, a ovest e a sud di via Boscarola 	20.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di CHIGNOLO PO (PV): a est della SP193, a sud di via Don Sbarsi, a est di via Mariotto — Comune di MONTICELLI PAVESE (PV) — Comune di ROTTOFRENO (PC): a nord della E70 — Comune di SARMATO (PC): a nord della E70 — Comune di PIEVE PORTO MORONE (PV): a est della SP412, a sud della SP193 — Comune di BADIA PAVESE (PV): a sud-est della SP193, di via Roma 	21.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — L'area delle parti delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna (ADNS 17/0036) comprese in una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.046214 e E10.186550 	30.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0037) comprese in una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.137063 e E11.664795 	5.10.2017»


2) nella parte B, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di RONCO ALL'ADIGE (VR): a ovest di via Mazza, a nord e a est di via Pezze Albaro, a nord-ovest di via Lasta, a ovest di via Ponzilovo, a ovest di via Pieve, a sud di via Cantonà, a ovest di via Ronchi, a nord della SP19, a ovest di via Fornetto — Comune di ZEVIO (VR): a est di via S. Spirito, a sud di via Botteghe, a est di via Bertolda — Comune di PALÙ (VR): a nord-est di via Rizza, a nord-est e a nord di Località Stagnà Nuovo Vecchio, a est di via Piave, a nord-ovest di via Casoti, a ovest di via Ponte Rosso, a nord-ovest di Località Motte I/II 	22.9.2017




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di ZIMELLA (VR): a est di via Fedriga, a sud di via Fiorette e via Baffa, a est e a sud di via S. Martino; a ovest della SP500, a sud di via Callesella, a ovest di via Larga — Comune di VERONELLA (VR): a nord-est della SP7b, a sud-est di via Fiume, a sud di via Colonnello Rossi, piazza S. Gregorio, a est di via Brusio; a nord-ovest e a nord-est di via Giavone — Comune di ALBAREDO D'ADIGE (VR): a nord-est di via Cadelsette, a est della SP18 — Comune di COLOGNA VENETA (VR): a ovest e a nord di via S. Giustina, a ovest della SP7 	23.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di CERVIGNANO D'ADDA (LO) — Comune di BOFFALORA D'ADDA (LO): a ovest della SP25, della SP1 — Comune di MULAZZANO (LO): a nord-est della SP202, della SP158, a est di via Quartiano, a nord-est di via Roma, piazza della Chiesa, a est di via Cassino, della SP 158 — Comune di ZELO BUON PERSICO (LO): a ovest della SP16, a sud e a est della strada rurale che collega la SP16 e la SP16d, a est della SP16d, a sud-est della Circonvallazione Zelo Buon Persico, a nord-est di via Dante — Comune di GALGAGNANO (LO) — Comune di SPINO D'ADDA (CR): a sud di Canale Vacchelli, a ovest della SP1, di viale della Vittoria, a sud e a ovest della SP1 	25.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di RONCO ALL'ADIGE (VR): a est della SP19 — Comune di ZIMELLA (VR): a est di via Fedriga, a nord di via Fiorette e via Baffa, a nord e a ovest di via S. Martino; a ovest della SP500, a nord di via Callesella, a est di via Larga — Comune di VERONELLA (VR): a ovest di via Brusio; a nord di piazza S. Gregorio, a ovest di via Fiume, a ovest della SP7b, a nord della strada rurale che collega la SP7b e la SP18 — Comune di COLOGNA VENETA (VR): a est e a sud di via S. Giustina, a est della SP7 — Comune di BELFIORE (VR): a est della SP39, a nord della strada Porcilana, a est della SP38b — Comune di SAN BONIFACIO (VR): a sud di via Circonvallazione, a est di via Masetti, a sud-est della SP38, a est della SP7 e del Cavalcavia Monteforte, a sud della SR11 — Comune di ARCOLE (VR) — Comune di LONIGO (VI): a sud di via Trassegno, a est di via Albaria, a sud di via Fontane — Comune di ALONTE (VI) — Comune di ORGIANO (VI): a ovest di via Borgomale, via Cree Storte, via Ca' Muzzana, via Perara, a sud-ovest di via S. Feliciano — Comune di ASIGLIANO VENETO (VI) — Comune di PRESSANA (VR): a nord-est della SP40b, a est della SP500 — Comune di ROVEREDO DI GUÁ (VR): a sud di via Ca' Dolfina, a ovest di Scolo Giacomelli Centrale e Scolo Sperona — Comune di MONTAGNANA: a ovest della SP90 e a nord della SR10 	23.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di LEGNAGO (VR): a sud-ovest della SP46, a sud della SP46b, di via Valverde, a est di via Scolo Pisani, a sud-est di via Villabona, a ovest della SS434 — Comune di CEREÀ (VR): a sud-ovest di Località Muri 	24.9.2017



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di CASALEONE (VR): a sud e a est di via Carpania — Comune di PRESSANA (VR): a sud-ovest della SP40b, a est della SP500; a nord della SP40b, di via Braggio, a ovest della SP500 — Comune di MINERBE (VR): a nord-est di via Nuvolea, a nord della SR10, a est di via Serraglio, via Amedeo di Savoia, a nord della SP41, a est di via Comuni, della SP500 — Comune di BOSCHI SANT'ANNA (VR): a sud di via Scaranella, a est di via Olmo, a sud di via Faro, a est della SP42A — Comune di BEVILACQUA (VR) — Comune di TERRAZZO (VR): a ovest di via Brazzetto, a nord-ovest della SP42, a ovest della SP41 — Comune di VILLA BARTOLOMEA (VR): a nord-est della SP47, a ovest di via Beccascogliera, a est di via Argine della Valle, a ovest di via Zanardi, via Ferranti, a nord di via Arzaron, via Rodigina, a ovest di via Brazzetto 	
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di ZEVIO (VR): a ovest di via S. Spirito, a nord di via Botteghe, a ovest di via Bertolda, a est di via Campagnol, via Casa Nuova, via Fienil Molino, a sud di via Speranza, a est di via Monti Lessini, a est e a nord di via Pontoncello — Comune di PALÙ (VR): a sud-ovest di via Rizza, a sud-ovest e a sud di Località Stagnà Nuovo Vecchio, a nord-est di via Piave, via Belledonne, a ovest e a sud della SP20 — Comune di OPPEANO (VR): a est della SS434, a sud di via Spinetti, a est di via Marco Biagi, a sud di via Ferruccio Busoni, a est della SP2; a nord-est e a nord-ovest della SP21, a sud e a ovest di via degli Oppi, a nord e a ovest di via Fornello, via Spin, via 44a — Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR): a sud della pista pedonale e ciclabile Marco Pantani, via Casotton, a sud-est di via Giarette, a est di via Pantina, via Coetta, a sud-ovest e a sud-est di via Ferraresa, a sud di via Mariona, a est della SP20 — Comune di LAVAGNO (VR): a sud della strada Porcilana, a est della SP20 — Comune di COLOGNOLA AI COLLI (VR): a sud e a ovest della SP37, a sud di via Peschieria, della SP37 — Comune di SOAVE (VR): a sud di Località Val Ponsara, via Mondello, a ovest di via Bassano, a sud di via Carantiga, a ovest di via Ca' del Bosco, a est della SP37a, a sud di via Ugo Foscolo, via Bissoncello di Sopra, via Ghiaia — Comune di CALDIERO (VR) — Comune di BOVOLONE (VR): a nord e a ovest di via Capitello, a nord della SP21 — Comune di BELFIORE (VR): a ovest della SP39, a sud della strada Porcilana, a ovest della SP38b — Comune di SAN BONIFACIO (VR): a nord di via Circonvallazione, a ovest di via Masetti, a nord-ovest della SP38, a ovest della SP7, di Cavalcavia Monteforte, a nord della SR11, a ovest di via Francesco Perlini 	22.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di CASALMAIOCCO (LO) — Comune di TRIBIANO (MI) — Comune di VAIANO CREMASCO (CR) — Comune di SORDIO (LO) — Comune di LODI (LO) 	25.9.2017




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di MELEGNANO (MI): a nord-est della SS9, a est di via Vittorio Veneto, via Camillo Benso di Cavour, Vicolo Monastero, via Stefano Bersani, a sud di via Frisi, via Conciliazione, a est di viale S. Predabissi, a est e a sud di via Giardino — Comune di CERRO AL LAMBRO (MI): a est della SP17 — Comune di BOFFALORA D'ADDA (LO): a est della SP1, della SP25 — Comune di CASALETTO LODIGIANO (LO) a est della SP17, a nord della SP115 — Comune di SALERANO SUL LAMBRO (LO): a nord della SP115, a est della SP204, a nord della SP140 — Comune di LODI VECCHIO (LO) — Comune di PIEVE FISSIRAGA (LO): a nord e a nord-ovest della SP235 — Comune di CORNEGLIANO LAUDENSE (LO): a nord-ovest della SP235 — Comune di MULAZZANO (LO): a sud-ovest della SP202, della SP158, a ovest di via Quartiano, a sud-ovest di via Roma, piazza della Chiesa, a ovest di via Cassino, della SP 158 — Comune di ZELO BUON PERSICO (LO): a est della SP16, a nord e a ovest della strada rurale che collega la SP16 e la SP16d, a ovest della SP16d, a nord-ovest della Circonvallazione Zelo Buon Persico, a sud-ovest di via Dante — Comune di VIZZOLO PREDABISSI (MI) — Comune di SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) — Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO) — Comune di MONTANASO LOMBARDO (LO) — Comune di SPINO D'ADDA (CR): a nord del Canale Vacchelli, a est della SP1, di viale della Vittoria, a nord e a est della SP1 — Comune di MERLINO (LO) — Comune di COMAZZO (LO) — Comune di DRESANO (MI) — Comune di COLTURANO (MI) — Comune di PAULLO (MI) — Comune di MONTE CREMASCO (CR) — Comune di DOVERA (CR) — Comune di PANDINO (CR) — Comune di SAN GIULIANO MILANESE (MI): a est della SS9, a sud e a est di via L. Tolstoj, a est della strada Vicinale Cascinetta, a sud-est della strada provinciale Mediglia S. Giuliano — Comune di MEDIGLIA (MI): a est della strada provinciale Bettola Sondrio, a sud della Cascina Meleganello, a est di via Piero Capponi, via della Liberazione — Comune di PANTIGLIATE (MI) — Comune di LISCATE (MI): a sud della SP14 — Comune di TRUCCAZZANO (MI): a sud della SP14 — Comune di RIVOLTA D'ADDA (CR): a sud della SP14, della SP185 — Comune di CRESPIATICA (LO) — Comune di CORTE PALASIO (LO) — Comune di SETTALA (MI) — Comune di AGNADELLO (CR): a ovest della SP472, della SP34, a sud della SP34 — Comune di PALAZZO PIGNANO (CR) 	



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di CHIGNOLO PO (PV): a ovest della SP193, a nord di via Don Sbarsi, a ovest di via Mariotto — Comune di BADIA PAVESE (PV): a est di via Guglielmo Marconi — Comune di SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI): a sud della SP19, di viale F. Petrarca, a ovest della SP23, a sud di via S. Giovanni di Dio, a ovest di via privata Colombana, via del Pilastrello, a ovest della strada comunale per Campagna 	30.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di RONCO ALL'ADIGE (VR): a ovest della SP19, a est di via Quadrelli, a sud e a ovest di via Valmarana, a sud di via Casona, a sud e a est di via Ponzilovo, a est di via Lasta, a ovest e a sud di via Pezze Albaro, a est di via Mazza — Comune di PALÙ (VR): a est di via Piave, a sud-est di via Casoti, a est di via Ponte Rosso, a sud di Località Motte I/II — Comune di OPPEANO (VR): a est della SP20, a nord della SP44 	29.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di ALBAREDO D'ADIGE (VR): a sud di via Caldasette, a est di via Palazzetto, via Presina, a nord-est di via Villaraspa, via Carotta, via Pascoloni — Comune di VERONELLA (VR): a est e a nord-ovest di via Giavone 	29.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di CEREIA (VR): a sud della SP44c, a ovest di via Palesella, a sud di via Guanti, a est della SP45, a sud di via Cesare Battisti, a est di via Paride da Cereia, a est e a nord della SR10 — Comune di ANGIARI (VR): a sud-est della SP44c, a est di via Lungo Bussè, a sud, a est e a nord di via Boscarola — Comune di BONAVIGO (VR): a ovest e a sud della SP44b — Comune di LEGNAGO (VR): a nord-ovest di via Palazzina, della SP46c dir, di via G. B. Giudici, a nord di via Corradina, a ovest di via Lungo Bussè, a nord-ovest di viale Regina Margherita, a nord di via XXIV Maggio, a est di via Passeggio, via Disciplina, a nord-ovest e a ovest di via degli Alpini, via Padana Inferiore Est, a nord-ovest della SR10, a ovest di via Custoza, a sud-est di via S. Vito, a sud della SP44b 	29.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di CHIGNOLO PO (PV): a est della SP193, a sud di via Don Sbarsi, a est di via Mariotto — Comune di MONTICELLI PAVESE (PV) — Comune di ROTTOFRENO (PC): a nord della E70 — Comune di SARMATO (PC): a nord della E70 — Comune di PIEVE PORTO MORONE (PV): a est della SP412, a sud della SP193 — Comune di BADIA PAVESE (PV): a sud-est della SP193, via Roma 	dal 22.9.2017 al 30.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR): ad est di via Casari, via Borgo, via Farfusola — Comune di ROVERCHIARA (VR): a sud di via Molaro, a sud-ovest di via Anesi, a ovest di via Borcola, a sud di via Viola, a ovest di via Bussè, a sud della SP3, a sud e a ovest di via Casalino — Comune di CEREIA (VR): a nord della SP44c, a est di via Polesella, a nord di via Guanti, a ovest della SP45, a nord di via Cesare Battisti, a est della SP2, di via Isollella Bassa — Comune di ANGIARI (VR): a nord-ovest della SP44c, a ovest di via Lungo Bussè, a nord, a ovest e a sud di via Boscarola 	dal 21.9.2017 al 29.9.2017




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR): a ovest di via Casari, via Borgo, via Farfusola — Comune di ROVERCHIARA (VR): a nord di via Molaro, a nord-est di via Anesi, a est di via Borcola, a nord di via Viola, a est di via Bussè, a nord della SP3, a nord-est di via Casalino — Comune di CEREIA (VR): a sud e a ovest della SR10, a ovest di via Paride da Cerea, a ovest della SP2, di via Isolella Bassa; a nord-est della Località Muri — Comune di BONA VIGO (VR): a est e a nord della SP44b — Comune di LEGNAGO (VR): a sud-est di via Palazzina, della SP46c dir, di via G.B. Giudici, a sud di via Corradina, a est di via Lungo Bussè, a sud-est di viale Regina Margherita, a sud di via XXIV Maggio, a ovest di via Passeggio, via Disciplina, a sud-est e a est di via degli Alpini, via Padana Inferiore Est, a sud-est della SR10, a est di via Custoza, a nord-ovest di via S. Vito, a nord della SP44b e a nord-est della SP46, a nord della SP46b, di via Valverde, a ovest di via Scolo Pisani, a nord-ovest di via Villabona, a est della SS434 — Comune di ALBAREDO D'ADIGE (VR): a ovest della SP18, a sud di via Caldasette, a ovest di via Palazzetto, via Presina, a sud-ovest di via Villaraspa, via Carotta, via Pascoloni — Comune di RONCO ALL'ADIGE (VR): a sud della SP19, a sud-est e a sud-ovest della SP21, a est di via Valle Tomba, via Paluvecchio — Comune di PALÙ (VR): a sud-ovest di via Piave, via Belledonne, a est e a nord della SP20 — Comune di OPPEANO (VR): a sud-ovest e a sud-est della SP21, a nord e a est di via degli Oppi, a sud e a est di via Fornello, via Spin, via 44a, a sud-ovest e a ovest della SP20, a sud-ovest della SP44 — Comune di ISOLA RIZZA (VR) — Comune di BOVOLONE (VR): a est di via Dosso, viale del Silenzio, a nord-est della SP2, a sud e a est di via Capitello, a sud della SP21 — Comune di SALIZOLE (VR): a est della SP48c, a sud della SP20, a est di via Capitello, a sud-est di via Pascoletto — Comune di CONCAMARISE (VR) — Comune di NOGARA (VR): a est della SP48c, a nord della SR10 — Comune di SANGUINETTO (VR) — Comune di CASALEONE (VR): a nord e a ovest di via Carpania — Comune di VERONELLA (VR): a sud-est di via Giavone — Comune di PRESSANA (VR): a ovest della SP500, a sud di via Braggio, della SP40b — Comune di MINERBE (VR): a sud-ovest di via Nuvolea, a sud della SR10, a ovest di via Serraglio, via Amedeo di Savoia, a sud della SP41, a ovest di via Comuni, della SP500 — Comune di BOSCHI SANT'ANNA (VR): a nord di via Scaranella, a ovest di via Olmo, a nord di via Faro, a ovest della SP42A 	29.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di ROTTOFRENO (PC): a sud della E70 — Comune di SARMATO (PC): a sud della E70 — Comune di PIEVE PORTO MORONE (PV): a ovest della SP412, a nord della SP193 — Comune di BADIA PAVESE (PV): a nord-ovest della SP193, di via Roma, via Guglielmo Marconi — Comune di GRAGNANO TREBBIENSE (PC): a nord della SP7, della SP11 	30.9.2017



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di BORGONOVO VAL TIDONE (PC): a nord della SP11, a est della SP412R, a nord e a est di via Montanata — Comune di CASTEL SAN GIOVANI (PC) — Comune di ARENA PO (PV): a est della SP199, a nord della SP75, a nord-est della SP144 — Comune di SAN ZENONE AL PO (PV): a est e a sud della SP35 — Comune di COSTA DE' NOBILI (PV): a est della SP31 — Comune di ZERBO (PV) — Comune di SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) — Comune di MIRADOLO TERME (PV): a sud di via Privata dei Colli, a ovest della SP189 — Comune di GRAFFIGNANA (LO): a sud della SP125, a est della SP19, a sud di via Monteleone — Comune di SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI): a nord della SP19, di viale F. Petrarca, a est della SP23, a nord di via S. Giovanni di Dio, a est di via Privata Colombana, via del Pilastrello, a est della strada comunale per Campagna — Comune di BORGHETTO LODIGIANO (LO): a ovest e a sud della SP125, a sud della SP23, a sud della SP125 — Comune di BREMBIO (LO): a sud della SP168, a ovest della SP141 — Comune di LIVRAGA (LO) — Comune di ORIO LITTA (LO) — Comune di OSPEDALETTO LODIGIANO (LO) — Comune di SENNA LODIGIANA (LO) — Comune di CALENDASCO (PC) — Comune di GUARDAMIGLIO (LO): a ovest del fiume Po — Comune di SAN ROCCO AL PORTO (LO): a ovest del fiume Po — Comune di SOMAGLIA (LO): a ovest della SP223, della SP142 	
<ul style="list-style-type: none"> — L'area delle parti delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna (ADNS 17/0036) comprese in una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.046214 e E10.186550 	dal 1.10.2017 al 9.10.2017
<ul style="list-style-type: none"> — L'area delle parti delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna (ADNS 17/0036) che si estende oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.046214 e E10.186550 	9.10.2017
<ul style="list-style-type: none"> — L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0037) comprese in una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.137063 e E11.664795 	dal 6.10.2017 al 14.10.2017
<ul style="list-style-type: none"> — L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0037) che si estende oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.137063 e E11.64795 	14.10.2017»

17CE2286



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1594 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2017

che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2017 alcuni quantitativi riportati nel 2016 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica un contingente di pesca ad essi assegnato, di riportare all'anno successivo fino al 10 % di detto contingente. La Commissione aumenta il contingente corrispondente del quantitativo riportato.
- (2) I regolamenti (UE) n. 1367/2014 ⁽²⁾, (UE) 2015/2072 ⁽³⁾, (UE) 2016/72 ⁽⁴⁾ e (UE) 2016/73 ⁽⁵⁾ del Consiglio stabiliscono, per il 2016, contingenti di pesca per determinati stock e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.
- (3) I regolamenti (UE) 2016/1903 ⁽⁶⁾, (UE) 2016/2285 ⁽⁷⁾, (UE) 2016/2372 ⁽⁸⁾ e (UE) 2017/127 ⁽⁹⁾ del Consiglio stabiliscono i contingenti per determinati stock per il 2017.
- (4) Alcuni Stati membri hanno chiesto, anteriormente al 31 ottobre 2016, di riportare all'anno successivo parte dei loro contingenti per il 2016, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Nei limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati dovrebbero essere aggiunti ai contingenti relativi al 2017.

⁽¹⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).


⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 16 del 23.1.2016, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 295 del 29.10.2016, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 26).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).



(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati per il 2017 nei regolamenti (UE) 2016/1903, (UE) 2016/2285, (UE) 2016/2372 e (UE) 2017/127 sono maggiorati come indicato nell'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO


Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2016 (1) (in tonnellate)	Catture 2016 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2016 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
BE	ANF/*8ABDE	Rana pescatrice	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (condizione speciale per ANF/07.)	309,700	216,035	0	69,76	30,970
BE	ANF/07	Rana pescatrice	VII	2 218,799	963,469	216,035	53,16	221,880
BE	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	323,586	253,275	0	78,27	32,359
BE	COD/07A	Merluzzo bianco	VIIa	3,014	2,972	0	98,74	0,042
BE	COD/07D	Merluzzo bianco	VIIc	84,350	38,484	0	45,62	8,435
BE	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	208,654	96,732	0	46,36	20,865
BE	HAD/07A	Eglefino	VIIa	30,888	4,792	0	15,51	3,089
BE	HAD/2AC4	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	388,690	52,557	0	13,52	38,869
BE	HAD/5BC6A	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	14,500	0	0	0	1,450
BE	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV	10,820	0	0	0	1,082
BE	HAD/7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	96,268	90,043	0	93,53	6,225
BE	HER/4XB7D	Aringa	IVc e VIId	96,806	27,538	0	28,45	9,681
BE	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	64,533	58,943	0	91,34	5,590
BE	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	87,948	14,994	0	17,05	8,795
BE	HKE/8ABDE	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	19,653	7,055	0	35,90	1,965
BE	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	10,500	0	0	0	1,050
BE	LEZ/*8ABDE	Lepidorombi	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (condizione speciale per LEZ/07.)	24,650	13,582	0	55,10	2,465




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
BE	LEZ/07	Lepidorombi	VII	714,228	289,228	13,582	42,40	71,423
BE	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	39,690	1,107	0	2,79	3,969
BE	LIN/04-C	Molva	Acque dell'Unione della zona IV	14,325	13,837	0	96,56	0,488
BE	LIN/6X14	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	87,197	39,283	0	45,05	8,720
BE	MAC/2A34	Sgombro	IIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	148,067	98,842	0	66,75	14,807
BE	NEP/07	Scampo	VII	25,706	3,549	0	13,80	2,571
BE	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	1 034,445	865,793	0	83,70	103,445
BE	NEP/8ABDE	Scampo	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	0,556	0,135	0	24,11	0,056
BE	PLE/07A	Passera di mare	VIIa	119,950	81,805	0	68,20	11,995
BE	PLE/2A3AX4	Passera di mare	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	8 741,594	6 671,572	0	76,32	874,159
BE	PLE/7DE	Passera di mare	VIIId e VIIe	2 572,341	2 391,514	0	92,97	180,827
BE	PLE/7FG	Passera di mare	VIIIe e VIIg	246,573	243,563	0	98,78	3,010
BE	PLE/7HJK	Passera di mare	VIIIh, VIIj e VIIIk	7,000	6,800	0	97,14	0,200
BE	SOL/07D	Sogliola	VIIId	1 059,558	799,452	0	75,45	105,956
BE	SOL/07E	Sogliola	VIIe	47,483	46,460	0	97,85	1,023
BE	SOL/24-C	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	987,520	776,745	0	78,66	98,752
BE	SOL/7HJK	Sogliola	VIIIh, VIIj e VIIIk	102,832	91,307	0	88,79	10,283
BE	SPR/2AC4-C	Spratto e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	466,900	0,045	0	0,01	46,690




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
BE	WHG/07A	Merlano	VIIa	1.008	0,349	0	34,55	0,101
BE	WHG/7X7A-C	Merlano	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	398,435	331,498	0	83,20	39,844
DE	ANF/07	Rana pescatrice	VII	402,107	361,372	0	89,87	40,211
DE	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	257,827	208,822	29,900	92,59	19,105
DE	ARU/1/2	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	26,667	0	0	0	2,667
DE	ARU/34-C	Argentina	Acque dell'Unione delle zone III e IV	42,950	38,578	0	89,82	4,295
DE	ARU/567	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	957,500	228,429	0	23,86	95,750
DE	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	54,445	0	0	0	5,445
DE	GHU/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	13,428	0,094	0	0,70	1,343
DE	HAD/2AC4	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	1 598,126	214,463	336,919	34,50	159,813
DE	HAD/3A/BCD	Eglefino	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	213,954	125,846	0	58,82	21,395
DE	HAD/5BC6A	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	8,652	0	0	0	0,865
DE	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV	24,734	0	0	0	2,473
DE	HER/03A	Aringa	IIIa	265,392	124,802	140,000	99,78	0,590
DE	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II	2 582,952	1 882,490	700,112	99,99	0,350
DE	HER/4AB	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N	31 349,516	0	31 221,226	99,59	128,290
DE	HER/4CXB7D	Aringa	IVc e VIId	12 870,830	12 870,790	0	100,00	0,040
DE	HER/5B6ANB	Aringa	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN	1 028,795	1 028,190	0	99,94	0,605
DE	HER/7G-K	Aringa	VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	422,350	418,670	0	99,13	3,680




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DE	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	471,421	418,949	4,550	89,83	47,142
DE	HKE/3A/BCD	Nasello	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	0,630	0,001	0	0,16	0,063
DE	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	49,872	49,868	0	100,00	0,004
DE	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	15 890,946	11 420,914	248,027	73,43	1 589,095
DE	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	7,556	1,434	0	18,97	0,756
DE	LIN/04-C	Molva	Acque dell'Unione della zona IV	43,004	42,619	0	99,11	0,385
DE	LIN/1/2	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	8,849	0,112	0	1,27	0,885
DE	LIN/3A/BCD	Molva	IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd	1,514	0,874	0	57,88	0,151
DE	LIN/6X14	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	101,993	0,213	0	0,21	10,199
DE	MAC/2A34	Sgombro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	309,957	307,306	1,372	99,59	1,279
DE	MAC/8C3411	Sgombro	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 3411	669,453	0	669,000	99,93	0,453
DE	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	1 166,979	861,652	0	73,84	116,698
DE	NEP/3A/BCD	Scampo	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	24,223	0	0	0	2,422
DE	PLE/03AN	Passera di mare	Skagerak	44,000	14,001	0	31,82	4,400
DE	PLE/2A3AX4	Passera di mare	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerak e nel Kattegat	7 855,350	4 283,585	87,094	55,64	785,535
DE	POK/2A34	Merluzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	7 169,315	6 313,146	0	88,06	716,932
DE	SOL/24-C	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone II e IV	958,055	860,914	0	89,86	95,806




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DE	SOL/3A/BCD	Sogliola	IIla: acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	20,852	17,962	0	86,15	2,085
DE	SPR/2AC4-C	Spratto e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	6 113,469	5 550,286	0	90,79	563,183
DE	USK/04-C	Brosmio	Acque dell'Unione della zona IV	21,111	1,937	0	9,18	2,111
DE	USK/1214EI	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV	6,615	0	0	0	0,662
DE	USK/3A/BCD	Brosmio	IIla: acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	7,777	1,883	0	24,20	0,778
DE	USK/567EI	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	0,533	0	0	0	0,053
DE	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIla, VIIIb, VIIIc, XII e XIV	21 404,394	16 987,501	2 941,314	93,11	1 475,579
DE	WHG/56-14	Merlano	VI: acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	1,022	0	0	0	0,102
DK	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	1 002,207	903,050	0	90,11	99,157
DK	ARU/34-C	Argentina	Acque dell'Unione delle zone III e IV	987,237	80,360	0	8,14	98,723
DK	ARU/567	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	28,386	0	0	0	2,839
DK	GHU/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	17,823	0	0	0	1,782
DK	HAD/2AC4	Eglefino	IV: acque dell'Unione della zona IIa	2 622,323	296,010	947,280	47,41	262,232
DK	HAD/3A/BCD	Eglefino	IIla: acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	3 399,781	979,190	0	28,80	339,978
DK	HER/03A	Aringa	IIla	16 538,070	4 397,850	11 276,810	94,78	863,410
DK	HER/3D-R 30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 282, 29 e 32	5 090,803	0	4 573,710	89,84	509,080
DK	HER/4AB	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N	111 601,850	0	109 592,460	98,20	2 009,390
DK	HER/4CXB7D	Aringa	IVc e VIId	38,040	26,000	0	68,35	3,804




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DK	HER/5B6ANB	Atinga	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, Vlb e VIaN	24,248	23,290	0	96,04	0,958
DK	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	2 205,572	1 918,800	0	87,00	220,557
DK	HKE/3A/BCD	Nasello	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	1 183,897	596,290	0	50,37	118,390
DK	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV	8 352,042	6 589,750	0	78,90	835,204
DK	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	37,379	33,130	0	88,63	3,738
DK	LIN/04-C	Molva	Acque dell'Unione della zona IV	234,624	221,470	0	94,40	13,154
DK	LIN/1/2	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	8,889	0	0	0	0,889
DK	LIN/3A/BCD	Molva	IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd	75,663	75,650	0	99,99	0,013
DK	LIN/6X14	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	7,666	0	0	0	0,767
DK	MAC/2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	10 221,350	10 217,700	0	99,96	3,650
DK	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	817,906	664,100	0	81,19	81,791
DK	NEP/3A/BCD	Scampo	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	8 513,239	3 443,420	0	40,45	851,324
DK	PLE/03AN	Passera di mare	Skagerrak	9 234,000	7 965,920	0	86,27	923,400
DK	PLE/2A3AX4	Passera di mare	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	27 010,440	8 322,930	8 221,190	61,25	2 701,044
DK	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	2 777,000	0	1 449,540	52,20	277,700
DK	POK/2A34	Merluzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	4 098,840	4 082,810	0	99,61	16,030
DK	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV	0,553	0,490	0	89,09	0,055
DK	PRA/03A	Gamberello boreale	IIIa	3 980,110	1 808,970	0	45,45	398,011
DK	PRA/2AC4-C	Gamberello boreale	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	2 020,511	84,900	0	4,20	202,051




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DK	SOL/24-C	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone II e IV	400,031	354,730	0	88,68	40,003
DK	SOL/3A/BCD	Sogliola	IIIa: acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	351,919	294,000	0	83,54	35,192
DK	SPR/2AC4-C	Spratto e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	225 446,534	193 642,490	4 508,050	87,89	22 544,653
DK	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	19 193,519	0	18 384,730	95,79	808,789
DK	USK/04-C	Brosmio	Acque dell'Unione della zona IV	71,110	2,550	0	3,59	7,111
DK	USK/3A/BCD	Brosmio	IIIa: acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	16,666	0,980	0	5,88	1,667
DK	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIId, VIIIe, XII e XIV	37 993,579	37 697,920	55,220	99,37	240,439
EE	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	8,000	0	0	0	0,800
EE	GHL/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	17,700	0	0	0	1,770
EE	HER/03DRG	Aringa	Sottodivisione 281	17 344,681	15 814,213	0	91,18	1 530,468
EE	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 282, 29 e 32	22 032,739	0	17 954,491	81,49	2 203,274
EE	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	25 483,938	0	23 686,938	92,95	1 797,000
ES	ALF/3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	86,159	79,185	0	91,90	6,974
ES	ANE/08	Acciuga	VIII	23 109,313	18 114,436	0	78,39	2 310,931
ES	ANF/07	Rana pescatrice	VII	3 238,638	2 816,873	0	86,98	323,864
ES	ANF/8ABDE	Rana pescatrice	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	1 417,906	1 109,162	0	78,23	141,791
ES	ANF/8C3411	Rana pescatrice	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 3411	2 084,448	1 840,535	0	88,30	208,445
ES	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	189,772	170,751	0	89,98	18,977
ES	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	372,764	256,851	0	68,91	37,276




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ES	BSF/8910-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	24,004	16,419	0	68,41	2,400
ES	GFB/*567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII (condizione speciale per GFB/89-)	23,200	0	0	0	2,320
ES	GFB/*89-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX (condizione speciale per GFB/567-)	56,480	0	0	0	5,648
ES	GFB/*567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	838,956	636,929	0	75,92	83,896
ES	GFB/89-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX	314,145	240,541	0	76,57	31,415
ES	GHL/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	60,000	16,575	0	27,63	6,000
ES	HAD/5BC6A	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	37,000	33,380	0	90,22	3,620
ES	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II	13,250	0	0	0	1,325
ES	HKE/*57-14	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (condizione speciale per HKE/8ABDE)	3 600,000	3 239,966	0	90,00	360,000
ES	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	21 613,674	18 110,104	0	83,79	2 161,367
ES	HKE/8ABDE	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	13 974,098	8 590,624	0	84,66	1 397,410
ES	HKE/8C3411	Nasello	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 3411	7 828,772	7 300,102	0	93,25	528,670
ES	JAX/*08C2	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	VIIIc (condizione speciale per JAX/2A-14)	6 161,750	0	0	0	616,175
ES	JAX/08C	Suro/sugarello	VIIIc	16 808,010	14 013,384	0	83,37	1 680,801
ES	JAX/09	Suro/sugarello	IX	19 318,456	16 196,373	56,597	84,13	1 931,846
ES	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	11 425,750	1 084,024	0	9,49	1 142,575
ES	LEZ/07	Lepidorombi	VII	5 185,698	2 926,165	147,901	59,28	518,570




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ES	LEZ/56-14	Lepidorombi	acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV	643,957	168,617	0	26,18	64,396
ES	LEZ/8ABDE	Lepidorombi	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	568,536	472,289	0	83,07	56,854
ES	LEZ/8C3411	Lepidorombi	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 3411	1 350,799	791,663	0	58,61	135,080
ES	LIN/6X14	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	2 553,949	1 456,575	0	57,03	255,395
ES	MAC/*08B	Sgombro	VIIIb (condizione speciale per MAC/8C3411)	3 165,200	1 193,342	0	37,70	316,520
ES	MAC/8C3411	Sgombro	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 3411	30 386,046	26 339,229	1 259,745	90,83	2 787,072
ES	NEP/*07U16	Scampo	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII (condizione speciale per NEP/07)	306,000	39,181	0	12,80	30,600
ES	NEP/07	Scampo	VII	104,209	19,411	39,181	56,22	10,421
ES	NEP/08C	Scampo	VIIIc	42,519	21,960	0	51,65	4,252
ES	NEP/5BC6	Scampo	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb;	86,247	0,025	0	0,03	8,625
ES	NEP/8ABDE	Scampo	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	14,121	0,735	0	5,21	1,412
ES	NEP/9/3411	Scampo	IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 3411	85,429	58,298	0	68,24	8,543
ES	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV	18,777	14,964	0	79,68	1,878
ES	RTX/*5B67-	Granatiere (<i>Coryphaenoides rupestris</i> e <i>Macrourus berglax</i>)	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RTX/8X14+)	310,975	0	140,867	45,30	31,098
ES	RTX/*5B67-	Granatiere (<i>Coryphaenoides rupestris</i> e <i>Macrourus berglax</i>)	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	210,600	0	189,539	90,00	21,060
ES	RTX/8X14	Granatiere (<i>Coryphaenoides rupestris</i> e <i>Macrourus berglax</i>)	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	3 459,300	0	1 150,022	33,24	345,930
ES	SBR/09-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX	152,223	50,325	11,520	40,63	15,222
ES	SBR/10-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X	5,690	0	0	0	0,569
ES	SBR/678-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII	139,983	129,374	0	92,42	10,609




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ES	SOL/8AB	Sogliola	VIIIa e VIIIb	5,241	4,463	0	85,17	0,524
ES	USK/567EI	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	91,001	81,850	0	89,95	9,100
ES	WHB/IX14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	120,917	11,989	0	9,91	12,092
ES	WHB/8C3411	Melù	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 3411	40 088,620	22 559,271	0	56,27	4 008,862
ES	WHG/56-14	Merlano	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	1,111	0	0	0	0,111
FI	HER/30/31	Aringa	Sottodivisioni 30-31	131 578,750	0	109 667,868	83,35	13 157,875
FI	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 282, 29 e 32	40 904,402	0	31 788,861	77,72	4 090,440
FR	ALF/3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	20,011	8,675	0	43,35	2,001
FR	ANE/08	Acciuga	VIII	5 469,791	2 111,036	0	38,59	546,980
FR	ANF/*56-14	Rana pescatrice	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (condizione speciale per ANF/2AC4-C)	8,880	0	0	0	0,888
FR	ANF/*8ABDE	Rana pescatrice	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (condizione speciale per ANF/07)	2 186,250	0	0	0	218,625
FR	ANF/07	Rana pescatrice	VII	19 428,235	15 511,120	0	79,84	1 942,824
FR	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	78,940	37,205	0	47,13	7,894
FR	ANF/8ABDE	Rana pescatrice	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	8 556,718	6 560,858	0	76,67	855,672
FR	ANF/8C3411	Rana pescatrice	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 3411	57,770	21,208	0	36,71	5,777
FR	ARU/1/2	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	8,889	0,007	0	0,08	0,889
FR	ARU/34-C	Argentina	Acque dell'Unione delle zone III e IV	7,778	0,416	0	5,35	0,778




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
FR	ARU/567	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	7,778	0,131	0	1,68	0,778
FR	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	3 966,780	1 084,782	0	27,35	396,678
FR	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	3 134,437	2 431,924	0	77,59	313,444
FR	BSF/8910-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	32,222	3,023	0	9,38	3,222
FR	COD/07A	Merluzzo bianco	VIIa	1,122	0,039	0	3,48	0,112
FR	COD/07D	Merluzzo bianco	VIII	1 803,814	278,879	0	15,46	180,381
FR	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 3411	3 456,382	2 076,318	0	60,07	345,638
FR	GFB/*567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII (condizione speciale per GFB/89-)	1,584	0	0	0	0,158
FR	GFB/*89-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX (condizione speciale per GFB/567-)	37,576	10,290	0	27,38	3,758
FR	GFB/1012-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone X e XII	11,100	0	0	0	1,111
FR	GFB/1234-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III e IV	11,100	1,309	0	11,79	1,111
FR	GFB/*567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	790,137	418,408	10,290	54,26	79,014
FR	GFB/89-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX	19,966	19,110	0	95,69	0,856
FR	GHL/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	454,207	333,762	0	73,48	45,421
FR	HAD/07A	Eglefino	VIIa	94,946	1,253	0	1,32	9,495
FR	HAD/2AC4	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	1 413,967	122,309	0,162	8,66	141,397
FR	HAD/3BC6A	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	564,183	62,099	0	11,01	56,418
FR	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIIb, XII e XIV	361,080	0	0	0	36,108
FR	HAD/7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 3411	4 826,377	4 677,595	0	96,92	148,782



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
FR	HER/*04B	Aringa	IVc, VIId (condizione speciale per HER/4CXB7D)	8 620,500	625,00	0	7,25	862,050
FR	HER/4AB	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N	20 364,726	0	20 356,227	99,96	8,499
FR	HER/4CXB7D	Aringa	IVc e VIId	14 488,797	13 833,239	625,000	99,79	30,558
FR	HER/5B6ANB	Aringa	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, Vlb e VIaN	22,818	0	0	0	2,282
FR	HER/7G-K	Aringa	VIlg, VIIf, VIIj e VIIIk	599,950	0	0	0	59,995
FR	HKE/*57-14	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (condizione speciale per HKE/8ABDE)	7 025,100	2 094,372	0	29,81	702,510
FR	HKE/*8ABDE	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (condizione speciale per HKE/571214)	3 167,200	0	0	0	316,720
FR	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	2 590,813	2 152,577	0	83,09	259,081
FR	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	27 505,110	23 573,508	0	85,71	2 750,511
FR	HKE/8ABDE	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	29 766,569	16 543,308	2 094,372	62,61	2 976,657
FR	HKE/8C3411	Nasello	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 3411	751,842	233,154	0	31,01	75,184
FR	JAX/*08C2	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	VIIIc (condizione speciale per JAX/2A-14)	2 238,550	0	0	0	223,855
FR	JAX/*4BC7D	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (condizione speciale per JAX/2A-14)	430,155	0	0	0	43,016
FR	JAX/08C	Suro/sugarello	VIIIc	292,381	2,788	0	0,95	29,238
FR	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	8 467,832	3 391,753	674,153	48,02	846,783
FR	LEZ/07	Lepidorombi	VII	7 390,924	3 732,010	408,985	56,03	739,092




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
FR	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	46,775	14,788	0	31,61	4,678
FR	LEZ/56-14	Lepidorombi	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV	2 514,716	188,801	0	7,51	251,472
FR	LEZ/8ABDE	Lepidorombi	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	1 423,855	1 123,495	0	78,90	142,386
FR	LEZ/8C3411	Lepidorombi	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 3411	67,252	2,535	0	3,77	6,725
FR	LIN/1/2	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	8,929	5,972	0	66,88	0,893
FR	LIN/6X14	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	3 756,577	1 870,324	0	49,79	375,658
FR	MAC/*08B	Sgombro	VIIIb (condizione speciale per MAC/8C3411)	21,200	0	0	0	2,120
FR	MAC/*3A4BC	Sgombro	IIIa e IVbc (condizione speciale per MAC/2A34)	1 516,750	0	0	0	151,675
FR	MAC/*4A-EN	Sgombro	Acque dell'Unione della zona IIa; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa (condizione speciale per MAC/2CX14)	11 038,750	1 526,852	0	13,83	1 103,875
FR	MAC/*8ABD	Sgombro	VIIIa, VIIIb e VIIIc (condizione speciale per MAC/8C3411)	97,975	0	0	0	9,798
FR	MAC/2A34	Sgombro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	2 164,795	1 921,055	0	88,74	216,480
FR	MAC/2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	22 062,050	16 458,385	1 526,852	81,52	2 206,205
FR	MAC/8C3411	Sgombro	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 3411	259,437	105,459	0	40,65	25,944
FR	NEP/*07U16	Scampo	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII (condizione speciale per NEP/07)	0,600	0	0	0	0,060
FR	NEP/07	Scampo	VII	6 226,346	510,475	0	8,20	622,635
FR	NEP/08C	Scampo	VIIIc	12,235	0,931	0	7,61	1,224
FR	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	23,971	0	0	0	2,397
FR	NEP/5BC6	Scampo	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb;	146,888	0	0	0	14,689




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
FR	NEP/8ABDE	Scampo	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	4 317,546	4 144,563	0	95,99	172,983
FR	OTH/*07D	Pesce tamburo e merlano	VIIIc (condizione speciale per JAX/*07D)	13,005	0	0	0	1,301
FR	OTH/*08C2	Pesce tamburo e merlano	VIIIc (condizione speciale per JAX/*08C2)	115,083	0	0	0	11,508
FR	OTH/*2A-14	Pesce tamburo, merlano e sgombro	Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (condizione speciale per JAX/2A-14)	230,155	0	0	0	23,016
FR	OTH/*2AC4C	Limanda e merlano	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (condizione speciale per SPR/2AC4C)	58,338	0	0	0	5,834
FR	PLE/07A	Passera di mare	VIIa	13,360	0,009	0	0,07	1,336
FR	PLE/2A3AX4	Passera di mare	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	1 571,420	169,069	0	10,76	157,142
FR	PLE/7DE	Passera di mare	VIIIc e VIIe	7 290,672	1 761,246	0	24,16	729,067
FR	PLE/7FG	Passera di mare	VIIIc e VIIg	118,884	107,918	0	90,78	10,966
FR	PLE/7HJK	Passera di mare	VIIIh, VIIj e VIIIk	63,174	45,377	0	71,83	6,317
FR	POK/2A34	Merluzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	11 412,218	11 092,127	0	97,20	320,091
FR	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV	3 091,362	2 374,600	0	76,81	309,136
FR	RTX/*5B67-	Granatiere (<i>Coryphaenoides rupestris</i> e <i>Macrourus berglax</i>)	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RTX/8X14-)	12,110	0	0	0	1,211
FR	RTX/*8X14-	Granatiere (<i>Coryphaenoides rupestris</i> e <i>Macrourus berglax</i>)	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RTX/5B67-)	368,820	0	0	0	36,882
FR	RTX/*5B67-	Granatiere (<i>Coryphaenoides rupestris</i> e <i>Macrourus berglax</i>)	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	3 688,200	0	438,303	11,88	368,820




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
FR	RTX/8X14-	Granatiere (<i>Copyphtaeonoides rustris</i> e <i>Macroronus berglax</i>)	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	121,100	0	0,517	0,43	12,110
FR	SOL/07D	Sogliola	VIII d	2 125,436	1 336,935	0	62,90	212,544
FR	SOL/07E	Sogliola	VIII e	339,538	245,060	0	72,17	33,954
FR	SOL/24-C	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone II e IV	544,859	362,089	0	66,46	54,486
FR	SOL/7FG	Sogliola	VIII f e VII g	73,799	71,514	0	96,90	2,285
FR	SOL/7HJK	Sogliola	VIII h, VII j e VIII k	113,397	76,921	0	67,83	11,340
FR	SOL/8AB	Sogliola	VIII a e VIII b	3 168,560	3 054,191	0	96,39	114,369
FR	SPR/2AC4-C	Spratto e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	2 906,900	0,550	0	0,02	290,690
FR	USK/04-C	Brosmio	Acque dell'Unione della zona IV	48,888	4,513	0	9,23	4,889
FR	USK/1214EI	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV	6,704	2,295	0	34,25	0,670
FR	USK/567EI	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	610,505	194,893	0	31,92	61,051
FR	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIII d, VIII e, VIII f, VIII g, VIII h, VIII i, VIII j, VIII k, VIII l, VIII m, VIII n, VIII o, VIII p, VIII q, VIII r, VIII s, VIII t, VIII u, VIII v, VIII w, VIII x, VIII y, VIII z, VIII aa, VIII ab, VIII ac, VIII ad, VIII ae, VIII af, VIII ag, VIII ah, VIII ai, VIII aj, VIII ak, VIII al, VIII am, VIII an, VIII ao, VIII ap, VIII aq, VIII ar, VIII as, VIII at, VIII au, VIII av, VIII aw, VIII ax, VIII ay, VIII az, VIII ba, VIII bb, VIII bc, VIII bd, VIII be, VIII bf, VIII bg, VIII bh, VIII bi, VIII bj, VIII bk, VIII bl, VIII bm, VIII bn, VIII bo, VIII bp, VIII bq, VIII br, VIII bs, VIII bt, VIII bu, VIII bv, VIII bw, VIII bx, VIII by, VIII bz, VIII ca, VIII cb, VIII cc, VIII cd, VIII ce, VIII cf, VIII cg, VIII ch, VIII ci, VIII cj, VIII ck, VIII cl, VIII cm, VIII cn, VIII co, VIII cp, VIII cq, VIII cr, VIII cs, VIII ct, VIII cu, VIII cv, VIII cw, VIII cx, VIII cy, VIII cz, VIII da, VIII db, VIII dc, VIII dd, VIII de, VIII df, VIII dg, VIII dh, VIII di, VIII dj, VIII dk, VIII dl, VIII dm, VIII dn, VIII do, VIII dp, VIII dq, VIII dr, VIII ds, VIII dt, VIII du, VIII dv, VIII dv, VIII dw, VIII dx, VIII dy, VIII dz, VIII ea, VIII eb, VIII ec, VIII ed, VIII ee, VIII ef, VIII eg, VIII eh, VIII ei, VIII ej, VIII ek, VIII el, VIII em, VIII en, VIII eo, VIII ep, VIII eq, VIII er, VIII es, VIII et, VIII eu, VIII ev, VIII ew, VIII ex, VIII ey, VIII ez, VIII fa, VIII fb, VIII fc, VIII fd, VIII fe, VIII ff, VIII fg, VIII fh, VIII fi, VIII fj, VIII fk, VIII fl, VIII fm, VIII fn, VIII fo, VIII fp, VIII fq, VIII fr, VIII fs, VIII ft, VIII fu, VIII fv, VIII fw, VIII fx, VIII fy, VIII fz, VIII ga, VIII gb, VIII gc, VIII gd, VIII ge, VIII gf, VIII gg, VIII gh, VIII gi, VIII gj, VIII gk, VIII gl, VIII gm, VIII gn, VIII go, VIII gp, VIII gq, VIII gr, VIII gs, VIII gt, VIII gu, VIII gv, VIII gw, VIII gx, VIII gy, VIII gz, VIII ha, VIII hb, VIII hc, VIII hd, VIII he, VIII hf, VIII hg, VIII hh, VIII hi, VIII hj, VIII hk, VIII hl, VIII hm, VIII hn, VIII ho, VIII hp, VIII hq, VIII hr, VIII hs, VIII ht, VIII hu, VIII hv, VIII hw, VIII hx, VIII hy, VIII hz, VIII ia, VIII ib, VIII ic, VIII id, VIII ie, VIII if, VIII ig, VIII ih, VIII ij, VIII ik, VIII il, VIII im, VIII in, VIII io, VIII ip, VIII iq, VIII ir, VIII is, VIII it, VIII iu, VIII iv, VIII iw, VIII ix, VIII iy, VIII iz, VIII ja, VIII jb, VIII jc, VIII jd, VIII je, VIII jf, VIII jg, VIII jh, VIII ji, VIII jj, VIII jk, VIII jl, VIII jm, VIII jn, VIII jo, VIII jp, VIII jq, VIII jr, VIII js, VIII jt, VIII ju, VIII jv, VIII jw, VIII jx, VIII jy, VIII jz, VIII ka, VIII kb, VIII kc, VIII kd, VIII ke, VIII kf, VIII kg, VIII kh, VIII ki, VIII kj, VIII kl, VIII km, VIII kn, VIII ko, VIII kp, VIII kq, VIII kr, VIII ks, VIII kt, VIII ku, VIII kv, VIII kw, VIII kx, VIII ky, VIII kz, VIII la, VIII lb, VIII lc, VIII ld, VIII le, VIII lf, VIII lg, VIII lh, VIII li, VIII lj, VIII lk, VIII ll, VIII lm, VIII ln, VIII lo, VIII lp, VIII lq, VIII lr, VIII ls, VIII lt, VIII lu, VIII lv, VIII lw, VIII lx, VIII ly, VIII lz, VIII ma, VIII mb, VIII mc, VIII md, VIII me, VIII mf, VIII mg, VIII mh, VIII mi, VIII mj, VIII mk, VIII ml, VIII mm, VIII mn, VIII mo, VIII mp, VIII mq, VIII mr, VIII ms, VIII mt, VIII mu, VIII mv, VIII mw, VIII mx, VIII my, VIII mz, VIII na, VIII nb, VIII nc, VIII nd, VIII ne, VIII nf, VIII ng, VIII nh, VIII ni, VIII nj, VIII nk, VIII nl, VIII nm, VIII no, VIII np, VIII nq, VIII nr, VIII ns, VIII nt, VIII nu, VIII nv, VIII nw, VIII nx, VIII ny, VIII nz, VIII oa, VIII ob, VIII oc, VIII od, VIII oe, VIII of, VIII og, VIII oh, VIII oi, VIII oj, VIII ok, VIII ol, VIII om, VIII on, VIII oo, VIII op, VIII oq, VIII or, VIII os, VIII ot, VIII ou, VIII ov, VIII ow, VIII ox, VIII oy, VIII oz, VIII pa, VIII pb, VIII pc, VIII pd, VIII pe, VIII pf, VIII pg, VIII ph, VIII pi, VIII pj, VIII pk, VIII pl, VIII pm, VIII pn, VIII po, VIII pp, VIII pq, VIII pr, VIII ps, VIII pt, VIII pu, VIII pv, VIII pw, VIII px, VIII py, VIII pz, VIII qa, VIII qb, VIII qc, VIII qd, VIII qe, VIII qf, VIII qg, VIII qh, VIII qi, VIII qj, VIII qk, VIII ql, VIII qm, VIII qn, VIII qo, VIII qp, VIII qq, VIII qr, VIII qs, VIII qt, VIII qu, VIII qv, VIII qw, VIII qx, VIII qy, VIII qz, VIII ra, VIII rb, VIII rc, VIII rd, VIII re, VIII rf, VIII rg, VIII rh, VIII ri, VIII rj, VIII rk, VIII rl, VIII rm, VIII rn, VIII ro, VIII rp, VIII rq, VIII rr, VIII rs, VIII rt, VIII ru, VIII rv, VIII rw, VIII rx, VIII ry, VIII rz, VIII sa, VIII sb, VIII sc, VIII sd, VIII se, VIII sf, VIII sg, VIII sh, VIII si, VIII sj, VIII sk, VIII sl, VIII sm, VIII sn, VIII so, VIII sp, VIII sq, VIII sr, VIII ss, VIII st, VIII su, VIII sv, VIII sw, VIII sx, VIII sy, VIII sz, VIII ta, VIII tb, VIII tc, VIII td, VIII te, VIII tf, VIII tg, VIII th, VIII ti, VIII tj, VIII tk, VIII tl, VIII tm, VIII tn, VIII to, VIII tp, VIII tq, VIII tr, VIII ts, VIII tt, VIII tu, VIII tv, VIII tv, VIII tw, VIII tx, VIII ty, VIII tz, VIII ua, VIII ub, VIII uc, VIII ud, VIII ue, VIII uf, VIII ug, VIII uh, VIII ui, VIII uj, VIII uk, VIII ul, VIII um, VIII un, VIII uo, VIII up, VIII uq, VIII ur, VIII us, VIII ut, VIII uu, VIII uv, VIII uv, VIII uw, VIII ux, VIII uy, VIII uz, VIII va, VIII vb, VIII vc, VIII vd, VIII ve, VIII vf, VIII vg, VIII vh, VIII vi, VIII vj, VIII vk, VIII vl, VIII vm, VIII vn, VIII vo, VIII vp, VIII vq, VIII vr, VIII vs, VIII vt, VIII vu, VIII vvv, VIII vw, VIII vx, VIII vy, VIII vz, VIII wa, VIII wb, VIII wc, VIII wd, VIII we, VIII wf, VIII wg, VIII wh, VIII wi, VIII wj, VIII wk, VIII wl, VIII wm, VIII wn, VIII wo, VIII wp, VIII wq, VIII wr, VIII ws, VIII wt, VIII wu, VIII wv, VIII ww, VIII wx, VIII wy, VIII wz, VIII xa, VIII xb, VIII xc, VIII xd, VIII xe, VIII xf, VIII xg, VIII xh, VIII xi, VIII xj, VIII xk, VIII xl, VIII xm, VIII xn, VIII xo, VIII xp, VIII xq, VIII xr, VIII xs, VIII xt, VIII xu, VIII xv, VIII xv, VIII xw, VIII xx, VIII xy, VIII xz, VIII ya, VIII yb, VIII yc, VIII yd, VIII ye, VIII yf, VIII yg, VIII yh, VIII yi, VIII yj, VIII yk, VIII yl, VIII ym, VIII yn, VIII yo, VIII yp, VIII yq, VIII yr, VIII ys, VIII yt, VIII yu, VIII yv, VIII yw, VIII yx, VIII yy, VIII yz, VIII za, VIII zb, VIII zc, VIII zd, VIII ze, VIII zf, VIII zg, VIII zh, VIII zi, VIII zj, VIII zk, VIII zl, VIII zm, VIII zn, VIII zo, VIII zp, VIII zq, VIII zr, VIII zs, VIII zt, VIII zu, VIII zv, VIII zv, VIII zw, VIII zx, VIII zy, VIII zz	14 893,709	10 155,970	0	68,19	1 489,371
FR	WHG/07A	Merlano	VII a	3,213	0,048	0	1,50	0,321
FR	WHG/56-14	Merlano	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	7,129	4,698	0	65,89	0,713
FR	WHG/7X7A-C	Merlano	VIII b, VIII c, VIII d, VIII e, VIII f, VIII g, VIII h, VIII i, VIII j, VIII k	13 959,449	9 064,522	0	64,93	1 395,945




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IE	ANF/07	Rana pescatrice	VII	3 812,117	3 730,886	0	97,87	81,231
IE	ARU/34-C	Argentina	Acque dell'Unione delle zone III e IV	4,708	0	0	0	0,471
IE	ARU/567	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	305,009	0	0	0	30,501
IE	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	14,460	0	0	0	1,446
IE	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	1,130	0	0	0	0,113
IE	COD/07A	Merluzzo bianco	VIIa	102,654	101,892	0	99,26	0,762
IE	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 3411	979,458	881,453	0	89,99	97,946
IE	GFB/*567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	67,527	13,305	0	19,70	6,753
IE	GHL/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	2,810	0	0	0	0,281
IE	HAD/07A	Eglefino	VIIa	718,876	647,222	0	90,03	71,654
IE	HAD/5BC6A	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	1 153,149	1 034,274	0	89,69	115,315
IE	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIIb, XII e XIV	370,443	362,056	0	97,74	8,387
IE	HAD/7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 3411	1 799,245	1 784,820	0	99,20	14,425
IE	HER/07A/MM	Aringa	VIIa	191,120	142,689	0	74,66	19,112
IE	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II	2 095,457	2 048,141	0	97,74	47,316
IE	HER/5B6ANB	Aringa	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIIb e VIaN	1 078,680	677,310	0	62,79	107,868
IE	HER/7G-K	Aringa	VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	17 350,750	14 788,415	0	85,23	1 735,075
IE	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	3 553,596	3 551,742	0,200	99,95	1,854




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IE	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	30 845,648	27 543,319	0	89,29	3 084,565
IE	LEZ/07	Lepidorombi	VII	3 335,446	2 610,051	0	78,25	333,545
IE	LEZ/56-14	Lepidorombi	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV	740,267	681,784	0	92,10	58,483
IE	LIN/6X14	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	818,423	755,178	0	92,27	63,245
IE	MAC/2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	77 399,963	52 319,366	24 437,060	99,17	643,537
IE	MAC/*2AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona IIa (condizione speciale per MAC/2CX14)	6 895,400	0	0	0	689,540
IE	MAC/*4A-EN	Sgombro	Acque dell'Unione della zona IIa; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa (condizione speciale per MAC/2CX14)	51 154,700	24 437,060	0	47,77	5 115,470
IE	MAC/*FRO2	Sgombro	Acque delle isole Faer Øer (condizione speciale per MAC/2CX14)	6 042,000	0	0	0	604,200
IE	NEP/07	Scampo	VII	10 337,529	8 393,441	1 111,580	91,95	832,508
IE	NEP/*07U16	Scampo	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII (condizione speciale per NEP/07)	1 282,773	1 111,580	0	86,65	128,277
IE	NEP/5BC6	Scampo	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb;	244,517	111,408	0	45,56	24,452
IE	PLE/07A	Passera di mare	VIIa	783,388	613,906	0	78,37	78,339
IE	PLE/7HJK	Passera di mare	VIIIh, VIIj e VIIk	46,810	34,207	0	73,08	4,681
IE	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV	187,995	184,611	0	98,20	3,384
IE	RTX/*5B67-	Granatiere (<i>Coryphaenoides rupestris</i> e <i>Macrourus berglax</i>)	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	270,000	0	0	0	27,000
IE	RTX/8X14-	Granatiere (<i>Coryphaenoides rupestris</i> e <i>Macrourus berglax</i>)	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	5,500	0	0	0	0,550
IE	SOL/7FG	Sogliola	VIII e VIIg	23,000	21,278	0	92,51	1,722




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IE	SOL/7HJK	Sogliola	VIIIh, VIIj e VIIIk	117,980	98,216	0	83,25	11,798
IE	USK/567EI	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	57,844	1,891	0	3,27	5,784
IE	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, VIIIg, VIIIh, VIIIi, VIIIj, VIIIk, VIIIl, VIIIm, VIIIo, VIIIp, VIIIq, VIIIr, VIIIs, VIIIu, VIIIv, VIIIw, VIIIx, VIIIy, VIIIz, VIIIaa, VIIIab, VIIIac, VIIIad, VIIIae, VIIIaf, VIIIag, VIIIah, VIIIai, VIIIaj, VIIIak, VIIIal, VIIIam, VIIIan, VIIIao, VIIIap, VIIIaq, VIIIar, VIIIas, VIIIat, VIIIau, VIIIav, VIIIaw, VIIIax, VIIIay, VIIIaz, VIIIba, VIIIbb, VIIIbc, VIIIbd, VIIIbe, VIIIbf, VIIIbg, VIIIbh, VIIIbi, VIIIbj, VIIIbk, VIIIbl, VIIIbm, VIIIbn, VIIIbo, VIIIbp, VIIIbq, VIIIbr, VIIIbs, VIIIbt, VIIIbu, VIIIbv, VIIIbw, VIIIbx, VIIIby, VIIIbz, VIIIca, VIIIcb, VIIIcc, VIIIcd, VIIIce, VIIIcf, VIIIcg, VIIIch, VIIIci, VIIIcj, VIIIck, VIIIcl, VIIIcm, VIIIcn, VIIIco, VIIIcp, VIIIcq, VIIIcr, VIIIcs, VIIIct, VIIIcu, VIIIcv, VIIIcw, VIIIcx, VIIIcy, VIIIcz, VIIIda, VIIIdb, VIIIdc, VIIIdd, VIIIde, VIIIdf, VIIIdg, VIIIdh, VIIIdi, VIIIdj, VIIIdk, VIIIdl, VIIIdm, VIIIdn, VIIIdo, VIIIdp, VIIIdq, VIIIdr, VIIIds, VIIIdt, VIIIdu, VIIIdv, VIIIdw, VIIIdx, VIIIdy, VIIIdz, VIIIea, VIIIeb, VIIIec, VIIIed, VIIIee, VIIIef, VIIIeg, VIIIeh, VIIIei, VIIIej, VIIIek, VIIIel, VIIIem, VIIIen, VIIIeo, VIIIep, VIIIeq, VIIIer, VIIIes, VIIIet, VIIIeu, VIIIev, VIIIew, VIIIex, VIIIey, VIIIez, VIIIfa, VIIIfb, VIIIfc, VIIIfd, VIIIfe, VIIIff, VIIIfg, VIIIfh, VIIIfi, VIIIfj, VIIIfk, VIIIfl, VIIIfm, VIIIfn, VIIIfo, VIIIfp, VIIIfq, VIIIfr, VIIIfs, VIIIft, VIIIfu, VIIIfv, VIIIfw, VIIIfx, VIIIfy, VIIIfz, VIIIga, VIIIgb, VIIIgc, VIIIgd, VIIIge, VIIIgf, VIIIgg, VIIIgh, VIIIgi, VIIIgj, VIIIgk, VIIIgl, VIIIgm, VIIIgn, VIIIgo, VIIIgp, VIIIgq, VIIIgr, VIIIgs, VIIIgt, VIIIgu, VIIIgv, VIIIgw, VIIIgx, VIIIgy, VIIIgz, VIIIha, VIIIhb, VIIIhc, VIIIhd, VIIIhe, VIIIhf, VIIIhg, VIIIhh, VIIIhi, VIIIhj, VIIIhk, VIIIhl, VIIIhm, VIIIhn, VIIIho, VIIIhp, VIIIhq, VIIIhr, VIIIhs, VIIIht, VIIIhu, VIIIhv, VIIIhw, VIIIhx, VIIIhy, VIIIhz, VIIIia, VIIIib, VIIIic, VIIIid, VIIIie, VIIIif, VIIIig, VIIIih, VIIIij, VIIIik, VIIIil, VIIIim, VIIIin, VIIIio, VIIIip, VIIIiq, VIIIir, VIIIis, VIIIit, VIIIiu, VIIIiv, VIIIiw, VIIIix, VIIIiy, VIIIiz, VIIIja, VIIIjb, VIIIjc, VIIIjd, VIIIje, VIIIjf, VIIIjg, VIIIjh, VIIIji, VIIIjj, VIIIjk, VIIIjl, VIIIjm, VIIIjn, VIIIjo, VIIIjp, VIIIjq, VIIIjr, VIIIjs, VIIIjt, VIIIju, VIIIjv, VIIIjw, VIIIjx, VIIIjy, VIIIjz, VIIIka, VIIIkb, VIIIkc, VIIIkd, VIIIke, VIIIkf, VIIIkg, VIIIkh, VIIIki, VIIIkj, VIIIkk, VIIIkl, VIIIkm, VIIIkn, VIIIko, VIIIkp, VIIIkq, VIIIkr, VIIIks, VIIIkt, VIIIku, VIIIkv, VIIIkw, VIIIkx, VIIIky, VIIIkz, VIIIla, VIIIlb, VIIIlc, VIIIld, VIIIle, VIIIlf, VIIIlg, VIIIlh, VIIIli, VIIIlj, VIIIlk, VIIIll, VIIIlm, VIIIln, VIIIlo, VIIIlp, VIIIlq, VIIIlr, VIIIls, VIIIlt, VIIIlu, VIIIlv, VIIIlw, VIIIlx, VIIIly, VIIIlz, VIIIma, VIIImb, VIIImc, VIIImd, VIIIme, VIIImf, VIIImg, VIIImh, VIIImi, VIIImj, VIIImk, VIIIml, VIIImm, VIIImn, VIIImo, VIIImp, VIIImq, VIIImr, VIIIms, VIIImt, VIIImu, VIIImv, VIIImw, VIIImx, VIIImy, VIIImz, VIIIna, VIIInb, VIIInc, VIIInd, VIIIne, VIIInf, VIIIng, VIIInh, VIIIni, VIIInj, VIIInk, VIIInl, VIIInm, VIIInn, VIIIno, VIIInp, VIIInq, VIIInr, VIIIns, VIIInt, VIIInu, VIIInv, VIIInw, VIIInx, VIIIny, VIIInz, VIIIoa, VIIIob, VIIIoc, VIIIod, VIIIoe, VIIIof, VIIIog, VIIIoh, VIIIoi, VIIIoj, VIIIok, VIIIol, VIIIom, VIIIon, VIIIoo, VIIIop, VIIIoq, VIIIor, VIIIos, VIIIot, VIIIou, VIIIov, VIIIow, VIIIox, VIIIoy, VIIIoz, VIIIpa, VIIIpb, VIIIpc, VIIIpd, VIIIpe, VIIIpf, VIIIpg, VIIIph, VIIIpi, VIIIpj, VIIIpk, VIIIpl, VIIIpm, VIIIpn, VIIIpo, VIIIpp, VIIIpq, VIIIpr, VIIIps, VIIIpt, VIIIpu, VIIIpv, VIIIpw, VIIIpx, VIIIpy, VIIIpz, VIIIqa, VIIIqb, VIIIqc, VIIIqd, VIIIqe, VIIIqf, VIIIqg, VIIIqh, VIIIqi, VIIIqj, VIIIqk, VIIIql, VIIIqm, VIIIqn, VIIIqo, VIIIqp, VIIIqq, VIIIqr, VIIIqs, VIIIqt, VIIIqu, VIIIqv, VIIIqw, VIIIqx, VIIIqy, VIIIqz, VIIIra, VIIIrb, VIIIrc, VIIIrd, VIIIre, VIIIrf, VIIIrg, VIIIrh, VIIIri, VIIIrj, VIIIrk, VIIIrl, VIIIrm, VIIIrn, VIIIro, VIIIrp, VIIIrq, VIIIrr, VIIIrs, VIIIrt, VIIIru, VIIIrv, VIIIrw, VIIIrx, VIIIry, VIIIrz, VIIIsa, VIIIsb, VIIIsc, VIIIsd, VIIIse, VIIIsf, VIIIsg, VIIIsh, VIIIsi, VIIIsj, VIIIsk, VIIIsl, VIIIsm, VIIIsn, VIIIso, VIIIsp, VIIIsq, VIIIsr, VIIIss, VIIIst, VIIIsu, VIIIsv, VIIIsw, VIIIsx, VIIIsy, VIIIsz, VIIIta, VIIItb, VIIItc, VIIItd, VIIIte, VIIItf, VIIItg, VIIIth, VIIIti, VIIItj, VIIItk, VIIItl, VIIItm, VIIItn, VIIIto, VIIItp, VIIItq, VIIItr, VIIIts, VIIItt, VIIItu, VIIItv, VIIItw, VIIItx, VIIIty, VIIItz, VIIIua, VIIIub, VIIIuc, VIIIud, VIIIue, VIIIuf, VIIIug, VIIIuh, VIIIui, VIIIuj, VIIIuk, VIIIul, VIIIum, VIIIun, VIIIuo, VIIIup, VIIIuq, VIIIur, VIIIus, VIIIut, VIIIuu, VIIIuv, VIIIuw, VIIIux, VIIIuy, VIIIuz, VIIIva, VIIIvb, VIIIvc, VIIIvd, VIIIve, VIIIvf, VIIIvg, VIIIvh, VIIIvi, VIIIvj, VIIIvk, VIIIvl, VIIIvm, VIIIvn, VIIIvo, VIIIvp, VIIIvq, VIIIvr, VIIIvs, VIIIvt, VIIIvu, VIIIvv, VIIIvw, VIIIvx, VIIIvy, VIIIvz, VIIIwa, VIIIwb, VIIIwc, VIIIwd, VIIIwe, VIIIwf, VIIIwg, VIIIwh, VIIIwi, VIIIwj, VIIIwk, VIIIwl, VIIIwm, VIIIwn, VIIIwo, VIIIwp, VIIIwq, VIIIwr, VIIIws, VIIIwt, VIIIwu, VIIIwv, VIIIww, VIIIwx, VIIIwy, VIIIwz, VIIIxa, VIIIxb, VIIIxc, VIIIxd, VIIIxe, VIIIxf, VIIIxg, VIIIxh, VIIIxi, VIIIxj, VIIIxk, VIIIxl, VIIIxm, VIIIxn, VIIIxo, VIIIxp, VIIIxq, VIIIxr, VIIIxs, VIIIxt, VIIIxu, VIIIxv, VIIIxw, VIIIxx, VIIIxy, VIIIxz, VIIIya, VIIIyb, VIIIyc, VIIIyd, VIIIye, VIIIyf, VIIIyg, VIIIyh, VIIIyi, VIIIyj, VIIIyk, VIIIyl, VIIIym, VIIIyn, VIIIyo, VIIIyp, VIIIyq, VIIIyr, VIIIys, VIIIyt, VIIIyu, VIIIyv, VIIIyw, VIIIyx, VIIIyy, VIIIyz, VIIIza, VIIIzb, VIIIzc, VIIIzd, VIIIze, VIIIzf, VIIIzg, VIIIzh, VIIIzi, VIIIzj, VIIIzk, VIIIzl, VIIIzm, VIIIzn, VIIIzo, VIIIzp, VIIIzq, VIIIzr, VIIIzs, VIIIzt, VIIIzu, VIIIzv, VIIIzw, VIIIzx, VIIIzy, VIIIzz	27 758,979	27 657,544	0	99,63	101,435
IE	WHG/07A	Merlano	VIIa	56,811	51,861	0	91,29	4,950
IE	WHG/56-14	Merlano	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	92,724	86,560	0	93,36	6,164
IE	WHG/7X7A-C	Merlano	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIi, VIIj e VIIk	8 115,560	7 748,739	0	95,48	366,821
LT	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 282, 29 e 32	6 549,611	0	5 196,344	79,34	654,961
LT	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	11 715,984	0	11 540,702	98,50	175,282
LV	HER/03DRG	Aringa	Sottodivisione 281	19 351,340	19 077,824	0	98,59	273,516
LV	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	28 158,280	0	28 103,468	99,81	54,812
NL	ANF/07	Rana pescatrice	VII	0,503	0,408	0	81,60	0,050
NL	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	91,015	90,705	0	99,65	0,310
NL	ARU/1/2	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	21,111	0	0	0	2,111
NL	ARU/34-C	Argentina	Acque dell'Unione delle zone III e IV	37,300	11,494	0	30,82	3,730
NL	ARU/567	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	3 230,912	2 413,567	0	74,70	323,091
NL	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	2,500	1,213	0	48,52	0,250
NL	COD/07D	Merluzzo bianco	VIIId	51,495	37,302	0	72,43	5,150
NL	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 3411	1,633	0,949	0	58,22	0,163



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
NL	GFB/*567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	0,539	0	0	0	0,054
NL	GHL/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	16,000	0,108	0	0,68	1,600
NL	HAD/2AC4	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	386,116	144,413	0	37,40	38,612
NL	HAD/3A/BCD	Eglefino	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	4,124	2,238	0	54,32	0,412
NL	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II	3 164,382	2 666,973	476,491	99,34	20,918
NL	HER/4AB	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N	73 657,574	0	73 435,674	99,70	221,900
NL	HER/4CXB7D	Aringa	IVc e VIII	23 747,145	14 189,866	9 022,588	97,75	534,691
NL	HER/5B6ANB	Aringa	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, Vlb e VIaN	400,693	361,791	0	90,29	38,902
NL	HER/7G-K	Aringa	VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	1 124,797	1 014,755	0	90,22	110,042
NL	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	64,137	52,381	0	81,67	6,414
NL	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	807,372	730,256	0	90,45	77,116
NL	HKE/8ABDE	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	27,810	0	0	0	2,781
NL	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	40 649,153	23 325,470	2 710,672	64,05	4 064,915
NL	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	11,998	1,674	0	13,95	1,200
NL	LIN/04-C	Molva	Acque dell'Unione della zona IV	0,556	0,057	0	10,18	0,056
NL	MAC/2A34	Sgombro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	5 079,008	3 871,979	1 181,073	99,49	25,956
NL	MAC/2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	31 940,013	17 259,982	12 474,922	93,10	2 205,109
NL	MAC/8C3411	Sgombro	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 3411	202,102	0	0	0	20,210




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PT	BSF/8910-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	4 053,375	2 471,431	0	60,97	405,338
PT	GFB/1012-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone X e XII	49,900	11,609	0	23,26	4,990
PT	GFB/89-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX	13,300	13,206	0	99,29	0,094
PT	HKE/8C3411	Nasello	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 3411	3 654,105	2 396,605	0	65,59	365,411
PT	JAX/08C	Suro/sugarello	VIIIc	1 546,307	0	0	0	154,631
PT	JAX/09	Suro/sugarello	IX	55 492,464	27 535,389	1 338,790	52,03	5 549,246
PT	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIla, VIIlb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	17,790	0,381	0	2,14	1,779
PT	LEZ/8C3411	Lepidorombi	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 3411	104,795	101,395	0	96,75	3,400
PT	LIN/6X14	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	7,660	0,005	0	0,07	0,766
PT	SBR/09-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX	76,134	76,107	0	99,97	0,027
PT	SBR/10-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X	584,968	550,506	0	94,11	34,462
PT	WHB/8C3411	Melù	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 3411	6 690,350	3 456,923	0	51,67	669,035
SE	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	10,970	0,441	0	4,02	1,097
SE	ARU/34-C	Argentina	Acque dell'Unione delle zone III e IV	38,850	0,517	0	1,33	3,885
SE	HAD/2AC4	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	263,079	10,510	0	3,99	26,308
SE	HAD/3A/BCD	Eglefino	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	397,900	129,509	0	32,55	39,790
SE	HER/03A	Aringa	IIIa	28 081,933	18 563,806	8 445,325	96,18	1 072,802
SE	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II	7,100	0	0	0	0,710
SE	HER/30/31	Aringa	Sottodivisioni 30-31	28 910,750	0	22 160,518	76,65	2 891,075




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SE	HER/3D-R 30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 282, 29 e 32	58 883,660	0	56 906,954	96,64	1 976,706
SE	HER/4AB	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N	7 262,106	0	7 261,465	99,99	0,641
SE	HKE/3A/BCD	Nasello	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	254,578	49,518	0	19,45	25,458
SE	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	35,902	0	0	0	3,590
SE	LIN/04-C	Molva	Acque dell'Unione della zona IV	1,111	0,374	0	33,69	0,111
SE	LIN/3A/BCD	Molva	IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd	19,237	18,078	0	93,96	1,159
SE	MAC/2A34	Sgombro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	3 790,932	1 510,263	2 278,081	99,93	2,588
SE	NEP/3A/BCD	Scampo	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	3 047,538	1 369,226	0	44,93	304,754
SE	PLE/03AN	Passera di mare	Skagerrak	491,000	211,815	0	43,14	49,100
SE	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	57,360	0	43,377	75,62	5,736
SE	POK/2A34	Merluzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	349,332	320,064	0	91,62	29,268
SE	PRA/03A	Gamberello boreale	IIIa	2 087,378	1 789,946	0	85,75	208,738
SE	PRA/2AC4C	Gamberello boreale	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	81,131	0	0	0	8,113
SE	SOL/3A/BCD	Sogliola	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	22,804	15,410	0	67,59	2,280
SE	SPR/2AC4C	Spratto e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	14 240,413	12 552,916	0	88,15	1 424,041
SE	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	42 163,942	0	42 163,857	100	0,085
SE	USK/04-C	Brosmio	Acque dell'Unione della zona IV	6,667	0,015	0	0,22	0,667




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SE	USK/3A/BCD	Brosmio	IIIa: acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	7,777	0,818	0	10,51	0,778
SE	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	138,441	123,984	0	89,56	13,844
UK	ALF/3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	1,101	0,959	0	87,18	0,110
UK	ANF/07	Rana pescatrice	VII	8 025,034	7 360,432	95,703	92,91	568,899
UK	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	9 797,963	9 392,306	296,200	98,88	109,457
UK	ARU/1/2	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	43,334	0	0	0	4,333
UK	ARU/34-C	Argentina	Acque dell'Unione delle zone III e IV	17,780	0	0	0	1,778
UK	ARU/567	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	265,296	0	0	0	26,530
UK	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	979,254	274,955	0	28,08	97,925
UK	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	193,872	95,670	0	49,35	19,387
UK	COD/07A	Merluzzo bianco	VIIa	37,438	35,578	0	95,03	1,860
UK	COD/07D	Merluzzo bianco	VIIId	186,791	101,389	0	54,28	18,679
UK	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 3411	494,894	365,166	0	73,79	49,489
UK	GFB/*567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	979,679	102,640	0	10,48	97,968
UK	GHL/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	973,866	498,005	0	51,14	97,387
UK	HAD/07A	Eglefino	VIIa	895,028	824,703	0	92,14	70,325
UK	HAD/2AC4	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	44 463,699	20 552,991	5 866,096	59,42	4 446,370
UK	HAD/5BC6A	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	5 076,920	3 100,594	0	61,07	507,692



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
UK	HAD/6B1214	Egelfino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vlb, XII e XIV	2 560,581	2 159,979	0	84,36	256,058
UK	HAD/7X7A34	Egelfino	Vllb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 3411	747,681	691,950	0	92,55	55,731
UK	HER/07A/MM	Aringa	Vlla	4 432,271	4 244,745	0	95,77	187,526
UK	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II	4 061,253	4 030,984	0	99,25	30,269
UK	HER/4CXB7D	Aringa	IVc e VIId	6 373,831	3 656,580	2 650,100	98,95	67,151
UK	HER/5B6ANB	Aringa	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, Vlb e VIaN	4 058,102	3 254,256	0	80,19	405,810
UK	HER/7G-K	Aringa	Vllg, Vllh, Vllj e Vllk	625,000	559,288	0	89,49	62,500
UK	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	5 317,387	5 052,298	0	95,01	265,089
UK	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	8 023,472	7 276,541	0,825	90,70	746,106
UK	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	8 077,217	1 812,566	9,200	22,55	807,722
UK	LEZ/07	Lepidorombi	VII	3 549,559	2 836,468	0	79,91	354,956
UK	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	2 726,854	1 275,606	0	46,78	272,685
UK	LEZ/56-14	Lepidorombi	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV	1 772,459	810,197	0	45,71	177,246
UK	LIN/04-C	Molva	Acque dell'Unione della zona IV	2 514,637	2 426,024	0	96,48	88,613
UK	LIN/1/2	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	8,889	3,294	0	37,05	0,889
UK	LIN/3A/BCD	Molva	IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd	0,250	0	0	0	0,025
UK	LIN/6X14	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	3 895,812	2 767,206	0	71,03	389,581
UK	MAC/2A34	Sgombro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	8 548,958	8 158,138	337,892	99,38	52,928




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
UK	NEP/07	Scampo	VII	8 901,554	7 104,602	280,166	82,96	890,155
UK	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	10 801,299	9 444,267	0	87,44	1 080,130
UK	NEP/5BC6	Scampo	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb;	17 636,228	14 639,097	1 001,341	83,01	1 763,623
UK	PLE/07A	Passera di mare	VIIa	295,619	55,528	0	18,78	29,562
UK	PLE/2A3AX4	Passera di mare	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	27 552,228	17 732,034	0	67,99	2 755,223
UK	PLE/7DE	Passera di mare	VIII d e VII e	3 102,958	2 222,660	0	71,63	310,296
UK	PLE/7FG	Passera di mare	VIII f e VII g	30,133	26,662	0	88,49	3,013
UK	PLE/7HJK	Passera di mare	VIII h, VII j e VIII k	16,689	15,141	0	90,72	1,548
UK	POK/2A34	Merluzzo carbonaro	IIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	8 710,224	8 574,199	0	98,44	136,025
UK	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV	2 838,928	2 769,953	0	97,57	68,975
UK	PRA/2AC4-C	Gamberello boreale	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	564,611	0	0	0	56,461
UK	RTX/*5B67-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	216,400	0	5,455	2,52	21,640
UK	SOL/07D	Sogliola	VIII d	476,158	391,327	0	82,18	47,616
UK	SOL/07E	Sogliola	VIII e	646,087	621,561	0	96,20	24,526
UK	SOL/24-C	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone II e IV	783,292	705,362	0	90,05	77,93
UK	SOL/7FG	Sogliola	VIII f e VII g	179,041	174,237	0	97,32	4,804
UK	SOL/7HJK	Sogliola	VIII h, VII j e VIII k	84,890	63,030	0	74,25	8,489
UK	SPR/2AC4-C	Spratto e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	2 149,500	22,754	0	1,06	214,950



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
UK	USK/04-C	Brosmio	Acque dell'Unione della zona IV	106.665	41.026	0	38,46	10,667
UK	USK/1214EI	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV	6.603	0,965	0	14,62	0,660
UK	USK/567EI	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	265.405	51.535	0	19,42	26,541
UK	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	41 868,135	38 270,215	0	91,41	3 597,920
UK	WHG/07A	Merlano	VIIa	23,112	5,054	0	21,87	2,311
UK	WHG/56-14	Merlano	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	122,328	120,533	0	98,53	1,795
UK	WHG/7X7A-C	Merlano	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	1 501,620	1 139,087	0	75,86	150,162

(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2015 al 2016 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16), all'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(2) Condizione speciale stabilita negli allegati dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1595 DELLA COMMISSIONE**del 21 settembre 2017****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gorgonzola (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta (di seguito DOP) «Gorgonzola», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Poiché la modifica in questione non era minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾ la domanda di modifica, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (3) Le modifiche riguardano la descrizione del prodotto, la prova dell'origine, il metodo di ottenimento, l'etichettatura, il confezionamento e le norme di certificazione.
- (4) Il 22 agosto 2016 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione dal Belgio. La relativa dichiarazione di opposizione motivata è pervenuta alla Commissione il 21 ottobre 2016.
- (5) Ritenendo tale opposizione ammissibile, con lettera del 7 giugno 2016 la Commissione ha invitato l'Italia e il Belgio ad avviare opportune consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di addivenire a un accordo, conformemente alle rispettive procedure interne.
- (6) Il termine è stato prorogato di ulteriori tre mesi.
- (7) Le parti hanno raggiunto un accordo. Con lettera del 5 giugno 2017 l'Italia ha comunicato alla Commissione i risultati dell'accordo.
- (8) L'opposizione formulata dal Belgio verteva sul fatto che, contrariamente a quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettere e) e g), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di modifica non stabiliva norme chiare per il confezionamento e il sistema di certificazione.

¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio. (GUL 148 del 21.6.1996, pag. 1).

³⁾ GU C 188 del 27.5.2016, pag. 44.



- (9) In particolare, l'opponente criticava il punto 3.6 del documento unico modificato, che recita: «Il "Gorgonzola" può anche essere immesso sul mercato in frazioni preconfezionate, anche prive del foglio di alluminio goffrato, previa certificazione dell'organismo di controllo autorizzato oppure, qualora da quest'ultimo delegato, di altro organismo di controllo. Al fine di salvaguardare la qualità, garantire l'origine e assicurare il controllo del formaggio "Gorgonzola" immesso sul mercato in frazioni preconfezionate, il taglio e il confezionamento del "Gorgonzola" in frazioni deve infatti essere certificato dall'organismo di controllo autorizzato oppure, qualora da quest'ultimo delegato, da altro organismo di controllo.».
- (10) È stato sostenuto che tali norme non chiariscono quali condizioni devono essere rispettate e controllate affinché il taglio e il confezionamento del formaggio «Gorgonzola» DOP siano certificati. Inoltre il nuovo sistema potrebbe non essere operativo prima di diversi mesi. Poiché l'organismo di certificazione di norma prende un certo tempo per le decisioni relative alle domande di certificazione, durante il periodo di esame gli operatori sarebbero privati della base giuridica per utilizzare la denominazione registrata nella commercializzazione del prodotto.
- (11) Pertanto l'opponente mirava a chiarire gli obblighi precisi nell'ambito della procedura di certificazione e a ottenere un periodo transitorio per agevolare l'avvio del nuovo sistema di certificazione, durante il quale i trasformatori e i confezionatori possono continuare a commercializzare i loro prodotti utilizzando la denominazione registrata DOP «Gorgonzola» fino a quando l'organismo incaricato di concedere la certificazione abbia raggiunto una decisione in merito alla loro domanda.
- (12) L'Italia ha convenuto che le norme sul confezionamento e sui controlli dovevano essere dettagliate. L'organismo di controllo della DOP Gorgonzola ha elaborato un documento che, secondo l'opponente, chiarisce la maggior parte delle questioni sollevate.
- (13) Il disciplinare e il documento unico sono stati ulteriormente modificati. È stato stabilito che le frazioni preconfezionate devono essere ottenute da forme intere, mezze forme e frazioni di forme la cui origine sia stata certificata. Sono stati ricordati i requisiti di tracciabilità e gli obblighi in materia di etichettatura che gli operatori devono osservare.
- (14) Inoltre, al fine di agevolare l'avvio del nuovo sistema di certificazione e di consentire agli operatori che tagliano e confezionano il prodotto al di fuori della zona geografica di beneficiare di un termine adeguato per presentare la domanda di certificazione e di continuare a commercializzare il loro prodotto con la denominazione registrata DOP «Gorgonzola», la norma specifica in materia di confezionamento secondo la quale il «Gorgonzola» può anche essere immesso sul mercato in frazioni preconfezionate, anche prive del foglio di alluminio goffrato, previa certificazione dell'organismo di controllo autorizzato oppure, qualora da quest'ultimo delegato, di altro organismo di controllo, dovrebbe essere applicata solo sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
- (15) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la modifica dovrebbe essere approvata. La versione consolidata del documento unico dovrebbe essere pubblicata per informazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


È approvata la modifica del disciplinare, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, relativa alla denominazione «Gorgonzola» (DOP). Il documento unico consolidato figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La norma di cui all'articolo 4 del disciplinare e al punto 3.6 del documento unico, secondo la quale «il "Gorgonzola" può anche essere immesso sul mercato in frazioni preconfezionate, anche prive del foglio di alluminio goffrato, previa certificazione dell'organismo di controllo autorizzato oppure, qualora da quest'ultimo delegato, di altro organismo di controllo», si applica a decorrere dal 12 aprile 2018.

Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

DOCUMENTO UNICO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (*)

«GORGONZOLA»

N. CE: IT-PDO-0217-01214 — 18.03.2014

IGP () DOP (X)

1. DENOMINAZIONE

«Gorgonzola»

2. STATO MEMBRO O PAESE TERZO

Italia

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO AGRICOLO O ALIMENTARE

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.3. Formaggi

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Gorgonzola» è un formaggio erborinato, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero pastorizzato, a pasta cruda, unita, di colore bianco paglierino, screziata con venature caratteristiche blu-verdastre e/o grigio-azzurre dovute allo sviluppo di muffe (erborinatura).

Il «Gorgonzola» presenta le seguenti caratteristiche:

— Forma:

— cilindrica con facce piane a scalzo diritto;

— dimensioni: altezza minima dello scalzo di cm 13; diametro compreso tra cm 20 e cm 32;

— classificazione sulla base dei criteri del peso, sapore e stagionatura:


1. forma «dolce»: peso compreso tra kg 9 e kg 13,5, con sapore dolce e con durata minima di stagionatura di cinquanta giorni e massima di centocinquanta giorni;
2. forma «piccante»: peso compreso tra kg 9 e kg 13,5, con sapore decisamente piccante e con durata minima di stagionatura di ottanta giorni e massima di duecentosettanta giorni;
3. forma «piccola piccante»: peso tra kg 5,5 e inferiore a kg 9, con sapore decisamente piccante e con durata minima di stagionatura di sessanta giorni e massima di duecento giorni;

— crosta: di colore grigio e/o rosato, non edibile;

— pasta: unita, di colore bianco e paglierino, screziata per sviluppo di muffe (erborinatura) con venature caratteristiche blu-verdastre e/o grigio-azzurre;

— grasso sulla sostanza secca: minimo 48 %.

(*) Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.



3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Latte vaccino intero, caglio di vitello, sale.

3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

Almeno il 50 % della sostanza secca degli alimenti per le bovine, su base annuale, proviene dalla zona di produzione.

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione di latte, la sua trasformazione, e la stagionatura del formaggio atto a divenire «Gorgonzola» e l'apposizione dei segni identificativi di cui al punto 3.7 avvengono nella zona geografica delimitata.

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Il «Gorgonzola» può essere immesso sul mercato in forme intere, in mezze forme con taglio in orizzontale o in frazioni, avvolte dal foglio di alluminio gofrato.

Il «Gorgonzola» può anche essere immesso sul mercato in frazioni preconfezionate, anche prive del foglio di alluminio gofrato, previa certificazione dell'organismo di controllo autorizzato oppure, qualora da quest'ultimo delegato, di altro organismo di controllo.

Le frazioni preconfezionate devono essere ottenute da forme intere, mezze forme e frazioni di forme la cui origine sia stata certificata (i.e. avvolte dal foglio di alluminio gofrato recante il marchio distintivo identificativo della denominazione). Al fine di salvaguardare la qualità, garantire l'origine e assicurare il controllo del formaggio «Gorgonzola» immesso sul mercato in frazioni preconfezionate, il taglio e il confezionamento del «Gorgonzola» in frazioni deve infatti essere certificato dall'organismo di controllo autorizzato oppure, qualora da quest'ultimo delegato, da altro organismo di controllo. Ciò deriva dalla impossibilità, per rischi di sicurezza alimentare, di procedere al taglio meccanico della forma e della mezza forma con taglio in orizzontale avvolte dal foglio di alluminio gofrato, e dalla necessità, considerato che la forma di «Gorgonzola» non presenta alcuna marchiatura sullo scalzo, che l'origine delle frazioni ottenute prive del foglio di alluminio sia assicurata dall'organismo di controllo.

L'operatore deve rispettare i requisiti di rintracciabilità come previsti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 668/2014 — i.e. l'operatore deve essere in grado di individuare ogni operatore che gli abbia fornito formaggio «Gorgonzola», deve disporre di sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione tali informazioni e che consentano di individuare altri operatori ai quali il «Gorgonzola» è stato fornito.

Sono consentiti il taglio e il confezionamento di frazioni di «Gorgonzola» nel punto vendita al dettaglio su richiesta del consumatore, purché sia visibile il foglio di alluminio gofrato. Sono altresì consentiti il taglio e il confezionamento di frazioni di «Gorgonzola» nel punto vendita al dettaglio per la vendita diretta, purché sulla frazione di prodotto rimanga, in ogni caso, parte del foglio di alluminio gofrato a garanzia dell'autenticità.

3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura

La forma di «Gorgonzola» è contraddistinta da due segni identificativi apposti nella zona geografica delimitata, segnatamente:

- all'origine, il segno identificativo apposto su entrambe le facce piane contenente il numero di identificazione del caseificio (cfr. figura 1);

Figura 1



- al momento in cui il prodotto ha raggiunto le caratteristiche per l'immissione sul mercato, il segno identificativo consiste in un foglio di alluminio gofrato, recante il marchio identificativo gofrato (cfr. figura 2), che avvolge la forma, la mezza forma con taglio in orizzontale e, fatto salvo quanto previsto per le frazioni preconfezionate al



punto 3.6, le frazioni; sul foglio di alluminio goffrato figurano inoltre la DOP «Gorgonzola» accompagnata dal simbolo dell'Unione e la dicitura «piccante» per la forma «piccante», la forma «piccola piccante» e le rispettive mezza forma con taglio in orizzontale e frazioni, da riportare accanto o al di sotto della DOP «Gorgonzola», utilizzando caratteri grafici di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per quest'ultima.

Figura 2



Frazioni di forma preconfezionate

Per il «Gorgonzola» preconfezionato in frazioni l'imballaggio primario reca, nel campo visivo principale, le seguenti indicazioni:

- la DOP «Gorgonzola» accompagnata dal simbolo dell'Unione della DOP;
- la dicitura «piccante», per il prodotto ottenuto dalla forma «piccante» e piccola «piccante» di «Gorgonzola», da riportare accanto o al di sotto della DOP «Gorgonzola», utilizzando caratteri grafici di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per quest'ultima.

L'operatore deve rispettare i requisiti di etichettatura relativi alle differenti tipologie di «Gorgonzola».

4. DELIMITAZIONE CONCISA DELLA ZONA GEOGRAFICA

La zona geografica delimitata comprende l'intero territorio delle seguenti province:

- Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Novara, Pavia, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli.

Comprende, inoltre, i seguenti comuni della provincia di Alessandria:

- Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino e Frassineto Po.

5. LEGAME CON LA ZONA GEOGRAFICA


5.1. Specificità della zona geografica

I fattori naturali sono connessi con le condizioni climatiche della zona geografica delimitata, favorevoli all'abbondanza e alla qualità dei foraggi destinati all'alimentazione delle lattifere nonché allo sviluppo di agenti microbiologici che determinano le caratteristiche organolettiche e di colorazione del formaggio. Per i fattori umani, oltre alla storica rilevanza del formaggio nell'economia locale, si sottolinea che le complesse fasi di produzione del «Gorgonzola» sono frutto della tradizionale arte casearia manuale: l'inseminazione del latte con fermenti lattici e con una sospensione di spore di *Penicillium* e di lieviti selezionati e l'aggiunta di caglio di vitello alla temperatura ideale, la salatura a secco, e la caratteristica foratura della pasta durante la stagionatura, sono operazioni tramandate nei secoli nella zona geografica delimitata.

5.2. Specificità del prodotto

Il «Gorgonzola» è un formaggio a pasta cruda, unita, di colore bianco paglierino, screziata con venature caratteristiche blu-verdastre e/o grigio-azzurre dovute allo sviluppo di muffe (erborinatura).

Il sapore può variare da dolce a decisamente piccante in funzione di vari fattori tra i quali, in particolare, la minore o maggiore stagionatura.



5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

L'abbondanza e la qualità dei foraggi destinati all'alimentazione delle lattifere, unitamente alle operazioni casearie tradizionali, in particolare l'innesto di spore di *Penicillium*, la salatura a secco e la foratura della pasta durante la stagionatura, determinano le caratteristiche organolettiche e di colorazione del «Gorgonzola».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (*)]

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335>

Oppure

accedendo direttamente all'home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP e IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP, IGP e STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di produzione all'esame dell'UE».

(*) Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1596 DELLA COMMISSIONE**del 21 settembre 2017****recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la dodicesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.
- (2) Sulla base delle offerte ricevute per la dodicesima gara parziale, non occorre fissare un prezzo minimo di vendita.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la dodicesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 19 settembre 2017, non è fissato un prezzo minimo di vendita.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1597 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 settembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originarie dell'Ucraina.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 settembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 sono, per il contingente avente numero d'ordine 09.4273, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale*

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 63).


⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 (in %)
09.4273	2,260430
09.4274	—

17CE2290



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1598 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 2017

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,


considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 ⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) È opportuno consentire alle società che non hanno esportato il biodiesel durante il periodo dell'inchiesta iniziale di chiedere un riesame per appurare se possano essere assoggettate al dazio istituito per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. Tale riesame è effettuato se vengono portati all'attenzione della Commissione elementi di prova sufficienti da parte di un nuovo esportatore o produttore nel paese esportatore in questione che 1) non ha esportato il prodotto durante il periodo dell'inchiesta in base al quale le misure sono state istituite, 2) non è collegato ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite e 3) ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 non prevedeva tuttavia la possibilità che i nuovi esportatori richiedessero tale riesame. Il regolamento dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
- (5) Alla luce di quanto sopra esposto, è opportuno modificare di conseguenza l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518,

¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GUL 239 del 15.9.2015, pag. 69).

³⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. Qualora una parte degli Stati Uniti d'America fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

- a) non ha esportato le merci di cui al paragrafo 1, originarie degli Stati Uniti d'America durante il periodo dell'inchiesta (1° aprile 2007 — 31 marzo 2008);
- b) non è collegata ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento; e
- c) ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta,

la Commissione può modificare l'allegato I al fine di assegnare a tale parte il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione, pari a 115,6 EUR per tonnellata.».

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE2291



DECISIONE (UE) 2017/1599 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 13 settembre 2017****relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza all'Italia**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza per dimostrare solidarietà verso la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
- (2) Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾. L'intera dotazione 2016 è rimasta inutilizzata ed è stata riportata all'esercizio successivo, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, ed è stata in parte utilizzata nell'aprile 2017. La dotazione per il 2017 non è stata ancora utilizzata.
- (3) Il 16 novembre 2016 l'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in relazione al terremoto che ha colpito l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria il 24 agosto 2016. Successivamente, nuovi terremoti hanno colpito le zone già interessate, aumentando notevolmente il livello dei danni dichiarati in precedenza. Il 15 febbraio 2017 l'Italia ha quindi presentato la domanda definitiva, corredata di stime rivedute che comprendono tutti i danni verificatisi tra il 24 agosto 2016 e il 18 gennaio 2017.
- (4) La domanda dell'Italia è conforme alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
- (5) È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario all'Italia.
- (6) Poiché l'importo che può essere mobilitato per il 2017 non è sufficiente a coprire l'intero contributo, la differenza dovrebbe eccezionalmente essere finanziata con l'importo annuo disponibile per il 2018, come previsto all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.
- (7) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data dell'adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato per erogare all'Italia l'importo di 1 196 797 579 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

⁽¹⁾ GUL 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 13 settembre 2017.

Fatto a Strasburgo, il 13 settembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

17CE2292



DECISIONE (UE) 2017/1600 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 settembre 2017

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Finlandia — EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 1° febbraio 2017 la Finlandia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberanti effettuati da Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) e da undici fornitori e produttori a valle e alle cessazioni di attività. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 3 520 080 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Finlandia.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 3 520 080 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 13 settembre 2017.

Fatto a Strasburgo, il 13 settembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente


A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

17CE2293



REGOLAMENTO (UE) 2017/1601 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 26 settembre 2017****che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,


previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il piano per gli investimenti esterni dell'Unione (PIE) prevede la creazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), come primo pilastro, la fornitura di assistenza tecnica, come secondo pilastro, e il miglioramento del clima per gli investimenti e del contesto politico generale nei paesi partner, come terzo pilastro.
- (2) L'EFSD mira a sostenere investimenti destinati principalmente all'Africa e al vicinato dell'Unione, in quanto strumento che permette di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), in particolare l'eliminazione della povertà, e degli impegni assunti nel quadro della politica europea di vicinato, riveduta di recente. Mediante il sostegno a tali investimenti, l'EFSD mira ad affrontare le specifiche cause socioeconomiche della migrazione, tra cui la migrazione irregolare, nonché a contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti che ritornano nei loro paesi di origine e al rafforzamento delle comunità di transito e d'accoglienza. In quanto parte del PIE, l'EFSD dovrebbe inoltre contribuire all'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (accordo di Parigi).
- (3) Gli investimenti a titolo dell'EFSD dovrebbero completare e rafforzare le iniziative messe in atto nel contesto della politica migratoria dell'Unione nei confronti dei paesi terzi, inclusa, ove opportuno, l'attuazione del nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione.
- (4) L'EFSD dovrebbe essere guidato dagli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione come sanciti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dalla politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'EFSD dovrebbe inoltre consentire agli investitori e alle imprese private, in particolare le micro, piccole e medie imprese, di contribuire in maniera più efficace allo sviluppo sostenibile nei paesi partner, in linea con le politiche dell'Unione in materia di sviluppo e di


⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 settembre 2017.




vicinato. L'EFSD dovrebbe massimizzare l'addizionalità, affrontare i fallimenti del mercato e le situazioni di investimento subottimale, realizzare prodotti innovativi e attirare fondi del settore privato. Le operazioni dell'EFSD dovrebbero essere chiaramente distinte e complementari rispetto ad altre forme di sostegno, tra cui il mandato per le operazioni di prestito esterno della Banca europea per gli investimenti (BEI), l'iniziativa della BEI sulla resilienza economica e lo strumento per gli investimenti stabilito dall'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾ (accordo di partenariato ACP-EU) (strumento per gli investimenti ACP). Le operazioni dell'EFSD dovrebbero altresì essere complementari alle attività già intraprese da altri enti finanziari ammissibili.

- (5) L'EFSD dovrebbe contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030, che riconosce la migrazione internazionale come una realtà multidimensionale di grande rilevanza per lo sviluppo dei paesi di origine, transito e destinazione, che richiede risposte coerenti e omnicomprensive, pur sottolineando il potenziale del contributo dei migranti alla crescita inclusiva e allo sviluppo sostenibile. Gli investimenti sostenuti dall'EFSD dovrebbero contribuire ad affrontare le pressioni migratorie scaturite dalla povertà, dai conflitti, dall'instabilità, dal sottosviluppo, dalla disuguaglianza, dalle violazioni dei diritti umani, dalla crescita demografica, dalla mancanza di lavoro e di opportunità economiche e dai cambiamenti climatici.
- (6) L'EFSD dovrebbe essere in linea con l'impegno dell'Unione nel quadro del programma d'azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo e con i principi di efficacia dello sviluppo convenuti a livello internazionale, quali quelli convenuti dal quarto Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti di Busan nel 2011 («partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo») e ribadito alla seconda riunione ad alto livello del partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo a Nairobi nel 2016.
- (7) L'obiettivo dell'EFSD è in linea con la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione, che inserisce sfide quali la migrazione e la resilienza all'interno della politica estera globale dell'Unione, assicurando che la politica esterna dell'Unione sia del tutto coerente con gli obiettivi della politica di sviluppo e garantendo sinergie con la politica di sviluppo dell'Unione e la politica europea di vicinato. Il suo obiettivo è altresì coerente con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con il diritto internazionale dei diritti umani, il quale assicura che nell'affrontare le questioni dello sfollamento forzato e della migrazione irregolare sia adottato un approccio fondato sui diritti umani.
- (8) L'EFSD dovrebbe promuovere la creazione di posti di lavoro dignitosi, le opportunità economiche e lo spirito imprenditoriale come pure la crescita «verde» e inclusiva, rivolgendo particolare attenzione alla parità di genere e all'autodeterminazione delle donne e dei giovani, in linea con il quadro dell'Unione per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020, rafforzando nel contempo lo Stato di diritto, la buona governance, i diritti umani e l'equità nell'accesso alle risorse naturali e nel loro utilizzo.
- (9) La partecipazione del settore privato alla cooperazione dell'Unione con i paesi partner mediante l'EFSD dovrebbe avere un impatto misurabile e complementare sullo sviluppo, senza provocare distorsioni del mercato, dovrebbe essere efficace sotto il profilo dei costi e dovrebbe basarsi sulla responsabilità reciproca e sulla condivisione di rischi e costi. Tale partecipazione dovrebbe essere fondata sull'impegno a rispettare gli orientamenti e i principi concordati a livello internazionale, fra cui i principi di investimento responsabile, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali.
- (10) Al fine di adempiere agli impegni politici dell'Unione in materia di azione per il clima, energie rinnovabili ed efficienza delle risorse, una quota minima pari al 28 % dei finanziamenti assegnati nell'ambito della garanzia EFSD dovrebbe essere destinata a investimenti pertinenti a tali settori.
- (11) Le azioni a norma del presente regolamento dovrebbero essere concepite in modo da soddisfare i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE (OCSE/DAC), tenendo conto delle specificità dello sviluppo del settore privato, di rispecchiare le esigenze dei paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, dei paesi meno sviluppati (PMS) e dei paesi poveri fortemente indebitati e di fornire un sostegno adeguato agli investimenti destinati ai paesi del vicinato meridionale e orientale.
- (12) Nel contesto del secondo pilastro del PIE, la Commissione dovrebbe potenziare l'assistenza per aiutare i paesi partner ad attrarre investimenti preparando e promuovendo meglio i progetti, sviluppando un maggior numero di progetti finanziariamente sostenibili e pubblicizzandoli presso la comunità internazionale degli investitori. È opportuno creare un portale web per i progetti, sotto forma di una banca dati pubblicamente accessibile e di facile utilizzo, per fornire informazioni rilevanti per ogni progetto.

⁽¹⁾ GUL 317 del 15.12.2000, pag. 3.



- (13) Nel contesto del terzo pilastro del PIE, le attuali relazioni politiche che l'Unione intrattiene con i paesi partner, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante) dovrebbero mantenere dialoghi politici volti a sviluppare quadri giuridici, politiche e istituzioni che promuovano stabilità economica, investimenti sostenibili e crescita inclusiva. Tali dialoghi politici dovrebbero comprendere questioni quali la lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e ai flussi finanziari illeciti, la buona governance, l'inclusione dei mercati locali, la promozione dello spirito imprenditoriale e dei contesti imprenditoriali locali, il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, nonché politiche che tengano conto della dimensione di genere.
- (14) L'EFSD dovrebbe essere composto da piattaforme regionali d'investimento, che dovrebbero essere create sulla base dei metodi di lavoro, delle procedure e delle strutture degli esistenti meccanismi di finanziamento misto dell'Unione e che dovrebbero associare le loro operazioni di finanziamento misto con la garanzia dell'EFSD. La garanzia dell'EFSD dovrebbe sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento nei paesi partner dell'Africa e del vicinato europeo.
- (15) Alla luce delle conclusioni della Corte dei conti sull'uso del finanziamento misto nell'azione esterna dell'Unione, è fondamentale che si faccia ricorso a questa forma di finanziamento laddove sia possibile dimostrarne chiaramente il valore aggiunto.
- (16) È opportuno istituire un consiglio strategico dell'EFSD che aiuti la Commissione a definire orientamenti strategici e obiettivi di investimento globali, nonché a garantire una copertura geografica e tematica adeguata e diversificata per le finestre di investimento. Il consiglio strategico dovrebbe sostenere il coordinamento generale, la complementarità e la coerenza tra le piattaforme regionali d'investimento, tra i tre pilastri del PIE, tra il PIE e le altre iniziative dell'Unione in materia di migrazione e di attuazione dell'Agenda 2030, oltre che con gli strumenti finanziari e con i fondi fiduciari esterni dell'Unione, e con il mandato per le operazioni di prestito esterno gestite dalla BEI, inclusa l'iniziativa della BEI per la resilienza economica, e con lo strumento per gli investimenti ACP, fatte salve le regole di governance interna della BEI.
- (17) Il consiglio strategico dovrebbe essere composto da rappresentanti della Commissione e dell'alto rappresentante, di tutti gli Stati membri e della BEI. Il Parlamento europeo dovrebbe avere lo status di osservatore. I donatori, le controparti ammissibili, i paesi partner, le organizzazioni regionali competenti e altri soggetti interessati possono ottenere lo status di osservatori, se del caso. Il consiglio strategico dovrebbe adottare il proprio regolamento interno. Tale regolamento interno dovrebbe stabilire il quadro per la partecipazione degli osservatori, tenendo conto dei rispettivi status e ruoli degli stessi.
- (18) La Commissione e la BEI dovrebbero concludere un accordo che specifichi le condizioni della loro cooperazione nella gestione della garanzia dell'EFSD e presentare tale accordo al consiglio strategico.
- (19) Ogni piattaforma regionale d'investimento dovrebbe essere dotata di un comitato esecutivo, che dovrebbe avvalersi dell'esperienza dei comitati esecutivi degli strumenti di finanziamento misto esistenti. I comitati esecutivi regionali dovrebbero fornire assistenza alla Commissione nell'attuazione del presente regolamento. Essi dovrebbero assistere la Commissione nella definizione e nel monitoraggio di obiettivi di investimento regionali e settoriali e di finestre di investimento regionali, settoriali e tematiche, nella formulazione di pareri sulle operazioni di finanziamento combinato e illustrare l'utilizzo della garanzia dell'EFSD in linea con le finestre di investimento da stabilire.
- (20) Dovrebbe essere garantito un adeguato livello di informazione del Parlamento europeo e del Consiglio circa l'orientamento strategico dell'utilizzo della garanzia dell'EFSD mediante la creazione di finestre di investimento.
- (21) L'EFSD dovrebbe fungere da «sportello unico» per ricevere proposte di finanziamento da enti finanziari e investitori pubblici o privati e fornire un ampio ventaglio di sostegni finanziari per gli investimenti ammissibili. La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere sostenuta dal Fondo di garanzia dell'EFSD.
- (22) L'EFSD dovrebbe ricorrere a strumenti innovativi per sostenere gli investimenti e coinvolgere il settore privato, in particolare le micro, piccole e medie imprese. Dovrebbe inoltre consentire agli investitori europei e alle imprese private, comprese le micro, piccole e medie imprese, di partecipare in maniera più efficace agli sforzi miranti a conseguire lo sviluppo sostenibile nei paesi partner. A tal riguardo, è opportuno affrontare le strozzature e gli ostacoli in materia di investimenti.
- (23) La garanzia dell'EFSD dovrebbe dare priorità al finanziamento di progetti aventi un forte impatto sulla creazione di posti di lavoro e un rapporto costi-benefici tale da migliorare la sostenibilità degli investimenti. Quando si sostengono operazioni con la garanzia dell'EFSD, è opportuno condurre un'approfondita valutazione ex ante degli aspetti ambientali, finanziari e sociali. La garanzia dell'EFSD non dovrebbe essere utilizzata per sostituire la responsabilità dei governi riguardo alla fornitura di servizi pubblici essenziali.



- (24) Le delegazioni dell'Unione europea nei paesi partner dovrebbero includere nelle proprie comunicazioni destinate alla società civile e al pubblico le informazioni sulle possibilità di finanziamento offerte dall'EFSD e contribuire alla coerenza tra i tre pilastri del PIE.
- (25) La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere concessa alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento o per strumenti di garanzia per un periodo di investimento iniziale fino al 31 dicembre 2020.
- (26) Al fine di assicurare flessibilità, aumentare l'attrattiva per il settore privato e massimizzare l'impatto degli investimenti, è opportuno prevedere una deroga alle norme relative ai metodi di attuazione del bilancio dell'Unione previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, a norma del quale le controparti ammissibili, che sono organismi di diritto privato, potrebbero essere anche organismi che non sono incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato oppure potrebbero anche essere organismi di diritto privato di un paese partner.
- (27) La Commissione dovrebbe concludere con le controparti ammissibili accordi di garanzia dell'EFSD che fissino le disposizioni specifiche a cui è subordinata la concessione della garanzia dell'EFSD. Tali accordi di garanzia dovrebbero fornire sia la base giuridica per un'adeguata ripartizione del rischio, offrendo così incentivi alle controparti ammissibili per erogare finanziamenti, sia meccanismi e procedure per eventuali attivazioni della garanzia dell'EFSD.
- (28) L'Unione dovrebbe mettere a disposizione una garanzia di 1 500 000 000 EUR per istituire la garanzia dell'EFSD. Gli Stati membri e gli altri donatori dovrebbero essere invitati a contribuire ulteriormente a sostenere il Fondo di garanzia dell'EFSD attraverso un sostegno in contanti nel caso di Stati membri e altri donatori, oppure attraverso garanzie nel caso di Stati membri, al fine di aumentare la riserva di liquidità e consentire così l'aumento del volume totale della garanzia dell'EFSD. Gli Stati membri, gli enti finanziari pubblici e gli altri donatori dovrebbero essere invitati a fornire un finanziamento supplementare al Fondo di garanzia EFSD a condizioni che dovranno essere stabilite in un accordo da concludersi tra la Commissione, a nome dell'Unione europea, e il donatore in questione.
- (29) Il Fondo di garanzia dell'EFSD dovrebbe essere istituito in quanto riserva di liquidità in caso di attivazione della garanzia dell'EFSD. Per raggiungere un livello che rifletta adeguatamente le passività finanziarie dell'Unione in relazione alla garanzia dell'EFSD, l'Unione dovrebbe mettere a disposizione 750 000 000 EUR.
- (30) Al fine di aumentare l'impatto della garanzia dell'EFSD in vista delle esigenze delle regioni interessate, gli Stati membri e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi sotto forma di una garanzia o in contanti.
- (31) Poiché i fondi del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono essere utilizzati per le finalità del Fondo di garanzia dell'EFSD, è opportuno assegnare un minimo di 400 000 000 EUR di copertura della garanzia dell'EFSD a investimenti nei paesi partner ammissibili a titolo dell'11° FES ⁽²⁾ per tutto il periodo di attuazione della suddetta garanzia. La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere disponibile soltanto dopo la conferma del pagamento di un contributo di 400 000 000 EUR proveniente dai fondi dell'11° FES e destinato al Fondo di garanzia dell'EFSD.
- (32) Poiché occorre utilizzare i fondi dello strumento europeo di vicinato, istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, è opportuno assegnare, per le finalità del Fondo di garanzia dell'EFSD, un minimo di 100 000 000 EUR a copertura della garanzia dell'EFSD a investimenti nei paesi partner del vicinato orientale e meridionale per tutto il periodo di attuazione della suddetta garanzia.
- (33) La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dalla garanzia dell'EFSD, al fine di garantire la piena rendicontabilità nei confronti dei cittadini dell'Unione e il controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. La relazione dovrebbe essere resa pubblica al fine di consentire ai soggetti interessati, compresa la società civile, di formulare le proprie osservazioni. La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla gestione del Fondo di garanzia dell'EFSD al fine di assicurare rendicontabilità e trasparenza. La Commissione dovrebbe altresì informare il Consiglio dei ministri ACP-UE e l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE in merito all'utilizzo dei fondi del FES.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).



- (34) Al fine di garantire il monitoraggio e la rendicontabilità dell'EFSD e del PIE, dovrebbe essere possibile per il Parlamento europeo o per il Consiglio organizzare audizioni nel quadro di un dialogo con la Commissione, l'alto rappresentante, la BEI e altri enti finanziari ammissibili, come pure con il settore privato e le organizzazioni della società civile.
- (35) Al fine di tenere conto delle lezioni apprese e di consentire l'ulteriore evoluzione dell'EFSD, il funzionamento dell'EFSD e l'uso fatto del Fondo di garanzia dell'EFSD dovrebbero essere valutati dalla Commissione e da valutatori esterni, ed essere altresì sottoposti a un processo di consultazione annuale con i soggetti interessati, comprese le organizzazioni della società civile. L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere valutata in maniera indipendente per verificare il livello di conformità dell'attuazione con la base giuridica, e per stabilire l'applicabilità e la praticabilità del presente regolamento rispetto al raggiungimento dei suoi obiettivi.
- (36) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è autorizzato a effettuare indagini a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ⁽¹⁾, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽²⁾ e del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (37) Le operazioni di finanziamento e di investimento sostenute dall'EFSD dovrebbero rispettare la politica dell'Unione in materia di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, e i relativi aggiornamenti, quale stabilita dai pertinenti atti giuridici dell'Unione e dalle conclusioni del Consiglio, in particolare le conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016 e il relativo allegato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente regolamento, il presente regolamento prevede che la Commissione, a nome dell'Unione, concluda accordi di garanzia dell'EFSD con le controparti ammissibili di cui all'articolo 11.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «piattaforme regionali d'investimento»: meccanismi di finanziamento misto in linea con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, e con l'articolo 40 del regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio ⁽⁵⁾, per il contributo dell'11° FES associato alla concessione della garanzia dell'EFSD come previsto all'articolo 7 del presente regolamento;
- 2) «finestra d'investimento»: una zona destinataria del sostegno della garanzia dell'EFSD per portafogli di investimenti in regioni, paesi o settori specifici e applicato attraverso le piattaforme regionali d'investimento;
- 3) «donatore»: uno Stato membro, un'istituzione finanziaria internazionale o un'istituzione pubblica di uno Stato membro, un'agenzia pubblica o altri enti che contribuiscono attraverso sovvenzioni in contanti o garanzie al Fondo di garanzia dell'EFSD;


⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17).



- 4) «paese partner»: un paese firmatario dell'accordo di partenariato ACP-UE, un paese che è elencato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 232/2014, o un paese ammissibile alla cooperazione geografica a norma del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- 5) «addizionalità»: principio che garantisce che il sostegno della garanzia dell'EFSD contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante operazioni che non avrebbero potuto essere realizzate senza la garanzia dell'EFSD o che raggiungono risultati positivi che non avrebbero potuto essere conseguiti senza di essa. Con il termine «addizionalità» si indica anche il fatto di attirare i fondi del settore privato e di affrontare i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimali nonché di migliorare la qualità, la sostenibilità, l'impatto o la portata di un investimento. Il principio assicura altresì che le operazioni della garanzia dell'EFSD non sostituiscono il sostegno di uno Stato membro, finanziamenti privati o un altro tipo di intervento finanziario dell'Unione o internazionale, ed evitano l'esclusione di investimenti pubblici o privati. I progetti sostenuti dalla garanzia dell'EFSD hanno generalmente un profilo di rischio superiore rispetto al portafoglio degli investimenti sostenuti dalle controparti ammissibili nel quadro delle loro normali politiche d'investimento senza la garanzia dell'EFSD.

CAPO II

FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Articolo 3

Scopo

1. In quanto pacchetto finanziario integrato, l'EFSD si prefigge di promuovere gli investimenti e un maggiore accesso ai finanziamenti, principalmente in Africa e nel vicinato europeo, tramite la fornitura di capacità di finanziamento sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari a controparti ammissibili, al fine di favorire uno sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo, e promuovere la resilienza socioeconomica dei paesi partner, se del caso anche nel contesto della politica europea di vicinato e del nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, con una particolare attenzione alla crescita sostenibile e inclusiva, alla creazione di posti di lavoro dignitosi, alla parità di genere e all'emancipazione delle donne e dei giovani, nonché ai settori socioeconomici e alle micro, piccole e medie imprese, massimizzando nel contempo l'addizionalità, realizzando prodotti innovativi e attirando finanziamenti dal settore privato.
2. L'EFSD è guidato dagli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione quali sanciti all'articolo 21 TUE, dagli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione di cui all'articolo 208 TFUE e dai principi di efficacia dello sviluppo convenuti a livello internazionale. L'EFSD contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, in particolare all'eliminazione della povertà e, se del caso, all'attuazione della politica europea di vicinato, al fine di affrontare le specifiche cause socio-economiche profonde della migrazione e promuovere il reinserimento sostenibile dei migranti che ritornano nei loro paesi di origine, rafforzando altresì le comunità di transito e d'accoglienza.
3. L'EFSD contribuisce all'attuazione dell'accordo di Parigi anche concentrando gli investimenti nei settori che promuovono la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi.
4. L'EFSD assicura la coerenza con gli obiettivi fissati negli strumenti finanziari esterni istituiti dai regolamenti (UE) n. 232/2014, (UE) n. 233/2014, e (UE) 2015/323, nonché con le priorità contenute nei programmi nazionali o regionali, se disponibili.

Articolo 4

Struttura dell'EFSD


1. L'EFSD è composto da piattaforme regionali d'investimento create sulla base dei metodi di lavoro, delle procedure e delle strutture dei meccanismi esistenti dell'Unione di finanziamento misto esterno, che associano le loro operazioni di finanziamento misto e le operazioni sostenute dalla garanzia dell'EFSD.
2. La gestione dell'EFSD è assicurata dalla Commissione. La Commissione opera in stretta cooperazione con la BEI, con il sostegno delle altre controparti ammissibili, per quanto riguarda la gestione operativa della garanzia dell'EFSD. A tale scopo, è istituito un gruppo di valutazione tecnica sulla garanzia dell'EFSD.

Articolo 5

Comitato strategico dell'EFSD

1. Un consiglio strategico fornisce consulenza alla Commissione nella gestione dell'EFSD.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).



2. Il consiglio strategico fornisce consulenza alla Commissione in merito all'orientamento strategico e alle priorità degli investimenti della garanzia dell'EFSD e contribuisce al loro allineamento ai principi guida e agli obiettivi dell'azione esterna e della politica europea di vicinato e di sviluppo dell'Unione, nonché alle finalità dell'EFSD di cui all'articolo 3. Esso sostiene inoltre la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per quanto riguarda l'uso della garanzia dell'EFSD e nel monitoraggio di una copertura geografica e tematica adeguata e diversificata delle finestre di investimento, prestando al contempo particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, dei PMS e dei paesi poveri fortemente indebitati.
3. Il consiglio strategico sostiene inoltre il coordinamento generale, la complementarità e la coerenza tra le piattaforme regionali d'investimento, tra i tre pilastri del PIE, tra il PIE e le altre iniziative dell'Unione in materia di migrazione e di attuazione dell'Agenda 2030, oltre che con gli strumenti finanziari e con i fondi fiduciari esterni dell'Unione, e con il mandato per le operazioni di prestito esterno gestite dalla BEI, inclusa l'iniziativa della BEI per la resilienza economica, e con lo strumento per gli investimenti ACP, fatte salve le regole di governance interna della BEI.
4. Il consiglio strategico è composto da rappresentanti della Commissione e dell'alto rappresentante, di tutti gli Stati membri e della BEI. Il Parlamento europeo ha lo status di osservatore. I donatori, le controparti ammissibili, i paesi partner, le organizzazioni regionali competenti e altri soggetti interessati possono ottenere lo status di osservatori, se del caso. Il consiglio strategico è consultato prima dell'ammissione di ogni nuovo osservatore. Il consiglio strategico è copresieduto dalla Commissione e dall'alto rappresentante.
5. Il consiglio strategico si riunisce almeno due volte l'anno e, se possibile, adotta pareri per consenso. Ulteriori riunioni possono essere organizzate dal presidente in qualunque momento o su richiesta di un terzo dei suoi membri. Qualora il consenso non possa essere raggiunto, i diritti di voto si applicano secondo quanto convenuto nel corso della prima riunione del consiglio strategico e stabilito nel suo regolamento interno. Tali diritti di voto tengono debitamente conto della fonte di finanziamento. Il regolamento interno definisce il quadro relativo al ruolo degli osservatori. Dopo essere stati approvati, i verbali e l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio strategico sono resi pubblici.
6. La Commissione riferisce con cadenza annuale al consiglio strategico in merito ai progressi compiuti con riguardo all'attuazione dell'EFSD. Il comitato strategico organizza periodicamente consultazioni con i soggetti interessati sull'orientamento strategico e l'attuazione dell'EFSD.
7. Nel periodo di attuazione dell'EFSD, il consiglio strategico adotta e pubblica quanto prima orientamenti che enunciano come deve essere garantita la conformità delle operazioni dell'EFSD con gli obiettivi e i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 9.
8. Nella propria attività di orientamento strategico, il consiglio tiene debitamente conto delle pertinenti risoluzioni e decisioni del Parlamento europeo e pertinenti conclusioni del Consiglio.

Articolo 6

Comitati esecutivi regionali

Ogni piattaforma regionale d'investimento è dotata di un comitato esecutivo. I comitati esecutivi regionali sono incaricati di assistere la Commissione, a livello di attuazione, nella definizione di obiettivi di investimento regionali e settoriali nonché di finestre di investimento regionali, settoriali e tematiche e formulano pareri sulle operazioni di finanziamento misto e sull'utilizzo della garanzia dell'EFSD.

CAPO III

GARANZIA DELL'EFSD E FONDO DI GARANZIA DELL'EFSD

Articolo 7


La garanzia dell'EFSD

1. L'Unione, previo attento esame della fattibilità del progetto, mette a disposizione della controparte ammissibile una garanzia irrevocabile e incondizionata a prima richiesta, per le operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento.
2. La garanzia dell'EFSD sostiene le operazioni di finanziamento e d'investimento nei paesi partner dell'Africa e del vicinato europeo.
3. La garanzia dell'EFSD è concessa sotto forma di garanzia a prima richiesta in relazione agli strumenti di cui all'articolo 10, e nel rispetto dei criteri di ammissibilità stabiliti all'articolo 9.

Articolo 8

Condizioni per l'utilizzo della garanzia dell'EFSD

1. La concessione della garanzia dell'EFSD è subordinata alla conclusione di un accordo al riguardo tra la Commissione, a nome dell'Unione, e la controparte ammissibile.




2. Il periodo d'investimento durante il quale è possibile concludere accordi con le controparti ammissibili riguardo la garanzia dell'EFSD a sostegno di operazioni di finanziamento e d'investimento si estende al 31 dicembre 2020.
3. Il periodo massimo di cui possono godere le controparti ammissibili per concludere accordi con partner cofinanziatori del settore privato, intermediari finanziari o beneficiari finali è di quattro anni a decorrere dalla conclusione del pertinente accordo di garanzia dell'EFSD.

Articolo 9

Criteri di ammissibilità per l'uso della garanzia dell'EFSD

1. Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno tramite la garanzia dell'EFSD, conformemente alle finalità dell'EFSD stabilite all'articolo 3, sono coerenti e in linea con le politiche dell'Unione, in particolare la politica di sviluppo dell'Unione e la politica europea di vicinato, nonché con le politiche e le strategie dei paesi partner. Tali operazioni tengono conto di altre forme di sostegno dell'Unione e internazionale per garantire la complementarità con altre iniziative e sostengono gli obiettivi seguenti:
 - a) contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale così come all'attuazione dell'Agenda 2030 e, se del caso, della politica europea di vicinato, con particolare attenzione all'eliminazione della povertà, alla creazione di posti di lavoro dignitosi, alle opportunità economiche, alle competenze e allo spirito imprenditoriale, promuovendo in particolare la parità di genere e l'emancipazione delle donne e dei giovani e perseguendo e rafforzando al contempo lo Stato di diritto, la buona governance e i diritti umani;
 - b) contribuire all'attuazione della politica di migrazione dell'Unione europea incluso, se del caso, il nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione;
 - c) contribuire, mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, ad affrontare le specifiche cause profonde della migrazione, tra cui la migrazione irregolare, nonché rafforzare la resilienza delle comunità di transito e d'accoglienza, e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti che ritornano nei loro paesi d'origine, tenendo debitamente conto del rafforzamento dello Stato di diritto, della buona governance e dei diritti umani;
 - d) rafforzare i settori e le aree socioeconomici, e le connesse infrastrutture pubbliche e private, compresi energia sostenibile e rinnovabile, gestione idrica e dei rifiuti, trasporti, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ambiente, uso sostenibile delle risorse naturali, agricoltura sostenibile e crescita blu, infrastrutture sociali, salute e capitale umano, al fine di migliorare il contesto socioeconomico;
 - e) erogare finanziamenti e sostenere lo sviluppo del settore privato e cooperativo, con un'attenzione particolare per le aziende locali e le micro, piccole e medie imprese, affrontando al contempo i fallimenti del mercato, limitandone le distorsioni, nonché incoraggiando il contributo delle imprese europee agli obiettivi dell'EFSD;
 - f) affrontare le strozzature che ostacolano gli investimenti privati fornendo strumenti finanziari, che possono essere denominati nelle valute locali dei paesi partner interessati, incluse garanzie di prima perdita in base al portafoglio, garanzie per i progetti del settore privato, ad esempio garanzie di prestito per piccole e medie imprese, e garanzie per i rischi specifici per i progetti infrastrutturali nonché altri capitali di rischio;
 - g) stimolare il finanziamento del settore privato, con un'attenzione particolare per le micro, piccole e medie imprese, affrontando le strozzature e gli ostacoli in materia di investimenti;
 - h) contribuire all'azione per il clima, alla tutela e alla gestione dell'ambiente, producendo in tal modo benefici climatici collaterali e assegnando almeno il 28 % dei finanziamenti agli investimenti che contribuiscono all'azione per il clima, alle energie rinnovabili e all'efficienza nell'uso delle risorse.
2. La garanzia dell'EFSD sostiene operazioni di finanziamento e di investimento che affrontano i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimale e che:
 - a) assicurano addizionalità;
 - b) garantiscono la complementarità con altre iniziative, assicurando che le operazioni sostenute dalla garanzia dell'EFSD siano chiaramente distinte, in particolare dal mandato per le operazioni di prestito esterno gestite dalla BEI;
 - c) garantiscono l'allineamento degli interessi mediante un'adeguata condivisione dei rischi da parte della rispettiva controparte ammissibile e degli altri partner potenziali;
 - d) sono economicamente e finanziariamente sostenibili, con debito riguardo all'eventuale sostegno e cofinanziamento ad opera di partner privati e pubblici del progetto, e tengono conto delle specifiche condizioni operative e capacità dei paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, dei PMS e dei paesi poveri fortemente indebitati, ai quali si possono offrire maggiori agevolazioni;



- e) sono sostenibili dal punto di vista tecnico e sotto il profilo ambientale e sociale;
- f) sono in grado di ottimizzare, ove possibile, la mobilitazione del capitale del settore privato;
- g) rispettano i principi di efficacia dello sviluppo quali definiti dal partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo e ribaditi a Nairobi nel 2016, ivi compresi la proprietà, l'allineamento, l'attenzione ai risultati, la trasparenza e la responsabilità reciproca nonché l'obiettivo di svincolo degli aiuti;
- h) sono concepiti in modo da soddisfare i criteri per gli APS stabiliti dall'OCSE/DAC, tenendo conto delle specificità dello sviluppo del settore privato; e
- i) sono attuati nel pieno rispetto degli orientamenti, dei principi e delle convenzioni concordati a livello internazionale, fra cui i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite, i principi guida su imprese e diritti umani, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e i principi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura per gli investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari, nonché le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e il diritto internazionale in materia di diritti umani.

3. Sulla base di valutazioni caso per caso, le operazioni di finanziamento e di investimento possono combinare finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione nella misura necessaria al buon esito dei progetti di investimento sostenuti dall'EFSD, purché ciò non comporti una riduzione dei finanziamenti per gli altri obiettivi di sviluppo.

4. La Commissione, tenendo debitamente conto delle indicazioni fornite dal consiglio strategico, dopo aver consultato i comitati esecutivi e informato il Parlamento europeo e il Consiglio, stabilisce finestre d'investimento per regioni, paesi partner specifici, o per entrambi, per settori specifici, oppure per progetti specifici, per specifiche categorie di beneficiari finali, o per entrambi, da finanziare mediante gli strumenti di cui all'articolo 10 da coprirsi tramite la garanzia dell'EFSD fino a un importo determinato. Le informazioni fornite dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio precisano in che modo le finestre d'investimento sono in linea con i requisiti di cui all'articolo 3 del presente articolo e specificano nel dettaglio le loro priorità di finanziamento. La BEI dovrebbe fornire un parere scritto su questioni connesse al settore bancario a corredo di ciascuna proposta di finestre d'investimento. Tutte le richieste di sostegno finanziario nell'ambito delle finestre d'investimento sono trasmesse alla Commissione.

La scelta delle finestre d'investimento è debitamente motivata da un'analisi delle situazioni di fallimento del mercato o delle situazioni di investimento subottimale. Tale analisi è condotta dalla Commissione in collaborazione con le controparti e i soggetti interessati potenzialmente ammissibili.

All'interno della piattaforma di investimento per l'Africa, una quota significativa della garanzia dell'EFSD è assegnata ai paesi fragili o colpiti da conflitti, ai paesi privi di sbocco sul mare e ai PMS.

5. La Commissione effettua una valutazione delle operazioni sostenute dalla garanzia dell'EFSD rispetto ai criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 1 e 2, ove possibile basandosi sui sistemi esistenti per la misurazione dei risultati delle controparti ammissibili. La Commissione pubblica i risultati della sua valutazione per ciascuna finestra d'investimento, su base annuale.


Articolo 10

Strumenti ammissibili alla garanzia dell'EFSD

1. La garanzia dell'EFSD è utilizzata per coprire i rischi inerenti agli strumenti seguenti:

- a) prestiti, compresi i prestiti in valuta locale;
- b) garanzie;
- c) controgaranzie;
- d) strumenti del mercato dei capitali;
- e) qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, assicurazione, e partecipazioni azionarie o partecipazioni quasi-azionarie.

2. Le controparti ammissibili possono fornire gli strumenti elencati al paragrafo 1 nell'ambito di una finestra d'investimento o di un singolo progetto gestito da una controparte ammissibile. Possono essere forniti a beneficio dei paesi partner, inclusi i paesi in condizioni di fragilità o di conflitto o paesi che affrontano le sfide della ricostruzione e della ripresa postbellica, a beneficio delle istituzioni di tali paesi partner, comprese banche locali pubbliche e private nonché enti finanziari pubblici e privati, nonché a beneficio di soggetti del settore privato di tali paesi partner. Nei paesi in condizioni di fragilità o di conflitto e, ove giustificato, in altri paesi, può essere fornito sostegno agli investimenti del settore pubblico che hanno effetti rilevanti sullo sviluppo del settore privato.



Articolo 11

Ammissibilità e selezione delle controparti

1. Le controparti ammissibili ai fini della garanzia dell'EFSD sono:
 - a) la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti;
 - b) organismi di diritto pubblico;
 - c) organizzazioni internazionali e rispettive agenzie;
 - d) organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - e) organismi di diritto privato di uno Stato membro che offrano adeguate garanzie finanziarie, in deroga all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - f) organismi di diritto privato di un paese partner che offrano adeguate garanzie finanziarie, in deroga all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. Le controparti ammissibili devono essere conformi alle norme e alle condizioni di cui all'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Per quanto riguarda gli organismi di diritto privato di uno Stato membro o di un paese partner, è data la preferenza agli organismi che rendono pubbliche le informazioni connesse ai criteri ambientali, sociali e di governo societario.

La garanzia dell'EFSD è attuata ogniqualvolta possibile sotto la guida di una controparte ammissibile europea, in linea con i criteri stabiliti nel presente regolamento. La Commissione garantisce un uso efficace, efficiente ed equo delle risorse disponibili tra le controparti ammissibili e promuove al contempo la cooperazione tra di esse.

La Commissione assicura il trattamento equo di tutte le controparti ammissibili e provvede affinché siano evitati conflitti di interesse in tutto il periodo di attuazione dell'EFSD. Al fine di garantire la complementarità, la Commissione può chiedere alle controparti ammissibili qualsiasi informazione pertinente circa le loro operazioni non EFSD.
3. La Commissione seleziona le controparti ammissibili a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
4. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare le controparti ammissibili a uno scambio di opinioni sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 12

Copertura e termini della garanzia dell'EFSD


1. Fatto salvo il paragrafo 2, la garanzia dell'EFSD non supera, in alcun momento, l'importo di 1 500 000 000 EUR.
2. Gli Stati membri e i paesi dell'EFTA possono contribuire in garanzie o in contanti al Fondo di garanzia dell'EFSD. Previo parere del consiglio strategico e approvazione della Commissione, altri donatori possono contribuire in contanti.

La Commissione informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai contributi confermati.

L'importo della garanzia dell'EFSD che supera l'importo di cui al paragrafo 1 è concesso a nome dell'Unione.

La somma dei pagamenti netti effettuati dal bilancio generale dell'Unione nell'ambito della garanzia dell'EFSD non supera l'importo di 1 500 000 000 EUR. Fatto salvo il paragrafo 4, i pagamenti per le attivazioni della garanzia sono erogati, se necessario, dagli Stati membri contributori o da altri donatori su una base *pari passu* con l'Unione.

La Commissione, a nome dell'Unione, e il donatore concludono una convenzione di finanziamento e contiene, in particolare, disposizioni relative alle condizioni di pagamento.
3. La garanzia dell'EFSD è resa disponibile soltanto dopo la conferma del pagamento di un contributo in contanti di 400 000 000 EUR proveniente dall'11° FES e destinato al bilancio generale dell'Unione.
4. Si può ricorrere ai contributi versati dagli Stati membri sotto forma di garanzie per i pagamenti connessi alle attivazioni della garanzia solo dopo che il finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione, integrato da eventuali altri contributi in contanti, è stato utilizzato per tali pagamenti.



Su richiesta degli Stati membri nel consiglio strategico, i loro contributi possono essere destinati all'avvio di progetti in determinate regioni, paesi, settori o finestre d'investimento esistenti.

I contributi possono essere utilizzati per coprire attivazioni della garanzia a prescindere dalla destinazione specifica.

5. Un importo pari ad almeno 400 000 000 EUR della copertura della garanzia dell'EFSD è assegnato a investimenti nei paesi partner ammissibili a titolo dell'11° FES, per tutto il periodo di attuazione della garanzia dell'EFSD, in linea con gli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE.

6. Un importo pari ad almeno 100 000 000 EUR della copertura della garanzia dell'EFSD è assegnato a investimenti nei paesi partner del vicinato orientale e meridionale, in conformità del regolamento (UE) n. 232/2014.

Articolo 13

Attuazione degli accordi riguardanti la garanzia dell'EFSD

1. La Commissione stipula, a nome dell'Unione, accordi riguardanti la garanzia dell'EFSD con le controparti ammissibili selezionate ai sensi dell'articolo 11 e del paragrafo 4 del presente articolo, che riguardano la concessione della garanzia dell'EFSD, che è incondizionata, irrevocabile e esigibile a prima richiesta, e in favore della controparte ammissibile selezionata.

2. Per ciascuna finestra d'investimento sono conclusi uno o più accordi di garanzia dell'EFSD tra la Commissione e la controparte o le controparti ammissibili selezionate. Al fine di rispondere a esigenze specifiche, la garanzia dell'EFSD può essere concessa per operazioni di finanziamento o di investimento individuali. È possibile concludere accordi con un consorzio di due o più controparti ammissibili.

Tutti gli accordi di garanzia dell'EFSD sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio previa richiesta, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.


3. Gli accordi di garanzia dell'EFSD contengono, in particolare, disposizioni riguardanti:

- a) norme dettagliate sulla prestazione della garanzia dell'EFSD, ivi comprese le modalità di copertura e la copertura definita dei portafogli e dei progetti di determinati tipi di strumenti nonché un'analisi del rischio dei progetti e dei portafogli di progetti, anche a livello settoriale, regionale e nazionale;
- b) gli obiettivi e la finalità del presente regolamento, una valutazione delle esigenze e un'indicazione dei risultati previsti, tenuto conto della promozione della responsabilità sociale delle imprese e della condotta responsabile delle imprese, in particolare attraverso il rispetto degli orientamenti, dei principi e degli strumenti giuridici concordati a livello internazionale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera i);
- c) la remunerazione della garanzia, che deve rispecchiare il livello di rischio, e, in casi debitamente giustificati, la possibilità della remunerazione può essere in parte sovvenzionata al fine di offrire maggiori agevolazioni, in particolare nei paesi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera d);
- d) i requisiti per l'uso della garanzia dell'EFSD, tra cui le condizioni di pagamento riguardanti ad esempio scadenze specifiche, interessi da corrispondere sugli importi dovuti, spese e costi di recupero ed eventualmente le necessarie disposizioni in termini di liquidità;
- e) le procedure relative ai crediti, ivi compresi, ma non solo, gli eventi attivatori e i periodi di attesa, nonché le procedure relative al recupero dei crediti
- f) le disposizioni relative agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione, a norma degli articoli 16 e 17;
- g) procedure chiare e accessibili di reclamo per i terzi che potrebbero risentire dell'attuazione dei progetti sostenuti dalla garanzia dell'EFSD.

4. La Commissione, quando conclude accordi di garanzia dell'EFSD con controparti ammissibili, tiene conto degli elementi seguenti:

- a) la consulenza e gli orientamenti dei comitati operativi strategici e regionali, conformemente agli articoli 5 e 6;
- b) gli obiettivi della finestra d'investimento;
- c) l'esperienza e la capacità operativa, finanziaria e di gestione del rischio della controparte ammissibile;
- d) la quantità di risorse proprie, così come il cofinanziamento del settore privato, che la controparte ammissibile è pronta a mobilitare per la finestra d'investimento.

5. La controparte ammissibile approva le operazioni di finanziamento e di investimento secondo norme e procedure proprie e nel rispetto dei termini dell'accordo di garanzia dell'EFSD.



6. La garanzia dell'EFSD può coprire:
- per gli strumenti di debito, il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla controparte ammissibile selezionata conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento, ma non pervenuti a seguito di un inadempimento;
 - per gli investimenti azionari, gli importi investiti e i costi di finanziamento associati;
 - per le altre operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'articolo 9, paragrafo 2, gli importi utilizzati e i costi di finanziamento associati;
 - tutte le spese e i costi di recupero relativi a un inadempimento, salvo se dedotti dai proventi del recupero.
7. Gli accordi di garanzia dell'EFSD stabiliscono norme dettagliate per la copertura, gli obblighi, l'ammissibilità, le controparti ammissibili e le procedure.

Articolo 14

Il Fondo di garanzia dell'EFSD

- Il Fondo di garanzia dell'EFSD costituisce una riserva di liquidità da corrispondere alle controparti ammissibili in caso di attivazione della garanzia dell'EFSD a norma del pertinente accordo ad essa relativo.
- Il Fondo di garanzia dell'EFSD è alimentato con:
 - contributi provenienti dal bilancio generale dell'Unione e altre fonti;
 - contributi volontari da parte degli Stati membri e di altri donatori;
 - rendimenti ottenuti da risorse del Fondo di garanzia dell'EFSD investite;
 - importi recuperati dai debitori inadempienti secondo le disposizioni in merito stabilite negli accordi di garanzia dell'EFSD;
 - entrate e altri pagamenti ricevuti dall'Unione in virtù degli accordi di garanzia dell'EFSD.
- Le entrate del Fondo di garanzia dell'EFSD, di cui al paragrafo 2, lettere c) ed e), del presente articolo costituiscono entrate interne con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- Le risorse che alimentano il Fondo di garanzia dell'EFSD, di cui al paragrafo 2, sono gestite direttamente dalla Commissione e investite secondo il principio della sana gestione finanziaria rispettando norme prudenziali adeguate. Entro il 30 giugno 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione esterna indipendente dei vantaggi e degli svantaggi di affidare la gestione finanziaria delle attività del fondo di garanzia per le azioni esterne dell'EFSD, quale istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio ⁽¹⁾ e dell'EFSD alla Commissione, alla BEI o a una combinazione di entrambe, tenendo conto dei pertinenti criteri tecnici e istituzionali utilizzati nel confronto tra i servizi di gestione degli attivi, tra cui le infrastrutture tecniche, il confronto dei costi dei servizi prestati, la struttura istituzionale, la comunicazione, le prestazioni, la rendicontabilità e le competenze di ciascuna istituzione nonché gli altri mandati di gestione delle attività per il bilancio generale dell'Unione. La valutazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
- Le risorse che alimentano il Fondo di garanzia dell'EFSD sono impiegate per raggiungere un livello adeguato di copertura per gli obblighi totali della garanzia dell'EFSD. Il tasso di copertura è pari al 50 % degli obblighi totali di garanzia dell'EFSD coperti dal bilancio generale dell'Unione.
- A seguito di una valutazione dell'adeguatezza del livello del Fondo di garanzia dell'EFSD svolta in base alla relazione di cui all'articolo 16, paragrafo 3, sono effettuati i pagamenti seguenti:
 - fatto salvo il paragrafo 8 del presente articolo, eventuali eccedenze sono versate nel bilancio generale dell'Unione;
 - il contributo per ricostituire il Fondo di garanzia dell'EFSD è corrisposto in quote annuali nell'arco di un periodo massimo di tre anni, a partire dall'esercizio n+1.
- A decorrere dal 1° gennaio 2021, se in seguito ad attivazioni della garanzia dell'EFSD il livello di risorse del fondo di garanzia dovesse scendere al di sotto del 50 % del tasso di copertura di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta una relazione:
 - sulla causa alla base della carenza, fornendo spiegazioni dettagliate al riguardo; nonché

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).



b) ove si ritenga necessario, sulle eventuali misure eccezionali necessarie per ricostituire il Fondo di garanzia dell'EFSD.

8. A seguito di un'attivazione della garanzia dell'EFSD, le risorse che alimentano il Fondo di garanzia dell'EFSD di cui alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 2 del presente articolo e che superano le risorse necessarie per raggiungere il tasso di copertura al livello di cui al paragrafo 5 del presente articolo o qualsiasi eccedenza di cui al paragrafo 6, lettera a), del presente articolo sono innanzitutto impiegate entro i termini del periodo massimo di cui all'articolo 8, paragrafo 3, per riportare la garanzia dell'EFSD all'importo iniziale.

Articolo 15

Finanziamento del Fondo di garanzia dell'EFSD a carico del bilancio generale dell'Unione

Un contributo di 350 000 000 EUR è fornito a carico del bilancio generale dell'Unione.

CAPO IV

RENDICONTAZIONE, CONTABILITÀ E VALUTAZIONE

Articolo 16

Rendicontazione e contabilità

1. La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD. Tale relazione è resa pubblica e contiene gli elementi seguenti:

- a) una valutazione dei risultati che contribuiscono alla realizzazione della finalità e degli obiettivi dell'EFSD di cui rispettivamente all'articolo 3 e all'articolo 9, paragrafi 1 e 2;
- b) una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento in atto e coperte dalla garanzia dell'EFSD, a livello settoriale, nazionale e regionale, nonché della loro conformità con il presente regolamento, comprendente le misure di rischio e il loro impatto sulla stabilità economica e finanziaria dei partner;
- c) una valutazione, in termini aggregati, sulla base di indicatori in linea con l'articolo 9, paragrafo 5, dell'addizionalità e del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e delle realizzazioni e degli impatti ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro dignitosi, sull'eliminazione della povertà e sulle modalità di contrasto delle cause profonde della migrazione, in particolare della migrazione irregolare; tale valutazione comprende un'analisi di genere delle operazioni coperte, basata su prove e su dati disaggregati per genere, ove possibile;
- d) una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'EFSD e del conseguimento degli indicatori fondamentali di rendimento stabiliti per ogni proposta presentata;
- e) una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante le operazioni coperte dalla garanzia dell'EFSD;
- f) l'importo finanziario trasferito ai beneficiari e una valutazione, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento di ogni controparte ammissibile;
- g) una valutazione dell'addizionalità e del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili e del rischio aggregato ad esse associato;
- h) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'EFSD, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti come pure sull'esposizione complessiva al rischio;
- i) le relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili coperte dal presente regolamento sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente;
- j) una valutazione delle sinergie e della complementarità tra le operazioni coperte dalla garanzia dell'EFSD e quelle sviluppate nel quadro del secondo e terzo pilastro del piano europeo per gli investimenti esterni, sulla base delle pertinenti relazioni esistenti, con particolare attenzione ai progressi compiuti per quanto riguarda la buona governance, segnatamente nella lotta alla corruzione e ai flussi finanziari illeciti, il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto e le politiche che tengono conto della dimensione di genere, nonché la promozione dell'imprenditorialità, del contesto imprenditoriale locale e dei mercati finanziari locali;



k) una valutazione della conformità delle operazioni della garanzia dell'EFSD con i principi di efficacia dello sviluppo convenuti a livello internazionale;

l) una valutazione della remunerazione delle garanzie e dell'attuazione dell'articolo 22.

2. Ai fini dell'assolvimento da parte della Commissione dei suoi obblighi in materia di contabilità, di rendicontazione circa i rischi coperti dalla garanzia dell'EFSD e di gestione del Fondo di garanzia dell'EFSD, le controparti ammissibili con cui è stato concluso un accordo di garanzia dell'EFSD forniscono a scadenza annuale alla Commissione e alla Corte dei conti relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente contenenti, tra l'altro, informazioni sugli aspetti seguenti:

a) la valutazione del rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili, comprese le informazioni sulle passività dell'Unione, misurate in conformità delle norme contabili dell'Unione stabilite dal contabile della Commissione sul modello dei principi contabili internazionalmente ammessi per il settore pubblico;

b) l'obbligo finanziario esistente dell'Unione, derivante dalla garanzia dell'EFSD prestata alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento, ripartito per singola operazione.

Le controparti ammissibili, su richiesta, forniscono alla Commissione qualsiasi altra informazione necessaria per assolvere agli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, nel contesto dei rendiconti finanziari della Commissione, le necessarie informazioni sull'andamento del Fondo di garanzia dell'EFSD. Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione sulla gestione del Fondo di garanzia dell'EFSD nell'anno civile precedente, inclusa una valutazione dell'adeguatezza della dotazione e del livello del fondo di garanzia dell'EFSD nonché della necessità di alimentarlo ulteriormente.

La relazione di cui al primo comma contiene la presentazione della posizione finanziaria del Fondo di garanzia dell'EFSD al termine dell'anno civile precedente, i flussi finanziari durante l'anno civile precedente nonché le operazioni rilevanti ed eventuali informazioni pertinenti circa i conti finanziari. La relazione riporta inoltre informazioni sulla gestione finanziaria, le prestazioni e il rischio del Fondo di garanzia dell'EFSD al termine dell'anno civile precedente.

Articolo 17

Valutazione e revisione

1. Entro il 31 dicembre 2019, la Commissione valuta il funzionamento dell'EFSD, la sua gestione e il suo effettivo contributo alla realizzazione della finalità e degli obiettivi del presente regolamento. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente esterna dell'applicazione del presente regolamento e accompagnata da una proposta motivata intesa a modificare il presente regolamento, se del caso, in particolare con l'obiettivo di prorogare il periodo di investimento iniziale di cui all'articolo 8, paragrafo 2. La relazione di valutazione è corredata del parere della Corte dei conti.

2. Entro il 31 dicembre 2019, e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l'impiego e il funzionamento del Fondo di garanzia dell'EFSD. La Commissione trasmette la sua relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione di valutazione è corredata del parere della Corte dei conti.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18

Trasparenza, comunicazione e pubblicazione delle informazioni

1. Conformemente alla loro politica di trasparenza e alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati e di accesso ai documenti e alle informazioni, le controparti ammissibili mettono a disposizione del pubblico sul loro sito Internet, in modo proattivo e sistematico, le informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD disciplinata dal presente regolamento e relative in particolare alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e all'osservanza degli obblighi da esso stabiliti. Ove possibile, tali informazioni sono ripartite a livello di progetto. Esse tengono sempre conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.



2. La Commissione pubblica sul suo portale web le informazioni sulle operazioni di finanziamento e di investimento nonché gli elementi essenziali di tutti gli accordi di garanzia dell'EFSD, comprese le informazioni sulla personalità giuridica delle controparti ammissibili, i vantaggi attesi in termini di sviluppo e le procedure di reclamo di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera g), tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.
3. Le controparti ammissibili rendono pubblico il sostegno dell'Unione in tutte le informazioni che pubblicano sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD conformemente al presente regolamento.
4. Le delegazioni dell'Unione europea includono nelle proprie comunicazioni destinate alla società civile e all'opinione pubblica le informazioni sulle possibilità di finanziamento offerte dall'EFSD.

Articolo 19

Meccanismo relativo a rimostranze e ricorsi

In vista di possibili rimostranze di terzi nei paesi partner, comprese le comunità e gli individui interessati dai progetti sovvenzionati dalla garanzia dell'EFSD, la Commissione e le delegazioni dell'Unione europea pubblicano sui loro siti web i riferimenti diretti ai meccanismi di reclamo delle controparti pertinenti che hanno concluso accordi con la Commissione. La Commissione fornisce altresì la possibilità di ricevere direttamente i reclami relativi al trattamento delle rimostranze delle controparti ammissibili. La Commissione tiene conto di tali informazioni in vista della futura collaborazione con tali controparti.

Articolo 20

Revisione contabile della Corte dei conti

1. La revisione contabile esterna delle attività intraprese in conformità del presente regolamento è condotta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 TFUE e tali attività sono pertanto soggette alla procedura di scarico a norma dell'articolo 319 TFUE.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti può, a sua richiesta e in conformità dell'articolo 287, paragrafo 3, TFUE, accedere ai documenti e alle informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni di audit.

Articolo 21

Misure antifrode

1. La Commissione o le controparti ammissibili informano senza indugio l'OLAF quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, abbiano motivo di sospettare l'esistenza di frode, corruzione, riciclaggio o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione. La Commissione o le controparti ammissibili forniscono all'OLAF tutte le informazioni necessarie per consentire lo svolgimento di un'indagine completa e approfondita.
2. L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dai regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE, Euratom) n. 2988/95, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. L'OLAF può trasmettere qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Qualora tali attività illecite siano dimostrate, le controparti ammissibili intraprendono sforzi di recupero riguardo alle loro operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento che sono interessate da tali attività, e forniscono inoltre alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie per l'indagine e l'eventuale azione giudiziaria.

Articolo 22

Attività escluse e giurisdizioni non cooperative

1. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, le controparti ammissibili rispettano il diritto dell'Unione applicabile e le norme convenute a livello internazionale e dell'Unione e, pertanto, non sostengono progetti a titolo del presente regolamento che contribuiscano al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, all'elusione, alla frode e all'evasione fiscali.



Inoltre le controparti ammissibili non partecipano a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni segnalate nell'ambito della politica dell'Unione in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono individuate quali paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, o che non rispettano effettivamente le norme concordate a livello internazionale o dell'Unione in materia di trasparenza e scambio di informazioni. Le controparti ammissibili possono derogare a tale principio soltanto se il progetto è attuato fisicamente in una di tali giurisdizioni e non vi sono indicazioni che l'operazione in questione rientri in una delle categorie di cui al primo comma del presente paragrafo.

Al momento di concludere accordi con gli intermediari finanziari, le controparti ammissibili procedono al recepimento dei requisiti di cui al presente articolo nei pertinenti accordi e chiedono agli intermediari finanziari di rendere conto della loro ottemperanza.

2. Nelle sue operazioni di finanziamento e di investimento, la controparte ammissibile applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, in particolare, dal regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e dalla direttiva (UE) 2015/849. Le controparti ammissibili subordinano la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità alla direttiva (UE) 2015/849 e pubblicano informazioni paese per paese in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio


Il presidente

M. MAASIKAS

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).



RETTIFICHE

Rettifica della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 314 del 1º dicembre 2015)

Pagina 7, allegato I, parte II, lettera a), punto 4):

anziché:

«Tenore massimo di ceneri (P_2O_5 , compreso)


7,5 % m/m»

leggasi:

«Tenore minimo di ceneri (P_2O_5 , compreso)

7,5 % m/m».

17CE2295



Rettifica della decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138 del 25 maggio 2017)

La decisione (UE) 2017/899 va letta come segue:

**«DECISIONE (UE) 2017/899 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2017
relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nel pluriennale programma relativo alla politica in materia di spettro radio ("RSPP") istituito dalla decisione n. 243/2012/UE ⁽³⁾, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno fissato gli obiettivi di individuare almeno 1200 MHz di spettro idoneo per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'Unione entro il 2015, di sostenere l'ulteriore sviluppo di servizi di radiodiffusione innovativi assicurando spettro sufficiente per la fornitura satellitare e terrestre di tali servizi ove l'esigenza sia chiaramente giustificata, e di garantire spettro sufficiente per la realizzazione di programmi ed eventi speciali ("PMSE").
- (2) Nella sua comunicazione del 6 maggio 2015 intitolata "Strategia per il mercato unico digitale in Europa", la Commissione ha sottolineato l'importanza della banda di frequenza 694-790 MHz ("dei 700 MHz") per garantire la fornitura di servizi a banda larga nelle zone rurali al fine di assicurare accesso e connettività e ha posto l'accento sulla necessità di liberare tale banda di frequenza in modo coordinato, venendo incontro nel contempo alle esigenze specifiche legate alla distribuzione dei servizi di radiodiffusione. La riduzione del divario digitale, a livello di copertura e conoscenze, è un aspetto importante che deve diventare prioritario, senza creare ulteriori divari quando gli utenti adottano nuove tecnologie.
- (3) La gestione efficace dello spettro è una premessa per la transizione dell'industria verso la tecnologia 5G, che porrebbe l'Unione al centro dell'innovazione e creerebbe un contesto favorevole allo sviluppo di servizi e reti di comunicazione elettronica, massimizzando in tal modo il potenziale di crescita dell'economia digitale. La società digitale sarà sempre più al centro dell'economia dell'Unione, il che presuppone una copertura totale della rete per sviluppare servizi inerenti all'Internet degli oggetti, al commercio elettronico e ai servizi europei di cloud computing e per cogliere appieno i vantaggi dell'industria 4.0 in tutta l'Unione.
- (4) La banda di frequenza dei 700 MHz rappresenta un'opportunità per armonizzare e coordinare a livello mondiale lo spettro per la banda larga senza fili che offre economie di scala. Essa dovrebbe consentire lo sviluppo di nuovi servizi digitali innovativi nelle zone urbane e in quelle rurali o remote, come ad esempio i servizi di sanità elettronica ("e-Health") e di sanità mobile ("m-Health"), supportati da telefoni cellulari, dispositivi per il monitoraggio dei pazienti e altri dispositivi senza fili, nonché da reti energetiche intelligenti.


⁽¹⁾ GU C 303 del 19.8.2016, pag. 127.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 aprile 2017.

⁽³⁾ Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).




- (5) Nella risoluzione del 19 gennaio 2016 intitolata “Verso un atto sul mercato unico digitale”, il Parlamento europeo ha ricordato agli Stati membri il loro impegno di conseguire la piena attuazione dell’obiettivo minimo di velocità di 30 Mbit/s entro il 2020, ha sottolineato che lo spettro radio è una risorsa fondamentale per il mercato interno per le comunicazioni a banda larga senza fili, così come per la radiodiffusione, ed è essenziale per la competitività futura dell’Unione e ha chiesto che sia considerata prioritaria l’istituzione di un quadro armonizzato e favorevole alla concorrenza per l’assegnazione e l’efficace gestione dello spettro.
- (6) Lo spettro è un bene pubblico. Nella banda di frequenza 470-790 MHz è una risorsa preziosa per una diffusione efficiente in termini di costi di reti senza fili che offrano una copertura interna ed esterna universale. Detto spettro è attualmente utilizzato in tutta l’Unione per la televisione terrestre digitale (“DTT”) e per le apparecchiature PMSE audio senza fili. Esso è dunque un requisito preliminare per l’accesso a contenuti culturali, informazioni e idee e per la loro diffusione. Contribuisce, parallelamente a nuove forme di distribuzione, allo sviluppo dei settori dei media, creativi, culturali e della ricerca, che dipendono ampiamente da esso per la fornitura di contenuti agli utenti finali tramite servizi senza fili.
- (7) L’assegnazione della banda di frequenza dei 700 MHz dovrebbe essere strutturata in modo da agevolare la concorrenza e dovrebbe avvenire in maniera da non pregiudicare la concorrenza esistente.
- (8) Per la regione 1, che comprende l’Unione, i regolamenti radio dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, adottati dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2015, prevedono l’assegnazione della banda di frequenza dei 700 MHz ai servizi di radiodiffusione e ai servizi mobili (ad eccezione del servizio aeronautico) su base coprimaria. La banda di frequenza 470-694 MHz (“al di sotto dei 700 MHz”) rimane unicamente assegnata ai servizi di radiodiffusione, su base primaria, e alle apparecchiature PMSE audio senza fili, su base secondaria.
- (9) A causa del rapido aumento del traffico a banda larga senza fili e della crescente importanza dell’economia digitale sul piano economico, industriale e sociale, è necessario potenziare la capacità delle reti senza fili. Lo spettro nella banda di frequenza dei 700 MHz fornisce allo stesso tempo capacità aggiuntiva e copertura universale, in particolare nelle zone rurali, montane e insulari nonché in altre zone isolate che pongono difficoltà dal punto di vista economico, predeterminate in conformità delle zone di priorità nazionale, anche lungo i principali assi di trasporto terrestri, e per l’uso in ambienti interni e per le comunicazioni tra macchine ad ampio raggio. In tale contesto, misure coerenti e coordinate a favore di una copertura senza fili terrestre di alta qualità in tutta l’Unione, ispirate alle migliori prassi nazionali relative agli obblighi in materia di licenze degli operatori, dovrebbero mirare a conseguire l’obiettivo dell’RSPP di garantire a tutti i cittadini, nell’intero territorio dell’Unione, l’accesso, sia negli ambienti interni che esterni, alla banda larga della maggiore velocità possibile pari ad almeno 30 Mbit/s entro il 2020, nonché a concretizzare una visione ambiziosa di una società dei gigabit nell’Unione. Tali misure consentiranno di promuovere servizi digitali innovativi e di offrire vantaggi socioeconomici a lungo termine.
- (10) Il 5G avrà un impatto rilevante non solo sul settore digitale, ma anche sull’intera economia. Specialmente in un contesto caratterizzato dalla lenta diffusione del 4G e dei servizi corrispondenti, il buon esito del lancio del 5G nell’Unione sarà decisivo per lo sviluppo economico e per la competitività e produttività dell’economia dell’Unione. L’Unione deve pertanto assumere un ruolo guida, garantendo una disponibilità di spettro sufficiente per la buona riuscita del lancio e dello sviluppo del 5G. Inoltre, al momento di autorizzare l’uso della banda di frequenza dei 700 MHz, gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione l’opportunità di garantire che gli operatori virtuali di rete mobile possano estendere la loro copertura geografica. Qualora uno Stato membro ne faccia richiesta, la Commissione dovrebbe favorire, laddove praticabile, la possibilità di aste organizzate congiuntamente, contribuendo in tal modo alle strutture paneuropee.
- (11) La condivisione dello spettro in una banda di frequenza comune tra banda larga senza fili bidirezionale per l’uso in zone estese (in uplink e downlink), da una parte, e radiodiffusione televisiva unidirezionale o apparecchiature PMSE audio senza fili, dall’altra, è problematica dal punto di vista tecnico qualora le loro zone di copertura si sovrappongano o siano vicine. Ciò significa che la ridestinazione della banda di frequenza dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali priverebbe gli utenti della DTT e delle apparecchiature PMSE audio senza fili di parte delle loro risorse di spettro. I settori DTT e PMSE necessitano pertanto di prevedibilità della normativa a lungo termine per quanto riguarda la disponibilità di spettro sufficiente, in modo da poter garantire la fornitura e lo sviluppo sostenibili dei loro servizi, in particolare dei servizi televisivi non a pagamento, assicurando nel contempo un contesto adeguato per gli investimenti, in modo da conseguire gli obiettivi della politica audiovisiva dell’Unione e nazionale, quali la coesione sociale, il pluralismo dei media e la diversità culturale. E’ possibile che siano necessarie misure a livello dell’Unione e nazionale per garantire risorse di spettro supplementari, al di fuori della banda di frequenza 470-790 MHz, per le apparecchiature PMSE audio senza fili.
- (12) Nel suo rapporto alla Commissione, Pascal Lamy, presidente del gruppo ad alto livello sull’uso futuro della banda UHF (“470-790 MHz”), ha raccomandato di rendere disponibile la banda di frequenza dei 700 MHz per la banda larga senza fili entro il 2020 (+/- due anni). Tale liberazione contribuirebbe al conseguimento dell’obiettivo della prevedibilità della normativa a lungo termine per la DTT, rendendo disponibile la banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz fino al 2030, anche se la situazione dovrebbe essere riesaminata entro il 2025.



- (13) Nel suo parere del 19 febbraio 2015 su una strategia a lungo termine sull'uso futuro della banda UHF ("470-790 MHz") nell'Unione europea, il gruppo "Politica dello spettro radio" ha raccomandato che sia adottato un approccio coordinato in tutta l'Unione al fine di rendere disponibile la banda di frequenza dei 700 MHz per l'uso effettivo da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili entro la fine del 2020, considerando che gli Stati Membri possono decidere sulla base di motivi debitamente giustificati di ritardare la disponibilità della banda per un periodo massimo di due anni. Inoltre, la disponibilità della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz per la fornitura dei servizi di radiodiffusione dovrebbe essere assicurata fino al 2030.
- (14) Alcuni Stati membri hanno già avviato o completato una procedura nazionale per autorizzare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali. Un approccio coordinato è necessario con riguardo all'uso futuro della banda di frequenza dei 700 MHz, che dovrebbe anche contemplare la prevedibilità della normativa, consentire di raggiungere un equilibrio tra la diversità degli Stati membri e gli obiettivi del mercato digitale unico e promuovere la leadership europea nel campo dello sviluppo tecnologico internazionale. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a ridestinare la banda di frequenza dei 700 MHz in tempo utile, in conformità del diritto dell'Unione e del diritto nazionale.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero poter ritardare, sulla base di motivi debitamente giustificati, l'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili oltre il termine comune dell'Unione fissato al 2020, per un periodo massimo di due anni. I motivi di tale ritardo dovrebbero limitarsi ai problemi di coordinamento transfrontaliero irrisolti che causano interferenze dannose, alla necessità e alla complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia fetta di popolazione verso standard di radiodiffusione avanzati, ai costi finanziari della transizione superiori ai ricavi previsti generati dalle procedure di aggiudicazione e alla forza maggiore. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo le conseguenti interferenze dannose negli Stati membri interessati. Qualora gli Stati membri ritardino l'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz, essi dovrebbero informare di conseguenza gli altri Stati membri e la Commissione e dovrebbero pertanto includere i motivi debitamente giustificati nelle proprie tabelle di marcia nazionali. Tali Stati membri, e ogni Stato membro interessato dal ritardo, dovrebbero cooperare al fine di coordinare il processo di liberazione della banda di frequenza dei 700 MHz, e dovrebbero includere informazioni su tale cooperazione nelle loro tabelle di marcia nazionale.
- (16) L'uso della banda di frequenza dei 700 MHz da parte di altre applicazioni in paesi terzi, autorizzato da accordi internazionali, o in parti del territorio nazionale al di fuori del controllo effettivo delle autorità degli Stati membri, potrebbe limitare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri in alcuni Stati membri. Ciò impedirebbe a tali Stati membri di rispettare il calendario comune fissato a livello dell'Unione. Gli Stati membri interessati dovrebbero intraprendere tutte le azioni necessarie per ridurre al minimo la durata e la portata geografica di tali limitazioni, chiedendo, se del caso, l'assistenza dell'Unione, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, della decisione n. 243/2012/UE. È opportuno inoltre che essi notifichino alla Commissione tali limitazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 7 della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, e pubblichino le informazioni a norma dell'articolo 5 della decisione n. 676/2002/CE.
- (17) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicate le misure adottate a livello nazionale, in conformità del diritto dell'Unione, che perseguono obiettivi di interesse generale relativi al diritto degli Stati membri di organizzare e di utilizzare il loro spettro per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.
- (18) L'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri dovrebbe essere assoggettato il prima possibile a un regime di autorizzazione flessibile. Tale regime dovrebbe prevedere la possibilità per i titolari dei diritti d'uso dello spettro di trasferire e affittare i loro diritti esistenti nell'ambito di applicazione degli articoli 9, 9 bis e 9 ter della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, tenuto conto dell'obbligo di promuovere una concorrenza effettiva, senza distorsioni della concorrenza nel mercato interno per i servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 5 della decisione n. 243/2012/UE. Durante le rispettive valutazioni in sede di concessione delle licenze per lo spettro, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la durata delle licenze, il piano di attività degli operatori e il relativo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'agenda digitale e la promozione dei servizi digitali innovativi e dei benefici socioeconomici a lungo termine.
- (19) È importante giungere a una prevedibilità della normativa a lungo termine per la DTT con riguardo all'accesso alla banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, tenendo conto dei risultati della Conferenza mondiale delle

⁽¹⁾ Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).



radiocomunicazioni del 2015. Conformemente agli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2002/21/CE, gli Stati membri dovrebbero, se possibile, adottare un approccio flessibile e, in funzione delle esigenze nazionali relative alla distribuzione dei servizi di radiodiffusione, anche per le iniziative innovative orientate agli utenti, dovrebbero poter autorizzare l'introduzione di altri utilizzi nella banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, ad esempio i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri. Tali utilizzi alternativi dovrebbero garantire la continuità dell'accesso allo spettro per la radiodiffusione quale utente principale, in funzione della domanda nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione tra gli emittenti, gli operatori di radiodiffusione e gli operatori di telefonia mobile per agevolare la convergenza delle piattaforme audiovisive e internet e l'uso condiviso dello spettro. Quando autorizzano l'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri, gli Stati membri dovrebbero garantire che tale uso non causi interferenze dannose alla radiodiffusione digitale terrestre negli Stati membri confinanti, come previsto dall'accordo concluso alla Conferenza regionale delle radiocomunicazioni del 2006.

- (20) Gli Stati membri dovrebbero adottare tabelle di marcia nazionali coerenti per agevolare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri, garantendo allo stesso tempo la continuità dei servizi di radiodiffusione televisiva che liberano la banda. Una volta stabilite tali tabelle di marcia nazionali, gli Stati membri dovrebbero renderle disponibili in modo trasparente nell'Unione. Le tabelle di marcia nazionale dovrebbero riguardare le attività e i tempi previsti per la riprogrammazione delle frequenze, l'evoluzione tecnica della rete e delle apparecchiature degli utenti finali, la coesistenza di apparecchiature radio e non radio, i regimi di autorizzazione esistenti e quelli nuovi, i meccanismi atti a evitare interferenze dannose nei confronti degli utenti dello spettro in bande adiacenti e informazioni sulla possibilità di compensare gli eventuali costi di migrazione, qualora sorgano, al fine di evitare, tra l'altro, costi a carico degli utenti finali o degli emittenti. Se gli Stati membri intendono mantenere la DTT, nelle loro tabelle di marcia nazionali dovrebbero considerare l'opzione di facilitare l'aggiornamento delle apparecchiature di radiodiffusione e il loro passaggio a tecnologie che utilizzano lo spettro in modo più efficiente, quali formati video (ad esempio HEVC) o tecnologie di trasmissione del segnale (ad esempio DVB-T2) avanzati.
- (21) La portata e il meccanismo di un'eventuale compensazione per il completamento della transizione in materia di uso dello spettro, in particolare per gli utenti finali, dovrebbero essere analizzati conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, e dovrebbero essere conformi agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea allo scopo, ad esempio, di agevolare la transizione verso tecnologie che utilizzano lo spettro in modo più efficiente. La Commissione dovrebbe poter fornire orientamenti ad uno Stato membro, su sua richiesta, al fine di agevolare la transizione relativa all'uso dello spettro.
- (22) La Commissione dovrebbe, in cooperazione con gli Stati membri, riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli sviluppi relativi all'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, al fine di garantire un uso efficiente dello spettro, conformemente al diritto dell'Unione applicabile. La Commissione dovrebbe tenere conto degli aspetti sociali, economici, culturali e internazionali che condizionano l'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, degli ulteriori sviluppi tecnologici, dei cambiamenti nel comportamento dei consumatori e dei requisiti di connettività necessari a favorire la crescita e l'innovazione nell'Unione.
- (23) Poiché l'obiettivo della presente decisione, ossia garantire un approccio coordinato all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione in conformità di obiettivi comuni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,


HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Entro il 30 giugno 2020 gli Stati membri autorizzano l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz ("dei 700 MHz") per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili unicamente in presenza delle condizioni tecniche armonizzate stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE.

Tuttavia, gli Stati membri possono ritardare l'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per un periodo massimo di due anni, sulla base di uno o più dei motivi debitamente giustificati di cui all'allegato della presente decisione. Nel caso di un tale ritardo, lo Stato membro interessato informa di conseguenza gli altri Stati membri e la Commissione e include detti motivi debitamente giustificati nella tabella di marcia nazionale stabilita a norma dell'articolo 5 della presente decisione. Se necessario al fine di autorizzare detto uso, gli Stati membri completano la procedura di autorizzazione o modificano i pertinenti diritti d'uso dello spettro esistenti conformemente alla direttiva 2002/20/CE.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).



Uno Stato membro che ritarda l'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz a norma del secondo comma coopera con gli Stati membri interessati da tale ritardo al fine di coordinare il processo di liberazione di tale banda di frequenza dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e includono le informazioni su tale coordinamento nelle tabelle di marcia nazionali stabilite a norma dell'articolo 5.

2. Al fine di autorizzare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri concludono, entro il 31 dicembre 2017, tutti i necessari accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze all'interno dell'Unione.

3. Gli Stati membri non sono vincolati dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 nelle zone geografiche in cui la questione del coordinamento delle frequenze con i paesi terzi è ancora irrisolta, purché essi compiano ogni sforzo possibile per ridurre al minimo la durata di tale mancato coordinamento e per limitarne al massimo la portata geografica e a condizione di comunicare i risultati alla Commissione, su base annuale, finché i problemi in sospeso in materia di coordinamento non saranno risolti.

Il primo comma si applica ai problemi di coordinamento dello spettro nella Repubblica di Cipro dovuti al fatto che al governo di Cipro è impedito l'esercizio di un effettivo controllo su parte del suo territorio.

4. La presente decisione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di organizzare e di utilizzare il loro spettro per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

Articolo 2

Al momento della concessione dei diritti d'uso nella banda di frequenza dei 700 MHz per sistemi terrestri capaci di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, gli Stati membri autorizzano il trasferimento o l'affitto di tali diritti secondo procedure aperte e trasparenti conformemente al diritto dell'Unione applicabile.

Articolo 3

1. Quando autorizzano l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz o modificano i diritti d'uso esistenti per tale banda di frequenza, gli Stati membri tengono debitamente conto della necessità di conseguire gli obiettivi di velocità e di qualità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 243/2012/UE, inclusa la copertura in zone prioritarie nazionali predeterminate, se necessario, come quelle lungo i principali assi di trasporto terrestri, affinché le applicazioni senza fili e la leadership europea nei nuovi servizi digitali possano contribuire efficacemente alla crescita economica dell'Unione. Dette misure possono includere condizioni volte ad agevolare o a promuovere la condivisione delle infrastrutture di rete o dello spettro in conformità del diritto dell'Unione.

2. In applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri valutano la necessità di imporre condizioni ai diritti d'uso delle frequenze nella banda di frequenza dei 700 MHz e, se del caso, consultano i pertinenti portatori di interesse al riguardo.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono che la banda di frequenza 470-694 MHz ("al di sotto dei 700 MHz") sia disponibile almeno fino al 2030 per la fornitura terrestre di servizi di radiodiffusione, inclusi i servizi televisivi liberamente accessibili, e per l'uso con apparecchiature PMSE audio senza fili, in funzione delle esigenze nazionali, tenendo conto al contempo del principio della neutralità tecnologica. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi altro uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz sul rispettivo territorio sia compatibile con le esigenze nazionali di radiodiffusione nello Stato membro interessato e non causi interferenze dannose alla fornitura terrestre dei servizi di radiodiffusione in uno Stato membro limitrofo, né richieda protezione da essa. Detto uso non pregiudica gli obblighi derivanti da accordi internazionali, come gli accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze.

Articolo 5

1. Non appena possibile e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2018, gli Stati membri stabiliscono e rendono pubblici i piani e i calendari nazionali ("tabelle di marcia nazionali"), tra cui misure dettagliate ai fini dell'adempimento degli obblighi ai sensi degli articoli 1 e 4. Gli Stati membri elaborano le proprie tabelle di marcia nazionali previa consultazione di tutti i pertinenti portatori di interesse.

2. Al fine di assicurare un uso della banda di frequenza dei 700 MHz conforme all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono nelle rispettive tabelle di marcia nazionali, ove opportuno, informazioni sulle misure, comprese eventuali misure di sostegno, volte a limitare l'impatto che l'imminente processo di transizione avrà sul pubblico e sulle apparecchiature PMSE audio senza fili e a facilitare la disponibilità in tempo utile sul mercato interno di apparecchiature di rete e ricevitori interoperabili per la radiodiffusione televisiva.



Articolo 6

Gli Stati membri possono, se del caso e in conformità del diritto dell'Unione, garantire che un'adeguata compensazione per il costo diretto della migrazione o della riassegnazione dell'uso dello spettro, in particolare quello a carico degli utenti finali, sia fornita in maniera tempestiva e trasparente allo scopo, tra l'altro, di agevolare la transizione verso tecnologie che utilizzano lo spettro in modo più efficiente.

A richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può fornire orientamenti in merito a tale compensazione al fine di agevolare la transizione nell'uso dello spettro.

Articolo 7

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli sviluppi relativi all'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, al fine di garantire un uso efficiente dello spettro, conformemente al diritto dell'Unione applicabile. La Commissione tiene conto degli aspetti sociali, economici, culturali e internazionali che condizionano l'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz conformemente agli articoli 1 e 4, degli ulteriori sviluppi tecnologici, dei cambiamenti nel comportamento dei consumatori e dei requisiti di connettività necessari a favorire la crescita e l'innovazione nell'Unione.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA

ALLEGATO

Motivi giustificati per un ritardo nell'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili oltre il 30 giugno 2020 (articolo 1, paragrafo 1):


1. problemi di coordinamento transfrontaliero irrisolti, con conseguenti interferenze dannose;
2. la necessità e la complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia fetta di popolazione verso standard di radiodiffusione avanzati;
3. costi finanziari della transizione superiori ai ricavi previsti generati dalle procedure di aggiudicazione;
4. forza maggiore.»

17CE2296


ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2017-GUE-090) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 1 1 1 6 *

€ 12,00

